

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

PAGINA BIANCA

**REPLICA DEL PRESIDENTE E PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE
E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE IN ORDINE AL DOCUMENTO
CONCLUSIVO**

La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LA LOGGIA

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il breve intervento che mi accingo a fare non intende avere il valore di una replica, poiché nella sostanza in quasi nessuno degli interventi salvo che in una parte di quello fatto dall'onorevole Mennitti ed in quello dell'onorevole Valensise si sono rivolte specifiche critiche allo schema di documento da me esposto nella seduta del 13 febbraio.

LABRIOLA. L'onorevole Vizzini lo ha accettato esplicitamente.

PRESIDENTE. Ma tutti gli altri interventi non hanno preso in esame il merito del documento, avendo preferito di esprimere loro valutazioni e giudizi di carattere politico sulla condotta del precedente Governo e di quello attuale.

ROCCELLA. Sono valutazioni di dati di fatto.

PRESIDENTE. E tuttavia citando fatti si sono espresse valutazioni che attengono, appunto, a responsabilità politiche che s'intendono attribuire al Governo precedente a quello in carica ovvero all'uno o all'altro dei ministri che ne hanno fatto parte ovvero a questo o a quell'organo dell'ENI. Ma senza fare critiche di carattere specifico al documento presentato.

SPAVENTA. Un accenno al suo documento è stato fatto anche nell'intervento del collega Minervini.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha esposto suoi punti di vista che avevano è vero un riferimento al documento da me predisposto, ma tuttavia senza puntuali rilievi critici.

LA MALFA. Anch'io ho fatto un rilievo globale.

PRESIDENTE. Io credo che sia doveroso intanto esaminare i rilievi specifici per valutare se abbiano oppur no fondamento.

Il mio intendimento nel predisporre lo schema sottoposto alla Commissione è stato di attenermi rigidamente alle norme regolamentari e precisamente al punto 3 dell'articolo 144, nel quale si dice testualmente che l'indagine si conclude con la approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti. Senza ripetere le precisazioni via via fatte nel corso dell'indagine sulla diversa natura, sulle diversificate finalità ed ampiezza di poteri che connotano la differenza tra commissione di indagine conoscitiva e commissione d'inchiesta, mi limiterò a ricordare che la prima, pur essendo diretta ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività della Camera, incontra, tuttavia, un limite invalicabile nella sua specifica finalità che è di carattere meramente conoscitivo. Cosicché il documento con cui si conclude non può essere diretto a formulare giudizi né ad attribuire responsabilità individuali sul piano amministrativo o su quello penale, né ad adottare risoluzioni di censura o di indirizzo politico.

E credo che lo schema di documento da me predisposto si sia rigidamente informato alle norme regolamentari ed ai principi che ne conseguono.

L'onorevole Mennitti ha fatto alcuni rilievi, che pur se non riferiti a specifici punti del documento sembrano quasi delineare l'attribuzione di una voluta mancanza di obiettività. Infatti ha affermato che io citando alcune frasi ed omettendone altre abbia voluto implicitamente sostenere una tesi, piuttosto che fare una esposizione dei fatti rigorosamente aderenti alle risultanze dell'indagine. Pur ritenendo che egli non abbia avuto alcuna intenzione di attribuirmi un atteggiamento di malafede non posso esimermi da una necessaria rettifica che mi accingo a svolgere con riferimento ai punti costituenti la sintesi finale del documento. In tal modo risponderò anche ai rilievi dettagliatamente fatti dall'onorevole Valensise.

Al punto 1 della sintesi vi è un richiamo allo stato della legislazione vigente, sul quale mi ero soffermato in modo più ampio nella prima parte del documento.

Vale la pena tuttavia di richiamare alla vostra attenzione che l'evolversi della legislazione vigente ha accentuato i poteri di indirizzo e di controllo del Governo sulle partecipazioni statali, dei quali è pur sempre responsabile il Presidente del Consiglio quale presidente del CIPE e del CIPI, in seno a quest'ultimo costituito a norma della legge 675 del 1977.

LABRIOLA. Che rapporto c'è con la riserva che è stata fatta?

PRESIDENTE. Tale legge avendo demandato alla Commissione bicamerale il preventivo parere sui programmi degli enti a partecipazione statale ed avendo dettato precise norme sui contenuti essenziali di tale programma, i quali sono dettagliatamente specificati nell'articolo 12 della legge 12 agosto 1975, n. 675, e nell'articolo 2 della medesima legge in esso richiamato, postulano necessariamente una maggiore incisività di controlli preventivi e successivi necessari ai fini di un confronto della rispondenza dei comporta-

ment operativi degli enti di gestione alle direttive del CIPE e del CIPI, nonché ai fini delle relazioni che il ministro è tenuto a presentare alla Commissione bicamerale prevista dall'articolo 13 della citata legge.

Ne sono conseguiti poteri complessivamente demandati sia al Presidente del Consiglio come presidente del CIPE e del CIPI, sia al ministro delle partecipazioni statali, sia eventualmente ad altri ministri, componenti tali comitati, di cui sia interessata la specifica competenza. Ricordo che quella elencazione, forse magari eccessiva, fu oggetto, e mi rivolgo al collega Di Vagno che fu uno dei protagonisti nella discussione della legge 675, di un accurato dibattito in seno alla Commissione Bilancio della Camera. Questi riferimenti mi è sembrato doveroso riproporli alla vostra attenzione, dato che sono nate contestazioni sulla ripartizione e sui titolari dei poteri di vigilanza, per riaffermare che essi non possono che spettare, nelle relative responsabilità, sia al Presidente del Consiglio, sia al ministro per le partecipazioni statali. Si tratta di poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo che attengono, è bene ripeterlo, alla impostazione dei programmi, agli indirizzi a cui essi devono essere finalizzati, alla strategia che attraverso di essi deve essere posta in attuazione, alle priorità, all'ubicazione, alla mobilità della mano d'opera, ecc. Cosicché risponde ad un'esigenza direttamente ricollegabile alla legislazione vigente che i presidenti degli enti di gestione tengano contatti con il Presidente del Consiglio, con il ministro delle partecipazioni statali, con altri ministri ed in particolare con quello per il Mezzogiorno, il cui concerto è necessario nella formulazione dei programmi a norma della legislazione vigente.

La indagine che ci siamo proposti di condurre doveva porre l'accento sul sistema dei controlli, considerato nelle sue complesse interconnessioni, per valutarne l'attitudine a conseguire le previste finalità. E non si può al riguardo non ricordare come le norme via via emanate abbiano contribuito a determinare una ten-

denza espansiva dei poteri di controllo sia nei rapporti tra ministeri ed enti vigilati, sia tra ministero e Parlamento, sia tra Corte dei conti e Parlamento, con il conseguente effetto che attraverso il coordinato esercizio di tali poteri, che reciprocamente si integrano, si possono esercitare controlli più efficaci e più penetranti. Mi riferisco alle leggi che sono state citate nel documento da me predisposto. E vorrei precisare, peraltro, che le esposte considerazioni non sono state qui fatte tanto per un'indagine sul modo in cui il Governo abbia esercitato i poteri che dal complesso delle norme richiamate gli sono stati demandati, sia pure in una gradualità espansiva, quanto piuttosto perché possano ricavarne elementi di giudizio al fine di future iniziative nel campo legislativo.

Sul primo punto del mio documento l'onorevole Valensise non ha fatto osservazioni; ma vi sono stati rilievi formulati da altri colleghi sull'ultimo periodo di tale punto e precisamente su quello in cui si riporta il giudizio dell'onorevole Andreotti e del senatore Bisaglia, che nella fattispecie di cui ci si è occupati vi sia stato in concreto un comportamento dell'ENI conforme ad una prassi informativa consueta e consolidata. In proposito vorrei ricordare che io mi sono limitato a riferirmi a quanto dichiarato dagli onorevoli Andreotti e Bisaglia, che costituisce l'unica base di conoscenza, insieme ai documenti acquisiti, su cui possiamo fondarci.

Il senatore Bisaglia - e ne cito una frase che non è stata riportata nella bozza del documento - ha dichiarato: « Io riconosco al Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, per il fatto stesso che ho accettato di stare al Governo, una funzione che non è certamente solo quella di *primus inter pares* ma anche di responsabile politico; un giudizio, finché faccio parte del Governo, insindacabile ».

Questo è il risultato acquisito sul punto in questione; se poi ciascuno voglia trarne valutazioni e giudizi, è libero di farlo, ma questo non trasforma di certo tali giudizi e valutazioni in risultati da considerarsi acquisiti all'indagine.

E mi sia consentito di ribadire che le citazioni da me fatte nella bozza di documento rispecchiano fedelmente quanto risulta dai resoconti stenografici senza intenzionali omissioni. D'altro canto nessuno ignora che se l'onorevole Andreotti ha dichiarato che la prassi informativa nei confronti del Governo è stata costantemente analoga a quella seguita nella fattispecie in esame, lo afferma con l'esperienza di una personalità politica che ha esercitato forse per più di un trentennio cariche governative tanto da potersi riferire all'epoca in cui presidente dell'ENI era il compianto onorevole Mattei.

Sul secondo punto del documento lo onorevole Valensise ha mosso specifiche critiche assumendo che quanto ivi affermato sia contraddetto da altri risultati. Ma non mi pare che egli abbia motivato i suoi rilievi. Nel documento è precisato che il Governo fu informato dal professor Mazzanti - nelle persone dell'onorevole Andreotti, Presidente del Consiglio *pro-tempore* il 6 giugno, e del ministro delle partecipazioni statali *pro-tempore*, onorevole Bisaglia, il 12 giugno: - della esigenza di ricorrere alla mediazione (la data del 12 giugno fu esattamente indicata dal ministro Bisaglia nel resoconto citato dal mio documento). L'informazione avvenne - e mi pare che ciò risulti chiaramente dal documento da me formulato - quando l'incontro col mediatore era già avvenuto e dopo che c'era stata una autorizzazione da parte del presidente dell'ENI professor Mazzanti al dottor Sarchi, di approfondire i termini di un accordo col mediatore medesimo. Questo ha dichiarato il dottor Sarchi - e l'indagine non ha acquisito alcun altro elemento di valutazione in senso diverso - specificando che si trattò di un incarico di massima, verbale, dato per telefono.

LA MALFA. Nella frase c'è un « però » in più: significa che non si trattava di un incarico ?

PRESIDENTE. Significa semplicemente che il dottor Sarchi ha così dichiarato. Non ho riportato le frasi da egli pronunciate perché allora avrei dovuto nella

sintesi riportare tutto quanto. A pagina 37 del documento da me formulato...

LA MALFA. Lo conosco a memoria.

PRESIDENTE. E allora sa che a pagina 37 è esattamente citato che il dottor Sarchi afferma essersi trattato di un incarico di massima, verbale, dato per telefono alle condizioni che erano state richieste dal mediatore. Nel documento non è dunque sottaciuto nulla.

LA MALFA. Nella logica della frase il « però » può dare un significato diverso.

PRESIDENTE. Non attribuisca alle mie espressioni significati diversi da quelli che chiaramente hanno, seguendo l'eco di qualche giudizio formulato dalla stampa. Io non ho enunciato e non ho inteso enunciare opinioni personali. Ho riportato puramente e semplicemente i risultati delle audizioni quali essi sono. La sostanza è questa: il Governo è stato informato con ritardo - il che è fuori dubbio - e cioè il 6 giugno (Andreotti) ed il 12 giugno (Bisaglia) di un incarico che il dottor Sarchi ha dichiarato essere stato dato verbalmente e che fu poi perfezionato e consacrato per iscritto soltanto il 10 luglio. D'altra parte, nel seguito del documento, è riferito che l'ENI, sollecitato più volte dall'intermediario alla formalizzazione dell'accordo, diede incarico al dottor Sarchi di temporeggiare per appurare, intanto come andavano le cose. Ed il tutto è riferito con puntuale precisione senza omettere frasi o virgolette.

Le modalità di affidamento dell'incarico e le ragioni del ritardo nella sua formalizzazione risultano dalle pagine 38 e 40 del documento di cui vi risparmio la lettura, in quanto certamente ciascuno di voi l'ha per suo conto fatto.

LA MALFA. Quando si è svolta la mediazione?

PRESIDENTE. I primi contatti avvennero il 24 e 25 maggio; l'incarico qualche giorno dopo.

LA MALFA. Allora non è così, non c'è scritto questo. Lei dice che il Governo venne informato della necessità di ricorrere ad una mediazione.

PRESIDENTE. Come ho già detto ciò avvenne il 6 giugno nei confronti di Andreotti ed il 12 giugno nei confronti di Bisaglia.

LA MALFA. Quindi al futuro!

PRESIDENTE. L'onorevole Andreotti venne informato nel senso che fosse necessario ricorrere all'opera del mediatore dopo che l'incarico a questi era stato conferito ed era stata indicata la percentuale richiesta. Mi pare, dunque, che non vi sia alcun nascondimento nella bozza da me redatta: si dà solo atto di quello che abbiamo appreso. E, ripeto, si è acquisito attraverso la dichiarazione del dottor Sarchi che l'incarico al mediatore fu dato verbalmente, in linea di massima, per telefono, e che successivamente l'ENI ha adottato un atteggiamento temporeggiatore per appurare, prima di formalizzarlo - il che avvenne il 10 luglio - come si mettevano le cose.

E a questo punto riferendomi a talune sommarie ed affrettate interpretazioni secondo le quali il documento da me formulato avrebbe una intonazione chiaramente difensiva - non si sa bene se di tutti o soltanto di taluni degli interessati alla vicenda - mi pare valga la pena di ricordare che essendovi riportate, tra virgolette puntigliosamente apposte, le frasi di coloro che nel corso dell'indagine sono stati ascoltati, ogni intendimento difensivo va direttamente ricollegato a ciascuno di essi. Io non l'ho fatto certamente mio; perché non ero chiamato a farlo, ma ho dato soltanto conto degli elementi di fatto che dalle audizioni sono emersi, per bocca dei vari convocati. E certo non v'è da meravigliarsi che i convocati abbiano assunto atteggiamenti di autodifesa. Riportandone i punti essenziali il documento ne dà solo atto. Peraltro le audizioni sono state espressamente indicate dalla Commissione e non si è creduto di andare oltre quelle in effetti avvenute.

Le valutazioni sulla validità e fondatezza di quanto da ciascuno detto - a parte che non vi sono elementi per un giudizio - non spettano a noi perché questa non ne sarebbe la sede. Di ciò comunque discuteremo più tardi quando procederemo all'esame ed all'approvazione del documento finale.

L'onorevole Valensise, a proposito del punto 3, esprime un giudizio negativo sul fatto che le informazioni al Governo non si estesero ai contenuti ed alle modalità dell'accordo di mediazione. Ma la realtà è che tali dettagli non furono in effetti né dati né chiesti. Al riguardo l'onorevole Andreotti ha precisato che le informazioni che il presidente dell'ENI dava al Governo non erano dirette ad ottenere la concessione di autorizzazioni, in quanto queste non erano dal Governo ritenute necessarie. Non si poteva che darne atto anche se in altre sedi si possa voler discutere sulla giustificabilità di tale prassi e sulle responsabilità che il Governo si sia assunte ritenendola accettabile. Ma questa non è una sede per valutazioni del genere. Peraltro l'onorevole Andreotti ha aggiunto che non riteneva opportuno chiedere informazioni sui dettagli, perché essi, attenendo agli *interna corporis*, non potevano che essere di competenza dell'ENI. Né autorizzazioni erano ritenute necessarie per l'insieme delle partecipazioni statali allorché queste compissero operazioni di loro competenza. In ogni caso le informative erano fornite in linea generale, non nei particolari, con esclusione, quindi, di notizie riguardanti la gestione di trattative, la stipula di contratti, le peculiarità procedurali, le forme di pagamento, le fidejussioni, perché tali specificazioni tecniche erano ritenute rientranti nella competenza dell'ente e degli altri suoi organismi. Dal canto suo il ministro Bisaglia ha affermato che tali questioni erano trattate dagli Enti con le rispettive società nell'ambito della loro autonomia e che nessun ministro mai aveva « avuto ragione di metterci il naso ». Tutto ciò risulta a pagina 25 del documento.

Quanto ai rilievi che l'onorevole Valensise ha mosso circa la formulazione della domanda di autorizzazione presentata dall'ENI al Ministero del commercio con l'estero, mi rimetto a quanto, interrompendolo, ebbi occasione di osservare nel corso della seduta del 4 marzo.

Sul punto 4 non vi sono state osservazioni: esso si limita ad attestare una constatazione risultante dagli elementi acquisiti.

LABRIOLA. Io non ho criticato la relazione.

PRESIDENTE. Ma io mi rivolgo all'onorevole Valensise il quale ha affermato, come peraltro l'onorevole Mennitti, che nel documento da me formulato vi siano omissioni di frasi o di virgolette al fine di delineare tesi che essi hanno qualificate difensive. Io non posso accettare tale giudizio complessivo: se gli onorevoli colleghi Valensise e Mennitti vorranno indicare quali siano i punti da loro incriminati adempiranno ad un obbligo di lealtà nei miei confronti.

Nel punto 5 si dà atto che il ministro del commercio con l'estero non fu informato della garanzia e che fra l'altro ritenne si trattasse di materia non rientrante nella sua competenza; si dà atto altresì che il ministro non ritenne di dover compiere specifici accertamenti sulla esistenza di eventuali interessi italiani nella società SOPHILAU, in quanto ritenne che al riguardo fosse sufficiente la dichiarazione del presidente Mazzanti quale preposto all'ente di Stato. Anche qui si tratta di elementi di fatto risultanti dalla indagine.

Quanto al punto 6, l'ampiezza dei poteri delegati al presidente dell'ENI risulta chiaramente dai documenti acquisiti; ed è semplicemente un dato di fatto di cui si dà conto che il presidente dell'ENI ritenne che il contratto oggetto della indagine conoscitiva non rientrasse tra i « progetti o interventi » che richiedessero un esame *ad hoc* da parte della giunta dell'ENI per la loro « dimensione e la loro importanza strategica ». E spe-

ro che su tal punto l'onorevole La Malfa non scopra qualche però su cui appuntare la sua attenzione.

Un altro dato di fatto è che la giunta e il collegio dei revisori non hanno mosso al riguardo alcuna osservazione.

LA MALFA. Ma se non erano stati informati di quello che dovevano fare!

PRESIDENTE. Quando ne sono stati informati non hanno mosso ciglio!

LA MALFA. Era tardi.

PRESIDENTE. Sarà stato tardi e tuttavia nessuno impediva loro di formulare rilievi: la realtà è che non lo hanno fatto. Nella bozza di documento se ne dà atto: le valutazioni saranno da formulare in altra sede. Del resto mi pare opportuno porre in rilievo che il dottor Necci, che credo sia da tempo un autorevole esponente della giunta esecutiva dell'ENI, ha detto che a sua memoria non è mai accaduto che la giunta dell'ENI sia stata informata di contratti riguardanti le singole società operative, in quanto si è sempre ritenuto che queste materie non rientrassero nella relativa competenza.

Dai documenti acquisiti risulta che una analoga ampiezza di poteri, e forse anche maggiore, è stata delegata dal consiglio di amministrazione dell'AGIP al presidente di tale società. L'ingegnere Barbaglia ha dichiarato che il consiglio di amministrazione venne informato compiutamente del contratto di fornitura e specificamente dell'esistenza di una garanzia solo il 5 dicembre. Del resto della garanzia non furono preventivamente informati né il Governo, né la giunta dell'ENI, né il consiglio di amministrazione dell'AGIP. E di questo si è dato atto nel documento, come si è dato atto, e non poteva farsi altrimenti per obiettività, del parere espresso dal delegato della Corte dei conti in seno alla giunta dell'ENI nel senso che per la concessione della garanzia non era necessaria una decisione di tale organo. Il ministro Lombardini

ha ritenuto che questa opinione dovesse essere sottoposta ad una valutazione da parte del Presidente della Corte dei conti si ha notizia che sull'argomento siano state assunte determinazioni o siano stati espressi pareri. Risultano soltanto il parere espresso dal delegato della Corte dei conti ed i dubbi prospettati dal ministro Lombardini.

Risulta dagli atti ed è indicato al punto 10 della sintesi conclusiva che l'anticipazione effettuata dalla TRADINVEST per conto della IEOC non fu preceduta da autorizzazione del ministro per il commercio con l'estero. Ed anche di questo si è dato atto.

Al punto 11 l'onorevole La Malfa ha mosso il rilievo che la ipotesi di ricorrere alla IEOC, quale acquirente del greggio invece dell'AGIP, fu messa da parte anche perché vi era stata una preferenza da parte del venditore a contrattare con l'AGIP. Ma in realtà, come hanno dichiarato il dottor Di Donna ed i dirigenti dell'AGIP e dell'ENI, l'ipotesi IEOC si rivelò inattuabile per ragioni tecniche. Del resto ciò che premeva più di mettere in luce era che tutti quanti coloro che si occuparono della questione hanno concordemente dichiarato non essersi mai prospettata l'eventualità di procedere avvalendosi di fondi neri.

LA MALFA. C'è la lettera di Di Donna.

PRESIDENTE. Purtroppo non abbiamo potuto acquisirla sicché ne siamo informati soltanto per notizia data dai giornali. In ogni modo al momento in cui la bozza di documento venne redatta non si poteva che dare atto che tutti coloro che si erano occupati del problema IEOC come alternativa all'AGIP, compreso il dottor Di Donna, avevano dichiarato esservi stato sempre il pacifico presupposto che tutto si svolgesse con assoluta trasparenza. Il dottor Di Donna lo confermò anche su specifica domanda rivoltagli in sede di audizione nel corso della nostra indagine.

Di elementi sopravvenuti possono essercene tanti e ne prenderemo atto al momento opportuno.

LABRIOLA. E quanti ce ne saranno ancora!

PRESIDENTE. Un rosario!

LABRIOLA. Cinquantaquattro poste...

PRESIDENTE. Che la valutazione circa la necessità della mediazione fosse stata unanimemente fatta in senso positivo dagli organi dell'ENI e dell'AGIP, è un dato di fatto, risultante dalle dichiarazioni degli interessati, di cui non può che darsi conto. Peraltro, anche il Governo si formò il medesimo convincimento come pure risulta dalle audizioni. Tutto ciò è sintetizzato nei punti 8 e 11 della parte finale del documento con rigoroso riferimento alle testuali risposte dei convocati.

Eguale è dato atto che il Governo Cossiga pensò di servirsi di mezzi di accertamento e di indagine diversi da quelli proposti dall'onorevole Andreotti, ma senza risultati apprezzabili tanto che le possibili implicazioni di interessi italiani nella mediazione, sono rimaste allo stato di sospetti a fronte dei quali vi è l'attestato della banca Pictet di Ginevra.

Fatte queste considerazioni, onorevoli colleghi, e formulate le doverose rettifiche per riaffermare che il documento non intendeva né poteva sposare tesi ed esprimere giudizi e che in esso nulla è stato sottaciuto di quanto è emerso — il che dovevo fare per rispetto a me stesso — si pongono adesso i problemi sul modo di chiudere la nostra indagine conoscitiva. Ed al riguardo dobbiamo richiamarci sia alle raccomandazioni formulate dal Presidente della Camera in sede di intesa sull'indagine conoscitiva, sia alle riserve che alcuni di noi hanno fatto sin dall'origine e poi via via in numerose occasioni, sulla natura e sui limiti dell'indagine conoscitiva, sia alle decisioni assunte all'inizio dei nostri lavori nel fare proprie le raccomandazioni e gli indirizzi comunicati dal Presidente della Camera nonché nel demandare a me quale Presidente di questa Commissione l'onere di assicurarne il rispetto.

L'onorevole Gargano nel suo intervento, concordando con i colleghi Vizzini e Basanini, che hanno dichiarato di condividere lo schema di documento da me predisposto, ha prospettato l'esigenza di un approfondimento dei temi relativi all'esercizio dei poteri di controllo del Governo, ed alla ripartizione dei poteri decisionali tra gli organi preposti agli enti a partecipazione statale, alle loro finanziarie, alle loro collegiate, nonché ad una migliore regolamentazione dei rapporti tra Governo, enti di gestione e Parlamento e tra Corte dei conti e Parlamento.

E mi sembra che l'esigenza sia stata più che sottolineata dai risultati dell'indagine. Inoltre, sono emersi dati di fatto che pongono alcuni interrogativi, taluni dei quali allarmanti, ai quali, nelle opportune sedi, dovrà essere data una risposta. E lo si potrà fare in tema di riforma del sistema delle partecipazioni statali così come suggerito nella parte finale dell'intervento dell'onorevole Gargano. In particolare, l'accento va posto sulla esigenza di limitare il sistema delle deleghe, fissando in termini precisi la ripartizione di poteri tra gli organi collegiali e chi è chiamato a presiederli. E si deve valutare l'opportunità di individuare mezzi di controllo che consentano all'ENI rispetto alle sue finanziarie e a queste rispetto alle loro collegiate di assicurare la conformità dei comportamenti operativi alle direttive fissate dai competenti organi del Governo, ai programmi deliberati, alle finalità che attraverso i medesimi si intendano perseguire.

Inoltre non può sottovalutarsi come sia necessario approfondire il tema sul se e quali limiti la natura di enti pubblici pone agli enti di gestione delle partecipazioni statali in ordine alla stipula di contratti di mediazione del tipo di quello che è stato, in sede di indagine, oggetto di esame.

Connesso a tale tema è l'altro che attiene all'approfondimento dei modi di esercizio dei poteri di controllo autorizzativo spettante al Ministero del commercio con l'estero in materia di mediazioni sul piano internazionale.

Si tratta di problemi, che esigono adeguata soluzione, sui quali, pur con diverse angolazioni, si sono soffermati i vari interventi e che sono stati sottolineati o suscitati dalle risultanze delle indagini.

Infine non può non sottolinearsi la improrogabile esigenza di una normalizzazione degli organi amministrativi dell'ENI così da restituire ad esso funzionalità, capacità operativa, prestigio e credibilità senza le quali il medesimo non può essere in grado di assolvere alle sue funzioni istituzionali che rivestono, nell'interesse generale del Paese, così alta rilevanza. Si tratta di questioni che non riguardano la sede in cui ci troviamo ed in ciò concordo con le osservazioni dell'onorevole Gambolato e di altri colleghi. Non sembra accettabile il punto di vista del Governo che occorra al riguardo attendere le nostre determinazioni, poiché, data la natura conoscitiva della nostra indagine, non siamo chiamati ad assumerne.

Non mi sembra vi sia altro da aggiungere e per proseguire nei nostri lavori invito i colleghi a presentare, ove le avessero formulate, le loro proposte di documento conclusivo.

ROCCELLA. Desidero presentare ed illustrare brevemente il seguente documento del nostro gruppo che offro alla valutazione della Commissione per una eventuale conclusione dell'indagine.

« L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Bilancio della Camera sul rapporto ENI-PETROMIN per la fornitura di greggio saudita all'Italia e sul parallelo rapporto di mediazione con la SOPHILAU, sulla scorta dei documenti esaminati e delle informazioni fornite dagli attori della vicenda, ha accertato che la provvigione corrisposta per la mediazione assume i connotati inequivocabili di una tangente.

Ciò risulta innanzi tutto dalla stessa informativa resa dal presidente dell'ENI al Presidente del Consiglio dei ministri e alla commissione Scardia, e rilevata dalla Commissione Bilancio da una esauriente documentazione.

Il presidente dell'ENI ha infatti dichiarato che la cosiddetta "mediazione": a) non è stata mai richiesta dall'ENI, che evidentemente non ne aveva riscontrato l'esigenza; b) è stata imposta dalla controparte saudita come *conditio sine qua non*; c) comportava un corrispettivo pari al 7 per cento dell'onere complessivo dell'acquisto, il cui versamento garantiva la continuità della fornitura, che si sarebbe interrotta in caso di mancata corresponsione della "provvigione" al "mediatore".

Non c'era cioè nessun contrasto da dirimere nella pattuizione dell'affare; c'era soltanto una riserva della PETROMIN che subordinava l'effettivo corso della fornitura, già contrattata, all'intervento del mediatore e alla corresponsione della relativa provvigione. In altre parole, secondo l'immagine suggerita dal presidente dell'ENI, la parte saudita era pronta a dar corso alle consegne alla sola condizione che ci fosse un intermediario di propria fiducia al quale fosse corrisposto un sovrapprezzo. La mediazione, nelle testimonianze del vertice ENI, non ha altra motivazione e giustificazione.

Questa versione dei fatti riposa tuttavia soltanto sulla "parola" del professor Mazzanti e del dottor Sarchi. Nello sviluppo della vicenda, così come è dato ricostruirla dagli elementi di fatto, non ha riscontri positivi ma caso mai riscontri negativi. Difatti il governatore della PETROMIN, Taher, in un colloquio con l'ambasciatore Solera e con il professor Mazzanti, ribadisce ancora il 12 giugno che la fornitura all'Italia resta subordinata alla decisione saudita di aumentare la produzione e che tale aumento è prevedibile venga deliberato subito dopo la Conferenza dell'OPEC, fissata per il 26 giugno. Il già avvenuto ingresso sulla scena del "mediatore" non ha dunque inciso sulla riserva già formulata dalla PETROMIN in ordine alle effettive consegne della fornitura ed appare gratuito presumere che la promessa di Taher fosse priva di credibilità e si dovesse tradurre in atto solo sulla spinta del "mediatore".

Dalla accertata natura della mediazione, connotabile con proprietà di definizio-

ne come tangente, e dall'accertamento di specifici dati di fatto, conseguono in forza di obiettività i seguenti rilievi:

a) l'ENI ha comunque distratto danaro pubblico a fini di corruzione;

b) qualcuno è stato corrotto;

c) il mediatore, in realtà, aveva la sola funzione di provocare la pattuizione e la corresponsione del sovrapprezzo;

d) la SOPHILAU, proposta dal mediatore a propria copertura, copriva e garantiva in realtà il beneficiario o i beneficiari effettivi della tangente;

e) la SOPHILAU non è mai stata quella che l'ENI ha descritto, e cioè una società di brokeraggio internazionale che ha prestato un'opera proficua di intermediazione, e questo anche a prescindere dalla reale natura della mediazione essendo indubbio che la sua funzione si riduceva comunque alla ricezione della provvigione a favore del mediatore;

f) una serie di atti della pubblica amministrazione, almeno quelli compiuti dal Ministero per il commercio con l'estero, si fonda sulla valutazione della mediazione, vale a dire su un falso;

g) un falso è alla base dell'autorizzazione rilasciata per il trasferimento di valuta, altrimenti non autorizzabile;

h) è solo sulla "parola" del professor Mazzanti e del dottor Sarchi che riposa l'ipotesi di una compromissione della parte saudita e l'affermazione che non vi sia stata partecipazione italiana nella destinazione della tangente;

i) la "parola" dei due esponenti dell'ENI risulta peraltro inficiata dalla falsa o reticente o intempestiva informativa resa agli organi di Governo e dalla falsa informativa resa alla Commissione Bilancio della Camera.

Un rilievo specifico merita la patente violazione da parte dell'ENI, come risulta dagli allegati alla relazione Scardia, delle norme internazionali vigenti e in particolare delle disposizioni della legge

saudita in ordine alla mediazione. La legge saudita infatti, con riferimento specifico ai contraenti esteri, stabilisce che le mediazioni debbono essere svolte da "un agente saudita" residente in Arabia saudita e dotato in quel paese "di registro commerciale che lo autorizza come agente"; fa obbligo che il rapporto di mediazione risulti "da un contratto di agenzia" con specificazione delle reciproche obbligazioni; limita al 5 per cento del valore del contratto principale la provvigione spettante al mediatore; impone al contraente estero di indicare già nell'offerta nome e indirizzo dell'agente che riceve la mediazione.

Tale violazione risulta ulteriormente marcata dall'invito, rivolto all'ENI dal ministro per le partecipazioni statali e rimasto inevaso, di regolarizzare il contratto di mediazione secondo le norme internazionali vigenti, come risulta dai documenti acquisiti tramite la relazione Scardia.

La Commissione inoltre non può non rilevare la correlazione che, sia pure nei termini della eventualità, si pone fra determinazione e gestione della tangente e comportamento del vertice ENI-AGIP rispetto alle competenze degli organi collegiali dell'ente di Stato e della azienda. Risulta dagli atti che il professor Mazzanti informò del contratto di fornitura la giunta esecutiva dell'ENI soltanto il 6 giugno, che l'informativa resa a quella data fu del tutto generica e comunque totalmente reticente per la parte relativa alla "mediazione". Risulta che la giunta esecutiva fu tenuta all'oscuro della fideiussione concessa a garanzia della provvigione, pattuita con l'ignoto mediatore dalla TRADINVEST "per mandato dell'ENI" e più precisamente per mandato del presidente Mazzanti i cui poteri non consentono la concessione di fideiussioni che superino i 10 miliardi di lire. Nel caso in esame la fideiussione ordinata dal professor Mazzanti supera i 100 miliardi. Risulta che il tenore di tale garanzia non coincide con quanto deliberato dal consiglio della TRADINVEST il 19 luglio.

Così come risulta che il presidente dell'AGIP ha agito nel corso di tutta la

vicenda trascurando sistematicamente di informare il consiglio di amministrazione della società e subordinando pregiudizialmente il proprio operato alla *leadersheap* del presidente dell'ENI.

Altro rilievo d'obbligo va formulato in riferimento all'operato del Governo, almeno sulle seguenti circostanze specifiche:

a) il Presidente del Consiglio del tempo, stando alle sue stesse dichiarazioni rese alla Commissione Scardia e alla Commissione Bilancio della Camera, ritenne giustificata la corresponsione di una provvigione per una mediazione con le caratteristiche risultanti in via definitiva a questa Commissione, in considerazione delle esigenze del fabbisogno del paese, autorizzando una operazione di palese corruzione; lo stesso Presidente del Consiglio non ritenne di dover superare, con opportune e autonome verifiche, le « informazioni », le motivazioni e le giustificazioni fornite dall'ENI, quanto meno quelle che apparivano prive di riscontri obiettivi; accettò passivamente di mantenere sul nome del « mediatore » un riserbo che si concilia soltanto con l'opportunità di occultare la reale funzione dell'intermediario, ridotta alla imposizione della tangente; non rilevò alcuna irregolarità nel configurare la SOPHILAU per quello che non era;

b) il ministro per il commercio con l'estero concesse l'autorizzazione al trasferimento di valuta richiesto dalla « mediazione » trascurando gli accertamenti di rito, specie per quanto concerneva la SOPHILAU, in uso presso quel Dicastero per simili pratiche e non rilevando la sospettabilità pur suggerita dalle contrastanti motivazioni fornite dall'ENI, che oscillava fra corresponsione di una provvigione per intermediazione e di onorario per prestazioni di assistenza e di consulenza;

c) l'attuale Presidente del Consiglio, pur edotto sulla reale natura della cosiddetta mediazione e sulle reali funzioni della SOPHILAU, autorizzò il ministro per i rapporti con il Parlamento, che rispondeva alla Camera il 20 novembre: a so-

stenere la piena ammissibilità della figura dell'intermediario, ad accreditare la mediazione come effettiva e proficua prestazione, a riconoscere alla SOPHILAU il ruolo di reale mediatore, ad attestare « la regolarità delle operazioni poste in essere dall'ENI »; e tutto questo nella consapevolezza che nessuna opera di intermediazione era intercorsa, che la mediazione copriva la pattuizione e la corresponsione di una tangente, che la SOPHILAU altro non era che il collettore della « provvigione », che la regolarità degli atti faceva aggio sulle valutazioni di una mediazione inesistente.

La Commissione infine non può non rilevare:

a) che da una lettera del dottor Di Donna, direttore per l'attuazione dell'ENI, indirizzata al ministro Lombardini, e agli atti della Commissione per lettura datane dall'onorevole La Malfa, risulta la propensione dell'ENI a corrispondere la tangente con fondi neri e di conseguenza si pone la doverosa esigenza di accertare se questa disposizione dell'ENI riposava su una attitudine già acquisita e se l'ENI, com'è ragionevole presumere, disponesse di meccanismi da adoperare, e quali, per procedere al pagamento in nero;

b) che alla commissione Scardia l'onorevole Andreotti ha dichiarato: « in altri casi furono richieste cosiddette contropartite con forniture di armi »; il che pone l'esigenza di verificare la liceità di un traffico d'armi esercitato dallo Stato in un quadro di normali scambi commerciali e le modalità secondo le quali tale traffico si è verificato nel nostro territorio nazionale, sul quale è sottoposto a disciplina rigorosa.

Non è infine irrilevante il tentativo del Governo di opporre il segreto di Stato su taluni documenti inerenti la vicenda in esame. Che di opposizione del segreto di Stato si tratti non c'è alcun dubbio, ed è comunque comprovato dalla trasmissione degli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa pervenuti con la sostituzione di altrettanti *omissis* alle

frasi cassate dal Presidente del Consiglio. Con altrettanta evidenza si può registrare la contraddittoria inesistenza della opposizione del segreto, o quanto meno la patente violazione del segreto, dal momento che a questa Commissione Bilancio gli atti sono pervenuti nella loro integrità e gli *omissis* in termini di proposta. Ma il tentativo di opporre il segreto di Stato ha una sua incidenza precisa in ordine alla connotazione dei fatti, degli atti e dei comportamenti da « conoscere » attraverso questa indagine. L'opposizione del segreto di Stato sulla identità dei destinatari della tangente sanciva la veridicità della tesi esposta a tutte lettere dal vertice ENI e mutata dal Governo: essere cioè i destinatari della tangente non italiani ed essere stata la tangente richiesta dalla controparte saudita così come dalla stessa controparte, e solo da essa, sarebbero state richieste le procedure per occultarne la natura e l'itinerario e per garantirne la corresponsione, vale a dire l'intervento fittizio della SOPHILAU e la esorbitante garanzia fideiussoria della TRADINVEST. Dava cioè per scontato che la rivelazione di un « dato di fatto » potesse provocare la reazione dell'Arabia Saudita e turbarne i rapporti con il nostro paese, e comunque ingiungeva che non dovesse procedersi a nessun accertamento in proposito su una materia che costituiva oggetto di indagine di questa Commissione e probabile oggetto di indagine da parte della magistratura. Si aggiunga che la relazione Scardia, sulla quale incideva l'opposizione del segreto di Stato, era stata fatta circolare clandestinamente sino a farla pervenire a organi di stampa che l'hanno integralmente pubblicata. Non si può fare a meno di rilevare che, trasmettendo al Parlamento l'edizione integrale della relazione Scardia, accompagnata dall'opposizione del segreto di Stato si consolidava la tesi della tangente e della sua unilaterale destinazione, evitando, con la condizione proibitiva del segreto, ogni smentita della parte accusata o quanto meno evitando che l'ENI ed il Governo dovessero confrontarsi con essa. Con il risultato di eludere, con la smentita degli arabi, ogni

possibilità di accertamento di altra ipotesi come quella, per altro autorevolmente e non importa se interessatamente formulata, e comunque non eludibile *a priori*, di un interesse o cointeresse italiano nella tangente ».

Questo è il documento che presento. Vorrei sottolineare che esso va in una direzione diametralmente opposta a quella della relazione del Presidente. La divergenza riguarda appunto il criterio di rilevazione dei fatti, in sostanza ciò che debba essere ritenuto come fatto. È questo a mio avviso il compito di una indagine conoscitiva che deve appunto conoscere qualcosa in maniera critica. Non esiste conoscenza senza l'organizzazione dei dati di fatto. Ciò è tecnicamente impossibile.

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, la Commissione non mi ha incaricato di redigere una bozza di relazione. Si è trattato di un riassunto di ciò che era risultato dai nostri lavori e dai documenti acquisiti; senza tale riassunto le vostre valutazioni sarebbero risultate molto più difficili, in quanto i soli resoconti stenografici delle nostre audizioni superano le 600 pagine. In questo modo è stato evitato un vostro lavoro di ricerca. La riprova è fornita dalla circostanza che abbiamo potuto lavorare con maggiore rapidità, avendo questa bozza di documento.

ROCCELLA. Forse in virtù della mia deformazione professionale - faccio il giornalista - sono portato all'intelligenza delle tecniche espositive, che hanno una loro logica e una loro economia, che è direttamente riferibile ai criteri adottati da chi scrive. Debbo in maniera molto rapida notare due o tre fatti, per sottolineare appunto che il mio documento va in senso contrario nei confronti della relazione del Presidente. Non c'è dubbio che in questa ultima relazione i fatti sono sistemati in modo tale da dare una obiettiva preminenza a quella che lei, onorevole La Loggia, definisce autodifesa o giustificazione di coloro i quali sono stati ascoltati. Se

lei vuole, io posso prendere gli elementi della sua relazione, le stesse parole, disporle in modo diverso per dimostrare che il valore espositivo, il messaggio diventa un altro.

PRESIDENTE. In altra sede, sarei interessato all'esperimento!

ROCCELLA. Lo farò, per sfizio professionale. Oltre che aver messo in testa le autodifese, sottolineandole, basta lo « spontaneamente » scritto in corsivo per attirare l'attenzione e dare una valutazione. Lei infatti a pagina 25 dice: « Peraltro il professor Mazzanti ebbe cura di precisare che nessun italiano era direttamente o indirettamente interessato alla trattativa e lo fece *spontaneamente* e non su domanda dell'onorevole Andreotti ». Non c'è dubbio che lo « spontaneamente » scritto in corsivo ha un valore di messaggio.

PRESIDENTE. Rispecchia la sottolineatura che fece Andreotti su questo punto.

ROCCELLA. Vorrei soffermarmi soprattutto sugli interrogativi che lei ha posto a conclusione della sua relazione. Lei dice che questa è una indagine conoscitiva, che compito dell'indagine è rilevare soltanto i fatti, ma aggiunge che dopo la conoscenza dei fatti abbiamo il dovere di rilevare alcuni interrogativi che obiettivamente insorgono. Tali interrogativi vertono soprattutto sulle competenze istituzionali e sui rapporti istituzionali tra gli organi.

A questo punto le rivolgo io un interrogativo: non le nascono interrogativi sull'oggetto dell'indagine conoscitiva e sui fatti conosciuti? A quale titolo sono legittimi gli interrogativi di ordine generale e non quelli specifici, sui fatti che la Commissione ha conosciuto?

PRESIDENTE. Allora lei non mi ha ascoltato! Io ho detto che sono stati posti in evidenza alcuni fatti che suscitano interrogativi, talvolta inquietanti, sui quali è auspicabile un approfondimento nelle opportune sedi.

ROCCELLA. Siccome prendiamo come riferimento per un interrogativo la necessità di ripristinare l'efficienza dell'ENI, io posso assumere come interrogativo la necessità di far valere la legge, che naturalmente investe atti e comportamenti che questa Commissione ha conosciuto. Come vede, prendiamo due riferimenti diversi e ne derivano due esposizioni diverse. Questo per dirle che non è possibile esimersi dall'adottare una logica anche nella esposizione obiettiva dei fatti.

Per quanto riguarda la mia relazione, anch'io mi sono limitato a registrare dei fatti. È una dichiarazione del professor Mazzanti che la mediazione non è stata mai richiesta dall'ENI, che, secondo lo stesso Mazzanti, non ci pensava neppure. È una dichiarazione del professor Mazzanti che la mediazione non è servita a dirimere nessuna trattativa o contratto, salvo che in ordine alla provvigione. Ciò mi pare che risulti con una chiarezza adamantina dagli atti e rilevare tale circostanza credo che serva alla connotazione dei fatti che la Commissione era chiamata a conoscere. Naturalmente i fatti vengono conosciuti attraverso la loro connotazione e non attraverso una neutralità spinta fino al mancato rilievo degli elementi che connotano i fatti stessi.

È un dichiarazione del professor Mazzanti che la provvigione è stata imposta dagli arabi. Risulta dalle dichiarazioni del professor Mazzanti un fatto molto semplice, cioè che gli arabi, in parole poverissime, hanno detto all'ENI: se vuoi il petrolio, nomina un mediatore e paga la mediazione, anche se la controparte è rimasta comunque despota del contratto, mai subordinata alle funzioni di un mediatore che avrebbe dovuto dirimere dei contrasti. L'unico contrasto riguardava la imposizione *sic et simpliciter* della percentuale del 7 per cento. Questo rappresenta un dato di fatto, non una valutazione, né una conseguenza.

Altrettanti dati di fatto sono rappresentati dagli elementi che emergono, una volta stabilito che la Commissione ha conosciuto almeno un fatto, che cioè la cosiddetta mediazione era tangente e solo

tangente. Non vedo in base agli elementi acquisiti come possa farsi luogo ad una definizione diversa, né vedo in base a quale neutralità per conoscerla non gli si dia il suo nome e cognome. Non può essere certamente chiamata Guglielmina o Teresa, dopo che risulta dai fatti o dai documenti che è una tangente. In questo modo si conosce e si trasmette la conoscenza agli altri.

A mio avviso un altro dato è costituito dal fatto che l'ENI ha distratto denaro pubblico a fini di corruzione. È un dato di fatto che qualcuno è stato corrotto col denaro pubblico italiano. È indifferente tutto questo ai fini politici e penali? Si vedrà in sede di valutazione. Limitiamoci al dato di fatto, a ciò che è stato compiuto: un atto di corruzione col pubblico denaro. Oppure non dobbiamo conoscere questo dato di fatto, conoscere con il loro nome e cognome i comportamenti e gli atti compiuti dall'ENI? Mi pare che il dovere di conoscere significa appunto connotare. È un dato di fatto che il mediatore era un fiduciario - questa è una mia dizione - di « camorra ». Al mio paese questo tipo di rapporti e di imposizioni si chiama camorra. Non conosco altri termini, almeno nel linguaggio dialettale. Il procedimento è il seguente: tu vuoi una cosa, devi sottostare ad una condizione che dipende da me e soltanto da me.

È un dato di fatto che il mediatore era coperto dalla SOPHILAU. È un dato di fatto che quest'ultima società non è mai stata ciò che l'ENI ha detto che fosse, davanti al Parlamento e davanti alla commissione Scardia. Come non rilevare che esiste il dato di fatto di una connotazione della SOPHILAU fornita dall'ENI che è in rapporto alla giustificazione della mediazione e che non risponde a verità? Come è possibile non rilevare che i connotati della SOPHILAU sono altri, come dato di fatto? È un dato di fatto che una serie di atti della pubblica amministrazione si fondano sulla valutazione della mediazione. Il Ministero del commercio con l'estero ha valutato la mediazione, affermando: visto che si tratta di mediazione, visto che è una mediazione di questo

spessore e di questa natura, ti autorizzo a pagarla e quindi autorizzo il trasferimento di valuta. Alla base di tale trasferimento di valuta c'era un falso. Su questo non c'è dubbio perché lo abbiamo accertato. Sono tutti atti inficiati in partenza, anche perché la motivazione era parte necessaria e non marginale ai fini dell'autorizzazione. L'autorizzazione fu concessa in base appunto a tale valutazione, che è d'obbligo e non facoltativa: si autorizza qualcosa, perché è lecita e valutabile.

A mio avviso un altro dato di fatto da registrare è quanto afferma il professor Mazzanti, cioè che gli italiani non c'entrano. Dobbiamo registrare ciò e contemporaneamente dobbiamo dire che non ha riscontro nei fatti. Un altro dato di fatto è che ci sono state delle violazioni di norme internazionali.

LA MALFA. Non ho capito il concetto per quanto riguarda gli italiani.

ROCELLA. È un dato di fatto che la presunzione che non ci siano interessi italiani nella tangente riposa soltanto sulla parola del professor Mazzanti; e non ha nessun riscontro obiettivo. Siamo di fronte cioè ad un qualcosa che non è valutabile obiettivamente; diciamo, quanto meno, che non è valutabile e che questo qualcosa lo conosciamo come non valutabile: ed anche questo è un dato di fatto.

È un altro dato di fatto la violazione delle norme internazionali, e specificatamente delle leggi dell'Arabia Saudita, che io ho elencato nel mio documento. Esistono o non esistono queste leggi? Operava l'ENI in territorio saudita o non operava? Doveva sottostare alle norme delle leggi italiane e saudite, o no? Mi sembra che questo sia un riferimento indispensabile, sempre per connotare gli atti compiuti dall'ENI, perché ora mi pongo solo la preoccupazione di conoscere con proprietà gli atti compiuti dall'ENI. Del resto rientra tra le competenze di un'indagine conoscitiva quella di conoscere, non quella di registrare in termini

notarili i fatti. Se gli atti compiuti risultano un falso, bisogna prenderne atto, così come bisogna fare se risultano violazioni delle leggi saudite. Dobbiamo registrare che un connotato del comportamento dell'ENI è questo e che vi è una correlazione tra l'imposizione della tangente ed il comportamento dei vertici dell'ENI e dell'AGIP (questo è un fatto assai rilevante).

Un altro dato di fatto è rappresentato dalla violazione delle competenze degli organi collegiali, sia dell'ENI sia dell'AGIP, ed una attribuzione arbitraria da parte del presidente dell'ENI di competenze che in effetti non gli spettano. Tutto ciò non mette in evidenza quale sia stato il comportamento del professor Mazzanti, che noi dobbiamo conoscere?

Un altro dato di fatto è che il Governo ha mentito al Parlamento pur essendo già a conoscenza della reale natura degli atti sui quali riferiva al Parlamento. Noi abbiamo gli elementi che ne era a conoscenza: lo ha detto l'onorevole Andreotti qui in Commissione, e lo ha detto alla commissione Scardia. O mentire al Parlamento da parte del Governo non sollecita alcun interrogativo? Credo che quando il Governo mente in Parlamento, specialmente in una materia così piena di sospetti, qualche interrogativo in un parlamentare che ha il diritto di pretendere dal Governo la verità deve pur nascere! Noi qui siamo tutti parlamentari, non siamo in una zona franca perché siamo nella Commissione Bilancio, siamo parlamentari con i diritti, i doveri, i poteri che esercitano i parlamentari...

LABRIOLA. Eccettuato quello di registrare!

ROCCELLA. Questo è un discorso che ho contestato nel corso del mio intervento precedente, perché una surrogatoria del segreto di Stato non aveva alcuna giustificazione.

Che il Governo abbia mentito è chiaro a tutti, lo ha detto il ministro Sarti nel suo intervento alla Camera. Io ho ripor-

tato le sue parole integralmente nel mio documento, le ho virgolettate proprio per evitare l'accusa di travisare il pensiero del ministro; sono parole in contrasto con la conoscenza che noi sappiamo il Governo aveva degli atti sui quali il ministro Sarti riferì.

Ora, signor Presidente, dobbiamo decidere se il nostro compito è quello di registrare ai fini della conoscenza e della trasmissione di questa conoscenza i connotati...

SICOLO. Ma il dibattito è già stato chiuso!

ROCCELLA. So che il dibattito è stato chiuso ed io sto illustrando il mio documento ed infatti ho dato alcune cose per scontate rimandando i miei così impazienti ascoltatori alla esposizione che ho fatto nel corso della precedente seduta. Non c'è dubbio, signor Presidente, che noi, qui, dobbiamo decidere: decidere, cioè, se limitarci a registrazioni cosiddette neutrali, o se dobbiamo assumerci l'onere che ci compete di connotare per conoscenza i dati di fatto chiamandoli con il loro nome, con il nome, cioè, che emerge obiettivamente dal corso della vicenda che noi abbiamo esaminato sulla base degli atti e delle testimonianze, e che ci connota i dati di fatto, ci suggerisce un rilievo di dati di fatto connotabili e connotati.

In nessun caso, quindi, la neutralità di valutazioni ci può spingere fino alla disattenzione nel registrare i connotati di conoscenza dei dati di fatto che, altrimenti, non sarebbe possibile conoscere; ciò è evidente perché, ripeto, senza la connotazione, che risulta obiettivamente, dei dati di fatto non è possibile nessuna conoscenza (per rimanere nell'ambito delle nostre funzioni) dei dati che (lo ripeto fino alla nausea) dobbiamo conoscere per trasmettere questa conoscenza al Parlamento; questo è il nostro compito ai fini degli interessi che il Parlamento può avere in questa conoscenza.

PRESIDENTE. Il gruppo comunista ha presentato il seguente documento conclusivo:

« In relazione a presunte irregolarità che si sarebbero verificate in sede di contrattazione con l'Arabia Saudita di forniture di petrolio all'ENI, la Commissione Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali esaminava le eventuali iniziative da assumere ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del Regolamento, nella seduta del 14 novembre 1979. A conclusione di questa seduta la Commissione deliberava a maggioranza di convocarsi per il successivo mercoledì 21 novembre, essendosi riconosciuta l'opportunità di attendere lo svolgimento del dibattito in Aula sulle interrogazioni e interpellanze presentate sul medesimo argomento e fissato nel frattempo per il martedì 20 novembre. Tale dibattito si concludeva con generali dichiarazioni di insoddisfazione. Su questa base la Commissione deliberava, nella seduta del 21 novembre, di procedere - ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del Regolamento, - alla audizione dei ministri delle Partecipazioni statali Lombardini e del Commercio con l'estero, Stammati, nonché del presidente dell'ENI, professor Giorgio Mazzanti, e dei dirigenti preposti a settori di detto ente, dottor Di Donna e dottor Sarchi. Contemporaneamente venivano invitati gli anzidetti ministri ad inviare ogni utile documentazione sulle fasi di negoziazione delle forniture, richiedendo in particolare di acquisire i contratti relativi sia alla fornitura, che ai rapporti con gli operatori di mediazione, la documentazione sulle operazioni di fidejussione e pagamento; le eventuali deliberazioni adottate dagli organi dell'ENI e dell'AGIP; gli atti autoritativi del Ministero del commercio con l'estero e dell'Ufficio italiano cambi.

A conclusione della seduta del 29 novembre e delle relative audizioni la Commissione, proseguendo nella già iniziata procedura ai sensi dell'articolo 143, deliberava all'unanimità di ascoltare nella seduta del 7 dicembre successivo il ministro

dell'industria Bisaglia, il ministro *ad interim* degli affari esteri Cossiga, il dottor Necci, membro della giunta esecutiva dell'ENI e il direttore generale dell'Ufficio cambi. Conclusa la fase delle audizioni, poiché nel corso di esse non si era potuto ascoltare né l'ingegner Barbaglia, presidente dell'AGIP, né il dottor Baldassarri, amministratore delegato di tale società, né il Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto tale, né l'ex ministro delle partecipazioni statali, Bisaglia, né l'ex Presidente del Consiglio Andreotti, la Commissione, nella seduta del 14 dicembre 1979 deliberava di procedere, per l'acquisizione di ogni elemento utile all'attività della Camera, alla indagine conoscitiva in oggetto a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Le audizioni avevano quindi inizio il 19 dicembre 1979 e termine il 15 gennaio 1980. Nel corso delle medesime sono stati ascoltati nell'ordine: l'ex Presidente del Consiglio onorevole Andreotti; l'onorevole Craxi; il presidente dell'AGIP dottor Baldassarri; il presidente della TRADINVEST dottor Fiorini; il direttore per l'attuazione dell'ENI dottor Di Donna; il direttore per l'estero dottor Sarchi; il rappresentante dell'ENI in Arabia Saudita dottor Tesser; il dottor Ferdinando Mach; il dottor Riccardo Raciti; il senatore Formica; il ministro dell'industria Bisaglia; il segretario particolare del ministro del commercio con l'estero dottor Battista; il funzionario del gabinetto del ministro del commercio con l'estero dottor Davoli; il ministro del commercio con l'estero Stammati; il dottor Carlo Cilia; il Presidente del Consiglio dei ministri Cossiga.

In tre occasioni - il 21 dicembre 1979, il 15 gennaio e il 21 febbraio 1980 - la Commissione deliberava di sospendere la seduta pubblica e riunirsi in seduta segreta.

Occorre precisare che la Commissione Bilancio, avendo provveduto allo svolgimento di una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, pur avendo svolto numerose audizioni e un ampio dibattito, non ha avuto

i poteri, né per altro aveva il compito, di accertare fatti e voci comportanti responsabilità penali ed amministrative, compiti questi che spettano rispettivamente alla magistratura, che sta svolgendo una sua indagine, e al Governo, che ha il dovere di trarre, senza ulteriori indugi, le conclusioni delle indagini che ha promosso.

Pare alla Commissione che, dall'insieme del materiale disponibile emergono con grande chiarezza il valore politico-strategico dell'avvio di un nuovo rapporto tra il nostro paese e l'Arabia Saudita e la rilevanza, in questo contesto, di un accordo diretto tra l'ENI e la PETROMIN che, rovesciando la tendenza ad un indebolimento della presenza dell'ENI in campo internazionale, ne rilanciava la funzione e il ruolo per l'approvvigionamento energetico anche se ancora in termini meramente commerciali. A giudizio della Commissione non doveva sfuggire al Governo e al gruppo dirigente dell'ENI che la novità del rapporto che si andava stabilendo era tale da porre in discussione consolidati equilibri internazionali in campo petrolifero ed avrebbe quindi potuto suscitare reazioni e manovre degli interessi colpiti. Si trattava quindi di assumere una linea di condotta ispirata ai principi di assoluta chiarezza, come sarebbe d'obbligo nei normali contratti di approvvigionamento e di mediazione, nell'interesse del Paese e del prestigio internazionale dell'ENI. Non sembra alla Commissione che tale sia stato l'atteggiamento di questo e del precedente Governo e pare anzi possibile affermare che nell'esercizio della funzione di controllo nei confronti di questo Ente di Stato, siano da riscontrarsi inadempienze e gravi omissioni da parte dell'esecutivo, che hanno dato spazio ad oscure manovre politiche nazionali ed internazionali e sono state anche, in concomitanza con altri fattori, all'origine della sospensione del contratto da parte dell'Arabia Saudita. Dall'esame dei documenti e dei dati disponibili, dall'insieme delle audizioni che sono di seguito brevemente sintetizzati, si possono enucleare i termini delle pesanti responsabilità politiche del Governo.

Cronistoria della trattativa per la fornitura del greggio.

La trattativa per la fornitura del greggio da parte dell'Arabia Saudita, iniziata fin dal febbraio del 1979, ebbe un primo concreto avvio con l'invito da parte del governo saudita all'ENI, per un incontro a Riad che ebbe luogo il 29 aprile. Il presidente dell'ENI professor Mazzanti ha dichiarato che in quella occasione poté constatare la disponibilità della PETROMIN ad effettuare forniture di petrolio all'Italia subordinatamente però ad una decisione politica. Il 15 di maggio il vice primo ministro saudita, principe Fahad, si incontrò a Roma con il Presidente del Consiglio Andreotti e affermò che avrebbe esaminato la questione con spirito favorevole e ciò avveniva nel quadro dei nuovi orientamenti sulla produzione petrolifera che andavano maturando nel suo paese.

Il dottor Sarchi, direttore per l'estero dell'ENI, ha dichiarato di esser stato contattato telefonicamente, nello stesso periodo e cioè nei giorni 14-18 maggio da « un intermediario » che proponeva di realizzare, attraverso un gruppo a lui noto, un'opera promozionale in Arabia Saudita per alcune società del gruppo ENI, e si dichiarava altresì disposto a fornire assistenza per il negoziato relativo al petrolio (Sarchi, *Resoconto stenografico* della seduta dell'8 gennaio 1980, pag. 4). Il 20 di maggio il presidente dell'AGIP ingegner Barbaglia, informato dal professor Mazzanti, diede il suo benestare all'avvio di una trattativa per l'incarico di intermediazione (Barbaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 dicembre 1979, pag. 10).

Il primo incontro del dottor Sarchi con l'intermediario avvenne a Londra tre giorni dopo, il 23-24 di maggio e in quella occasione egli prese anche contatto con rappresentanti della PETROMIN (Sarchi, *Resoconto stenografico* della seduta dell'8 gennaio 1980, pag. 4 ss.). Circa l'esito e la portata di questi incontri di Londra

il presidente dell'ENI professor Mazzanti è stato assai esplicito affermando che « fin dalla fine di maggio fu assunto dall'ENI l'impegno di ricompensare l'opera dello intermediario studiando le forme per pagare la corrispondente percentuale » (Mazzanti, audizione ex articolo 143, in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 29 novembre 1979, pag. 58).

Tra il 29 e il 31 maggio, su segnalazione del professor Mazzanti, il dottor Baldassarri, amministratore delegato dell'AGIP, ricevette i signori Raciti e Cilia, accompagnati da una persona di nazionalità araba, che proponevano anch'essi un'opera di intermediazione. La trattativa non ebbe però seguito perché, secondo lo stesso dottor Baldassarri, era basata su una richiesta considerata inaccettabile, e cioè che il pagamento dell'intermediazione avvenisse su due conti distinti, e inoltre perché i proponenti erano personaggi non noti (Baldassarri, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 dicembre 1979, pagina 45 ss.).

Tra la fine di maggio e i primi di giugno si discusse in sede AGIP delle possibili soluzioni circa la società che avrebbe dovuto, eventualmente, effettuare l'acquisto del greggio. Fu avanzata l'ipotesi che la controparte della PETROMIN potesse essere la IEOC, società al 99 per cento di proprietà AGIP con sede all'estero, e che la medesima potesse essere la controparte del contratto di mediazione. Tale ipotesi cadde rapidamente e fu deciso di far acquistare il greggio direttamente dall'AGIP (Barbaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 dicembre 1979, pag. 50).

Il 6 giugno il professor Mazzanti informò il Presidente del Consiglio Andreotti della necessità di avvalersi di una intermediazione per lo sviluppo delle trattative diplomatiche avviate con l'Arabia Saudita. L'indicazione dell'onorevole Andreotti fu di andare avanti e di prospettare il problema al ministro per il Commercio con l'estero per un regolare svolgimento delle pratiche valutarie. Successivamente il professor Mazzanti ebbe an-

che un incontro con il ministro delle Partecipazioni statali Bisaglia. (Mazzanti audizione ex articolo 143, in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 29 novembre 1979).

Tra il 3 e il 4 di giugno il Ministero degli esteri e la Presidenza del Consiglio venivano informati dal professor Mazzanti che dall'Arabia Saudita era giunta la conferma che il governo di quel paese aveva autorizzato la PETROMIN a firmare il giorno 12 giugno un contratto per la fornitura di greggio all'ENI.

In data 7 giugno, il dottor Sarchi dando seguito al contratto verbale del 25 maggio, si recò a Parigi ed ebbe un altro incontro con l'intermediario nel corso del quale venne definito l'accordo. In base a detto accordo l'AGIP avrebbe pagato al mediatore, il 7 per cento sul costo del greggio (Barbaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 dicembre 1979, pag. 11).

In data 12 giugno la delegazione ENI-AGIP (Mazzanti, Sarchi, Barbaglia) si recò alla sede della PETROMIN a Riad e l'ingegnere Barbaglia firmò per conto dell'AGIP il contratto di acquisto di 100.000 barili al giorno. Il prezzo convenuto fu di 18 dollari il barile rivedibile tuttavia per autonoma valutazione del venditore. La PETROMIN però non controfirmò il contratto promettendo di farlo in data successiva. Inoltre il contratto, in una apposita clausola, prevedeva che la data effettiva di inizio della fornitura sarebbe stata decisa dalla PETROMIN entro il termine stesso della scadenza del contratto e cioè il 31 dicembre 1981. Il giorno 16 di giugno il governatore della PETROMIN Taher comunicava l'avvenuta firma del contratto da parte dell'Arabia Saudita.

Alla fine di giugno, nei giorni 24 e 25, il dottor Sarchi, ebbe un ulteriore incontro con l'intermediario a Parigi, il quale richiese che fosse fornita una garanzia per il puntuale pagamento della intermediazione concordata, e inoltre che il pagamento stesso avvenisse tramite la SOPHILAU, società per azioni al portatore (Sarchi, *Resoconto stenografico* della se-

duta del 1° gennaio 1980, pagina 9), che soltanto in fase inoltrata dei suoi lavori la Commissione ha accertato essere acquistata successivamente alla conclusione del contratto principale dalla banca Pictet di Ginevra.

In data 26 giugno si svolse un incontro all'ENI nel quale il dottor Di Donna, direttore dell'attuazione dell'ENI, fu incaricato di recarsi a Ginevra il 4 luglio per concordare con il signor Egger, della banca Pictet, le modalità dei pagamenti da effettuare alla SOPHILAU. Il giorno 8 luglio la PETROMIN scioglieva la riserva sulla data effettiva di inizio della fornitura, annunciando che avrebbe avuto decorrenza con data 1° luglio (Barbaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 dicembre 1979, pag. 13).

Il 10 di luglio il presidente dell'AGIP, ingegner Barbaglia, firmò il contratto di mediazione con la società SOPHILAU (Lombardini, audizione *ex* articolo 143, in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 29 novembre 1979), e il 18 luglio la TRADINVEST, società finanziaria del gruppo ENI con sede a Nassau (Bahamas), deliberò di rilasciare la fidejussione a garanzia del puntuale pagamento degli importi dovuti alla SOPHILAU. Il dottor Sarchi fu incaricato di recarsi a Nizza il 25 di luglio per recapitare allo intermediario la lettera di garanzia della TRADINVEST. Il primo carico di greggio su una nave ENI avvenne il 26 luglio.

Le procedure seguite per l'autorizzazione del Ministero per il commercio estero.

Ai fini di un esame preliminare delle procedure da seguire, ebbero luogo colloqui del dottor Sarchi e del dottor Di Donna con il segretario particolare del ministro Stamatii, dottor Battista e con il dottor Davoli, entrambi estranei all'amministrazione, ma entrati a far parte del gabinetto del ministro in virtù di appositi decreti registrati dalla Corte dei conti. Provengono, il primo, da uno studio di

pubbliche relazioni e, il secondo, dalla società Rizzoli, di cui è tuttora dirigente in organico. Furono concordate in quei colloqui alcune condizioni che poi vennero trasfuse nella domanda dell'ENI, inoltrata al Ministero il 10 luglio. In essa si affermava: « il contratto di fornitura di olio greggio presso l'ente di Stato saudita e le relative trattative sono state proposte e condotte insieme con l'AGIP da una società di brokeraggio internazionale. La suddetta società, la cui opera si è dimostrata determinante per la conclusione dell'accordo, ha richiesto una provvigione del 7 per cento sugli importi risultanti dalle fatture per fornitura di olio greggio emesse dal venditore ».

Nella stessa domanda si esprimeva un giudizio positivo sulla convenienza del prezzo complessivo e si dichiarava che nella società di mediazione « non sono rappresentati interessi italiani sotto alcuna forma ». Infine, veniva indicato un minimo e un massimo mensili entro i quali poteva oscillare il pagamento della provvigione e si faceva riferimento alla « clausola migliorativa » prevista dal contratto con la SOPHILAU, secondo la quale la provvigione avrebbe potuto essere rivista ove il costo dei greggi arabi, comprensivo delle provvigioni, fosse risultato in epoca successiva più alto del prezzo dei greggi similari dell'area.

La richiesta autorizzazione venne accordata in data 18 luglio, senza l'acquisizione degli ulteriori documenti espressamente richiesta dal direttore generale del Ministero che aveva esaminato la pratica.

La questione della fidejussione bancaria.

Nella summenzionata riunione del 26 giugno 1979 all'ENI, il professor Mazzanti, il dottor Sarchi, l'ingegnere Barbaglia, il dottor Baldassarri e il dottor Di Donna discussero sulle modalità di attuazione dell'accordo per il pagamento della intermediazione. Secondo il dottor Di Donna, incaricato di prendere contatto con la

banca Pictet, in quella occasione non fu fatta menzione in sua presenza del problema della garanzia. Di essa gli parlò invece il signor Egger, funzionario della banca, nell'incontro di Ginevra il 4 luglio, prospettandogli modalità che il dottor Di Donna ritenne inaccettabili. Di Donna espone le proprie perplessità in merito al professor Mazzanti con una lettera datata 13 luglio, nella quale chiese altresì che lo ENI autorizzasse espressamente la società TRADINVEST a concedere la garanzia a favore dell'AGIP. Il 24 luglio il professor Mazzanti, con lettera indirizzata al dottor Di Donna, rilasciò la richiesta autorizzazione sulla base della quale la TRADINVEST diede la fidejussione alla SOPHILAU. La TRADINVEST, pur adottando una delibera che riduceva l'ambito della fidejussione rispetto alle originarie proposte del signor Egger della banca Pictet, si esponeva potenzialmente per lo ammontare complessivo della provvigione dovuta dall'AGIP valutabile, al costo di 18 dollari il barile allora fissato, in 110 milioni di dollari.

I rapporti del presidente dell'ENI con il Governo.

Come già detto, dopo che il dottor Sarchi aveva avviato a Londra la trattativa con l'intermediario, il professor Mazzanti ne diede notizia al Presidente del Consiglio, Andreotti, e al ministro per le Partecipazioni statali, Bisaglia. Con questo ultimo, il professor Mazzanti ebbe anche un incontro successivo, il 25 giugno, nel corso del quale venne discusso il rapporto di mediazione e inoltre la convenienza del contratto stipulato con l'Arabia Saudita. Il ministro si limitò in quella occasione a consigliare cautela e di garantire la trasparenza sostanziale e formale di ogni atto (Bisaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 7 dicembre 1979). Successivamente il ministro Bisaglia scrisse al professor Mazzanti una lettera (12 luglio), nella quale ribadiva le

proprie preoccupazioni. Nella sua risposta (19 luglio), il presidente dell'ENI, dopo aver riassunto i termini del contratto, precisava: « durante le trattative, anche in base ad alcuni suggerimenti della controparte, è emersa la convenienza di avvalersi di una società di brokeraggio internazionale, la quale ha preteso la corresponsione di una provvigione pari al 7 per cento ». La « società di brokeraggio » sarebbe stata successivamente identificata nella SOPHILAU. Il 31 luglio si tenne una riunione dal Presidente del Consiglio, alla quale parteciparono il ministro Bisaglia e il professor Mazzanti, a seguito della telefonata fatta al ministro Bisaglia dall'amministratore del PSI. Come risulta dal verbale di detta riunione, l'onorevole Andreotti suggerì di procedere a indagini sulla questione della intermediazione, costituendo un apposito comitato composto dal segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal capo di gabinetto o dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle partecipazioni statali, dal direttore generale aggiunto dell'Ufficio cambi, dal generale Santovito e dal generale della Guardia di finanza Oliva. Nei giorni successivi il Presidente Andreotti trasmise il verbale in questione al suo successore onorevole Cossiga.

Con lettere dell'8 e 13 agosto il nuovo ministro delle Partecipazioni statali senatore Lombardini richiese al professor Mazzanti la documentazione completa relativa ai rapporti intercorsi per la fornitura del greggio. In due lettere di risposta del 10 e 22 agosto, il professor Mazzanti rivelò il contenuto del contratto principale e di quello relativo alla mediazione, senza peraltro accennare alla fidejussione. Ulteriori chiarimenti venivano richiesti dal ministro Lombardini in data 11 ottobre in merito proprio alla garanzia, di cui nel frattempo era venuto a conoscenza. In pari data il presidente dell'ENI forniva al Governo l'informazione sulla fidejussione rilasciata dalla TRADINVEST.

Il nuovo Governo, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Cossiga, condusse in-

dagini scegliendo una diversa forma rispetto a quella suggerita dall'onorevole Andreotti (verbale del 31 luglio), ottenendo però scarsi risultati (Cossiga, *Resoconto stenografico* della seduta del 15 gennaio 1980, pag. 36). Il ministro Lombardini prospettò al Presidente del Consiglio l'opportunità di una rinegoziazione con l'intermediario delle modalità di pagamento e di promuovere una indagine riservata (Lombardini, audizione ex articolo 143, in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 29 novembre 1979).

Considerato il forte rischio cui si esponeva la continuazione delle forniture e la scarsissima probabilità di ottenere risultati, entrambe le proposte vennero scartate.

Il 17 ottobre il Governo emise il comunicato nel quale si dichiarava che, allo stato degli atti, non erano emerse irregolarità in rapporto al contratto ENI-Arabia Saudita. Il 20 novembre il ministro Sarti rispondendo a numerose interrogazioni e interpellanze confermava le posizioni del Governo.

Negli ultimi giorni di novembre il professor Mazzanti preavvisò il Governo della riunione che doveva tenersi a Londra il 1° dicembre tra il presidente dell'ENI e il governatore Taher della PETROMIN, presente il dottor Sarchi. Il professor Mazzanti ricevette istruzioni dal ministro Lombardini di assicurare i sauditi che il governo italiano « non acconsentirà mai che siano fatti i nomi di coloro che possono aver facilitato con la loro opera di intermediazione la stipula del contratto » (documento allegato alla commissione Scardia). Ma il governatore Taher quel giorno, a Londra, comunicò che le autorità saudite, a seguito delle notizie apparse sulla stampa italiana, avevano deciso la sospensione della fornitura del greggio.

In data 7 dicembre il professor Mazzanti veniva sospeso dalla carica di presidente dell'ENI e il Governo insediava la commissione Scardia incaricata di svolgere un'inchiesta amministrativa.

I rapporti del presidente Mazzanti con la giunta esecutiva dell'ENI e del presidente Barbaglia con il consiglio dell'AGIP.

Nelle adunanze del 7 e del 21 di giugno il presidente Mazzanti informò la giunta dell'ENI e altrettanto fece l'ingegner Barbaglia al consiglio dell'AGIP in data 27 luglio. Entrambi tacquero la trattativa parallela condotta con l'intermediario e fecero allusione al prezzo concordato per barile senza specificare il prezzo fatturato, distinto dal costo dell'intermediazione. Della mediazione e della fidejussione prestata dalla TRADINVEST, la giunta dell'ENI fu informata il 17 ottobre e il consiglio dell'AGIP il 5 dicembre.

Motivi della proposta di indagini avanzata da Andreotti.

Come già accennato (Bisaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 7 dicembre 1979, pag. 13), il ministro delle partecipazioni statali Bisaglia ha dichiarato che lo onorevole Craxi gli parlò (in data 25 giugno) di sue preoccupazioni circa l'esistenza di provvigioni senza indicare le fonti delle voci. Il 31 di luglio, nella mattinata, il ministro Bisaglia parlò al telefono con il senatore Formica, amministratore del PSI, il quale espresse il suo convincimento che vi erano sospetti di irregolarità e richiese che il presidente Mazzanti venisse sospeso dal suo incarico. Fu soprattutto in considerazione di tali sospetti che l'onorevole Andreotti giunse alla decisione di proporre la costituzione del Comitato di cui al punto 4.

Considerazioni della Commissione.

La Commissione Bilancio sulla base dei fatti suesposti ritiene indispensabile formulare alcune valutazioni e proposte sul comportamento degli organi di Gover-

no, dei singoli ministri, dei dirigenti e degli organi degli enti di gestione che consentano di trarre un orientamento per un ulteriore lavoro del Parlamento e di superare le difficoltà che si sono frapposte ad una azione incisiva di tutte le strutture pubbliche interessate.

1) Nella sua qualità di ministro del commercio con l'estero, il ministro Stamatì, cui, sulla base della legislazione vigente, spettava il compito di autorizzare i trasferimenti valutari necessari per il pagamento di quanto stabilito dal contratto accessorio, si limitò a prendere atto di quanto dichiarato dai dirigenti dell'ENI, e ciò anche dopo che il direttore generale del ministero - come risulta da nota a margine sulla domanda presentata dall'ENI - ritenne insufficiente la documentazione presentata (ci si riferisce alla domanda presentata dall'ENI e allegata agli atti del *dossier* della nostra Commissione).

È da considerare che il ministro aveva tutti i poteri necessari per chiedere quell'insieme di documenti e dati, poi acquisiti dalla Commissione Bilancio della Camera. Da qui risulta, in modo incontrovertibile, che per la natura della società SOPHILAU, e per gli anomali caratteri delle intermediazioni non si poteva escludere che vi fossero interessi italiani nell'operazione, e che lo stesso limite posto al pagamento della provvigione veniva vanificato dall'esistenza di una fidejussione presentata dalla società TRADINVEST finanziaria del gruppo ENI.

2) Il ministro delle Partecipazioni statali, cui intorno al 20 giugno il segretario del PSI, onorevole Craxi, aveva manifestato le citate perplessità sulla correttezza dell'intera operazione, si limitò a chiedere informazioni scritte e orali al professor Mazzanti, senza render note al Presidente del consiglio la natura e la delicatezza della situazione nuova che si andava determinando. Soltanto dopo la telefonata del senatore Formica, con la quale si esigeva la destituzione del pro-

fessor Mazzanti il ministro delle Partecipazioni statali informò il Presidente Andreotti dei dubbi e delle perplessità più volte espressi dai dirigenti del PSI. La Commissione ritiene, sulla base degli elementi raccolti, che il ministro delle Partecipazioni statali Bisaglia non abbia esercitato le azioni di controllo nei confronti dell'ENI che sono compito istituzionale del Ministero da lui in quel tempo diretto non attivando nessuna penetrante iniziativa in materia di elaborazione collegiale delle decisioni, di esecuzione dei programmi e di controlli posteriori, utili a garantire al governo gli elementi necessari per la tutela degli interessi generali del paese ivi comprese l'immagine e la credibilità dell'ENI all'interno ed all'estero.

3) L'onorevole Andreotti, informato il 6 giugno dal presidente dell'ENI, professor Mazzanti della necessità del pagamento di una provvigione diede il proprio assenso senza approfondire in modo adeguato i dati della questione, che risulteranno poi profondamente diversi rispetto a quelli prospettati dal presidente dell'ENI. A parere della Commissione è inoltre da sottolineare che il Presidente del consiglio non informò il ministro delle partecipazioni statali (titolare delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'ENI) né del contratto principale, né di quello accessorio. Il carattere di novità di questo contratto e la rilevanza che esso assumeva paiono tali alla Commissione da richiedere una più attenta valutazione dei fatti già all'epoca a conoscenza degli organi dello Stato, anche per porre il Governo, nel suo insieme, nella condizione di assumere con piena consapevolezza la responsabilità dell'operazione.

Le responsabilità politiche del precedente Governo, a parere della Commissione, sono confermate anche dalla decisione dell'onorevole Andreotti di convocare il 31 luglio una riunione ristretta alla Presidenza del consiglio, e di proporre una indagine ad altissimo livello.

Deve ritenersi che tale orientamento poggiasse:

a) sulla consapevolezza della manifesta incompletezza delle informazioni ricevute dai dirigenti dell'ENI (ad esempio nel caso della società di brokeraggio rivelatasi in seguito un semplice sportello bancario);

b) sulla riconosciuta inadeguatezza delle funzioni di controllo che dovevano essere svolte dal Governo, che pure rivendicò a proprio titolo di merito, l'instaurazione di un rapporto nuovo a livello politico, come condizione per la successiva conclusione del contratto.

4) Per quanto riguarda gli atteggiamenti dell'attuale Governo, pare alla Commissione che al momento del suo insediamento esso disponesse di tutti gli elementi, per valutare la delicatezza delle questioni nazionali ed internazionali che avrebbero poi determinato la situazione di oggi. In sintesi, si può affermare che il Governo porti pesanti responsabilità per non aver agito, nei tempi e nei modi imposti dalla situazione, allo scopo di evitare che oscure ed allarmistiche manovre politiche, conflitti interni allo stesso ENI, e la delicatezza dei nostri rapporti internazionali danneggiassero pesantemente, con la sospensione del contratto ENI-PETROMIN, gli interessi generali del paese.

Questo giudizio politico complessivo di ferma condanna dell'azione del Governo lo si ricava - a parere della Commissione - da un esame succinto dei fatti sopra riportati.

Il carattere oggettivo dei giudizi testé esposti emerge anche quando si consideri che lo stesso ministro delle partecipazioni statali, secondo le direttive concordate con il Presidente del consiglio (audizione del 7 dicembre 1979), sempre a quella data, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Cossiga, aveva già nominato « una commissione di indagine amministrativa, con il compito di accertare in modo chiaro, preciso, approfondito e dettagliato, senza limiti di cono-

scenza, informazione e acquisizione di documenti, le iniziative prese, le attività svolte... per la conclusione dei contratti AGIP-PETROMIN ». Inoltre, sempre in data 7 dicembre 1979, « con decreto di pari data il dottor Egidi è stato nominato commissario straordinario dell'ENI ». E ancora: « nei limiti di tempo sopra indicati, restano sospesi i poteri del presidente dell'ENI professor Mazzanti ». Era previsto che la commissione dovesse riferire al ministro delle partecipazioni statali nel termine di trenta giorni.

Malgrado la piena conoscenza dei fatti che avevano portato il precedente Governo a formulare una proposta per una indagine approfondita su aspetti diversi del contratto, il presidente del consiglio attuale ed i ministri competenti non hanno ritenuto di usare in modo adeguato i propri poteri per dare corso a tempo debito a tale iniziativa. In questa scelta sta una delle cause dell'insieme delle contraddizioni e leggerezze che caratterizzano l'azione del governo in tutta la conduzione della vicenda.

Il comunicato della Presidenza del consiglio del 17 ottobre, in cui si escludevano inquinamenti nel contratto in questione, venne diramato senza che il Governo procedesse ad alcuna verifica ed in assenza di un qualunque esame di una documentazione già largamente disponibile.

La risposta reticente ed ambigua data il 20 novembre in Assemblea dal ministro Sarti alle varie iniziative parlamentari sottolinea - a parere della Commissione - la responsabilità del Governo per aver agito in modo da rendere possibili manovre che, con obiettivi diversi, hanno dato un colpo al prestigio dell'ENI, arrecato danno gravissimo al nostro Paese.

Da quanto riportato al punto precedente risulta con evidenza che il Governo ha ritenuto con proprio atto autonomo di approfondire e di indagare su tutti gli aspetti del contratto, con un ritardo di mesi, ciò che ha determinato crescenti difficoltà nella chiara determinazione dei fatti e nel contempo una situazione insostenibile all'interno dell'ENI.

Alla luce di questi fatti appaiono gravissime alla Commissione l'incapacità del Governo di risolvere i propri interni conflitti e la conseguente decisione di rinviare ogni decisione.

In particolare il Governo era ed è tenuto, sulla base della delibera di nomina della commissione e del decreto di sospensione temporanea del presidente dell'ENI, ad assumere le proprie decisioni.

Esso porta, quindi, per intero la grave e pesante responsabilità di aver lasciato l'ENI nella condizione di non potere esercitare con pienezza di poteri le proprie funzioni.

5) La Commissione infine ritiene che in materia di attività dell'ENI nel quadro dei grandi obiettivi di politica economica indicati dal Parlamento debba essere garantita agli enti di gestione delle Partecipazioni statali e alle società operative l'autonomia imprenditoriale nel rispetto assoluto dei ruoli e delle funzioni. Ma proprio sulla base di questo principio fondamentale, a parere della Commissione, spetta al Parlamento di valutare i modi concreti in cui questa autonomia si esercita con comportamenti che debbono garantire il pieno rispetto di norme previste dalle leggi vigenti e dagli statuti degli enti. A giudizio della Commissione, su fatti concreti, il gruppo dirigente dell'ENI si è discostato dalla osservanza di queste norme.

La Commissione Bilancio richiama a tal proposito i seguenti elementi:

a) la delibera della giunta dell'ENI del 23 febbraio 1979 che, innovando rispetto ad una prassi consolidata e nell'ambito di ampi poteri delegati al presidente, riserva alla giunta stessa « le strategie alle quali questo deve attenersi » e, in ogni caso, le « questioni di grande importanza che emergessero durante l'esercizio ». Non vi è dubbio che proprio per il carattere straordinario del contratto principale e soprattutto per il pagamento della provvigione (dichiarata del tutto eccezionale nella prassi dell'Ente e certamente di rilevante entità) fosse necessaria una decisione di giunta come espres-

samente indicata nella delibera del 23 febbraio 1979;

b) per quanto riguarda il contratto di fidejussione si ritiene che il presidente dell'ENI non si sia attenuto alle norme fissate dalla citata delibera di giunta del 23 febbraio 1979, che stabiliva un limite massimo di 10 milioni di dollari alla potestà di decisione autonoma del presidente stesso. È infatti emerso che, con una serie di passaggi non sempre chiari, si è esposto l'ENI ad un contratto di fidejussione che avrebbe potuto largamente superare i 100 milioni di dollari;

c) il presidente dell'ENI ha informato il Presidente del consiglio in modo incompleto, sulla presunta necessità di una provvigione, il 6 giugno del 1979 mentre il relativo contratto era già stato definito in data 25 maggio con un impegno formale.

Considerazioni conclusive.

La Commissione bilancio della Camera dei deputati ritiene che la linea seguita dal Governo nell'affrontare l'insieme delle questioni sollevate dal contratto ENI-PETROMIN sia stata gravemente dannosa per gli interessi del paese, abbia alimentato oscure manovre politiche e sia stata una delle cause del deterioramento dei rapporti all'interno dell'ENI e della stessa sospensione del contratto con l'Arabia Saudita.

Il Governo si è mosso con ritardo, in modo incerto, senza valutare le conseguenze dei propri atti, prigioniero di una logica che ha teso costantemente a trasferire su altri organi le responsabilità dell'esecutivo nel tentativo di allontanare nel tempo scelte che gli spettano senza ombra di dubbio. Ancora oggi il Governo insiste su questa linea subordinando, con manifestazioni strumentali di deferenza, le sue scelte alle conclusioni dei lavori di questa Commissione.

La Commissione ritiene che nell'esercitare la propria azione di controllo nei

confronti dell'ENI i Governi Andreotti e Cossiga abbiano manifestato chiaramente la propria inidoneità ad assolvere ad una funzione positiva di ricerca e di stimolo di tutte le azioni che si rendessero necessarie, nell'interesse del paese, al fine di realizzare nuovi positivi rapporti con i paesi produttori di petrolio.

È convinzione della Commissione che il Governo porti per intero la responsabilità del prolungarsi all'interno dell'ENI di una situazione preoccupante privandolo della pienezza dei suoi poteri, lasciando che esso sia lacerato da una situazione insostenibile con riflessi pesantemente negativi all'interno ed all'estero.

La Commissione ritiene che sia inderogabile dovere dell'Esecutivo giungere immediatamente a decisioni operative tali da garantire all'ENI una dirigenza che senza ulteriori indugi sia in grado di superare la crisi che questo ente attraversa garantendo nel contempo che esso, restituito alla piena efficienza, sia in grado di svolgere un ruolo fondamentale ed insostituibile per una nuova politica energetica del paese.

Le conclusioni dell'indagine conoscitiva confermano l'esistenza di gravi e complessi problemi nel rapporto generale tra il sistema delle partecipazioni statali e il potere politico.

Tale rapporto, mentre non garantisce, ma anzi limita e condiziona in vario modo l'autonomia imprenditoriale e gestionale degli enti e delle società operative, rende anche difficile e talvolta impossibile l'esercizio rigoroso e limpido delle funzioni di indirizzo e di controllo da parte del Governo e del Parlamento, secondo le competenze istituzionali di ciascun organo.

Concorrono a determinare tale situazione la struttura degli enti, fondata su un eccessivo accentramento di funzioni e di poteri nelle mani del presidente, e la moltiplicazione di società operative all'estero, spesso non chiaramente finalizzate, che, mentre sfuggono in molti casi alle norme ed ai controlli di carattere finanziario e valutario, rendono anche molto complessa ed incerta l'analisi delle attività imprenditoriali.

A giudizio della Commissione questi fatti rischiano di ostacolare il fondamentale ruolo dell'ENI sia sul piano interno, che sul piano internazionale.

La Commissione ritiene indispensabile che si acceleri il dibattito sulla riforma delle partecipazioni statali, degli statuti degli enti, del loro rapporto col potere politico, del loro assetto operativo, eliminando i vecchi rapporti clientelari, elaborando più chiari indirizzi di programmazione, garantendo l'autonoma responsabilità imprenditoriale dei dirigenti, istituendo più limpide e penetranti forme di controllo.

Sul problema delle provvigioni per attività di consulenza e di intermediazione è emersa l'esigenza di norme e sistemi di controllo che consentano di distinguere i pagamenti effettuati a fronte di veri servizi di intermediazione e consulenza da quelli di altra natura. Dietro la formula « pagamento di provvigioni per intermediazioni e consulenze » possono infatti nascondersi pagamenti di vere e proprie tangenti a persone o gruppi di persone la cui unica funzione consiste nel poter agevolare od ostacolare, usando proprie posizioni di potere o possibilità di influenza, la conclusione di un affare. Se questa, almeno in parte, la prassi vigente in alcuni rapporti internazionali, occorre stabilire una linea di condotta del Governo italiano che, per quanto difficile e complessa, sia volta ad impedire che il pagamento delle tangenti possa determinare atti di corruzione o altri tipi di reato.

Sembra necessario che sulla questione dei pagamenti di provvigioni per consulenze e intermediazioni il Governo e il Parlamento assumano iniziative adeguate volte a definire norme e controlli che consentano di contrastare e reprimere la corruzione, le frodi e gli abusi. A tale scopo è necessario tra l'altro che venga attentamente vagliata la linea di condotta e i sistemi di controllo adottati in altri paesi. Occorre altresì promuovere a livello della CEE iniziative idonee a determinare un coordinamento delle legislazioni e un sistematico scambio di informazioni ».

GAMBOLATO. Signor Presidente, rinuncerò ad illustrare il documento che abbiamo presentato, e che mi auguro possa essere rapidamente distribuito ai colleghi, perché credo che una lettura dei documenti è, a volte, più proficua del mettere insieme o aggiungere cose a quanto già detto.

Voglio quindi intervenire, rapidamente, su una prima questione e, cioè, sulla valutazione che il gruppo comunista ha già espresso nei confronti della relazione La Loggia. Io credo che i rapporti di stima e di reciproca chiarezza ci impongano di ribadire un giudizio che noi avevamo già espresso nell'intervento che, a nome del gruppo comunista, io feci in una delle ultime sedute. Noi riteniamo che, indubbiamente, l'onorevole La Loggia abbia fatto un lavoro intelligente, una ricerca attenta dei fatti e degli avvenimenti, ma, contemporaneamente - lo abbiamo già detto in quella occasione e, comunque, è il caso di ribadirlo - continuiamo a ritenere quella relazione inadeguata rispetto alle esigenze emerse dal dibattito e dalle audizioni svolte. Infatti, dall'insieme della relazione presentata dal nostro Presidente, è vero che non emergono, o emergono soltanto in minima parte, giudizi personali del Presidente della Commissione, ma è altrettanto vero che ad ogni quesito che è sorto nel dibattito, nelle audizioni, eccetera, la relazione del presidente La Loggia, facendo parlare gli interlocutori che abbiamo ascoltato, dà alcune risposte che si riferiscono o a norme di leggi esistenti, o a interpretazioni di delibere di statuto (laddove esse si discostino dalla interpretazione di leggi vigenti), o a eventuali delibere di statuti. L'onorevole La Loggia, complessivamente, ci propone questa spiegazione: laddove c'è stata questa deroga vi era, comunque, una prassi che, in qualche modo, ha consolidato le norme. Questa, a nostro giudizio, è un'impostazione che non corrisponde nemmeno agli obiettivi che si era posta l'indagine conoscitiva. Noi continuiamo a ritenere che, per la Commissione, sarebbe stato utilissimo disporre di una bozza di documento. Non starò qui a disquisire sul carattere neu-

tro o non neutro dei fatti e delle cronologie perché so benissimo che è una scelta l'assumere o meno determinati fatti. Credo, però, che, nella considerazione che esiste una articolazione di forze politiche all'interno della Commissione, avrebbe dovuto esserci il tentativo di portare all'attenzione della Commissione stessa una serie di fatti sui quali, più o meno in linea di massima, ogni forza politica o la maggioranza della Commissione si potesse riconoscere. Noi crediamo che a queste caratteristiche non corrisponda la bozza proposita dal Presidente La Loggia. Ed è per questi motivi che il gruppo comunista ha formulato un proprio documento sul quale - lo ripeto ancora - non voglio tornare, né desidero illustrare. Desidero solo indicare tre parti del nostro documento, precisando che abbiamo cercato di esprimerci nel modo più oggettivo possibile; dico « oggettivo » perché è evidente che nella stesura del documento ciascuna forza politica e ciascun deputato mette anche una parte delle proprie convinzioni; ma noi riteniamo di aver fatto uno sforzo notevole, consistente, per andare incontro, non a motivi genericamente unitari, ma all'esigenza che la Commissione concluda, almeno attraverso un documento che abbia il massimo di convergenze possibili, una prima parte in cui si riscontri un esame dei fatti così come sono accaduti, senza giudizi e valutazioni. Questo, riteniamo, sia ciò che abbiamo fatto nella prima parte del nostro documento. Una seconda parte, è quella in cui, come gruppo comunista, esprimiamo una serie di giudizi, dal momento che riteniamo un diritto-dovere l'esprimere valutazioni e giudizi, da parte di ogni gruppo rappresentato all'interno della Commissione, sul comportamento dei Governi e dei singoli ministri, sempre riferendoci all'oggetto della nostra indagine. Preciserò che la prima parte del nostro documento va da pagina 1 a pagina 14 del testo dattiloscritto in distribuzione, e la seconda, quella dei giudizi del gruppo comunista, da pagina 15 a pagina 22. La terza parte riguarda, invece, le indicazioni di carattere positivo che noi riteniamo la Commissione, in qual-

che modo, debba sviluppare: queste considerazioni sono contenute nella pagina 23.

Non voglio dire che il nostro documento sia perfetto, ma riteniamo di avere fatto uno sforzo per collegarci, con grande senso di responsabilità, alla gravità del problema. Il gruppo comunista, nell'ipotesi in cui da parte di qualche altro gruppo vi fosse una richiesta di votazione per divisione del documento, è disposto ad accettarla, ritenendo che uno sforzo dovrebbe essere fatto, nei limiti del possibile, per evitare che (è una ipotesi che propongo in senso astratto) la Commissione concluda senza l'approvazione di un documento. Uno sforzo, quindi, in questa direzione noi riteniamo che debba essere indispensabilmente fatto. Voglio specificare che noi comunisti non formulano una proposta, ma che se, da parte di qualcuno si manifestasse la volontà di una richiesta di votazione per parti separate, saremmo disponibili ad accettarla in modo da realizzare il massimo di convergenza possibile.

PRESIDENTE. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha presentato il seguente documento:

« I deputati del MSI-destra nazionale componenti la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, a conclusione della indagine conoscitiva condotta sul caso ENI relativamente al contratto di fornitura di greggio AGIP-PETROMIN, ritengono in primo luogo di evidenziare che lo strumento prescelto è risultato inadeguato alla esigenza di far chiarezza su una vicenda così complessa e delicata. Pertanto essi affermano che oggi più ancora di prima, di fronte agli inquietanti elementi acquisiti nel corso della indagine, si pone imperativa l'esigenza di utilizzare corretti strumenti parlamentari che consentano di approfondire la responsabilità e di fornire alla pubblica opinione risposte precise.

In tale direzione va considerata con urgenza la proposta di legge n. 1050, a firma dell'onorevole Tatarella ed altri, per l'istituzione di una Commissione di inchiesta

parlamentare sul caso in esame. Vale sottolineare che, allo stato, a questa iniziativa non può essere opposta nessuna ragione ostativa, atteso che - per responsabilità diverse, che investono anche il Governo - sono caduti quei motivi di cautela sinora adottati a giustificazione di « segreti », puntualmente pubblicati sui giornali prima ancora che venissero a conoscenza dei parlamentari.

Ciò premesso, l'indagine conoscitiva svolta ha evidenziato una serie di comportamenti scorretti che investono il caso specifico esaminato, ma anche - nello spirito dell'oggetto della indagine - il generale distorto funzionamento delle aziende a partecipazione statale, tese a rafforzare gestioni verticistiche e sottratte a qualsiasi forma di controllo.

Per quanto attiene il contratto di fornitura AGIP-PETROMIN è indispensabile registrare i seguenti dati accertati:

1) il ricorso alla mediazione non risulta determinato da alcun elemento obiettivo. La trattativa si è svolta, attraverso i canali diplomatici, sulla base di spinte prevalentemente politiche e la conclusione del contratto fu propagandata come un successo politico e diplomatico.

L'ipotesi della necessità di ricorrere alla mediazione (« *condicio sine qua non* » ha affermato l'onorevole Andreotti) viene rappresentata e sostenuta dal dottor Sarchi, direttore per l'estero dell'ENI, e successivamente fatta propria dal presidente Mazzanti, il quale ha deciso di accettarla, gestendola direttamente e personalmente senza premunirsi di coinvolgere preventivamente la giunta esecutiva dell'ENI;

2) pur ammettendo l'ipotesi della indispensabilità dell'intermediazione, resta sconcertante la disinvoltura con la quale il presidente di un ente di Stato ha ritenuto di poter gestire un « affare » che avrebbe dovuto comportare l'esborso da parte dell'ENI di oltre 100 miliardi. A parte il rapporto interno con la giunta esecutiva, che doveva essere dettagliatamente informata di un contratto impossibile a qualificarsi come atto di ordinaria

amministrazione, occorre sottolineare che anche il rapporto con il Governo risulta parziale, reticente, carico di gravi omissioni. Il professor Mazzanti, infatti, ha stabilito - « secondo la prassi » si sostiene - un rapporto preferenziale con il Presidente del Consiglio ed ha escluso da ogni contatto, anche semplicemente informativo, il ministro per le partecipazioni statali che pure ha specifiche attribuzioni di controllo. Anche nell'ambito del cosiddetto rapporto preferenziale talune notizie sono state fornite al Presidente del Consiglio dopo che le decisioni, anche quella di ricorrere alla mediazione, sono state assunte e poste in essere. In particolare il presidente dell'ENI informò l'onorevole Andreotti della necessità della mediazione in data 6 giugno 1979, cioè tre giorni dopo l'adesione al contratto comunicata dal governatore della PETROMIN all'ambasciatore Solera e da questi riferita al professor Mazzanti;

3) è pacifico che, sempre ammesso per ipotesi l'indispensabilità del ricorso all'intermediazione, la provvigione si configuri come tangente, in quanto l'intermediario avrebbe in effetti posto in essere una attività di corruzione nei confronti dell'ente di Stato saudita;

4) è grave che l'ENI abbia richiesto al Ministero per il commercio con l'estero le prescritte autorizzazioni per il trasferimento di valuta rilevando elementi falsi in rapporto alla natura della SOPHILAU, indicata come società di brokeraggio titolare della mediazione, mentre era solo la società di comodo per mantenere segreta l'identità del mediatore. Ancora più grave è il fatto che nella stessa domanda, sottoscritta dal presidente dell'ENI, si sia affermato, contrariamente al vero, che la SOPHILAU aveva svolto una azione determinante per la conclusione dell'acquisto di greggio;

5) vanno registrati con allarme i rapporti del presidente dell'ENI con una serie di personaggi che sono risultati a conoscenza di notizie riservatissime, taciute persino al ministro competente. L'indagine ha rilevato una consuetudine produttiva di

possibili condizionamenti del professor Mazzanti nei confronti di un mondo affaristico che vegeta intorno ai partiti di potere e particolarmente intorno al PSI;

6) il Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Andreotti, è risultato il *dominus* politico dell'operazione. Egli è stato sempre messo al corrente di tutto, compreso il ricorso all'intermediazione, anche se questa era stata decisa dal presidente dell'ENI ed il relativo incarico era anche stato conferito, sia pure telefonicamente.

Il comportamento dell'onorevole Andreotti dà adito ad una serie di perplessità per l'incomprensibile disinteresse ad approfondire un argomento rilevante sotto molti aspetti (primi fra tutti la natura stessa dell'intermediazione e l'entità dell'importo) e liquidato con la semplice assicurazione fornita dal professor Mazzanti della estraneità di interessi italiani. In contrasto con tanto disinteresse iniziale c'è poi la decisione finale di costituire una Commissione di inchiesta e di mobilitare persino i servizi segreti, impegni però rimessi per l'attuazione al suo successore;

7) il ministro per le partecipazioni statali, onorevole Bisaglia, ha svolto in tutta la vicenda un ruolo di scarso rilievo. Se ciò è principalmente imputabile all'atteggiamento del presidente dell'ENI, che ha preferito trattare direttamente con il Presidente del consiglio, va tuttavia sottolineato che emerge una responsabilità di negligenza in rapporto alla attività di un ente sul quale il Ministero ha specifiche attribuzioni di controllo;

8) il ministro per il commercio con l'estero ha trattato l'intera pratica ad esso affidata per il trasferimento di valuta rimettendosi completamente alle dichiarazioni dell'ENI. Se la pratica fosse stata istruita con la opportuna scrupolosità e con i necessari accertamenti, l'operazione avrebbe potuto assumere quei connotati di trasparenza che sono invece mancati. Tale modo di procedere risulta ancora più incomprensibile se si considera che la pratica percorse i vari canali burocratici con l'assistenza di persone appartenenti al ga-

binetto del ministro, anche non dipendenti dall'amministrazione;

9) il Presidente del consiglio in carica onorevole Cossiga, ha ereditato il caso dal suo predecessore; di esso fu messo subito a conoscenza anche con le notizie allarmanti raccolte e riferite dai dirigenti socialisti Craxi e Formica. Tuttavia, invece di affrontare con tempestività il problema anche al fine di evitare ripercussioni negative (soprattutto la sospensione del contratto di fornitura), egli ha messo in moto un meccanismo di reticenze, di sospetti, che in un primo tempo si è estrinsecato in una palese manovra di insabbiamento (si vedano il comunicato stampa dell'ottobre e le dichiarazioni rese dal ministro Sarti per conto del Governo alla Camera). Solo successivamente, a seguito dell'iniziativa assunta dalla Commissione Bilancio, nonché presato dalle reazioni di stampa e di pubblica opinione, il Governo si è determinato ad intervenire con la nomina della commissione Scardia e la sospensione del professor Mazzanti.

Nell'ambito del Governo va evidenziata la posizione particolare del nuovo ministro per le partecipazioni statali senatore Lombardini, il quale ha operato con atteggiamenti alterni e contraddittori, tali da far trasparire interessi più tesi a realizzare nuovi equilibri al vertice dell'ente che a restituire allo stesso efficienza operativa, prestigio internazionale, correttezza di gestione;

10) è emersa dalle dichiarazioni rese dall'onorevole Craxi e dal senatore Formica la preoccupazione che la cosiddetta mediazione fosse destinata tutta o in parte a rifluire in Italia e che tali rilevanti importi dovessero servire a porre in atto un « complotto politico-finanziario » con lo scopo di destabilizzare la vita democratica del paese. In particolare il senatore Formica ha sostenuto che la tangente - ove l'operazione fosse andata a buon fine - sarebbe stata utilizzata per effettuare complesse operazioni editoriali.

I dati emersi sopra sinteticamente riportati impongono più approfondito accertamento da affidarsi ad organismo dotato di poteri inquisitori.

L'indagine conoscitiva ha consentito l'acquisizione di notizie, per molte delle quali però non è stato possibile andare oltre la superficie. Di qui l'esigenza dell'inchiesta parlamentare che definisca anche quanto sia di nocumento per tutti gli enti economici il principio della lottizzazione partitica senza riguardo alcuno ai criteri della professionalità e della competenza dei dirigenti ».

MENNITTI. Signor Presidente, ho presentato, anche a nome del collega Valensise, un documento che rispecchia la posizione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Questo mio intervento vuole essere semplicemente una precisazione e la prego, quindi, signor Presidente, di non volerlo considerare come una replica alla sua replica.

In primo luogo, debbo spiegarle che non esiste una valutazione offensiva di carattere personale, dal momento che si tratta di una valutazione di carattere politico in rapporto a ciò che noi abbiamo ritenuto di evidenziare dal punto di vista dei comportamenti finali della nostra Commissione in rapporto all'indagine che abbiamo svolto. Per quanto ci riguarda, abbiamo notato che esistono alcuni problemi non affrontati (mi riferisco, ad esempio, a quelli non marginali rappresentati dall'onorevole Craxi e dal senatore Formica) e sui quali non abbiamo avuto modo di fare accertamenti; ma ritengo che su nessun problema abbiamo avuto modo di fare accertamenti e che, pertanto, non sarebbe giusto tenere alcun problema completamente al di fuori di ogni considerazione. Ma, a prescindere da questo, debbo dire che, in effetti, il documento da lei presentato è stato registrato come assolutorio non solo dai componenti della Commissione, ma anche da tutta la stampa. Sette giorni dopo, su *La Repubblica*, è stata pubblicata la sua intervista nella quale ella precisava

i compiti della Commissione, compiti che, per altro, per quanto ci riguarda, noi riteniamo di condividere, ragion per cui il documento che il nostro gruppo presenta parte da queste considerazioni fondamentali.

La Commissione, per l'inadeguatezza degli strumenti dei quali ha disposto, non è potuta andare oltre la superficie dei problemi; da qui l'esigenza che si vada oltre, anche perché, a questo punto, credo che non vi siano più validi motivi ostativi. Soprattutto, non vi sono i cosiddetti motivi di cautela, atteso che tutti i segreti sono stati svelati attraverso i giornali, atteso che la fornitura petrolifera è stata sospesa e che, pertanto, compito del Parlamento deve essere quello di giungere ad una verità, di fornire una risposta rassicurante alla pubblica opinione la quale - ripeto - al di là dei regolamenti parlamentari, attende da tutti noi una risposta che sia chiarificatrice di quanto accade.

Dirò sinteticamente che il nostro documento che riproduce un po' il tenore degli interventi che abbiamo svolto finora, si divide in alcuni rilievi riguardanti l'attività svolta dalla Commissione soprattutto per l'accertamento dei fatti più importanti: la mediazione, il comportamento dell'ENI nei suoi vertici, il comportamento dell'ENI nei rapporti con il Governo; e poi, in particolare, l'attività svolta dai vari responsabili dei due Governi interessati in questa vicenda, prima e dopo, perché quanto è stato fatto avesse i connotati della trasparenza (che purtroppo non c'è stata se è vero che ci troviamo di fronte a moltissimi interrogativi).

Desidero fare un ultimo riferimento al problema politico emerso dalle dichiarazioni di due esponenti socialisti: un problema che, ripeto, noi non siamo in condizione di dire quanto sia fondato ma che, tuttavia, rimane uno dei problemi inquietanti della vita politica italiana. Il nostro gruppo si riserva successivamente di vedere quale sarà la posizione da assumere anche rispetto alle iniziative che saranno prese dai rappresentanti degli altri gruppi.

PRESIDENTE. Il gruppo repubblicano ha presentato il seguente documento conclusivo:

I.

PREMESSA.

« Nel dare conto, secondo il dettato dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, dei risultati acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva « sui modi di esercizio dell'attività dell'ENI e sui rapporti intercorrenti tra il medesimo e le società ad esso collegate nonché sul potere di controllo del Governo e sui relativi modi di esercizio, con particolare riguardo alle contrattazioni ed alle operazioni conseguenti relative alla acquisizione di forniture anche estere con specifico riferimento alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita », la Commissione Bilancio della Camera deve in primo luogo osservare i limiti obiettivi entro i quali si svolge l'attività delle Commissioni in sede di indagine conoscitiva. In tali indagini non si possono svolgere atti inquisitori, né si può disporre di strumenti di accertamento di tipo amministrativo o giudiziario. Nel caso particolare, poi, di questa vicenda che riguarda per una larga parte attività e soggetti giuridici stranieri, la Commissione non avendo potuto ascoltare se non cittadini italiani, ha dovuto lasciare senza risposta una serie di quesiti che nel corso dell'indagine erano apparsi importanti e significativi. In secondo luogo, data la necessità obiettiva di concludere l'indagine in tempi brevi al fine di non mantenere per troppo tempo l'ENI in una condizione di incertezza, non si è potuto procedere né a ripetere le audizioni di coloro che avevano fornito informazioni fra loro contrastanti, né a estendere ulteriormente le audizioni stesse. Questa esigenza, del resto, suggerisce oggi, pur di fronte a nuove inquietanti rilevazioni della stampa - come le asserite operazioni di frazionamento del capitale della società SOPHILAU - di non riaprire l'indagine e di dar conto di ciò che la Commissione ha o non ha potuto appurare.

Va dunque preliminarmente affermato che oggetto della indagine conoscitiva non è né l'accertamento della « legittimità, opportunità, congruità e rispondenza ai principi di buona amministrazione » degli amministratori, dirigenti e funzionari dell'ENI, accertamento demandato dal Governo alla commissione Scardia, della cui relazione conclusiva la Commissione Bilancio ha preso visione, né l'accertamento dei fatti sotto il profilo penale, sul quale è in corso un'indagine della magistratura ordinaria ed una inchiesta della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa contro i ministri. Oggetto dell'indagine è stabilire se il funzionamento dell'ENI in questa circostanza abbia corrisposto agli interessi generali che il Parlamento è chiamato a tutelare e in particolare se i dirigenti che di questa questione si sono occupati abbiano seguito criteri sostanzialmente e formalmente accettabili.

La Commissione ha in primo luogo compiuto, sulla base delle audizioni e dei documenti di cui ha potuto prendere visione una ricostruzione cronologica degli avvenimenti che hanno preceduto, accompagnato e seguito la firma del contratto di approvvigionamento di petrolio fra l'AGIP e la PETROMIN, ponendo particolarmente in evidenza gli aspetti delle informative che a vario titolo gli esponenti dell'ENI hanno dato all'interno degli organi dell'ente e delle società in esso inquadrati che abbiano preso parte all'uno o all'altro aspetto della vicenda agli esponenti del Governo ed al Parlamento. La Commissione ritiene che la completezza ed accuratezza delle informazioni fornite sia elemento fondamentale, come si è già argomentato, per valutare la affidabilità dei dirigenti preposti ad attività di così rilevante interesse pubblico.

Da tale ricostruzione, di cui si dà conto nel prossimo paragrafo, emergono una serie di rilievi che verranno sinteticamente esposti nel terzo paragrafo di questa relazione. La Commissione ritiene che il Governo debba sollecitamente compiere quei passi che le conclusioni dell'indagine suggeriscono come necessari per ricosti-

tuire un rapporto di piena fiducia fra Parlamento, Governo e ENI.

II.

RICOSTRUZIONE CRONOLOGICA DELLE VICENDE DEL CONTRATTO CON L'ARABIA SAUDITA.

26 febbraio 1979 - L'ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Solera, effettua un passo presso il viceministro del petrolio saudita (*Bollettino delle commissioni*, 7 dicembre 1979, pag. 9). Questi gli suggerisce di rivolgere formale richiesta al ministero degli esteri saudita.

14 marzo 1979 - L'ambasciatore Solera consegna un promemoria riguardante le necessità italiane di approvvigionamento petrolifero al viceministro degli esteri saudita (*Ivi*, pag. 10).

9 aprile 1979 - L'ambasciatore Solera chiede al ministero degli esteri saudita, per conto dei responsabili dell'ENI, un incontro col ministro del petrolio Yamani e col governatore della PETROMIM Taher. Per ciò che riguarda quest'ultimo la risposta sarà positiva (*Ivi*, pag. 10).

28 aprile 1979 - L'ambasciatore Solera consegna al secondo viceprimoministro saudita, Abdullah, un messaggio del presidente del Consiglio Andreotti (*Ivi*, pag. 10).

29 aprile 1979 - Il presidente dell'ENI Mazzanti si reca in Arabia Saudita accompagnato dal responsabile dell'ENI per l'estero Sarchi, e dal presidente dell'AGIP, Barbaglia, e si incontra col governatore Taher (*Ivi*, pag. 10). Viene concordato l'avvio di un programma di cooperazione tecnologica fra le due compagnie, mentre in ordine alle forniture di petrolio gli incontri appaiono interlocutori.

2 maggio 1979 - Il professor Mazzanti si incontra col principe Abdullah (*Ivi*, pag. 10).

16 maggio 1979 - Il principe ereditario saudita Fahad giunge in visita a Roma e, posto davanti alla richiesta di forniture di petrolio, annuncia che « cercherà di far esaminare la cosa con una certa benevolenza » (*Resoconto stenografico*, 11 gennaio 1980, pag. 105). È il momento decisivo, e

pubblico, del sostegno politico-diplomatico alle richieste dell'ENI.

14-18 maggio 1979 - Secondo il racconto del dottor Sarchi, in questa settimana la persona che in seguito diventerà l'intermediario dell'affare ENI-PETROMIN contatta lo stesso dottor Sarchi. Questo primo contatto non ha come oggetto le forniture di petrolio saudita all'ENI, ma è il dottor Sarchi a portare il discorso sull'argomento, vista « la buona conoscenza del mercato saudita » che l'interlocutore dimostra (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pag. 4).

20-21 maggio 1979 - L'ambasciatore Solera insiste presso il governo saudita e la PETROMIN per ottenere una risposta alle richieste italiane.

23-24 maggio 1979 - Nuovo colloquio fra il dottor Sarchi e il futuro intermediario a Londra.

24 maggio 1979 - Il dottor Sarchi segnala al professor Mazzanti la disponibilità dell'intermediario, il quale chiede un compenso del 7 per cento del valore delle forniture, ed esige segretezza assoluta (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pag. 6). Il dottor Sarchi aggiunge che sarebbe necessario, ove si fosse imboccata questa strada, dare « nelle dovute sedi le « opportune informazioni politiche ». Il professor Mazzanti dichiara che egli lo avrebbe fatto. (*Ivi*, pag. 6).

25 maggio 1979 - Dopo essersi consultato col presidente dell'AGIP, Barbaglia, il professor Mazzanti dà istruzioni al dottor Sarchi perché provveda a conferire l'incarico al mediatore alle condizioni da lui richieste (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pag. 6) il che immediatamente avviene. Dal momento della visita di Fahad a Roma, con le relative promesse, sono passati appena 9 giorni; eppure tale periodo di tempo è stato sufficiente a persuadere i massimi responsabili dell'ENI e dell'AGIP della necessità di ricorrere a una onerosa mediazione. Per l'ingegner Barbaglia è in assoluto la prima esperienza di ricorso a una intermediazione

(1979, pag. 9). Lo stesso ingegner Barbaglia ammetterà in seguito di aver avuto inizialmente dei dubbi sull'efficacia dell'intermediario (*Ivi*, pag. 19). Come affermano le conclusioni della commissione Scardia, è appunto il 25 maggio 1979, con la telefonata del dottor Sarchi all'intermediario, che « si conclude il contratto di mediazione »; ciò senza che alcuna autorità di Governo sia stata informata, nonostante l'avviso del dottor Sarchi, recepito dal professor Mazzanti.

29 maggio 1979 - Un funzionario della PETROMIN comunica all'ambasciatore Solera che il livello attuale della produzione petrolifera saudita non consente presumibilmente di soddisfare le richieste italiane, anticipando così una spiegazione di quelli che saranno definiti dall'ENI nel mese successivo, i ritardi, le incertezze, i comportamenti sconcertanti della PETROMIN.

Fine maggio 1979 - Il professor Mazzanti chiama il dottor Baldassarri, amministratore delegato dell'AGIP, e gli dice (*Resoconto stenografico*, 21 dicembre 1979, pag. 45): « Mi sono state segnalate delle persone che ritengo possano esserci di aiuto nel proseguimento del nostro tanto agognato contratto... Siccome lei ha occasione di incontrare tanta gente e quindi ha un certo fiuto, provi a sentire, parli, veda un po' cosa hanno da dire e poi mi riferisca ». Le persone in questione sono il dottor Cilia e il dottor Raciti, che hanno interessi nella società di *consulting* MEFIT e appaiono buoni conoscitori del mondo arabo. Il dottor Cilia risulterà essere conosciuto, sia pure superficialmente, dal ministro Bisaglia (*Resoconto stenografico*, 11 gennaio 1980, pag. 21); non sarà tuttavia possibile accertare chi abbia segnalato al professor Mazzanti il dottor Cilia e il dottor Raciti. Parimenti non sarà possibile accertare per quale motivo il professor Mazzanti, dopo aver già conferito un incarico all'intermediario suggerito da Sarchi, ritenga di far esplorare una altra strada. Il dottor Baldassarri riceve effettivamente le persone indicategli, che si propongono come mediatori nel

contratto ENI-PETROMIN; ma dopo qualche giorno di riflessione comunica al dottor Cilia che l'ENI non intende accogliere la proposta.

30-31 maggio 1979 - Secondo la versione Sarchi, si verificano nuovi contatti con l'intermediario.

3 giugno 1979 - Il governatore Taher comunica all'ambasciatore Solera che il governo saudita ha deciso di accedere alle richieste italiane, e che la PETROMIN è autorizzata a concludere un contratto con l'ENI (*Bollettino delle commissioni*, 7 dicembre 1980, pag. 10). Aggiunge Taher che la firma del contratto è prevista per il 12 giugno. La sera stessa l'ambasciatore avverte il professor Mazzanti. « Venne la comunicazione che vi era stata la decisione politica di dare all'ENI la fornitura », dirà molti mesi dopo lo stesso Presidente Andreotti (*Resoconto stenografico*, 11 gennaio 1980, pag. 104), confermando che quella di Taher è, appunto, la comunicazione di una decisione presa a livello politico.

4 giugno 1979 - L'ambasciatore Solera avverte della comunicazione di Taher il Ministero degli esteri italiano, con un telegramma che viene il giorno stesso portato a conoscenza sia dell'ENI, sia della Presidenza del Consiglio. Lo stesso giorno il dottor Sarchi ha conferma dall'intermediario, il quale non fa che parafrasare con 24 ore di ritardo quanto già ufficialmente reso noto da Taher, dell'appuntamento del 12 giugno (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pag. 7).

6 giugno 1979 - Il professor Mazzanti espone al Presidente Andreotti la necessità di pagare una provvigione a una società di intermediazione di fiducia del fornitore, quale *conditio sine qua non* per la conclusione dell'accordo. Per la prima volta il professor Mazzanti afferma che il ricorso all'intermediazione è dettato da richiesta della controparte, anziché da autonome valutazioni dell'ENI. Questa versione offerta dal professor Mazzanti rimarrà a lungo fedele, ma sarà contraddetta, oltre che dal dottor Sarchi (col suo minuzioso

resoconto dei suoi contatti con l'intermediario), anche dal dottor Baldassarri. Alla domanda dell'onorevole Melega, « A lei risulta che questa controparte abbia indicato l'intermediario? », il dottor Baldassarri infatti risponderà « No » (*Resoconto stenografico*, 21 dicembre 1979, pag. 48). Senza contare che la stessa prontezza del professor Mazzanti nell'esplorare la proposta di mediazione Cilia-Raciti contrasta con l'ipotesi che sia stata la controparte saudita a indicare la necessità di una mediazione: in questo caso infatti non avrebbe avuto senso tentare strade diverse.

Nel momento in cui il Presidente Andreotti viene informato, la decisione di ricorrere all'intermediazione è stata in realtà già preso da oltre 10 giorni, mentre è stato già reso noto all'ENI e al Governo italiano che il contratto verrà firmato entro pochi giorni.

Sia l'onorevole Andreotti sia il professor Mazzanti, comunque, discutono il problema dell'intermediazione senza tenere in alcun conto il fatto che già da tre giorni la PETROMIN ha ufficialmente comunicato la decisione favorevole del governo saudita, e che è addirittura già fissato l'appuntamento per la firma del contratto. Di ciò, eppure, entrambi sono a conoscenza, come emerge dalla relazione della commissione Scardia.

Il professor Mazzanti e l'onorevole Andreotti concordano nell'escludere, per il pagamento delle provvigioni, il ricorso a fondi neri di qualunque specie. Il loro racconto sarà però contraddetto, molti mesi dopo, dalla versione del dottor Di Donna: « A firma avvenuta (si tratta dell'accordo AGIP-PETROMIN, *n.d.r.*) il presidente dell'ENI mi convocò per comunicarmi che nella fase di formalizzazione del contratto (...) la PETROMIN aveva manifestato l'intenzione di ottenere un sovrapprezzo da pagarsi all'estero a una società commerciale che sarebbe stata successivamente indicata. Aggiunse il professor Mazzanti che la controparte chiedeva che il pagamento avvenisse in modo assolutamente riservato e che sarebbe stato opportuno, a suo avviso, che il pagamento avvenisse attraverso canale ufficiale, quindi

in nero » (Lettera di Di Donna al ministro Lombardini, pag. 1-2).

7 giugno 1979 - Il professor Mazzanti riunisce la giunta dell'ENI e la informa dell'esistenza di trattative con l'Arabia Saudita, senza fare alcun accenno alla questione dell'intermediazione (*Resoconto stenografico*, 20 novembre 1979, p. 26). Di essa egli informa la giunta solo il 19 ottobre a seguito di specifica richiesta del dottor Necci (*Bollettino delle Commissioni*, 7 dicembre 1979, pagina 26). Nel frattempo il dottor Sarchi si incontra a Parigi con l'intermediario, col quale parla del fatto che la formalizzazione del rapporto avverrà il prima possibile (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pagina 8) e che questo implicherà fatture. L'intermediario annuncia al dottor Sarchi che la controparte del gruppo italiano sarà una società panamense (*Ivi*), mentre l'ENI a quel punto non ha ancora deciso - come ammetterà, oltre al dottor Di Donna, lo stesso dottor Sarchi - se l'affare verrà condotto dall'Agip, dalla Ieoc o da « qualche altra società esterna » (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pagina 9).

10 giugno 1979 - Il professor Mazzanti incontra a Milano il dottor Mach, amministratore di società legate al partito socialista, e gli fornisce spiegazioni in ordine al rigetto della proposta di mediazione Cilia-Raciti.

11 giugno 1979 - Il presidente dell'ENI parte per l'Arabia Saudita col dottor Sarchi e il dottor Baldassarri.

12 giugno 1979 - Il dottor Baldassarri firma per conto dell'AGIP il contratto con la PETROMIN. La PETROMIN non appone la sua firma, ma Taher spiega che il gesto è rimandato solo di pochi giorni, perché devono ancora essere discussi alcuni dettagli col ministro Yamani, in quel momento a letto ammalato. Taher inoltre comunica riservatamente al professor Mazzanti e all'ambasciatore Solera che il greggio potrà effettivamente essere fornito dopo che il governo avrà deciso di aumentare la produzione, il che dovrebbe avvenire entro i primi di luglio. Non-

stante queste assicurazioni, alla fine di novembre il professor Mazzanti sosterrà in una audizione davanti alla Commissione bilancio « di essersi recato intorno all'11 giugno in Arabia Saudita e di avervi potuto riscontrare una situazione ancora difficile e contraddittoria » (*Bollettino delle Commissioni*, 29 novembre 1979, pagina 17).

Mazzanti informa il ministro Bisaglia dell'avvenuta firma (*Resoconto stenografico*, 11 gennaio 1980, pagina 12), ma non della mediazione (*Ivi*, pagina 12). Tuttavia lo stesso senatore Bisaglia dichiara successivamente che il professor Mazzanti gli aveva accennato alla mediazione. Secondo altre risultanze, peraltro, questa prima e incompleta informazione al ministro delle partecipazioni statali verrà data intorno al 15 giugno, e non il 12.

13 giugno 1979 - Mazzanti ordina al dottor Sarchi di chiamare l'intermediario e di chiedergli spiegazioni sul rinvio della firma da parte della PETROMIN (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pagina 9), benché Taher abbia già fornito esaurienti spiegazioni (*Bollettino delle Commissioni*, 7 dicembre 1980, pagina 10).

14 giugno 1979 - L'intermediario comunica al dottor Sarchi che la PETROMIN intende effettivamente firmare il contratto (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pagina 9), limitandosi anche stavolta a ricalcare dichiarazioni già esplicitamente fatte da Taher. Il senatore Rino Formica apprende da « fonte finanziaria internazionale » che sono in corso tre grandi operazioni politico-finanziarie finalizzate al controllo della stampa italiana, una delle quali è appunto l'affare delle tangenti ENI (*Resoconto stenografico*, 9 gennaio 1980, pagina 14). Tale fonte internazionale risulterà da notizie di stampa di epoca successiva essere l'avvocato Umberto Ortolani, consigliere d'amministrazione della Rizzoli e rappresentante di istituti di credito sudamericani. Ortolani smentirà di aver avuto qualche parte nell'affare AGIP-PETROMIN-SOPHILAU. Il senatore Formica dichiara alla Commissione che darà maggiori particolari circa queste operazioni finanziarie al magistrato.

15 giugno 1979 - Secondo la versione Sarchi l'intermediario comunica che il contratto è stato firmato anche dalla PETROMIN.

16 giugno 1979 - Taher comunica l'avvenuta firma del contratto.

17 giugno 1979 - Il viceministro degli Esteri saudita Alireza riceve l'ambasciatore Solera e si congratula con lui per la positiva conclusione delle trattative, sancendo così il carattere politico dell'accordo.

20 giugno 1979 - Il direttore per l'attuazione dell'ENI, Di Donna, viene messo a conoscenza del problema dell'intermediazione (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pagina 27), e contemporaneamente apprende che (per indicazione di Mazzanti o di Sarchi o di entrambi, *Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pagina 7) l'orientamento dell'ENI è quello di pagare le provvigioni attraverso la IEOC, cioè estero su estero (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pagina 7; confrontare anche Lettera di Di Donna a Lombardini, pagine 1-2).

Il ministro Bisaglia parla con l'onorevole Craxi e da lui finalmente apprende che nel contratto ENI-PETROMIN esiste un'intermediazione (*Resoconto stenografico*, 11 gennaio 1980, pagine 12-13).

L'onorevole Andreotti viene informato dal professor Mazzanti « che il contratto era andato a buon fine e lo diceva con molta soddisfazione » (*Resoconto stenografico*, 19 dicembre 1979, pagina 31). Ma nella seduta del 29 novembre 1979, il professor Mazzanti dichiara che l'intermediazione fu attuata dopo il 12 giugno poiché la situazione si presentava ancora molto confusa.

21 giugno 1979 - Mazzanti annuncia alla giunta ENI l'accordo con la PETROMIN, ma non fa parola della mediazione (*Resoconto stenografico*, 20 novembre 1979, pagina 26). Eppure, secondo il dottor Necci, la giunta « può essere informata », sia pure in via eccezionale, circa « i problemi dei contratti delle società operative » (*Bollettino delle Commissioni*, 7

dicembre 1979, pagina 26); e di fatto sarà proprio il dottor Necci a chiedere di essere informato, in data 18 ottobre.

22 giugno 1979 - Il professor Mazzanti si reca con il dottor Di Donna dal ministro del Commercio estero Stammati, al quale espone la necessità di pagare una grossa provvigione all'estero. Come già nell'incontro con Andreotti del 6 giugno, anche stavolta la versione di Mazzanti è che « la controparte araba aveva indicato una società commerciale quale necessaria intermediatrice per il buon esito dell'esecuzione del contratto » (*Lettera di Di Donna a Lombardini*, pagina 3). Tale versione non solo contrasta con quella che sempre verrà resa dal dottor Sarchi, il quale sosterrà di aver autonomamente scelto e suggerito al professor Mazzanti l'intermediario; essa sarà in parte rivista, dopo che il Parlamento avrà cominciato a occuparsi della vicenda, dallo stesso professor Mazzanti, il quale affermerà (*Bollettino delle Commissioni*, 29 novembre 1979, pagina 15) che « da parte dell'ENI fu chiaramente rilevata la necessità di avvalersi di una mediazione, e fu trovata una mediazione che avesse le premesse della migliore efficacia e del non coinvolgimento di interessi italiani ».

25 giugno 1979 - Il ministro delle Partecipazioni Statali, Bisaglia, chiede spiegazioni al professor Mazzanti in ordine alla tangente, della quale ha appreso dall'onorevole Craxi. Mazzanti conferma che l'ENI pagherà un'intermediazione del 7 per cento (*Bollettino delle Commissioni*, 7 dicembre 1979, pagina 13).

Il dottor Sarchi si incontra a Parigi con l'intermediario, il quale gli indica il signor Egger della Banca Pictet come l'uomo che discuterà con l'ENI i particolari del contratto di intermediazione; gli fa il nome della società SOPHILAU quale perdettrice delle commissioni (su questo punto tuttavia i ricordi del dottor Sarchi risulteranno incerti, e contraddetti da quelli del dottor Di Donna) e gli chiede una garanzia di una banca estera sul pagamento delle provvigioni (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pagine 9-10).

Il professor Mazzanti avverte il dottor Di Donna che per l'indomani è convocata una riunione di dirigenti ENI e AGIP per decidere il da farsi in ordine al contratto di intermediazione (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pagina 3).

26 giugno 1979 - Nella riunione ENI-AGIP, nella quale ancora non viene fatta parola dell'esistenza di un intermediario in carne e ossa, di nazionalità né italiana né saudita (Lettera di Di Donna a Lombardini, pagina 3), emerge che le provvigioni dovrebbero essere pagate alla società panamense HERBLAU (*ivi*). Di Donna si oppone all'uso di società-ombra e suggerisce che le provvigioni vengano pagate a una società di diritto inglese e a capitale arabo, ma la proposta si rivelerà impraticabile per il dissenso dell'intermediario (*ivi*). Si stabilisce che il dottor Di Donna si recherà a Ginevra per definire con il signor Egger le questioni ancora aperte.

29 giugno 1979 - Il direttore amministrativo dell'AGIP, Portaluri, spedisce al dottor Di Donna una bozza di istanza al ministero del Commercio estero (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pagina 9), in cui compare il nome della società HERBLAU (*ivi*, p. 15).

1° luglio 1979 - L'Arabia Saudita decide, come previsto, l'aumento della produzione di greggio.

4 luglio 1979 - Il dottor Di Donna si incontra a Ginevra col signor Egger, il quale gli prospetta la richiesta della garanzia bancaria internazionale (della quale il Di Donna sosterrà di aver appreso solo in quel momento) e discute con lui alcune modalità da adottarsi nel pagamento delle provvigioni da parte dell'AGIP.

5 luglio 1979 - Mazzanti, Sarchi e Di Donna discutono il problema della garanzia. Di Donna è contrario alla concessione della garanzia, e riporta l'impressione che gli altri due sottovalutino il problema (*resoconto stenografico*, 29 novembre 1979, pag. 36).

8 luglio 1979 - Mentre il contratto di intermediazione ancora attende di essere

formalizzato, e mentre l'intermediario non ha in mano - a quanto risulta - alcun documento comprovante gli impegni assunti dall'ENI nei suoi confronti, la PETROMIN comunica l'inizio effettivo delle forniture.

9 luglio 1979 - Il signor Egger comunica al dottor Di Donna, per telefono, che le provvigioni dovranno essere pagate alla società SOPHILAU (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pag. 16). La SOPHILAU appare sulla scena quando il contratto di fornitura AGIP-PETROMIN è stato non soltanto già firmato, ma addirittura già reso esecutivo. Nello stesso giorno il dottor Di Donna e il dottor Sarchi si recano al ministero del Commercio estero, dove discutono le linee di una domanda di autorizzazione al pagamento delle provvigioni con due collaboratori del ministro Stammati, entrambi estranei all'amministrazione pubblica: il dottor Battista, che risulterà titolare di uno studio di pubbliche relazioni, e il dottor Davoli, dirigente della Rizzoli (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pag. 9).

10 luglio 1979 - Viene redatta la lettera d'impegno dell'AGIP a favore della SOPHILAU. Contemporaneamente viene inoltrata la domanda di autorizzazione al ministero del Commercio estero, a firma del presidente dell'ENI Mazzanti, nella quale si sostiene che « il contratto di forniture di olio greggio e le relative trattative sono state proposte e condotte insieme con l'AGIP da una società di *broke-raggio* internazionale. La suddetta società, la cui opera si è dimostrata determinante per la conclusione dell'accordo, ha richiesto una percentuale del 7 per cento ». Analoga affermazione era stata fatta dal professor Mazzanti all'onorevole Andreotti. Soltanto in epoca largamente successiva il professor Mazzanti precisa al ministro Lombardini che con « il termine società di brokeraggio si è indicata la società che è stata poi dai mediatori segnalata per la riscossione dei compensi ad essi spettanti ».

11 luglio 1979 - Il dottor Baldassarri consegna al signor Egger a Ginevra la lettera d'impegno dell'AGIP.

12 luglio 1979 – Il senatore Formica telefona al ministro Stammati. Successivamente incontra il segretario particolare del ministro, dottor Battista. Da Stammati il senatore Formica apprende, secondo la sua versione, che da parte dell'ENI « era stata presentata una istanza assolutamente insufficiente » e che era sconsigliabile, su quella base, il rilascio di qualsiasi autorizzazione; da Battista ha la conferma « che l'orientamento del ministro era negativo sull'istanza presentata » (*Resoconto stenografico*, 9 gennaio 1980, pagina 14). Sia Stammati sia Battista smentiranno la ricostruzione di Formica, pur ammettendo l'esistenza del colloquio e dell'incontro.

Sempre il 12 luglio, il ministro Bisaglia – evidentemente insoddisfatto delle informazioni in precedenza ricevute – chiede per iscritto al professor Mazzanti se per la fornitura di petrolio saudita fossero state « promesse provvigioni ». Per rispondere, il professor Mazzanti aspetterà il rilascio dell'autorizzazione del Commercio estero al pagamento delle provvigioni all'estero.

13 luglio 1979 – Il professor Mazzanti manda un encomio alla persona del dottor Sarchi per l'opera prestata (*Resoconto stenografico*, 8 gennaio 1980, pag. 36). Ciò conferma, indirettamente, che l'azione dell'intermediario avrebbe effettivamente avuto luogo e sarebbe stata decisiva; in contrasto con tale conclusione però, il professor Mazzanti ha già sostenuto e continuerà a sostenere, nei contatti formali e informali con personalità del governo, che a chiedere le provvigioni è stata la controparte saudita.

Sempre il 13 luglio il dottor Di Donna scrive al professor Mazzanti esprimendo la propria contrarietà alla concessione della garanzia TRADINVEST, sollecitando una autorizzazione del presidente dell'ENI alla concessione di detta garanzia e precisando di non essere in grado di valutare il rapporto di interdipendenza fra il contratto AGIP-PETROMIN e quello AGIP-SOPHILAU.

14 luglio 1979 – Nuovo incontro tra il dottor Battista e il senatore Formica.

18 luglio 1979. – Il ministro Stammati concede l'autorizzazione al pagamento delle provvigioni alla SOPHILAU. Nella lettera di autorizzazione il ministro riprende e fa propria la falsa ricostruzione dei fatti operata dal professor Mazzanti nella domanda di autorizzazione: afferma infatti che per la conclusione del contratto AGIP-PETROMIN « si è reso necessario ricorrere all'opera di intermediazione della società SOPHILAU INC. di Panama ». In seguito il ministro Stammati spiegherà davanti alla Commissione Bilancio « di aver concesso l'autorizzazione una volta assicuratosi che si trattava di una società internazionalmente nota » (*Bollettino delle Commissioni*, 29 novembre 1979, p. 27).

19 luglio 1979 – Ottenuta l'autorizzazione del ministero del commercio con l'estero, il professor Mazzanti risponde alle richieste pervenutegli dal ministro Bisaglia una settimana prima. Afferma che « durante le trattative, anche in base ad alcuni suggerimenti della controparte, è emersa la convenienza di avvalersi di una società di *brokeraggio* internazionale, la quale ha preteso la corresponsione di una provvigione pari al 7 per cento degli importi risultanti dalle fatture per la fornitura del greggio ». Ribadisce, insomma, sia l'affermazione che la « società di brokeraggio » è stata indicata dalla PETROMIN; sia l'asserzione che la SOPHILAU è una « società di brokeraggio internazionale »; sia il fatto che la SOPHILAU ha preso parte alle trattative per il contratto AGIP-PETROMIN.

Intanto il consiglio d'amministrazione della TRADINVEST delibera la concessione della garanzia a favore della SOPHILAU, conformemente alle richieste del signor Egger, condizionandola però al rilascio dell'autorizzazione del Ministero del commercio estero (*Bollettino delle Commissioni*, 29 novembre 1979, p. 29).

23 luglio 1979 – Viene redatta la garanzia a favore della SOPHILAU (*Bollettino delle Commissioni*, 29 novembre 1979, p. 27).

Il senatore Formica telefona al ministro Stammati. Riesce a parlare però solo col dottor Battista, dal quale apprende che « il ministro ha dovuto decidere su

pressione del presidente del Consiglio onorevole Andreotti» e che «il ministro Stammati ha delle pressioni ricevute in quei giorni un diario» (*Resoconto stenografico*, 9 gennaio 1980, p. 15-16). Il contenuto di tali affermazioni sarà smentito sia dal ministro Stammati (*Resoconto stenografico*, 11 gennaio 1980, pp. 75-76), sia dal dottor Battista.

24 luglio 1979 - Il professor Mazzanti autorizza il rilascio della garanzia a favore della SOPHILAU da parte della Tradinvest (*Bollettino delle Commissioni*, 29 novembre 1979, p. 27).

25 luglio 1979 - Il dottor Sarchi si reca a Nizza per consegnare personalmente all'intermediario la lettera di garanzia.

27 luglio 1979 - L'ingegner Barbaglia informa il consiglio d'amministrazione dell'AGIP, per la prima volta, del fatto che è stato stipulato il contratto con la PETROMIN (*Resoconto stenografico*, 21 dicembre 1979, p. 5). L'informazione viene data a cose fatte nonostante che per l'ingegner Barbaglia il contratto AGIP-PETROMIN, in quanto accompagnato da un'intermediazione, sia un'esperienza del tutto inusitata e quindi tutt'altro che rientrante nella prassi o nell'ordinaria amministrazione (*Resoconto stenografico*, 21 dicembre 1979, p. 9). Sarà proprio l'ingegner Barbaglia, del resto, a sostenere che «si trattava di un contratto molto importante, che conteneva anche un aspetto di immagine dall'esterno da parte dell'ENI, oltre che AGIP» (*Resoconto stenografico* 21 dicembre 1979, pag. 5). La tardività dell'informazione al consiglio d'amministrazione dell'AGIP appare tanto più difficilmente spiegabile se si considera che la mediazione pattuita è estremamente onerosa, e che per ammissione dello stesso ingegner Barbaglia, in occasione del pagamento di mediazioni, rispetto alla percentuale «è più usuale la cifra fissa» (*Resoconto stenografico* 21 dicembre 1979, p. 29). L'informazione di Barbaglia è comunque, oltre che tardiva, incompleta su un punto essenziale: non fa infatti menzione alcuna dell'intermediazione.

31 luglio 1979 - Dopo che il senatore Formica ha chiesto telefonicamente al ministro Bisaglia la destituzione del professor Mazzanti, viene indetta una riunione fra gli stessi Bisaglia e Mazzanti e il Presidente Andreotti. In tale occasione Bisaglia propone la sospensione del contratto di intermediazione, aggiungendo di non essere in grado di «valutare l'effetto fra sospensione del rapporto secondario e quello principale» (*Resoconto stenografico*, 11 gennaio 1980, p. 24). Tale proposta viene però scartata quando il professor Mazzanti afferma che la sospensione del pagamento della provvigione comporterebbe automaticamente la sospensione della fornitura.

8 agosto 1979 - Il nuovo ministro delle partecipazioni statali, Lombardini, chiede al professor Mazzanti la «documentazione completa relativa agli accordi per gli acquisti di petrolio dall'Arabia Saudita».

10 agosto 1979 - Mazzanti risponde al professor Lombardini ripetendo la versione già data al ministro Bisaglia: «Durante queste trattative è emersa, anche in base ad alcuni suggerimenti della controparte, la convenienza di avvalersi dell'assistenza di una società di brokeraggio, la quale richiedeva la corresponsione di una provvigione riferita al valore delle ipotetiche forniture» (*Bollettino delle Commissioni*, 29 novembre 1979, p. 6). Alla propria relazione allega soltanto il precedente carteggio col ministro Bisaglia, il contratto AGIP-SOPHILAU, la domanda di autorizzazione al ministero per il commercio estero e la relativa risposta. Non fa parola del problema della garanzia, né invia documenti in merito.

13 agosto 1979 - Il ministro Lombardini, evidentemente insoddisfatto della risposta, torna a scrivere al professor Mazzanti. «In relazione al noto problema, il Presidente del Consiglio ed io riteniamo opportuno acquisire ogni informazione sul ruolo e sulle funzioni effettivamente svolti da tutti coloro che a qualunque titolo e nei più vari modi sono intervenuti nella nota vicenda: è opportuno che siano date

tutte le dettagliate informazioni sui tempi e località in cui si sono svolte le attività di cui trattasi ».

22 agosto 1979 – Il professor Mazzanti invia al professor Lombardini una risposta in cui, come osserverà la commissione Scardia, « nessuna menzione è fatta del dottor Fiorini, della TRADINVEST, della fidejussione ed ovviamente del ruolo svolto ora da questa ora da quella delle persone citate in relazione a questo ultimo rapporto ».

28 agosto 1979 – La SOPHILAU scrive finalmente all'AGIP precisando le modalità con le quali dovranno avvenire i pagamenti. Non sarà possibile accertare perché per tale delicata comunicazione la società panamense abbia atteso una data ormai prossima a quella prevista per il primo pagamento. Emerge ora, tuttavia, che nel mese di agosto sarebbe stata effettuata una operazione di frazionamento del capitale della SOPHILAU (*Panorama*).

5 settembre 1979 – La IEOC effettua il primo pagamento alla SOPHILAU per conto dell'AGIP. Sia in sede parlamentare, sia in un'intervista al quotidiano *La Repubblica* il professor Mazzanti ravviserà le ragioni di tale decisione nel fatto che difficoltà valutarie impedivano di effettuare quel mese il previsto versamento attraverso l'AGIP; in particolare alluderà a ritardi dell'Ufficio italiano cambi. Il direttore di quest'ultimo, avvocato Battaglia, smentirà che ci potesse essere da parte dell'UIC qualunque ritardo (*Bollettino delle Commissioni*, 7 dicembre 1979, p. 31).

9-10 ottobre 1979 – Il ministro Lombardini apprende da proprie fonti ciò che il professor Mazzanti gli ha taciuto, e cioè l'esistenza di una garanzia TRADINVEST a favore SOPHILAU.

11 ottobre 1979 – Lombardini scrive a Mazzanti chiedendo spiegazioni in ordine alla « presunta esistenza di un rapporto di fidejussione » e prospettando l'opportunità di sospendere i pagamenti a favore della SOPHILAU. Lo stesso giorno Mazzanti risponde, confermando che « la con-

tro parte ha richiesto che per il contratto parallelo vi fosse una garanzia rappresentata da una fidejussione bancaria » (e cioè riproponendo ancora una volta la versione per cui le provvigioni con tanto di garanzia sarebbero state chieste non già da un intermediario, ma dalla stessa PETROMIN), e ribadendo che « una inadempienza o un qualsiasi ritardo da parte nostra nella esecuzione del contratto parallelo provocherebbe quasi certamente l'interruzione del contratto base e quindi delle forniture di greggio ».

20 novembre 1979 – Il ministro Sarti risponde in Parlamento ad interrogazioni e interpellanze sul caso ENI. Alcune affermazioni appaiono inesatte: quelle sul ruolo della IEOC (*Resoconto sommario*, 20 novembre 1979, p. 10); sul ruolo dei mediatori dopo il 16 giugno (ivi, p. 11) anche il 20 giugno il professor Mazzanti esprime all'onorevole Andreotti soddisfazione per la conclusione dell'operazione.

22 novembre 1979 – Il ministro Lombardini scrive al professor Mazzanti avanzando dubbi sulla competenza del presidente dell'ENI a sollecitare la garanzia TRADINVEST e chiedendo ulteriori informazioni.

26 novembre 1979 – Il professor Mazzanti risponde contestando i dubbi del ministro in ordine alla sua condotta sulla fidejussione e accennando per la prima volta alla lettera del dottor Di Donna in ordine alla fidejussione medesima. Allude infine all'esistenza di un intermediario che avrebbe indicato la società SOPHILAU come destinataria dei pagamenti.

29 novembre 1979 – Il ministro Lombardini informa la commissione Bilancio della Camera di aver sottoposto i dubbi circa il comportamento del professor Mazzanti a proposito della fidejussione « al presidente della sezione controllo enti della Corte dei conti » (*Bollettino delle Commissioni*, 29 novembre 1979, pagina 8).

1° dicembre 1979 – Il professor Mazzanti e il dottor Sarchi si incontrano a Londra con il governatore Taher, dal quale apprendono che le autorità saudite, « a

seguito delle notizie apparse sulla stampa italiana e relative alla mediazione, avevano deciso, quanto meno, di sospendere la fornitura, non essendo esclusa neppure una risoluzione definitiva del rapporto» (cfr. Conclusioni della Commissione Scardia). Non risulta che il professor Mazzanti abbia immediatamente dato notizia del contenuto del colloquio al Governo italiano.

5 dicembre 1979 - Il professor Mazzanti informa «succintamente le autorità di governo dell'incontro londinese» e «trasmette copia del telex in tale data» con cui la PETROMIN comunica all'ENI la sospensione della fornitura di greggio» (cfr. Conclusioni della Commissione Scardia).

III.

RILIEVI DELLA COMMISSIONE.

La Commissione ritiene che, dalla ricostruzione delle vicende del contratto petrolifero fra l'ENI e l'Arabia Saudita, emergano i seguenti rilievi principali.

1. - Il contratto di mediazione.

Non è stata fornita alla Commissione una indicazione univoca ed esauriente circa la natura, i tempi, le modalità di esecuzione, i controlli sull'efficacia della pretesa attività di mediazione.

a) Vi è in primo luogo un conflitto fra l'affermazione resa dal professor Mazzanti secondo cui il mediatore sarebbe stato prescelto «in base a suggerimenti della controparte» e la versione del dottor Sarchi secondo cui il mediatore sarebbe stato da lui stesso attivato (*Bollettino delle Commissioni*, 8 gennaio 1980, pagina 8) senza alcun suggerimento della controparte.

b) Non si comprende esattamente quando l'intermediario abbia operato: il dottor Sarchi lo autorizza a rendersi attivo il giorno 24 maggio a Londra; il giorno 3 giugno il governatore della PETROMIN convoca l'ENI per il 12 a Riad per la firma del contratto. Nelle versioni rese

in Commissione del dottor Sarchi e del professor Mazzanti si assegna rilevanza alla azione svolta dal mediatore dopo il 12 giugno. Tuttavia, il 20 giugno Mazzanti esprime ad Andreotti, e poco dopo a Bisaglia, la propria soddisfazione per la conclusione del contratto.

c) La Commissione non ha riscontrato alcuna indicazione che da parte dei dirigenti dell'ENI e dell'AGIP si siano effettuati dei controlli volti a misurare l'efficacia dell'attività del o dei mediatori. In effetti tra la data del 29 di aprile - visita di Mazzanti in Arabia - la data del 17 maggio - visita a Roma del principe Fahad e la data del 3 giugno - quando l'ENI è informato dalla decisione della PETROMIN di firmare il contratto, il tempo è così breve da non rendere convincente l'ipotesi di una effettiva attività di mediazione.

Anche il tentativo di individuare una attività del mediatore successiva al 12 giugno non appare convincente stante le precise indicazioni ufficialmente trasmesse dall'ENI a metà del mese di giugno secondo cui con ogni probabilità il contratto avrebbe avuto validità dall'inizio di luglio, in coincidenza con un aumento della produzione di petrolio.

d) Il fatto poi che il 6 giugno il professor Mazzanti abbia dichiarato all'onorevole Andreotti di doversi servire di una società di intermediazione o rappresenta una informazione inesatta, essendosi ormai la mediazione svolta o, in alternativa, mostra la inutilità della mediazione stessa.

e) Nessuna rilevanza ha invece ai fini della dimostrazione della efficacia dell'intermediazione l'interruzione del contratto AGIP-PETROMIN in data 6 dicembre 1979, a seguito delle voci sull'intermediazione. Semmai questo conferma che in nessun caso possa essersi trattato di una mediazione in senso proprio riconosciuta come tale sia dal venditore che dal compratore.

f) Sorprendente appare, alla luce dell'affermazione del dottor Sarchi e del professor Mazzanti circa la data di affidamento dell'incarico di mediazione, che alla

fine di maggio il professor Mazzanti abbia deciso di far esaminare la proposta del gruppo Cilia-Mach all'AGIP.

2. - *Mancato esame della mediazione da parte degli organi statutarî di ENI e di AGIP.*

La Commissione è pervenuta alla conclusione che la giunta esecutiva dell'ENI dovesse essere informata pienamente delle circostanze del contratto principale e di quello accessorio. Ciò in relazione al fatto che è stato dichiarato da tutti i funzionari ENI e AGIP che il pagamento di una mediazione rappresenta un evento eccezionale per l'ENI. Poiché la delibera 2 novembre 1979 della giunta esecutiva dell'ENI esclude dalla delega conferita al presidente « le proposte relative a progetti o interventi di una certa rilevanza non contenuti nel *budget* o che pur essendo contenuti nel *budget* richiedano al momento della decisione finale un esame *ad hoc* per la loro dimensione o per la loro importanza strategica », ne segue che la giunta avrebbe dovuto essere informata, e poter valutare un problema di questa portata in tutti i suoi aspetti. D'altra parte, il professor Mazzanti ha riconosciuto l'importanza del contratto con l'Arabia Saudita quando ha informato di esso la giunta (7 giugno 1979); del tutto ingiustificato è, alla luce di ciò, il fatto che la informativa sia stata parziale e lacunosa e non abbia riguardato l'aspetto più eccezionale costituito dalla mediazione (su questo si vedano le osservazioni dell'onorevole Minervini - *Bollettino delle Commissioni*, 21 novembre 1980, pagina 19). In base ad analoghe ragioni, la Commissione ritiene che il consiglio di amministrazione dell'AGIP dovesse essere egualmente informato di tutte le circostanze del contratto.

3. - *Fidejussione.*

La Commissione condivide le conclusioni cui è pervenuta la commissione Scardia circa il contratto di fidejussione

ed in particolare che il professor Mazzanti « con la dichiarazione contenuta nella lettera trasmessa alla TRADINVEST il 24 luglio 1979, abbia addossato un onere fidejussorio superiore a 10 miliardi di lire, non informandosi alla norma organizzatoria fissata dalla giunta esecutiva il 23 febbraio 1979 ».

Sull'argomento fidejussione si veda inoltre il successivo punto 5.

Assai grave appaiono alla Commissione parlamentare i tre successivi rilievi *sub* 4, 5 e 6, che riguardano le informazioni date dal presidente dell'ENI e, per una parte, dell'AGIP rispettivamente al Ministero del commercio con l'estero, a vari ministri, al Parlamento. Come si è detto, se può essere materia di discussione la estensione che deve avere l'attività di informazione dovuta dal presidente dell'ENI, non vi è alcun dubbio che informazioni inesatte o presentate in modo tale da generare una falsa interpretazione dei fatti sono necessariamente consurabili.

4. - *La domanda al Ministero del commercio estero.*

In data 10 luglio, a firma del presidente dell'ENI, viene presentata, per conto dell'AGIP una autorizzazione alla esportazione di valuta in favore della SOPHILAU Inc. di Panama; « società di brokeraggio internazionale la cui opera si è dimostrata determinante per la conclusione dell'affare » e si specifica essersi trattato di « prestazioni di assistenza e consulenza tecnica ».

La Commissione ha potuto stabilire senza possibilità di dubbio che SOPHILAU non ha avuto parte alcuna nella conclusione del contratto (12-16 giugno): essa è soltanto la società alla quale affluisce il pagamento della mediazione.

Risulta, fra l'altro, che un'altra società era stata indicata in precedenza: la società HERBLAU e che per un certo periodo di tempo - che dalle audizioni non è stato possibile precisare - si era pensato di fare affluire il compenso di mediazione entro le casse della società IEOC di pro-

prietà dell'ENI. A conferma del carattere puramente finanziario della SOPHILAU viene oggi la notizia della sua messa in liquidazione.

La Commissione ritiene che ragioni di riservatezza non possono in alcun caso giustificare una falsa attestazione in atti rivolti alla pubblica amministrazione.

La Commissione ritiene peraltro che il Ministero del commercio con l'estero avrebbe dovuto richiedere una più appropriata e esauriente documentazione del ruolo svolto dalla SOPHILAU e della distribuzione delle azioni della società che in tal senso debbano essere rivolti rilievi critici al Ministero stesso.

5. - *Informazioni inesatte o incomplete al Governo.*

L'informazione data al Governo, sia per iniziativa dell'ente, sia in risposta a richieste di fonte ministeriale risulta incompleta, imprecisa e, in alcuni casi, inesatta.

a) Il professor Mazzanti dichiara il 6 giugno al Presidente del Consiglio onorevole Andreotti di doversi servire della mediazione di una società di brokeraggio internazionale. Come risulta dalle pagine precedenti, tale informazione è inesatta sia per quanto riguarda l'esplicazione della attività di intermediazione, sia per quanto riguarda l'intermediario vero e proprio;

b) Il ministro Bisaglia viene informato del contratto nelle sue linee generali e solo dopo che questi è stato informato dall'onorevole Craxi dell'esistenza di una intermediazione riceve una informativa più ampia. Del tutto carenti risultano le informazioni che il professor Mazzanti trasmette per iscritto al Ministro.

c) Il ministro Lombardini non viene informato dell'esistenza della fidejussione.

d) Il ministro Sarti riferisce al Parlamento che « la società IEOC non ha preso parte alcuna, secondo le dichiarazioni del Presidente dell'ENI, nella conclusione

del contratto di fornitura stipulato con la PETROMIN, né nella conclusione del contratto di mediazione con la SOPHILAU » (*Resocanto sommario*, 20 novembre 1979, pag. 10). Tale informazione risulta reticente visto che l'ipotesi che il contratto venisse stipulato fra IEOC e PETROMIN era stata a lungo considerata (tanto che ve ne è traccia ancora nei documenti Tradinvest attorno al 20 luglio) e visto che la IEOC ha effettuato il primo pagamento alla società SOPHILAU in data 5 settembre 1979.

6. - *Informazioni inesatte o incomplete al Parlamento.*

Particolarmente grave appare alla Commissione la circostanza che nelle audizioni della Commissione siano state fornite informazioni inesatte, incomplete o imprecise da parte del presidente dell'ENI. In particolare, dichiarò il presidente dell'ENI:

a) che « quando fu rilevata chiaramente la necessità di avvalersi di una mediazione... prospettò questa necessità al Presidente del consiglio » (*Bollettino Commissioni* 29 novembre 1979, pag. 53). In realtà la mediazione viene autorizzata dal presidente dell'ENI prima di tale colloquio;

b) che recatosi « l'11 giugno 1979 in Arabia Saudita e di avervi potuto riscontrare una situazione ancora difficile e contraddittoria al punto che la società PETROMIN dilazionò la fine del contratto che avvenne soltanto l'8 luglio e fu comunicata in telex » (ivi pag. 55). In realtà la fine del contratto avvenne il 16 giugno e fu accompagnata da assicurazioni dirette che l'inizio della fornitura avrebbe avuto luogo nel corso del mese di luglio;

c) che « al rientro in Italia (dopo il 12 giugno) si richiese l'intervento del mediatore sia per pervenire a una rapida conclusione del contratto, sia per acquisire le corrispondenti forniture, ma solo l'8 luglio veniva dato dalla PETROMIN il

via per le forniture » (ivi pag. 58). L'onorevole Andreotti incontrò tuttavia il 20 giugno il presidente dell'ENI che mostrò la sua soddisfazione per il successo conseguito: è evidente quindi che il professor Mazzanti a quella data riteneva certo anche l'inizio delle forniture;

d) che « su indicazione dello stesso intermediario la società cui fare il pagamento era la SOPHILAU » (ivi pag. 58). In realtà risulta, anche se in modo non incontrovertibile, che il nome della SOPHILAU non fu fatto dall'intermediario alla fine di maggio come si evince dalla dichiarazione Mazzanti, ma solo il 9 luglio dal signor Egger.

7. - *Rilievi conclusivi.*

La Commissione, alla luce di quanto si è detto, non può non esprimere rilievi critici circa l'operato del presidente dell'ENI nella conduzione del contratto petrolifero con l'Arabia Saudita e non può non associare ai rilievi circa la mancata informativa agli organi amministrativi lo operato del presidente dell'AGIP ingegner Barbaglia.

La Commissione ritiene che il ministero del Commercio con l'estero, avendo avvocato a sé l'esame della domanda di autorizzazione alla esportazione di valuta sottoposta dall'ENI per conto dell'AGIP, avrebbe dovuto svolgere penetranti accertamenti per stabilire la validità degli elementi ad esso sottoposti.

La Commissione non può non esprimere riserve su alcuni aspetti dell'operato del Governo Andreotti nel corso di questa vicenda. In particolare, si rileva una mancanza di coordinamento nell'operato della Presidenza del consiglio e del ministero delle Partecipazioni statali; non si comprende inoltre se e quale autorità di Governo abbia formulato una espressa autorizzazione all'uso della mediazione. Infine appare tardiva la riunione tenuta da un ristretto numero di ministri a fine luglio per esaminare i problemi insorti.

La Commissione non può non rilevare inoltre che Governo Cossiga avrebbe

potuto e dovuto risolvere più tempestivamente il problema del vertice dell'ENI avendo il Governo sospeso il presidente e nominato una commissione di inchiesta amministrativa i cui lavori sono ormai conclusi da tempo.

Il ritardo di tali decisioni rischia di aggravare la paralisi dell'ENI e di determinare un'ulteriore sua perdita di prestigio nelle operazioni di carattere internazionale.

La Commissione ha dovuto rilevare l'estrema ed eccessiva latitudine delle iniziative finanziarie all'estero del gruppo ENI, la facilità di utilizzare tali strumenti, al di fuori dei controlli propri della legislazione interna (si veda a questo proposito sia l'uso della IEOC per effettuare pagamenti privi di autorizzazione valutaria dell'Ufficio italiano dei cambi, sia lo uso della TRADINVEST per offrire una garanzia fidejussoria al contratto con la SOPHILAU) e non può non sollecitare il ministero delle partecipazioni statali a emanare direttive che restringano tale latitudine.

La legislazione vigente in materia di partecipazioni statali esige una seria rivalutazione, anche raccogliendo le indicazioni e le proposte che sono state formulate da commissioni di studio e che emergono dai dibattiti parlamentari, sia per quanto attiene alla struttura stessa degli enti di gestione in base alle leggi che in atto la regolano, sia per quanto attiene ai rapporti fra i detti enti e le loro finanziarie e fra queste e le società collegate, sia per quanto attiene ai modi di esercizio dei controlli da parte governativa, in sede parlamentare, da parte della Corte dei conti.

La vicenda di cui ci siamo occupati costituisce un monito dal quale non può non conseguire oltre a provvedimenti immediati un deciso impulso nel senso anzidetto ».

LA MALFA. Il testo che abbiamo predisposto si articola in tre parti; e potrebbe anche comprenderne una quarta, e cioè la prima parte del documento redatto dal Presidente, nella quale si dà

conto dell'ordinamento del CIPE, dei rapporti tra i poteri e delle deleghe conferite dalle giunte dell'ENI e dell'AGIP ai rispettivi presidenti. Queste tre parti sono le seguenti. Vi è innanzitutto una premessa, nella quale si dà un'interpretazione, adattandola al caso in questione, dell'articolo 144 del Regolamento, che disciplina i nostri lavori, e quindi si stabiliscono i limiti dell'attività che abbiamo svolto e delle conclusioni cui possiamo pervenire, che sono conclusioni di fatto, perché dobbiamo dar conto dei risultati acquisiti. Ma i risultati possono comportare essi stessi, in quanto tali, delle valutazioni di merito, perché dai risultati che si ottengono e da quelli che non si ottengono derivano conclusioni che non possiamo non registrare.

Fatta questa premessa, noi repubblicani ricostruiamo la cronologia della vicenda; e debbo osservare che dalla lettura di questa cronologia si ricavano impressioni o conclusioni diverse da quelle che si traggono dalla lettura della cronologia riportata nel documento elaborato dal Presidente, perché, in questa materia così sfuggente che abbiamo dovuto esaminare, l'interpretazione dei singoli episodi che qui ci sono stati riferiti è essa stessa elemento fondato sui giudizi che si danno di questa vicenda, ed è elemento delle conclusioni che si possono trarre dalla vicenda stessa. La maggior parte dei fatti che in questa sede sono stati riportati ha interpretazioni non univoche; e quindi, per il modo stesso in cui sono stati descritti i fatti relativi al contratto, la sequenza degli stessi, l'interconnessione tra le diverse attività che si sono svolte, si arriva a conclusioni relative a che cosa è stato, in realtà, il contratto tra l'ENI e l'Arabia Saudita.

Il terzo paragrafo di questo nostro documento reca i rilievi della Commissione, cioè le conclusioni che nascono sulla base dei fatti che abbiamo ritenuto accertati dalla Commissione stessa. Mi limiterò ora ad elencare tali rilievi.

Il primo riguarda il contratto di mediazione. Noi dobbiamo dire che non è

stata fornita alla Commissione, da coloro che abbiamo ascoltato, una dichiarazione univoca ed esauriente circa la natura, i tempi, le modalità di esecuzione e i controlli dell'efficacia della pretesa attività di mediazione. Vi è conflitto tra le affermazioni rese dal professor Mazzanti e dal dottor Sarchi sul modo nel quale si è pervenuti alla scelta del mediatore. Non si comprende assolutamente quando egli abbia operato e che cosa abbia fatto come intermediario. Infatti, da un lato il dottor Sarchi ha detto che il mediatore era autorizzato a rendersi attivo, a partire dal giorno 24 maggio, ma una settimana dopo, il 3 giugno, il governatore della PETROMIN convoca l'ENI e lo informa che il contratto sarà firmato. In realtà, noi abbiamo osservato che nelle audizioni del professor Mazzanti e del dottor Sarchi vi è una continua oscillazione tra un indicazione di un'attività di mediazione che si svolge prima della data del 12 giugno (cioè la data della conclusione del contratto) e una attività di mediazione che si sarebbe svolta dopo il 12 giugno. E vi sono molte indicazioni secondo le quali il presidente dell'ENI ha teso ad indicare che il grosso dell'attività di mediazione è stato collegato alla necessità di rendere operativo il contratto di fornitura, che appariva sospeso da quel famoso articolo 2 del contratto stesso. Ma questa affermazione - che è centrale nelle deposizioni del presidente dell'ENI - è tuttavia contraddetta - e ciò non è stato osservato da altri colleghi - da una dichiarazione resa in questa sede dall'onorevole Andreotti il quale, riferendosi ad un colloquio da lui avuto con il presidente dell'ENI il 20 giugno, ha ricordato che quest'ultimo, in quella data, espresse la sua soddisfazione per l'avvenuta e felice conclusione del contratto. Ciò significa che, in realtà, il giorno 20 giugno - checché poi ci abbia riferito il professor Mazzanti - egli si è recato dal Presidente del Consiglio ad annunciargli che il contratto era definito e che, dunque, non era più incerto se e quando l'Arabia Saudita avrebbe iniziato le consegne del petrolio, perché le dichiarazioni

rese attorno alla metà di quel mese già rendevano definitivo il contratto e rendevano noto all'ENI e al Governo italiano che all'inizio del mese di luglio il contratto stesso sarebbe stato eseguito.

In realtà, noi dubitiamo che vi sia stata una effettiva opera di mediazione svolta in questo contratto e riteniamo — anche in riferimento al documento illustrato dall'onorevole Roccella, nella sua prima parte, in cui viene identificata la questione secondo le due possibili ipotesi formulate dall'onorevole Minervini — cioè che si sia trattato di intermediazione in senso proprio o di tangente — che gli elementi e i fatti che abbiamo accertato portino a ritenere che si sia trattato di una tangente, cioè di un pagamento collaterale rispetto al prezzo del contratto stesso. Ciò, naturalmente, comporta conclusioni inquietanti in ordine a queste attività dell'ENI.

Un altro rilievo che consideriamo significativo riguardá il mancato esame della mediazione da parte degli organi statutari dell'ENI e dell'AGIP. Noi riteniamo che la giunta esecutiva dell'ENI dovesse essere informata pienamente delle circostanze relative al contratto principale ed a quello accessorio: ciò in base al testo della delega che lei stesso, signor Presidente, ricorda nella sua relazione del 23 febbraio 1979, che esclude dalla delega le modificazioni del *budget* o le operazioni che abbiano rilevanza particolare per il gruppo o per l'Ente nazionale idrocarburi. Ebbene, ci è stato detto da tutti nostri interlocutori dell'ENI che non era costume dell'ente pagare mediazioni o tangenti e che questa è la prima operazione nella quale si sia pagata un'intermediazione; la cifra di questa intermediazione è stata considerata inoltre elevatissima da molti dei nostri interlocutori. Siamo allora di fronte ad un caso nel quale la giunta dell'ENI doveva essere informata di questa scelta strategica. D'altra parte, trattandosi di un pagamento «improprio», era dovere del presidente dell'Ente nazionale idrocarburi munirsi delle opinioni significa-

tive dei suoi colleghi di giunta dai quali egli trae la sua autorità. Non ha rilevanza, signor Presidente, ai fini del nostro giudizio, che cosa abbiano fatto o non abbiano fatto i membri della giunta esecutiva; ha rilevanza ciò che il presidente dell'ENI avrebbe dovuto fare, se avesse voluto affrontare questo problema — che è di grande delicatezza — munito del necessario consenso attraverso la discussione che in seno all'organo competente avrebbe dovuto avvenire e che si sarebbe svolta secondo la dovuta riservatezza che all'interno di questi organi viene rispettata. La cosa che più sorprende a questo proposito è che il 7 giugno il presidente dell'ENI convoca la giunta e la informa del contratto con l'Arabia Saudita, cioè egli non ritiene che si tratti di un contratto di così normale amministrazione da essere materia da non richiedere un'informazione della giunta. Il presidente dell'ENI informa quindi la giunta del contratto; perché però non informa la giunta dell'intermediazione? Con quale diritto il presidente dell'ente stabilisce di circoscrivere le informazioni che egli rende di sua spontanea volontà al Governo, al Parlamento o agli organi di amministrazione dell'ente che dirige? Questo è un punto centrale della nostra memoria. È possibile sostenere — come alcune posizioni in difesa del presidente Mazzanti hanno sostenuto — che egli non avesse questo o quell'obbligo di informare questo o quel ministro, questo o quell'organo, ma ciò che è certo è che il Parlamento non può non rilevare criticamente il fatto che certe informative sono state incomplete e imprecise. Si può, cioè, discutere se un'autorità amministrativa o economica abbia o non abbia il dovere di informare, ma qualora essa presenti una informazione ad un organo, ha il dovere di rendere tale informazione completa, esauriente e non tale da determinare una conoscenza falsa degli argomenti. Avere dichiarato, come ha dichiarato il presidente dell'AGIP nel consiglio di amministrazione dell'AGIP, che vi era un contratto e che il prezzo richiesto per il petrolio era di

18 dollari al barile, è fatto che non può rientrare nella delega di cui dispone per la stesura del contratto; non può rientrare nella delega il fatto di dire soltanto parte del prezzo che l'AGIP era chiamata a pagare a fronte dell'acquisto del petrolio. Se il prezzo che l'AGIP avrebbe dovuto pagare era di 19,26 dollari, questo era il prezzo di cui il consiglio di amministrazione dell'AGIP avrebbe dovuto essere messo a conoscenza. Noi siamo di fronte - è un punto che abbiamo accertato - al fatto che in molti casi non sono state date informazioni, ma che nei casi in cui tali informazioni sono state date, o perché le persone interessate hanno ritenuto automaticamente di doverle fornire o perché hanno ricevuto la richiesta di fornire informazioni, esse risultano incomplete e tali da generare incertezze in coloro che le ricevevano. Tutto ciò è documentato nella nostra memoria.

Per quanto riguarda il problema della fidejussione, riteniamo che, alla luce di ciò che abbiamo ascoltato al riguardo, siano da condividere le conclusioni cui è pervenuta la commissione Scardia, cioè che il professor Mazzanti, con la dichiarazione contenuta nella lettera trasmessa alla TRADINVEST in data 24 luglio 1979, abbia addossato un onere fidejussorio superiore a 10 miliardi di lire, non uniformandosi alla norma fissata dalla giunta esecutiva il 23 febbraio 1979. Avremo, comunque, ancora modo di tornare sul problema della fidejussione.

Vi sono poi tre rilievi che noi consideriamo i più importanti per quanto riguarda il lavoro svolto dal Parlamento e dalla Commissione Bilancio e che si riferiscono agli aspetti informativi. Noi consideriamo estremamente carente sotto il profilo dell'attività informativa l'azione del presidente dell'ENI e, per la sua parte, del presidente dell'AGIP. In particolare, è grave la domanda di autorizzazione alla esportazione di valuta presentata il 10 luglio del 1979 dall'ENI per conto dell'AGIP a favore della società SOPHILAU. In quella domanda di autorizzazione si parla di una società internazionale di brokeraggio

la cui opera si è dimostrata determinante per la conclusione dell'affare e si specifica essersi trattato di prestazioni di assistenza e di consulenza tecnica. La Commissione ha potuto stabilire senza possibilità di dubbio che la SOPHILAU non ha svolto attività alcuna per quanto riguarda la conclusione del contratto, avvenuta il 12 o 16 giugno; essa è soltanto la società alla quale affluisce il pagamento della mediazione. Risulta, inoltre, che altra società era stata indicata in precedenza, la società HERBLAU, e che per un certo periodo di tempo si era pensato di far affluire il compenso di mediazione entro le casse della società IEOC, di proprietà del gruppo ENI. A conferma del carattere puramente finanziario della SOPHILAU, viene oggi la notizia, pubblicata dal settimanale *Panorama*, della sua messa in liquidazione; cosa che, in circostanze del genere, non avrebbe fatto nessuna società di brokeraggio internazionale. La Commissione ritiene che questa falsa attestazione nella domanda rivolta al Ministero del commercio con l'estero sia un elemento di indubbia gravità e dovrebbe ritenere anche, a nostro avviso, che il Ministero del commercio con l'estero - si tratta di uno dei punti sottolineati dal collega Gambolato - avrebbe dovuto richiedere una più appropriata ed esauriente documentazione circa il ruolo svolto dalla SOPHILAU nell'ambito dell'attività esercitata per il contratto.

Un ulteriore punto è quello relativo al fatto che sono state fornite informazioni inesatte, incomplete ed imprecise a diversi organi di Governo: sia quelle informazioni date per iniziativa dei dirigenti dell'ENI, sia quelle date in risposta a richieste di fonte ministeriale. Le elencherò brevemente.

Il professor Mazzanti dichiara il 6 giugno al Presidente del Consiglio Andreotti di doversi servire della mediazione di una società di brokeraggio internazionale; come risulta ormai chiaro in base ai nostri lavori, questa informazione era inesatta sia per quanto riguarda l'esplicazione della attività di intermediazione, sia per quanto riguarda l'intermediario vero e proprio: l'attività di intermediazione si è svolta,

se si è svolta, tra il 24 maggio ed il 3 giugno, data in cui l'ambasciatore Solera comunica che l'11 giugno verrà definitivamente firmato il contratto.

Il ministro Bisaglia viene informato del contratto nelle sue linee generali; soltanto dopo essere stato informato dall'onorevole Craxi dell'esistenza di una intermediazione, riceve una informazione più ampia. Del tutto carenti risultano le informazioni che il professor Mazzanti trasmette per iscritto al ministro Bisaglia.

Il ministro Lombardini non viene informato dell'esistenza della fidejussione. Il ministro Sarti riferisce al Parlamento che la società IEOC non ha preso parte alcuna - secondo le dichiarazioni del presidente dell'ENI - nella conclusione del contratto di mediazione con la SOPHILAU. Tale informazione risulta reticente, visto che l'ipotesi che il contratto venisse stipulato tra la IEOC e la PETROMIN era stata a lungo considerata, tanto che ve ne è traccia anche nel documento della TRADINVEST e visto che la IEOC ha effettuato il primo pagamento alla società SOPHILAU in data 5 settembre 1979.

Vengo ora all'ultimo punto, signor Presidente, quello che, per certi aspetti, considero il più grave: informazioni inesatte o incomplete date al Parlamento dopo che il caso era esploso e nel corso delle audizioni della nostra Commissione. Particolarmente grave appare alla Commissione la circostanza che nelle audizioni della Commissione stessa siano state fornite informazioni inesatte, incomplete o imprecise da parte del presidente dell'ENI. In particolare, dichiara il presidente dell'ENI che « quando fu rilevata chiaramente la necessità di avvalersi di una mediazione, egli prospettò questa necessità al Presidente del Consiglio » (è riportato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 29 novembre 1979, a pagina 53). In realtà, come abbiamo appreso in seguito, la mediazione venne autorizzata dal presidente dell'ENI prima di tale colloquio con il Presidente del Consiglio.

Secondo punto: il professor Mazzanti dichiara che, recatosi l'11 giugno 1979

in Arabia Saudita, aveva potuto riscontrare una situazione ancora di piena difficoltà e contraddittoria, al punto che la società PETROMIN dilazionò la firma del contratto, che avvenne soltanto l'8 luglio e fu comunicata per via *telex* (vedi alla pagina 55 del medesimo *Bollettino*). A quella data non avevamo ancora i dettagli del contratto e, in realtà, la firma del contratto avvenne il 16 giugno, cioè circa venti giorni prima della data nella quale il presidente dell'ENI aveva comunicato al Parlamento la firma del contratto stesso. Il fatto che ciò sia avvenuto non può essere attribuito ad una svista - non abbiamo conoscenza di una rettifica del testo stenografico - ma corrisponde allo sforzo che è stato ostinatamente tentato dai dirigenti dell'ENI in questa sede di spostare più in là possibile la data di conclusione del contratto, in maniera da poter giustificare, nel periodo successivo alla data del 6 giugno, e cioè al colloquio con il Presidente del Consiglio, una attività di mediazione che - se si è svolta - si è svolta tra il 24 maggio e il 3 giugno, data oltre la quale abbiamo acquisito certezza che il contratto sarebbe stato firmato e che all'inizio del mese di luglio il petrolio sarebbe arrivato.

Il professor Mazzanti dichiara che « al rientro in Italia dopo il 12 giugno si richiedeva l'intervento del mediatore sia per pervenire ad una rapida conclusione del contratto » (già sapevamo il 12 giugno che il contratto sarebbe stato firmato entro pochi giorni, perché così aveva dichiarato il responsabile della PETROMIN al dottor Baldassarri, che firmava per l'AGIP) « sia per acquisire le corrispondenti forniture; ma solo l'8 luglio veniva dato dalla PETROMIN il via per la fornitura » (*ivi*, pagina 58). In realtà, l'onorevole Andreotti incontrò il 20 giugno il presidente dell'ENI, che mostrò la sua soddisfazione per il successo conseguito; è evidente quindi che il professor Mazzanti a quella data riteneva certo l'inizio delle forniture.

La Commissione, alla luce di quanto già detto, non può non esprimere rilievi critici circa l'operato del presidente dell'ENI nella conduzione del contratto pe-

trolifero con l'Arabia Saudita e non può non associare ai rilievi circa la mancata informativa agli organi amministrativi, lo operato del presidente dell'AGIP, professor Barbaglia. La Commissione ritiene inoltre che il ministro del commercio con l'estero, avendo avvocato a sé l'esame della domanda di autorizzazione all'esportazione di valuta sottoposta dall'ENI per conto dell'AGIP, avrebbe dovuto svolgere penetranti accertamenti per stabilire la validità degli elementi ad esso sottoposti.

La Commissione, in terzo luogo, non può non esprimere riserve su alcuni aspetti dell'operato del Governo Andreotti nel corso di questa vicenda. In particolare, si rileva una mancanza di coordinamento nell'operato della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle partecipazioni statali. Non si comprende, inoltre, se e quale autorità di Governo abbia formulato una espressa autorizzazione all'uso della mediazione. Infine, appare tardiva la riunione di un ristretto numero di ministri per deliberare sul da farsi. La Commissione non può non rilevare che il Governo Cossiga avrebbe dovuto e potuto risolvere tempestivamente il problema del vertice dell'ENI, avendo sospeso il presidente e nominato una commissione amministrativa, i cui lavori sono ormai conclusi da tempo.

La Commissione ha dovuto infine rilevare l'estrema ed eccessiva latitudine delle iniziative finanziarie all'estero del gruppo ENI, la facilità di utilizzare tale strumento al di fuori dei controlli propri della legislazione interna; si veda in proposito l'uso della IEOC per effettuare pagamenti privi di autorizzazione valutaria, sia l'uso della TRADINVEST per offrire garanzie fidejussorie al contratto con la SOPHILAU, e non può non sollecitare il Ministero delle partecipazioni statali ad emanare direttive che restringano tale latitudine.

Signor Presidente, ho cercato in questo modo di illustrare il testo della nostra proposta di relazione conclusiva che dà conto, a termini dell'articolo 144 del regolamento della Camera, dei fatti che sono stati accertati da questa Commissione.

LABRIOLA. Non credo di dover aggiungere molto a quanto ho espresso nel mio precedente intervento. Ho già avuto modo di dire che sul documento che abbiamo presentato siamo disposti a realizzare quello schieramento che sarà possibile realizzare. Desidero tuttavia fare una precisazione relativamente al discorso — che a me è parso singolare — del Presidente, anche se non mi competerebbe avanzare osservazioni su questa replica.

PRESIDENTE. Lei è pur libero di farlo.

LABRIOLA. Non sarebbe corretto. Lei ha svolto un'opera così impegnata che non possiamo non apprezzarne gli intendimenti; poi, ognuno è libero di giudicare quanto il fatto corrisponda alle intenzioni.

PRESIDENTE. Personalmente, mi basta un apprezzamento sulle intenzioni.

LABRIOLA. Questo è scontato. Desidero tuttavia rilevare, avvalendomi di alcuni esempi, certe difficoltà concettuali, non regolamentari, a votare distintamente una cronistoria dalle sue conclusioni. Non voglio dire che vi sia stato un mancato approfondimento; dico che è una discussione oggettivamente impossibile perché ricostruzione è già interpretazione dei fatti. In caso contrario, potremmo pensare che stiamo studiando una serie di fotografie; ma non è così e sappiamo tutti, fornirò alcune prove di ciò, che le ricostruzioni costituiscono sempre una interpretazione.

Quindi, se si dovesse arrivare — lo dico per amore di chiarezza — ad un voto per parti separate che parta dal fatto di distinguere la narrazione delle cose rispetto alle sue conclusioni, noi voteremo allo stesso modo la narrazione dei fatti e le sue conclusioni. Cito un esempio che comprende anche una richiesta di chiarimento.

Nel documento del gruppo parlamentare comunista si fa riferimento a «...oscure manovre politiche nazionali ed internazionali che sono state anche, in conco-

mitanza con altri fattori, all'origine della sospensione del contratto da parte dell'Arabia Saudita». Questa è una espressione molto comprensiva, che può intendere molte cose: non le precisa e quindi non le esclude. Dal momento che - parlo con molta franchezza perché penso che sia il metodo migliore - dirigenti del nostro partito hanno sollecitato dall'inizio l'attenzione del Governo su tale questione e questo comportamento è stato definito più volte come un comportamento ispirato ad oscure manovre e siccome stamattina è pubblicato sul settimanale ufficiale del partito comunista un articolo a firma del suo direttore - quindi si tratta di una posizione ufficiale del PCI - in cui la cosa viene ripresa e viene anche aggravata a livello di giudizio politico generale, io da una parte chiedo un chiarimento ai parlamentari comunisti se essi intendano comprendere in questa dizione generica - e ciò anche al fine di una migliore valutazione al momento del voto - quello che è stato il modo di comportamento dei vertici politici del nostro partito su tale questione. Se fosse così, se venisse compreso anche questo - e debbo temere che ciò avvenga, se collego questa espressione all'articolo dell'onorevole Barca sul numero di oggi di *Rinascita* - o se lo si esclude, io auspicherei comunque che si facesse una netta distinzione tra manovre che ci possono essere state da tutte le parti ed una legittima preoccupazione di esponenti politici socialisti.

Questo è solo un esempio che ho voluto citare per dimostrare come sia molto difficile separare la ricostruzione, che è sempre di parte - e deve esserlo - dei fatti dalle conclusioni, che sono una parte della ricostruzione.

Detto questo, confermo la nostra opinione, spinta al di là di ogni remora, di ogni preoccupazione, che pure potrebbe essere legittima, da parte nostra, per giungere ad una conclusione che raccolga il massimo consenso possibile e che sia compatibile con la chiarezza delle posizioni che debbono essere assunte su questioni la cui natura politica nessuno penso potrà e vorrà negare.

GARGANO. Nel ribadire che il gruppo della democrazia cristiana ringrazia ancora il Presidente La Loggia per la sua esposizione dei nostri lavori, nella quale noi riconosciamo il carattere della più assoluta obiettività, e nel comunicare che anche noi stiamo predisponendo un documento di conclusioni che vorremmo fosse accettato, che fosse concordato con le varie parti politiche, visto che alcuni documenti li abbiamo ricevuti solo adesso ed altri ancora non ci sono pervenuti - mi riferisco, ad esempio, a quello dell'onorevole La Malfa - chiederei almeno un breve rinvio per leggerli e per verificare insieme se vi siano alcune parti - dato che il gruppo comunista ha sostenuto che il documento può essere votato per parti separate - sulle quali sia possibile trovare un minimo di convergenza ed altre che, invece, vanno o discusse o votate in modo difforme.

Chiedo, quindi, formalmente un rinvio per esaminare questi documenti e per acquisire quelli che ancora non sono stati portati alla nostra conoscenza.

LABRIOLA. Propongo di sospendere la seduta fino alle 16,30 di oggi pomeriggio, per poi arrivare al voto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si richiedono alcuni adempimenti: innanzitutto il Presidente deve vagliare attentamente i documenti presentati, anche al fine di verificare se vi sono delle parti che, a suo giudizio, non rientrano nell'ambito delle conclusioni ammissibili per una indagine conoscitiva. Ora sono le 12,30: non so se il termine proposto dall'onorevole Labriola possa essere sufficiente.

In secondo luogo, desidero sottolineare che non possiamo in materia così delicata muoverci senza precise linee di condotta; è auspicabile che si arrivi ad un documento che si presenti come una accettabile base di discussione. Altrimenti non è difficile prevedere che si arrivi a conclusioni che non rispondano alle finalità che l'indagine si è proposta. L'onorevole Gargano non ha escluso, a nome della democrazia cristiana, la possibilità di arrivare

ad un documento concordato; ma è ovvio che ciò richiede un ragionevole margine di tempo. Tra l'altro, pregherei i colleghi di rendersi conto che il gruppo della democrazia cristiana – lo dico perché ne faccio parte, non nella mia qualità di presidente di questa Commissione – ha esigenza di una pausa di riflessione che tenga conto anche dell'opinione dei neoeletti organi di partito. Una riunione del gruppo democristiano alla quale partecipi il segretario del partito o un suo rappresentante, direi che costituisce l'esigenza minima per un apporto di collaborazione all'indagine che concorra a facilitarne la chiusura con un documento concordato. Per altro la democrazia cristiana si appresta a presentare un proprio testo. È mia opinione che tutto ciò non possa essere fatto entro le 16,30: possiamo prevedere una seduta notturna, ma, a mio avviso, la cosa più ragionevole sarebbe quella di aggiornare i nostri lavori a domani mattina.

GAMBOLATO. Onorevole Presidente, credo che tutti i gruppi che fanno parte di questa Commissione abbiano largamente dimostrato di prestare grande attenzione ai problemi dei singoli partiti; però riteniamo anche che, dopo quattro mesi, ogni singolo gruppo sia in grado di operare le proprie valutazioni e che la Commissione non possa essere obbligata ad un rinvio a domani mattina dopo che, nella precedente seduta, avevamo già deciso di terminare entro oggi i nostri lavori. Quindi, facciamo nostra la proposta dell'onorevole Labriola tendente a riprendere i nostri lavori alle 16,30: naturalmente ogni gruppo dovrà lavorare più o meno intensamente a seconda di quanto ha lavorato precedentemente, sapendo che oggi si sarebbe arrivati alla conclusione. Insistiamo, perciò, perché i nostri lavori vengano ripresi alle 16,30: se qualche gruppo non ha ancora presentato un proprio documento, deve assumersi la responsabilità di valutare se farlo o meno.

Noi comunisti insistiamo, e le chiediamo formalmente, nell'ipotesi in cui lei insista per un rinvio a domani mattina,

di mettere in votazione la proposta da me avanzata a nome della mia parte politica.

PRESIDENTE. Onorevole Gambolato, a questo punto non sarò certo io a porre problemi di ordine dei lavori. Voglio solo rilevare che non mi sembra giovi procedere con una fretteolosità di cui non mi sono chiare le motivazioni. Propono di rinviare a più tardi la seduta e poi proseguire ad oltranza; ho aggiunto che mi sembrava una giusta richiesta quella della democrazia cristiana di disporre di un maggior lasso di tempo. Ma si tratta di problemi sui quali non abbiamo mai fatto questione e mi rimetto quindi alle decisioni della Commissione.

GAMBOLATO. Lei non può trasferire...

PRESIDENTE. Io non trasferisco niente, ma un certo *modus vivendi* all'interno della Commissione bisogna pure assicurarlo.

Non credo che la Commissione possa ritenere che si pongano in votazione i documenti presentati, senza averli letti.

LABRIOLA. Debbo esporre una considerazione, che il nostro Presidente certamente vorrà tenere nel dovuto conto. Tutti i gruppi si sono fatti carico di presentare il loro documento; l'unico che non l'ha fatto, non mettendo gli altri nella condizione di valutarlo, è quello della democrazia cristiana. Possiamo anche riunirci alle 18, per tenere conto di esigenze materiali di acquisizione, ma a quel punto saremo senza il documento della democrazia cristiana, che invece ha i documenti di tutti i gruppi. Valutiamo anche questo dato obiettivo.

PRESIDENTE. Proprio per questo pensavo ad un rinvio più dilazionato. È chiaro che il gruppo della democrazia cristiana ha incontrato difficoltà nel prendere un orientamento politico in questa materia, per l'impossibilità di avere, come previsto dal suo regolamento, la presenza dei nuovi responsabili di partito nella riunione del proprio direttivo. Si

può anche non tenerne alcun conto, ma credo che ciò interromperebbe una tradizione di *fair-play* che abbiamo sempre rispettato. Comunque la Commissione se lo vuole può procedere ad una votazione.

GARGANO. Ai rilievi fatti dal Presidente, aggiungo al collega Labriola che la democrazia cristiana ha un suo documento e che, proprio per serietà, non l'ha presentato (*Proteste dei deputati del gruppo comunista*)...

LABRIOLA. Allora noi siamo dei bufoni!

GARGANO. ...nel senso che si ritiene responsabile, in virtù del suo peso numerico, se volete...

GAMBOLATO. Noi non siamo responsabili!

GARGANO. Se si vuole polemizzare a tutti i costi, facciamolo, ma non mi pare che sia questo il senso con il quale abbiamo fatto certe affermazioni.

LABRIOLA. Dateci il vostro documento, così lo leggiamo.

GARGANO. Vogliamo verificare se c'è la possibilità che la Commissione arrivi ad una maggioranza la più ampia possibile su un fatto così delicato. Chiediamo che ci venga dato il tempo di compulsare i documenti che non abbiamo!

LABRIOLA. Qui siamo tutti sullo stesso piano!

GARGANO. Ognuno ha il grediente di presunzione che vuole!

GAMBOLATO. Non possiamo comportarci come se vi fosse soltanto la democrazia cristiana e non gli altri gruppi. Io in questo momento potrei fare la proposta formale che si votino i documenti che sono stati presentati. Non possiamo

andare oltre un rinvio al pomeriggio. Invito il collega Gargano a non insistere oltre.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad oggi pomeriggio alle ore 18.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 19.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, innanzitutto devo farvi una comunicazione.

Ieri ho ritenuto - in rapporto all'annunciata presentazione di diversi documenti conclusivi da votare e alle riserve che a questo proposito ho sempre fatto e che sono state sollevate anche da altri colleghi, sin dall'inizio della nostra indagine conoscitiva - di inviare una lettera al Presidente della Camera, di cui desidero dare lettura essendo ora arrivata, in riferimento a questa lettera, una risposta che poi comunicherò alla Commissione.

La lettera è del seguente tenore:

« Onorevole Presidente,

in sede di adozione del documento previsto dall'articolo 144, punto 3, del Regolamento della Camera, a conclusione della indagine conoscitiva sulla quale Ella ha comunicato l'intesa prescritta con la lettera del 17 dicembre 1979, è prevedibile che insorgano delicati problemi di interpretazione delle norme regolamentari. Si preannuncia infatti da alcune parti politiche la presentazione di documenti, sui quali si chiederebbe la votazione, contenenti giudizi di censura politica, attribuzioni di responsabilità penali, giudizi sulla regolarità di atti amministrativi.

Tali iniziative confermano le perplessità a suo tempo insorte in seno alla stessa Commissione Bilancio e da me prospettate nella lettera di richiesta della intesa prevista dall'articolo 144, punto 1°, del Regolamento.

Richiamandomi a quanto nella su accennata lettera Ella ha avuto occasione di precisare in ordine ai limiti della indagine conoscitiva, in rapporto alla natura ed alle finalità di essa, mi permetto di prospettare alcune considerazioni che mi sembra debbano essere tenute presenti ai fini di una interpretazione delle norme regolamentari, che io ritengo a questo punto indispensabile e che, data l'importanza dell'argomento ed il peso che i precedenti finiscono per assumere sul formarsi delle prassi parlamentari, sarebbe forse opportuno conseguisse da apposito esame della Giunta del Regolamento.

L'indagine conoscitiva, pur essendo diretta ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera, incontra, tuttavia, un limite invalicabile nella sua specifica finalità, che è esclusivamente di carattere conoscitivo. Il documento, pertanto, previsto dal punto 3 dell'articolo 144, non può essere diretto a formulare giudizi né ad attribuire responsabilità individuali sul piano amministrativo o su quello penale, né ad adottare risoluzioni di censura o di indirizzo politico. Non i giudizi di cui si è detto in quanto in tal modo avverrebbe un chiaro sconfinamento nell'ambito di competenza delle Commissioni di inchiesta parlamentare, che hanno natura, funzioni ed ampiezza di poteri nettamente diversificati da quelli propri delle Commissioni di indagine conoscitiva, per la diversa fonte normativa da cui traggono origine (l'articolo 141 del Regolamento della Camera, in rapporto all'articolo 82 della Costituzione le prime; l'articolo 144 del Regolamento le seconde). Peraltro sia nella ipotesi che si volessero configurare responsabilità di carattere amministrativo, sia nel caso che si volessero ipotizzare fattispecie di reato, ne conseguirebbe una gravissima lesione del diritto di difesa, data l'assenza di ogni contraddittorio, nei confronti degli eventuali interessati.

E nemmeno potrebbe proporsi di sottoporre a voto le risoluzioni di cui si è accennato, in quanto si trasferirebbe in una sede impropria, qual è quella della indagine conoscitiva, l'attività di controllo

rispettivo, per la quale il Regolamento della Camera prevede specifiche ed appropriate procedure. Le proposte di risoluzione, infatti, possono essere, a norma dell'articolo 118 del Regolamento, presentate in occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni; e possono, altresì, essere presentate, a norma dell'articolo 117 del Regolamento, dinanzi ad una Commissione negli affari di competenza della medesima per i quali essa non debba riferire all'Assemblea. In tal caso esse sono presentate in Aula, annunciate ed assegnate alla competente Commissione. E dovendosi applicare le norme concernenti le mozioni, la relativa discussione deve avvenire distintamente da ogni altra a norma dell'articolo 139, punto 3, del Regolamento. Peraltro, l'adozione di una diversa procedura priverebbe il Governo del diritto, previsto dall'articolo 117, punto 3, di chiedere che non si proceda a votazione e che della risoluzione sia investita l'Assemblea.

Resto in attesa di conoscere le Sue determinazioni ed intanto Le invio i migliori saluti ».

Il Presidente della Camera mi ha inviato, tramite una lettera del segretario generale...

GAMBOLATO. La lettera che ha letto è stata inviata da lei al Presidente della Camera ?

PRESIDENTE. Sì, si tratta della lettera che io ho inviato al Presidente della Camera e che rispecchia perplessità di cui, per altro, non ho fatto mistero durante le audizioni; non v'è nulla di nuovo nelle questioni prospettate. D'altro canto, essendo stato chiamato dalla Presidenza della Camera, a suo tempo, ad assicurare il rispetto delle direttive già date all'inizio della indagine, mi è sembrato non potessi esimermi dal sollecitare ulteriori determinazioni sui problemi regolamentari emersi in varie occasioni nel corso dell'indagine.

La lettera del segretario generale dice:...

LABRIOLA. Prima che si legga la lettera del segretario generale, vorrei sapere a che titolo si legge.

PRESIDENTE. Essa contiene la risposta del Presidente della Camera alla mia lettera.

LABRIOLA. Mi oppongo fermamente a che sia data lettura della lettera di un funzionario della Camera, per quanto alto sia il suo grado, alla Presidenza della Commissione.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera, al quale era stata sottoposta la lettera, non essendo presente nel palazzo, ha dato istruzioni al segretario generale di preannunciarmi il tenore delle sue determinazioni.

LABRIOLA. Mi oppongo che sia data lettura di alcuna lettera di alcun funzionario.

PRESIDENTE. Ad ogni modo a questa mia lettera il Presidente della Camera ha comunicato una sua risposta, sia pure nelle vie brevi, che è di piena adesione. Me l'ha comunicata, data l'urgenza, per le vie brevi.

LABRIOLA. Protesto vivamente, con fermezza.

PRESIDENTE. Lei può protestare, non gliene nego il diritto. Tuttavia questo è il fatto così come storicamente è avvenuto. Devo anche sottolineare che nella mia lettera ho prospettato anche l'esigenza di una riunione della Giunta per il regolamento.

CARANDINI. Con tutto il rispetto dovuto alla sua persona, signor Presidente, mi permetto di sollevare una questione. In varie occasioni lei ha rivolto alla Presidenza della Camera dei quesiti che erano stati discussi in Commissione e per i quali la Commissione aveva incaricato lei di riproporli al Presidente della Camera. Ritengo che eccezionalmente possa anche consentirsi, in caso di dubbio, al presidente di rivolgersi al Presidente della Camera. Ma in questo caso, poiché si tratta del problema delle conclusioni di una

indagine conoscitiva, ritengo che vi sarebbe stata materia per investire l'ufficio di presidenza della Commissione prima del Presidente della Camera, perché eventualmente dall'ufficio di presidenza avrebbe potuto derivare un quesito formulato in modo diverso da quello che lei ha posto. Mi consenta di protestare in questo caso, perché ritengo che stabiliremmo un precedente un po' singolare, quello di una delega al nostro Presidente di rivolgersi alla Presidenza della Camera ponendo dei quesiti, senza interpellare preventivamente l'ufficio di presidenza della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Carandini, per la verità i problemi di interpretazione e di osservanza del Regolamento sono sempre demandati al Presidente. Questo lo dice il Regolamento.

SPAGNOLI. In caso di controversia in atto.

LABRIOLA. In questo caso dove era la controversia?

PRESIDENTE. Ho voluto prospettare le mie perplessità, sulle questioni regolamentari emerse a proposito del contenuto del documento conclusivo con il quale ci apprestiamo a chiudere i nostri lavori. E ritengo lo dovessi fare in quanto sono chiamato, quale Presidente, ad assicurare il rispetto del Regolamento. Inoltre ho voluto evitare che questioni interpretative del Regolamento portassero ad una interruzione dei nostri lavori.

VALENSISE. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una situazione che, a mio giudizio, va considerata con grande attenzione, perché ella, nella sua responsabilità, ha ritenuto di investire il Presidente della Camera di un suo dubbio di interpretazione del Regolamento, e di un suo dubbio relativo ai modi di conclusione dei nostri lavori, prescindendo dal fatto che tale conclusione fosse quella che ella paventa nel quesito che ha posto. In altri termini, ella ha avuto notizia della possibile presentazione di diversi docu-

menti conclusivi, ed ha voluto prevenire tale presentazione attraverso una richiesta di interpretazione.

Ora, in via pregiudiziale, dal punto di vista regolamentare desidero presentare alla sua cortesia ed alla sua sensibilità una proposta che mi sembra possa far usare la Commissione da quello che lei ritiene sia un momento di imbarazzo per la compilazione del documento conclusivo attraverso il quale la Commissione dà conto dei risultati acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva svolta. La proposta è quella di farsi carico da parte del Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera che della questione sia investita la Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. L'ho già fatto per lettera.

VALENSISE. Questa è la posizione che mi sembra più corretta. Lei l'ha fatto per lettera, io ne faccio oggetto di una formale proposta alla sua cortesia, ai suoi poteri, alla sua sensibilità.

PRESIDENTE. Posso rendermi interprete ulteriormente di questa esigenza.

VALENSISE. Avanzo questa proposta perché mi permetto di ricordare ai colleghi che vi è un precedente, che è in netto contrasto con quelle sue preoccupazioni, signor Presidente, e con il parere di adesione a tali preoccupazioni che sarebbe stato dato, sia pure per le vie brevi, dalla Presidenza della Camera.

Mi riferisco ad una indagine conoscitiva che non ebbe il contesto drammatico esterno che ha avuto la nostra indagine conoscitiva, ma che sempre indagine conoscitiva fu. Nel corso di tale indagine, al momento della redazione del documento attraverso il quale la Commissione dava conto dei risultati acquisiti, si verificò una spaccatura della maggioranza di solidarietà nazionale, allora esistente. Mi riferisco all'indagine conoscitiva sui costi di produzione in agricoltura portata avanti dalla XI Commissione agricoltura nella

VII legislatura. Si diede il caso in quella occasione che il relatore, un indipendente di sinistra, il collega Orlando, incaricato della stesura di una bozza del documento conclusivo circa i risultati raggiunti, pose in essere un documento che la democrazia cristiana ed altri partiti ritennero assolutamente inaccettabile per le considerazioni, per le conclusioni, per la maniera in cui le conclusioni erano disposte. Si disse allora che i risultati erano manipolati, nel corso di vivacissime discussioni nelle quali ci attardammo per più di una seduta. Ebbene, alla fine si concluse che il documento fosse posto in votazione così come era e che le parti politiche che non lo condividevano avessero il diritto di aggiungere ad esso delle note e delle osservazioni, che fossero integrative del documento e portatrici del punto di vista di dissenso delle altre parti politiche in relazione ai risultati acquisiti. Che questa debba essere la conclusione di una indagine conoscitiva mi sembra un fatto confortato, oltre che dalla lettera del Regolamento, anche dalla logica. L'interpretazione logica e letterale dell'articolo 144, che disciplina le indagini conoscitive, e che usa l'espressione « dare conto dei risultati acquisiti », non può essere inteso nel senso di prospettare la redazione di un indice vero e proprio, in cui in via sistematica e cronologica siano raccolti tutti i risultati acquisiti.

Qualsiasi documento che dia conto dei risultati acquisiti è un documento che segue l'ottica dell'estensore, ed allora può avvenire che tale ottica possa essere o meno condivisa dai vari gruppi presenti nella Commissione. Se l'ottica dell'estensore è condivisa si forma una maggioranza attorno a quel documento, se invece non è condivisa si possono formare una maggioranza e una o più minoranze, ma questo non ha nulla a che vedere con la prevaricazione di altri strumenti di censura politica o di altri strumenti dell'attività parlamentare. È l'indagine conoscitiva che mantiene le sue caratteristiche anche nel momento in cui attraverso un documento si tende a dar conto dei risultati conseguiti e che, nel dare conto dei ri-

sultati conseguiti, non può ridursi ad una mera elencazione cronologica e sistematica dei risultati stessi. Anche le sentenze hanno le motivazioni e queste, come è noto, costituiscono lo strumento attraverso il quale si dà conto dei risultati probatori acquisiti nell'itinerario costituito dal processo; ma le sentenze non sono anodine, rappresentano un punto di vista, pur nella loro obiettività e autorità, che è quello dell'estensore: possono trovare nella camera di consiglio la maggioranza o l'unanimità, ma non per questo cessano di rappresentare il documento tipico attraverso il quale si dà conto dei risultati acquisiti.

Quindi la ragione della mia proposta, tra l'altro suffragata da quanto lei ha detto nella sua lettera, è una ragione di fondo: mi sembrerebbe veramente curioso che difficoltà di maggioranza dovessero riflettersi su interpretazioni quanto meno affrettate, per non dire altro, del nostro Regolamento. Che ci siano difficoltà all'interno della maggioranza, che ci siano difficoltà all'interno di gruppi che della maggioranza fanno od hanno fatto parte, che non si formi una maggioranza attorno ad un documento politico sono tutte cose rispettabili, che rientrano nelle vicende della vita politica, ma che si possano surrogare le difficoltà o l'esistenza di una maggioranza attraverso interpretazioni affrettate (non voglio dire forzature) del Regolamento mi sembra una cosa assolutamente non accettabile. La parola decisiva, per noi della minoranza che siamo all'opposizione, deve essere detta dalla Giunta per il Regolamento, che è l'istituto attraverso il quale i dubbi regolamentari vengono risolti; nella Giunta tutti i gruppi parlamentari sono rappresentati, quindi tutte le opinioni possono essere espresse e può, a mio giudizio, essere espressa anche l'opinione, che modestamente ho ritenuto di avanzare, per cui non c'è assolutamente incompatibilità tra la natura di documento che dà conto dei risultati acquisiti e la possibilità che i risultati acquisiti siano versati anche in documenti che affianchino il documento principale redatto dall'estensore, nel nostro caso dal Presidente. Quindi io avanzo questa pro-

posta formale che si affianca, peraltro, ad una iniziativa che lei, signor Presidente, aveva già assunto.

ROCCELLA. Signor Presidente, devo confessarle che avverto un estremo disagio, e penso di non essere il solo. Ritengo che lei avrebbe dovuto comunicarci la sua iniziativa i cui effetti si contrappongono all'improvviso al nostro lavoro. Questo è lo stato dei fatti.

Il Presidente della Camera, quando ritiene di dover ricorrere alla Giunta per il Regolamento, avverte la Camera. Lei, a mio avviso aveva il dovere di contestarci le divergenze che giustificavano il suo gesto, che non può essere discrezionale. Avremmo potuto, per esempio, convenire con lei, ma lei lo ha escluso *a priori*. Non aveva, in ogni caso, a mio avviso il potere di far valere un giudizio globale di censura, perché tale è, signor Presidente, il suo ricorso, fatto senza avvertirci, alla Giunta per il Regolamento, facendoci trovare di fronte ad un effetto che blocca il nostro lavoro. È un giudizio globale di censura quello che lei ha fatto valere senza neppure avvertirci e quindi senza darci modo di discuterlo. Io avrei, per esempio, potuto proporle, per venire incontro alle sue così diligenti preoccupazioni, che si facesse carico lei stesso di raccogliere e di fare un nuovo resoconto delle informazioni e dei documenti - come dice il Regolamento - utili al Parlamento, e credo che sarei rimasto nel mio diritto accompagnando questa proposta con la richiesta di dare un giudizio motivato di utilità dei documenti e delle informazioni raccolte. Probabilmente, trovandosi di fronte a questo fatto, lei avrebbe receduto dalla sua decisione perché non possiamo confondere (e questo avrebbe dovuto essere discusso prima della sua iniziativa) le valutazioni, cioè, nella fattispecie, se un fatto costituisca o meno reato, con il giudizio di utilità che il Regolamento ci impone nella scelta e nella raccolta dei documenti e delle informazioni che devono essere, a nostro giudizio, utili al Parlamento. Dobbiamo dire perché questa documentazione è utile.

Aggiungo, infine, signor Presidente - e come vede, quindi, è stato strozzato anche il nostro rapporto con lei - che mi pare strana e certamente significativa la circostanza che questa interruzione dei lavori a norma di Regolamento e a colpi di Regolamento, peraltro discrezionali, avvenga quando tutti i documenti sono stati presentati tranne quello della democrazia cristiana. La democrazia cristiana, infatti, non solo non ha presentato il suo documento ma, guarda caso, trova l'aiuto insperato di una sospensione dei lavori e di un ricorso alla Giunta per il Regolamento che l'assolve da questo impegno, o quanto meno dalla tempestività di questo impegno. Questo è quanto desideravo dire, signor Presidente.

LABRIOLA. Onorevole Presidente, vorrei subito premettere che nelle valutazioni che stiamo per fare non esiste naturalmente nulla di personale, ma noi siamo obbligati ad esprimere giudizi e valutazioni perché sentiamo di dover difendere le prerogative della Commissione, che ci sembra che in questa circostanza non siano tenute nel dovuto conto.

Io devo fare una sottolineatura particolare a nome di un gruppo che, nel momento in cui lei ha ritenuto di scrivere quella lettera personale al Presidente della Camera, aveva già presentato un documento. Siccome voglio rassicurare me stesso che il nostro Presidente non svolge un'azione addirittura di carattere preventivo, perché questo sarebbe addirittura un modo di comportarsi di sapore censorio, devo immaginare che il Presidente si sia mosso sulla base di documenti presentati. Ma nel momento in cui lei, signor Presidente, ha scritto quella lettera personale al Presidente della Camera, l'unico documento presentato era il nostro, ed allora ci consenta di deplorare innanzitutto il fatto che non siamo stati posti in grado di difendere l'ammissibilità al voto del nostro documento, mentre era nostro diritto e prerogativa della Commissione discutere sul suo insieme, a causa di una sua iniziativa personale che ha privato, lo ripeto, la Commissione ed in partico-

lare il gruppo socialista di una prerogativa, o meglio di un diritto che gli è riconosciuto prima ancora che dal Regolamento dalla Costituzione e dalla prassi: perché qui, signor Presidente, noi non rappresentiamo né i partiti né le consorterie ma gli elettori.

Noi, dunque, avevamo presentato un documento e su questo documento il Presidente ha esercitato, a titolo personale naturalmente, perché nessun organo della Commissione era stato investito, un intervento presso il Presidente della Camera rivolto ad eccitare un orientamento, devo dire, di tipo censorio; di tipo censorio perché al gruppo socialista non è stato consentito di esprimere la sua valutazione sulla ammissibilità del suo documento, unico presentato nel momento in cui lei ha scritto al Presidente della Camera. Di qui la protesta ed anche la sottolineatura del fatto che non è stata difesa una prerogativa della Commissione.

Allo stato delle cose noi abbiamo - aggiungo questa considerazione - soltanto la sua lettera personale. Per la verità mi sarei aspettato almeno questo. Ferme restando le nostre riserve, che finora ho esposto, nel modo più rispettoso verso la persona ma anche più fermo nei confronti del Presidente quale organo della Commissione, devo dire che stamattina ci saremmo dovuti attendere di conoscere l'esistenza di questa sua lettera, perché stamattina la Commissione si è riunita e la comunicazione di questa sera poteva essere fatta - temo di dover aggiungere: doveva essere fatta - questa mattina, anche perché, se non ricordo male, stamattina si è discusso del modo di concludere la nostra indagine, si è discusso dei documenti ma senza che noi sapessimo che il nostro Presidente aveva scritto quel tipo di lettera, e che era in attesa di una decisione della Presidenza della Camera dei deputati.

Aggiungo un'altra considerazione: che, allo stato delle cose, vi è una lettera personale del presidente di questa Commissione alla Presidente della Camera, ma non vi è alcuna risposta ufficiale e che noi non possiamo in alcun modo pren-

dere atto di notizie informali perché i rapporti tra organi interni della Camera sono rapporti formali e quindi vanno messi per iscritto. Tanto meno possiamo accontentarci di una comunicazione del segretario generale della Camera, che, come tale, non ha alcuna rilevanza nei rapporti tra organi interni della Camera.

Quindi, siamo in attesa di una risposta della Presidente della Camera al Presidente della Commissione che ha scritto a titolo personale. Su quella risposta, non perché vogliamo discutere una risposta della Presidente della Camera ma perché la risposta della Presidente della Camera è data ad una lettera personale del Presidente della Commissione, ci riserviamo di aprire un dibattito in Commissione perché in tale sede intendiamo difendere comunque le nostre prerogative, come gruppo parlamentare e come Commissione, che sia stata o non sia stata consultata la Giunta per il Regolamento; a meno che non si segua la procedura corretta, che è l'unica possibile, di sollevare preventivamente in Commissione o nell'ufficio di presidenza il problema, di discuterlo e di formulare tutti i quesiti, non solo quelli che hanno sollecitato la sensibilità personale del Presidente della Commissione, che investono le opinioni dell'intera Commissione e poi formulare una richiesta di parere alla Presidente della Camera.

Credo che l'unica via per sanare una situazione che non esito a definire molto ma molto atipica, per non dire irregolare, sia questo; non ne esistono altri.

PRESIDENTE. Desidero innanzitutto fugare possibili equivoci facendo osservare come la risposta della Presidente della Camera non abbia valore impeditivo dell'esame dei documenti. Si tratterà di vedere se questi documenti contengano o meno parti che determinino problemi di interpretazione regolamentare sui quali ho prospettato mie perplessità.

Desidero inoltre precisare che non vi è stata e non vi è alcuna intenzione censoria né in me né, certo, nel Presidente della Camera, di cui adesso è arrivata la

risposta; né, certo vi è l'eventualità che il dibattito risulti « strozzato ». Vi è solo la esigenza di una accurata valutazione dei documenti presentati per vedere se vi siano parti di essi non aderenti alla natura del documento conclusivo di una indagine conoscitiva.

Quanto alla risposta della Presidente della Camera, essa è già arrivata e pertanto ne dò subito lettura:

« In relazione alla sua lettera in data 5 corrente mese circa le questioni regolamentari che potrebbero insorgere a conclusione dell'indagine conoscitiva in corso, mentre condivido le considerazioni esposte nella lettera stessa confermo pienamente il contenuto della mia comunicazione a Lei inviata in data 17 dicembre 1979 », lettera alla quale mi sono riferito, nel rivolgermi alla Presidente della Camera, per sapere quali a norma di Regolamento siano i limiti oltre i quali si esorbiterebbe dall'ambito di una indagine conoscitiva e delle direttive a suo tempo segnate. Ripeto che non ho per altro, mancato di prospettare io stesso l'opportunità di sentire la Giunta del Regolamento. Siccome sembra che sia sfuggito all'onorevole Valensise, rileggo quel che ho scritto: « ...una interpretazione delle norme regolamentari che ritengo a questo punto indispensabile e che, data l'importanza dell'argomento ed il peso che i precedenti finiscono per assumere sul formarsi della prassi parlamentare, sarebbe forse opportuno conseguisse da apposito esame della Giunta del Regolamento ».

Come vede, la richiesta che lei, onorevole Valensise, sollecitava l'ho già fatta.

Fatta questa comunicazione darei la parola all'onorevole Spagnoli, che me l'ha chiesta.

SPAGNOLI. Di quale data è la lettera richiamata dalla Presidente della Camera?

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura della lettera del Presidente della Camera, con la quale è stato dato il prescritto assenso all'indagine conoscitiva. Del resto, essa è prodotta negli atti.

« Onorevole Presidente, in riferimento alla sua del 14 ultimo scorso con la quale mi informa della deliberazione adottata dalla Commissione bilancio, programmazione e partecipazioni statali di procedere ad un'indagine conoscitiva sui modi di esercizio ... Le comunico la mia intesa ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Quanto all'elencazione delle diverse richieste che la Commissione intenderebbe formulare nel corso dell'indagine, ritengo non rientri nelle attribuzioni del Presidente della Camera la valutazione dei contenuti delle richieste stesse ai fini dell'intesa, poiché le modalità dell'indagine, a norma del secondo comma dell'articolo 144 spettano alla Commissione. Per altro, dal momento che tale elencazione mi è stata trasmessa, non posso nascondere l'impressione che lo spirito e la lettera di talune richieste formulate appaiano più rispondenti alle competenze di una Commissione d'inchiesta *ex* articolo 141 che ad un'indagine conoscitiva *ex* articolo 144. Voglio inoltre osservare che la Commissione per i procedimenti di accusa ha già aperto un procedimento su una parte della materia oggetto dell'indagine. Raccomando pertanto che sia mantenuto il carattere conoscitivo e non inquisitorio dell'indagine stessa, ad evitare qualsiasi interferenza, sia pure incidentale od involontaria, con quanto disposto dall'articolo 21 del nuovo regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa ».

L'articolo 21, di cui abbiamo per altro largamente discusso in ripetute occasioni, recita che quando la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa è investita in tutto o in parte della materia che sia oggetto di un'inchiesta, anche se disposta per legge, le Commissioni d'inchiesta devono cessare dalla loro attività.

Noi non siamo una Commissione d'inchiesta e non possiamo arrogarci il diritto di fare quel che questa potrebbe fare nelle fattispecie in cui ci troviamo, perché in questo modo eluderemmo il dettato dell'articolo 21 del nuovo Regolamento sui procedimenti di accusa, continuando una attività che se fossimo una Commissione

d'inchiesta anche disposta per legge non potremmo più svolgere. Questo è il punto.

In rapporto a questi elementi, ho ritenuto, di fronte alle ripetute affermazioni che sono state fatte - e che risultano dai resoconti - del proposito di varie parti politiche di inserire nel documento conclusivo, giudizi di attribuzione di responsabilità amministrative o penali o di censura politica al Governo, che la materia fosse sottoposta alla presidenza della Camera. E non già con riferimento, come è sembrato all'onorevole Labriola, al documento del gruppo socialista, ma in rapporto agli interventi di vari colleghi, che apparivano tali da far ritenere che si volessero travalicare limiti segnati dalla Presidenza della Camera, che imponevano implicitamente il rispetto del diritto al contraddittorio ed alla difesa di coloro che si trovano in stato di inquisizione dinanzi alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Credo di non aver fatto nulla che possa suonare offesa alle prerogative della Commissione, le quali restano più che integre, in quanto ad essa compete l'esame dei documenti e la direttiva sul modo di formularli in modo che non diano luogo a travalimenti di competenza rispetto ad altri organi ovvero ad un tralignamento dei poteri, cose, entrambe, che sono da evitare.

SPAGNOLI. Ritengo di dover aderire all'intervento del collega Labriola nel momento in cui egli rivendica sostanzialmente le prerogative di questa Commissione, le quali si muovono, ovviamente, sulla base del Regolamento e degli indirizzi che il Presidente della Camera ha dato nella lettera del 17 dicembre.

Al di là di questo, ritengo che siamo arbitri, sotto questo aspetto, del rispetto del Regolamento, di determinare quelle modalità di esplicazione della nostra attività che sono richiamate nella lettera del 17 dicembre. E ritengo che anche le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione debbano essere risolte dalla nostra Commissione in quanto il potere del Presidente di essa di demandare alla decisione della Presidenza della Camera ri-

guarda soltanto questioni di interpretazione del Regolamento sorte durante la discussione in sede legislativa di progetti di legge.

Di conseguenza, mi pare che ciò vada precisato e, in conseguenza di ciò, il nostro problema è oggi stabilire chi sia l'arbitro della situazione. Ciò va fatto in base alle indicazioni contenute nella lettera del 17 dicembre, lettera che riguarda sostanzialmente due aspetti: il fatto che non dobbiamo toccare questioni di competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa cioè aspetti di natura penale che si concretizzano con affermazioni di responsabilità penali di carattere giudiziario. Al di là di questo aspetto, che io ritengo giustamente da escludere perché non rientra nella nostra competenza, per tutto quanto riguarda affermazioni di responsabilità politica, valutazioni di carattere amministrativo, giudizi nei confronti di determinati atteggiamenti noi siamo pienamente arbitri.

Non c'è dubbio: si tratta di una questione che attiene alla nostra valutazione ed io ritengo che non potremo, al termine di questa indagine, esimerci dall'esprimere, sia pure con le limitazioni che ho indicato e che mi paiono corrette, cioè quelle collegate ai poteri propri della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, di un organo, per ciò, che deve esprimere giudizi penalmente rilevanti, la nostra valutazione e quindi il nostro voto sui contenuti dei vari documenti che qui sono stati depositati, al più rilevando, laddove dovessero esservi questioni attinenti a giudizi di valore penale, soltanto con la espunzione di questi aspetti, ove questi dovessero manifestarsi.

Quindi, riaffermato il fatto che siamo maestri di noi stessi nei limiti indicati dal Regolamento e dall'interpretazione del Presidente della Camera, nonché che sta a noi, in ogni caso, di determinare i modi della nostra attività, ritenuto ancora che, al più, si può arrivare alla espunzione di questioni, laddove i documenti - ma credo che in nessuno di essi si facciano affermazioni di tale genere - rilevino

responsabilità penali, noi siamo in grado di esprimere valutazioni e di votare anche su giudizi di carattere politico, su questioni di natura amministrativa, su problemi che riguardano il Governo, su giudizi che nel complesso riguardano una vicenda, al di là di affermazioni di penale responsabilità su determinati momenti di essa.

GARGANO. Vorrei esprimere, a nome del gruppo della democrazia cristiana, talune perplessità circa quanto è stato detto dai colleghi. Queste in parte sono state superate dal tempestivo arrivo della lettera del Presidente della Camera la cui risposta credo sia, sotto questo aspetto, chiarificatrice. Ciò che il gruppo della democrazia cristiana non può accettare è, però, la critica al Presidente di questa Commissione, e dico ciò non perché egli faccia parte del nostro gruppo politico, ma perché ritengo che lo scrupolo che ha sempre messo nel presiedere questa Commissione lo abbia portato ad una iniziativa senz'altro opportuna e corretta.

A mio avviso, infatti, il Presidente è il custode del Regolamento e, come tale, egli ha posto il problema in oggetto trovando un'immediata rispondenza, tanto è vero che, se fosse insorta una qualche perplessità, la Presidenza della Camera avrebbe potuto rimandare il tutto alla Giunta per il Regolamento, mentre questa si è mossa dimostrando che la questione era talmente chiara da non sentire il bisogno di interpellare la Giunta per il Regolamento.

Non si può dire, perciò, « noi siamo senz'altro maestri di noi stessi »; bisogna precisare che lo siamo nei limiti dell'articolo 144 del Regolamento, articolo che abbiamo utilizzato per questa indagine conoscitiva e quindi i risultati di essa non possono che essere in modo omogeneo consequenziali alla natura dello strumento che abbiamo utilizzato.

Ritengo, in conclusione, di dover esprimere piena solidarietà al nostro Presidente, contestualmente sottolineando che evidentemente certe reazioni sono frutto di uno stato di nervosismo.

MINERVINI. Signor Presidente, a me pare che sia prezioso il richiamo che il Presidente della Camera, nella lettera che lei testè ci ha cortesemente letto, fa alla precedente sua lettera del 17 dicembre, poiché in questa lettera a me pare che il Presidente della Camera prenda una posizione precisa, anche se garbata, di fronte alle sue istanze di chiarimento. Il Presidente della Camera dice che non ritiene che rientri nelle proprie attribuzioni la valutazione dei contenuti delle richieste ai fini dell'intesa, poiché le modalità dell'indagine, a norma del secondo comma dell'articolo 144, spettano alla Commissione. A me pare che questa formula confermi in maniera testuale ciò che il collega Spagnoli or ora ha enunciato, il fatto, cioè, che la Commissione sia sovrana - lo ha detto il Presidente della Camera - nella determinazione delle modalità della sua indagine, tra le quali rientrano certamente quelle del documento conclusivo dell'indagine stessa.

Il Presidente della Camera, d'altronde, a mio avviso, è andato anche oltre le preoccupazioni del collega Spagnoli quando ritiene riservate le materie di competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, perché anche qui il Presidente della Camera ha rifiutato di prendere una posizione ritenendo che, ancora una volta, questa spettasse alla nostra Commissione, tanto è vero che si è espresso nei termini vaghi di una raccomandazione quale certamente non avrebbe fatto se invece si fosse trattato dell'esercizio di un suo potere. Fare delle raccomandazioni significa, infatti, declinare la competenza e riconoscere, come è stato espressamente fatto, la competenza della Commissione.

Per tali motivi, ritengo che in tutta la materia inerente alle modalità di esercizio delle funzioni di indagini sovrana sia la Commissione, che il Presidente della Camera lo abbia dichiarato e che, se non ha ritenuto di convocare la Giunta del Regolamento, ciò dipende dal fatto che è chiara e nitida la competenza della nostra Commissione.

ALINOVÌ. Mi pare che sia venuto il momento di passare all'esame dei documenti.

PRESIDENTE. Sì, tenendo conto delle direttive del Presidente della Camera.

MINERVINI. Che non sono direttive.

PRESIDENTE. Sono determinazioni di spettanza del Presidente della Camera in materia regolamentare che danno una risposta alle perplessità da me formulate.

MINERVINI. Quali sono queste perplessità?

PRESIDENTE. La lettera dice: « mentre condivido le considerazioni esposte ». Ed in ciò, a mio giudizio, si contiene la individuazione dei problemi di una intesa sulle soluzioni prospettate. Tuttavia è evidente che di tale espressione ciascuno può dare la propria interpretazione.

Per concludere, vorrei sottolineare che ci troviamo di fronte ad una determinazione che è di spettanza della Presidenza della Camera e che il Presidente della Camera ha ritenuto di formulare nei modi che ho testè letto.

Abbiamo più volte registrato divergenze che risultano dagli *Atti parlamentari* in ordine al contenuto del documento finale cui fa riferimento il punto 3 dell'articolo 144 del Regolamento ed in particolare sul modo di intendere l'espressione « dà conto ». Molti colleghi hanno rilevato, parlando del documento da me predisposto, che esso non potesse essere una fotografia di quanto acquisito e che il « dar conto » sarebbe da interpretare nel senso che possano farsi valutazioni ed esprimere giudizi. E ciò si evince con chiarezza dai resoconti dei lavori della Commissione. Sta in ciò la ragione che mi ha spinto a sottoporre al Presidente della Camera le relative questioni.

Desidero ricordare, onorevoli colleghi, che le questioni di interpretazione del Regolamento non sono rimesse né alle Commissioni né all'Assemblea, perché, se così fosse, il formarsi in merito di occasionali maggioranze - credo di averlo già sotto-

lineato in questa sede - potrebbe portare ad interpretazioni del Regolamento che sostanzialmente ne mutino il contenuto, vanificando le garanzie segnate dalle norme regolamentari che sono fonte di diritto costituzionale, attraverso una procedura che richiede una maggioranza qualificata pari alla metà più uno dei componenti della Camera. Prego i colleghi di tener conto di ciò. Se poi dovessero nascere questioni, circa le quali si intende insistere affinché il Presidente della Camera consulti la Giunta per il Regolamento, non sarò certo io, che lo avevo chiesto, ad oppormi.

SPAGNOLI. Se il Presidente della Camera avesse ritenuto di dover procedere in tal senso lo avrebbe fatto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque a valutare i documenti, tenuto conto delle direttive del Presidente della Camera. Se tuttavia in essi dovessero figurare attribuzioni di responsabilità penale - e ve ne sono, lo avete sentito - si tratterebbe di documenti che io, osservando le direttive del Presidente della Camera, dovrei dichiarare inammissibili.

Ritengo, onorevoli colleghi, che si debba ritornare ad un clima di collaborazione e di ragionevolezza, valutando se sia possibile, attraverso un accordo o la costituzione di un gruppo di lavoro, esaminare i documenti presentati e trovare formule tali da non determinare ulteriori problemi di interpretazione regolamentare, che certamente sarei costretto a sollevare.

ROCCELLA. Onorevole Presidente, vorrei scongiurare questo pericolo attenendomi alle comunicazioni del Presidente della Camera, che, a mio avviso, sono ineccepibili.

Il Presidente della Camera non ha scritto dando un giudizio di merito ed affermando che in effetti i documenti in questione violano il Regolamento; il Presidente della Camera ha dato una risposta di principio e non di merito, affermando che, se si configurassero violazioni del Regola-

mento, il Regolamento andrebbe rispettato. Cosa pretendeva che le rispondesse, signor Presidente, che ci autorizza a violare il Regolamento? La violazione del Regolamento si riscontra nell'ambito di un giudizio di merito e non metodologico.

Il Presidente della Camera si è espresso con molta chiarezza dicendo: « Di fronte a irregolarità che potrebbero insorgere - non afferma certo che siano insorte quindi - o improprietà che dovessero riscontrarsi a conclusione dei lavori della Commissione... ». Stiamo, allora, a quanto dice il Presidente della Camera. Ed io ribadisco che trovo la risposta del Presidente della Camera ineccepibile.

Rilevo, tuttavia, che, sin da ora, nessuno ha manifestato il proposito di procedere a valutazioni e giudizi. Insisto, onorevole Presidente: chi lo ha fatto? quando? L'onorevole La Malfa, svolgendo una premessa, si è riferito alle competenze della Commissione; io ho parlato di connotazioni obiettive dei fatti e degli atti, in modo di conoscere e non disconoscere ed ho distinto la neutralità della valutazione dalla neutralità rispetto alla connotazione. Ciò rappresenta un modo di conoscere, signor Presidente, altrimenti si disconosce! Quando si rileva che in un documento c'è un falso, la valutazione rimane valida in via di ipotesi: se il falso rappresenti un reato oppure non lo si vedrà dopo. Il fatto però che se quel documento sia connotato da un falso, vada conosciuto in quanto connotato da un falso, è cosa che non presenta dubbi, se il falso c'è ed è comprovato dalla documentazione di cui siamo venuti a conoscenza. In caso contrario, noi violeremmo la verità e cadremmo nell'errore di dare al documento connotazioni che non gli sono proprie e quindi di esaminare non quel documento, ma un'altra cosa che esiste nella nostra testa e nel nostro pregiudizio, ma che non ha riscontro appunto nelle connotazioni del documento. Altro è la neutralità della valutazione, altro è la neutralità di fronte alla connotazione che significa rifiutarsi di conoscere, disconoscere, mentre conoscere è il compito di questa Commissione. Non per nulla, il Regola-

mento include in questa conoscenza un giudizio di utilità, facendo riferimento a documenti utili al Parlamento. Comunque, noi saremo tenuti a dire perché un documento è utile al Parlamento e l'unico modo per farlo è quello di rilevarne le connotazioni, assumendolo per quello che è. Il falso non è una ipotesi di reato in partenza, il falso è una connotazione di un documento.

ALINOVI. Mi sembra che non sia necessario da parte sua, signor Presidente, riferirsi a quella affermazione contenuta nella lettera del Presidente della Camera con cui questi manifesta di condividere le sue considerazioni, perché il parere del Presidente della Camera non riguarda i lavori della Commissione, in quanto le considerazioni da lei espresse al Presidente della Camera si riferiscono ad ipotesi. Vi è stato pertanto uno scambio di idee tra lei e il Presidente della Camera in ordine a determinate ipotesi e su queste ipotesi e sulle considerazioni che lei ha fatto il Presidente della Camera si è espresso dicendo di condividerle. Ben diverso sarebbe stato se lei, signor Presidente, avesse scritto al Presidente della Camera: « In questo documento sono contenuti questi passi che io ritengo travalichino quelli che sono i poteri della Commissione a norma dell'articolo 144 ».

Allora la risposta del Presidente della Camera sarebbe stata nel merito. Invece il Presidente della Camera non ha fatto altro che richiamarsi alla lettera del 17 dicembre, che dobbiamo considerare come interpretazione autentica del Regolamento. A questo punto non possiamo far altro che procedere innanzi per concludere i lavori della nostra Commissione attraverso la votazione dei documenti che sono stati presentati: ove mai in qualche documento ella o un qualsiasi membro della Commissione riscontrasse un singolo punto di controversia, la questione dovrebbe essere sottoposta alla Commissione perché questa possa decidere nell'ambito e nel rispetto del Regolamento.

PRESIDENTE. In quel caso la questione dovrebbe essere sottoposta alla Presidenza della Camera.

ALINOVI. Questo lo discuteremo a quel punto, perché bisogna esaminare se ricorrere o meno l'ipotesi di cui ella parla.

PRESIDENTE. Noi lo esamineremo a quel punto, perché in tal caso sorgerebbe un problema di interpretazione del Regolamento (*Voce: Vogliamo votare!*).

GAMBOLATO. Non voglio assolutamente entrare nel merito delle questioni già espresse dai colleghi Spagnoli, Alinovi ed altri. Voglio ribadire in questo momento, in cui a nostro giudizio dobbiamo procedere ai nostri adempimenti, cioè alla valutazione dei documenti, la disponibilità del gruppo comunista, supposto che vi sia la richiesta da parte di altri gruppi, di votare il nostro documento anche per divisione nelle sue singole parti. Invito caldamente il Presidente a cominciare quest'opera, per la quale siamo stati convocati da questa mattina.

LABRIOLA. Debbo sollevare una questione pregiudiziale, in quanto debbo chiedere che il gruppo che ancora non lo ha fatto renda note le sue proposte. Poi decideremo come procedere.

PRESIDENTE. Comunico che il gruppo della democrazia cristiana ha appena presentato il seguente documento:

I.

« In relazione ad affermazioni comparse sulla stampa (*Il Mondo*, n. 43, del 26 ottobre 1979 e riprese poi da altri organi sia quotidiani, sia settimanali), su presunte irregolarità che si sarebbero verificate in sede di contrattazione con l'Arabia Saudita di forniture di petrolio all'ENI, la Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali, anche su sollecitazione dei gruppi democratico cristiano e del PDUP, esaminava le eventuali inizia-

tive da assumere ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del Regolamento, nella seduta del 14 novembre 1979.

A conclusione di questa seduta la Commissione deliberava a maggioranza di convocarsi per il successivo mercoledì 21 novembre, essendosi riconosciuta l'opportunità di attendere lo svolgimento del dibattito in Aula sulle numerose interrogazioni e interpellanze presentate sul medesimo argomento e fissato nel frattempo, dalla Conferenza dei capi gruppo, per il martedì 20 novembre.

Tale dibattito, svoltosi con grande ampiezza ed acuti spunti polemici, si concludeva con generali dichiarazioni di insoddisfazione.

Su questa base la Commissione deliberava, nella seduta del 21 novembre, di procedere - ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del Regolamento - all'audizione dei ministri delle partecipazioni statali, Lombardini, e del commercio con l'estero, Stammati, nonché del Presidente dell'ENI, professor Giorgio Mazzanti, e dei dirigenti preposti a settori di detto ente, dottor Di Donna e dottor Sarchi.

Contemporaneamente venivano invitati gli anzidetti ministri con lettera di pari data (21 novembre 1979) ad inviare, con ragionevole anticipo sulla data dell'audizione, fissata per il 29 novembre successivo, ogni utile documentazione « sulle fasi di negoziazione delle forniture di che trattasi nelle diverse sedi: preliminare, autorizzativa, deliberativa, di ratifica ed esecutiva », richiedendo in particolare di acquisire: i contratti relativi sia alla fornitura, che ai rapporti con gli operatori di mediazione; la documentazione sulle operazioni di fidejussione e pagamento; le eventuali deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'ENI e dell'AGIP; gli atti autorizzativi del Ministero del commercio con l'estero e dell'Ufficio italiano cambi ».

A conclusione della seduta del 29 novembre e delle relative audizioni la Commissione, proseguendo nella già iniziata procedura ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, deliberava alla unanimità, di ascoltare nella seduta del 7 dicembre

successivo, il ministro dell'industria, Bisaglia, il ministro *ad interim* degli affari esteri, Cossiga, il dottor Necci, membro della giunta esecutiva dell'ENI, ed il direttore generale dell'Ufficio italiano cambi.

Delle audizioni si contiene dettagliato resoconto nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* pubblicato alle medesime date del 29 novembre e del 7 dicembre 1979.

Nell'intervallo tra le due sedute si aveva intanto la notizia della sospensione delle forniture di petrolio all'Italia da parte della Arabia Saudita.

Nel medesimo intervallo si aveva altresì la presentazione al Presidente della Camera - in data 3 dicembre - di una denuncia a firma del presidente del gruppo radicale e di alcuni membri di questo gruppo, relativa a presunte responsabilità di vari ministri nella vicenda in questione.

Il Presidente della Camera rimetteva, sotto la stessa data, la denuncia alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, alla quale su richiesta del Presidente della medesima Commissione trasmetteva la documentazione già acquisita sul caso e, via via, le integrazioni di questa successivamente pervenute.

Conclusa la fase delle audizioni, poiché nel corso di esse non si era potuto ascoltare né il presidente dell'AGIP, ingegner Barbaglia, né l'amministratore delegato di tale società, dottor Baldassarri, in quanto non preposti a settori della pubblica amministrazione, né il Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto tale, né l'ex ministro delle partecipazioni statali, Bisaglia, né l'ex Presidente del Consiglio, Andreotti, in quanto si era ritenuto dalla Presidenza della Camera (su quesito proposto dal Presidente della Commissione) che le audizioni a norma dell'articolo 143, secondo comma del Regolamento non possono riguardare se non ministri in carica e non possono estendersi ai Presidenti del Consiglio sia in carica che cessati dalle loro funzioni, la Commissione prendeva in esame, nella seduta del 14 dicembre 1979, la proposta di alcune parti politiche di procedere, per l'acquisizione di ogni elemento utile all'attività della Camera, ad

una indagine conoscitiva a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Sull'adozione di tale procedura furono prospettate perplessità in particolare dallo stesso Presidente della Commissione e dall'onorevole Bodrato, in considerazione dei fini meramente conoscitivi e non inquirenti propri delle indagini conoscitive - come rilevabile sulla base dei precedenti - ed alla necessità, quindi, di delimitare con esattezza i confini della prospettata indagine, anche per evitare il rischio di interferenze con le altre contemporaneamente in corso di natura parlamentare, amministrativa e giudiziaria.

La Commissione, tuttavia, deliberò di procedere in applicazione del cennato articolo precisando (nei termini seguenti), l'oggetto e i principali quesiti dell'indagine conoscitiva:

sui modi di esercizio dell'attività dell'ENI e sui rapporti intercorrenti fra il medesimo e le società ad esso collegate nonché sul potere di controllo del Governo e sui relativi modi di esercizio, con particolare riguardo alle contrattazioni ed alle operazioni conseguenti, relative alla acquisizione di forniture anche estere e con specifico riferimento alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita e comunque: sulla necessità della mediazione; sulla congruità della mediazione; sulle valutazioni in base alle quali fu effettuata la scelta del mediatore o dei mediatori; sugli atti della operazione acquisendone le copie insieme al resoconto completo di tutte le relative fasi; sugli atti e le fasi della operazione effettivamente portati a conoscenza del Governo *pro tempore* e dei suoi organi; sugli atti e le fasi dell'operazione effettivamente autorizzati dal Governo e dai suoi organi; sugli indirizzi dati dal Governo al gruppo ENI nell'anno in corso, in ordine al problema degli approvvigionamenti petroliferi, in relazione a specifici contratti e alle loro modalità di attuazione; sui rapporti di concorrenza tra l'ENI e gli altri operatori italiani o stranieri e sulle eventuali iniziative di questi ultimi per contrastare la presenza dello ente di Stato sul mercato petrolifero in-

ternazionale; sul contratto tra Italia e Venezuela di recente annunziato dal ministro del bilancio, Andreatta, e sulle dichiarazioni di quest'ultimo al riguardo, acquisendo di entrambi le copie integrali; sulla ripartizione, inoltre, dei poteri alla data delle contrattazioni e delle operazioni connesse alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita, tra il presidente dell'ENI e la relativa giunta esecutiva ed in base a quali delibere di quest'ultima ed in quale data assunte; sulle osservazioni eventualmente formulate dal collegio dei revisori in ordine a tali delibere e le eventuali iniziative prese dal Governo al riguardo; sulla ripartizione, alla data di cui al punto precedente, di poteri tra il presidente dell'AGIP ed il relativo consiglio di amministrazione ed in base a quali delibere di quest'ultimo ed in quale data assunte e l'atteggiamento assunto al riguardo dal collegio dei sindaci; se, ed attraverso quali strumenti, l'ENI eserciti funzioni di direttiva e di controllo sulle società collegate ed in particolare sulla AGIP; sulla ripartizione dei poteri, alla data di cui in precedenza, fra i presidenti della IEOC e della TRADINVEST ed i relativi consigli di amministrazione e lo atteggiamento assunto al riguardo dal collegio dei sindaci; sulle finalità statutarie e le attività in concreto compiute dalla IEOC e dalla TRADINVEST in rapporto alle contrattazioni ed alle operazioni connesse alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita; sulle informative abitualmente date al Governo ed in particolare a quali suoi componenti in ordine all'attività di direttiva e di controllo normalmente assunte dal Governo ed in particolare da quali dei suoi esponenti; su quali informative e quali conseguenti attività abbiano avuto luogo in ordine alle contrattazioni ed alle operazioni relative alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita.

A conclusione della seduta la Commissione dava mandato al Presidente di coordinare il testo da sottoporre al Presidente della Camera per l'intesa richiesta dal primo comma dell'articolo 144.

Nella lettera di risposta del 17 dicembre, con la quale veniva comunicata tale intesa, il Presidente della Camera precisava che:

« Quanto alla elencazione delle diverse richieste che la Commissione intenderebbe formulare nel corso della indagine, ritengo non rientri nelle attribuzioni del Presidente della Camera la valutazione dei contenuti delle richieste stesse, ai fini dell'intesa, poiché le modalità dell'indagine, a norma del secondo comma dell'articolo 144, spettano alla Commissione.

Peraltro dal momento che tale elencazione mi è stata trasmessa, non posso nascondere l'impressione che lo spirito e la lettera di talune richieste formulate appaiano più rispondenti alle competenze di una Commissione d'inchiesta ex articolo 141, che ad una indagine conoscitiva ex articolo 144.

Voglio inoltre osservare che la Commissione per i procedimenti di accusa ha già aperto un procedimento su una parte della materia oggetto dell'indagine. Raccomando pertanto che sia mantenuto il carattere conoscitivo e non inquisitorio dell'indagine stessa ad evitare qualsiasi interferenza, sia pure incidentale o involontaria, con quanto disposto dall'articolo 23 del nuovo Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa ».

Nelle sedute del 17 e 18 dicembre, presso atto della intesa comunicata dal Presidente della Camera, la Commissione assumeva la determinazione di « fare propri gli orientamenti e le raccomandazioni risultanti dalla citata lettera del Presidente della Camera » demandando unanimemente al Presidente della Commissione « la garanzia dell'osservanza di tali decisioni nell'ambito dei propri poteri di direzione dei lavori, in particolare per quanto attiene alla proposizione dei quesiti ».

Le audizioni avevano quindi inizio il 19 dicembre 1979 e termine il 15 gennaio 1980.

Nel corso delle medesime sono stati ascoltati nell'ordine: l'ex Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti; l'onorevole Craxi; il presidente dell'AGIP, dottor Baldassarri; il presidente della TRADINVEST,

dottor Fiorini; il direttore per l'attuazione dell'ENI, dottor Di Donna; il direttore per l'estero dell'ENI, dottor Sarchi; il rappresentante dell'ENI in Arabia Saudita, dottor Tesser; il dottor Ferdinando Mach; il dottor Riccardo Raciti; il senatore Formica; il ministro dell'industria, Bisaglia; il segretario particolare del ministro del commercio con l'estero, dottor Battista; il funzionario del Gabinetto del ministro del commercio con l'estero, dottor Davoli; il ministro del commercio con l'estero, Stamatii; il signor Carlo Cilia; l'onorevole Cossiga, Presidente del Consiglio dei ministri.

In due occasioni - il 21 dicembre 1979 ed il 15 gennaio 1980 - la Commissione deliberava di sospendere la seduta pubblica e riunirsi in seduta segreta, avvalendosi, su richiesta del Governo, del terzo comma dell'articolo 65 del Regolamento, per il quale « la Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti ».

II.

A) *Ripartizione dei poteri, alla data delle contrattazioni e delle operazioni connesse alla fornitura di petrolio dalla Arabia Saudita tra: il presidente e la giunta esecutiva dell'ENI; il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'AGIP; i presidenti ed i consigli di amministrazione della IEOC e della TRADINVEST.*

a-1) La ripartizione dei poteri, alla data predetta, tra il presidente e la giunta esecutiva dell'ENI, è regolata dalle delibere di questa del 2 e 23 febbraio 1979.

Dal contesto della prima delle citate delibere risulta un'ampia delega di poteri al presidente al quale viene demandato:

« 1) concludere con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, contratti di compravendita e di fornitura di materie prime, di merci e cose mobili in genere, ivi compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto, contratti di noleggio, di trasporto, di appal-

« to, di assicurazione, di mediazione, di lo-
« cazione anche di durata superiore a no-
« ve anni, di fidejussione, di permuta, di
« comodato, di somministrazione, di depo-
« sito, di commissione; qualsiasi altro con-
« tratto connesso con l'attività dell'ente;
« stipulare convenzioni con l'amministra-
« zione dello Stato, con enti pubblici e
« privati; modificare e risolvere detti con-
« tratti e convenzioni;

« 2) concludere e risolvere contratti di
« lavoro, nominare e revocare consulenti;

« 3) firmare lettere e fatture;

« 4) emettere, girare, incassare, e quie-
« tanzare effetti cambiari e *warrants*;

« 5) avallare effetti cambiari emessi
« da società controllate direttamente o in-
« direttamente dall'ENI;

« 6) emettere, girare, incassare e quie-
« tanzare *chéques*; girare e incassare asse-
« gni circolari;

« 7) compiere qualsiasi operazione fi-
« nanziaria attiva e passiva per conto del-
« l'ente; esigere, cedere e transigere crediti,
« riscuotere somme, mandati, buoni del Te-
« soro, vaglia, assegni di qualsiasi specie,
« depositi cauzionali sia dell'Istituto di
« emissione, della Cassa depositi e prestiti
« delle Tesorerie della Repubblica italiana,
« delle Tesorerie delle province e dei co-
« muni, degli uffici postali e telegrafici, sia
« di qualunque altro ufficio pubblico o pri-
« vato in genere, rilasciando valida quie-
« tanza e discarica;

« 8) rappresentare con ogni facoltà
« l'Ente mandante alle assemblee ordinarie
« e straordinarie delle società controllate
« e collegate, presso gli uffici doganali,
« presso l'Amministrazione delle ferrovie
« dello Stato, le imprese ferroviarie, tram-
« viarie, di navigazione, di trasporto in
« genere, gli uffici postali e telegrafici in

« tutte le operazioni di spedizione, svinco-
« lo e ritiro di merci, valori, pacchi, effet-
« ti, lettere anche raccomandate ed assi-
« curate;

« 9) proporre istanze, ricorsi, reclami,
« promuovere, contestare e abbandonare
« giudizi, rappresentare l'ente mandante in-
« nanzi alla autorità giudiziaria ed ammi-
« nistrativa in qualsiasi grado, nominando
« avvocati e procuratori alle liti anche
« nei giudizi di revoca e di cassazione;
« transigere qualsiasi controversia giudi-
« ziale o stragiudiziale connessa con gli
« atti di amministrazione che è autorizza-
« to a compiere, compromettere in arbitri
« anche come amichevoli compositori e
« nominare gli arbitri stessi;

« 10) elevare protesti, intimare pre-
« cetti, procedere ad atti conservativi ed
« esecutivi, curarne, occorrendo, la revo-
« ca, intervenire nelle procedure di falli-
« mento, insinuare crediti nei fallimenti;

« 11) costituire ed estinguere servitù
« attive, prescrivere ipoteche, consentire
« surroghe, riduzioni, restrizioni e can-
« cellazioni di ipoteche nonché trascrizioni
« ed annotazioni relative alle predette
« operazioni;

« 12) nominare e revocare procura-
« tori per il compimento degli atti di am-
« ministrazione deferetigli, nonché insti-
« tori.

La delega, tuttavia, risulta limitata, dal-
« la seconda delibera, in particolare per
« quanto attiene:

« a) alle proposte relative a progetti
« o interventi di una certa rilevanza non
« contenuti nel *budget* o che, pur essen-
« do contenuti nel *budget*, richiedano al
« momento della decisione finale un esa-
« me *ad hoc* per la loro dimensione o per
« la loro importanza strategica;

« b) alle seguenti operazioni:

« acquisto e vendita partecipazioni:

« per acquisizione e cessione di participa-
« zioni dirette o indirette di maggio-
« ranza;

« riduzione di capitale:

« per le sole partecipazioni dirette;

« aumenti o ripristini di capitale:

« diretti sempre, indiretti se non previsti
« nel *budget* finanziario-economico;

« costituzione di società:	« sempre;
« fusioni perfette o fusioni per incorpora-	« solo per le partecipazioni dirette;
« zioni, di partecipazioni già possedute:	« solo se emesse o garantite dall'ENI (nel
« emissione di obbligazioni:	« primo caso è richiesta anche la deli-
	« bera di consiglio);
« concessioni di fidejussioni:	« solo per gli atti rilasciati dall'ENI e per
	« importi superiori a 50 miliardi.

Iniziativa ed operazioni, tutte, per le quali è richiesta una proposta del presidente, corredata da una dettagliata relazione, dalla quale si potranno desumere i presupposti e le finalità che con essa si intendono perseguire. La proposta deve contenere anche la chiara formulazione della delibera, sulla quale la giunta è chiamata ad esprimersi.

Nel corso della discussione della delibera in questione venne precisato che la « dizione piano di sviluppo equivale a piano strategico e che la dizione piani pluriennali comprende investimenti, *budget* economico e piano finanziario »; si convenne che i piani di sviluppo del gruppo fossero sottoposti all'esame ed alla approvazione della giunta esecutiva anche con riferimenti geografici (per aree) oltre che merceologici; si stabilì che dovessero essere comunicate alla giunta « tutte le fidejussioni di qualunque entità », demandate al potere decisionale del presidente (cioè quelle entro 10 miliardi e solo per gli atti rilasciati dall'ENI); si decise che si dovesse mensilmente dare comunicazione alla giunta di tutte le nuove partecipazioni e che alla medesima sarebbero state sottoposte le strutture dei vertici operativi delle società caposettore e le strutture dell'ENI relativamente ai direttori.

Per le altre operazioni societarie non comprese fra quelle sopra specificate, ma per le quali fosse prevista l'autorizzazione ministeriale, si stabilì che al vaglio delle medesime provvedesse il presidente, dandone, tuttavia, comunicazione alla giunta ogni trimestre.

Pur con le limitazioni che emergono dal confronto tra la prima e la seconda delibera, l'ampiezza di poteri assegnati al presidente dell'ENI, risulta assai vasta. In

particolare per quel che riguarda l'oggetto dell'indagine conoscitiva è da sottolineare:

a) che il limite di 10 miliardi relativo alla concessione di fidejussioni è riferito solo agli atti rilasciati dall'ENI;

b) che non esiste alcun limite per la stipula di contratti di qualsiasi genere, in particolare, per quanto attiene all'oggetto della indagine, per quelli di compravendita e fornitura di materie prime, merci e cose mobili in genere, nonché « per qualsiasi altro contratto connesso con l'attività dell'ente »;

c) che l'obbligo di proposta alla giunta riguarda soltanto progetti o interventi « di una certa rilevanza » non contenuti nel *budget* finanziario-economico o che pur essendovi compresi richiedano « al momento della decisione finale un esame *ad hoc* per la loro dimensione e per la loro importanza strategica », nonché le operazioni indicate sopra alla lettera b) fra le quali non sono comprese: le obbligazioni non emesse o garantite dall'ENI; le riduzioni di capitali nei casi di partecipazioni indirette; gli aumenti o ripristini di capitali, per le partecipazioni indirette, previsti nel *budget* finanziario-economico; le fusioni perfette o fusioni per incorporazione di partecipazioni già possedute, ove si tratti di partecipazioni indirette.

a-2) La ripartizione dei poteri, alla data predetta, fra il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'AGIP è regolata dalle delibere di questo in data 10 maggio 1978 e 29 marzo 1979. Ne risulta un'ampia delega di poteri nelle seguenti materie:

« rappresentare in Italia e all'estero
« la società nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato centrale e periferica,

« con enti pubblici e privati e con perso-
« ne fisiche e giuridiche, innanzi all'autori-
« tà giudiziaria e amministrativa ai fini
« dell'esercizio;

« in genere delle facoltà necessarie
« per il compimento di tutti gli atti co-
« munque inerenti all'oggetto dell'indagine,
« ad eccezione di quelli riservati dalla leg-
« ge o dallo statuto del consiglio di am-
« ministrazione o all'assemblea dei soci;

in particolare, con l'estensione per
alcune precisata, delle seguenti facoltà:

« 1) stipulare, modificare e risolve-
« re contratti individuali di lavoro che
« non concernano direttori generali;

« 2) rappresentare la società nei
« rapporti con istituti assicurativi e previ-
« denziali, enti pubblici ed amministrazioni
« dello Stato per la sottoscrizione di de-
« nunce, ivi comprese quelle previste dal-
« la legge, concernenti dati ed informazio-
« ni sul personale occupato, sulle retribu-
« zioni corrisposte, sulle contribuzioni do-
« vute; per la revisione e il concordato di
« premi assicurativi; per la contestazione
« di provvedimenti promossi da organi di
« controllo degli enti e dello Stato;

« 3) stipulare con tutte le clausole
« opportune compresa quella compromisso-
« ria, modificare, risolvere e cedere con-
« tratti di compravendita e permuta di
« beni mobili per importi non superiori
« a lire 200 milioni, beni immobili anche
« iscritti a pubblici registri ivi compresi
« titoli pubblici e privati, nonché spazi e
« tempi per l'effettuazione di pubblicità,
« di affitto e locazione anche ultranoven-
« nale, di consulenza, di prestazione d'ope-
« ra manuale, di noleggio, di trasporto e
« spedizione, di appalto, di assicurazione,
« di mediazione e procacciamento di af-
« fari, di mandato, di commissione, di
« agenzia, di concessione di vendita, di
« deposito, di lavorazione per conto terzi,
« di comodato, di somministrazione, esti-
« matori, di edizione e stampa, agrari,
« aventi per oggetto diritti di superficie
« ed enfiteusi, di usufrutto, d'uso e di abi-
« tazione;

« 4) stipulare con tutte le clausole
« opportune, compresa quella compromis-
« soria, modificare e risolvere contratti di
« acquisto, cessione e licenza di marchi,
« brevetti, procedimenti tecnici e opere di
« ingegno;

« 5) concorrere alle gare di appalto
« e licitazioni indette dai ministeri e dalle
« amministrazioni dello Stato in genere, da
« enti pubblici e privati e da terzi in ge-
« nere per le forniture di beni e servizi,
« presentare le offerte e in caso di aggiu-
« dicazione sottoscrivere i relativi con-
« tratti;

« 6) stipulare, modificare e risol-
« vere contratti per l'assunzione di infor-
« mazioni su clienti e/o fornitori con
« agenzie specializzate;

« 7) effettuare operazioni finanziarie
« attive e passive in genere;

« 8) avallare effetti cambiari emessi
« da società controllate direttamente o in-
« direttamente dall'ENI;

« 9) stipulare, modificare e risolve-
« re contratti di mutuo relativi a finanzia-
« menti a medio e lungo termine conces-
« si da istituti di credito ed altri enti
« finanziatori, fissando tutte le condizioni,
« modalità e garanzie anche reali, e quin-
« di consentire ipoteche e privilegi che fos-
« sero richiesti a garanzia dei mutui
« stessi;

« 10) prestare fidejussioni a garan-
« zia di obbligazioni assunte verso terzi
« da società (e, analogamente, « *joint ven-
« tures* ») nelle quali l'AGIP detiene par-
« tecipazioni minoritarie, ma, in questi ca-
« si, con limitazione della garanzia ad una
« percentuale pari a quella delle parteci-
« pazioni stesse; stipulare, modificare e ri-
« solve fidejussioni con istituti di cre-
« dito ed altri enti finanziatori a garanzia
« di obbligazioni assunte o da assumere
« da parte della Società verso terzi;

« 11) emettere, accettare, quietan-
« ze, girare per sconto, cessione ed incas-
« so effetti cambiari;

« 12) stipulare, modificare e risol-
« vere con terzi e in particolare con isti-

« tuti di credito e uffici postali contratti
 « di apertura di credito, conto corrente,
 « deposito, anticipazione garantita da tito-
 « li, cassette di sicurezza;

« 13) effettuare operazioni su conti
 « correnti della società presso istituti di
 « credito ed uffici postali in qualsiasi for-
 « ma e senza limitazione alcuna;

« 14) emettere, girare, incassare as-
 « segni bancari; far emettere girare e in-
 « cassare assegni circolari e vaglia;

« 15) emettere e far emettere titoli
 « rappresentativi di merci, accettarli e gi-
 « rarli per cessione, sconto e anticipazione;

« 16) esigere, cedere e transigere
 « crediti rilasciando ricevuta liberatoria;

« 17) ricevere depositi cauzionali di
 « titoli pubblici e privati e di valori in ge-
 « nere, rilasciando ricevute;

« 18) effettuare depositi cauzionali
 « di titoli pubblici e privati e di valori in
 « genere; estinguerli rilasciando ricevuta
 « liberatoria;

« 19) depositare presso istituti di
 « credito, a custodia ed in amministrazione,
 « titoli pubblici o privati e valori in
 « genere; ritirarli rilasciando ricevuta li-
 « beratoria;

« 20) riscuotere somme, mandati,
 « buoni del tesoro, vaglia, assegni di qual-
 « siasi specie, depositi cauzionali dall'isti-
 « tuto di emissione, dalla Cassa depositi
 « e prestiti, dalle tesorerie dello Stato, del-
 « le regioni, delle province e dei comuni,
 « dagli uffici postali, da qualunque ufficio
 « pubblico o privato in genere ed esone-
 « rare le parti pagatrici da responsabilità,
 « rilasciando ricevute e quietanze; conferi-
 « re deleghe ad incaricati per lo svolgi-
 « mento delle operazioni summenzionate;

« 21) rappresentare la società nelle
 « assemblee ordinarie e straordinarie di
 « società nelle quali la stessa abbia parte-
 « cipazione;

« 22) sottoscrivere ai sensi dell'ar-
 « ticolo 7 della legge 29 dicembre 1962,
 « n. 1745 e successive modifiche, le co-
 « municazioni annuali allo schedario gene-
 « rale dei titoli azionari;

« 23) iscrivere personale della so-
 « cietà a corsi, convegni, seminari, eccete-
 « ra, in Italia e all'estero, compiendo tutti
 « gli atti occorrenti;

« 24) iscrivere la società ad asso-
 « ciazioni aventi fini culturali, ricreativi,
 « di beneficenza, eccetera, come pure ad
 « organismi di qualsiasi genere purché non
 « aventi fini di lucro, compiendo tutti gli
 « atti occorrenti;

« 25) definire, anche transigendo,
 « la liquidazione di sinistri; nominare a
 « tal fine periti, medici, commissari di
 « avaria, legali ed arbitri;

« 26) rappresentare la società nelle
 « procedure avanti l'Ufficio centrale dei
 « brevetti, la Commissione dei ricorsi in
 « materia di brevetti ed analoghi organi
 « ed uffici esteri competenti in materia di
 « proprietà industriale;

« 27) sottoscrivere domande e com-
 « piere presso le autorità e gli uffici com-
 « petenti, nazionali ed esteri, tutte le pra-
 « tiche, le formalità e gli atti per ottenere
 « il riconoscimento, mantenere ed estende-
 « re la protezione dei brevetti per inven-
 « zioni industriali, marchi, modelli e tec-
 « nologie;

« 28) compiere presso gli Uffici do-
 « ganali, gli UTIF, le ferrovie dello Stato,
 « le imprese di trasporto in genere, le
 « CCIA e le poste e telegrafi qualsiasi
 « operazione connessa con la spedizione,
 « lo svincolo ed il ritiro di merci, valori,
 « plichi, pacchi, effetti, lettere anche rac-
 « comandate ed assicurate; conferire dele-
 « ghe ad incaricati per lo svolgimento del-
 « le operazioni summenzionate;

« 29) sottoscrivere le denunce e le
 « comunicazioni richieste dalle leggi per
 « la detenzione di materie radioattive;
 « trattare e concordare con le amministra-
 « zioni e gli enti preposti, ed in partico-
 « lare con il CNEN, i relativi controlli;

« 30) firmare e ritirare i benesta-
 « re bancari relativi ad operazioni di im-
 « portazione ed esportazione; firmare ed
 « apporre visti sulle fatture, sui certifica-
 « ti di circolazione, sulle richieste e di-
 « chiarazioni necessarie per le operazioni
 « summenzionate;

« 31) stipulare e risolvere con le am-
« ministrazioni pubbliche centrali e pe-
« riferiche e con gli enti locali atti di
« concessioni amministrative e/o precari;

« 32) rappresentare la società dinanzi
« a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria
« o speciale, nazionale e regionale, in qual-
« siasi stato e grado, in tutti i giudizi sia
« attivi che passivi; con il potere di in-
« staurare, conciliare, transigere le singole
« controversie, rinunciare e/o accettare ri-
« nunzie sia all'azione che agli atti del giu-
« dizio e di rispondere all'interrogatorio
« libero o formale sui fatti di causa; con
« facoltà di farsi sostituire, limitatamente
« ai singoli giudizi, dai suoi procuratori
« speciali per l'esercizio dei poteri confe-
« ritigli; presentare querele o denunce pe-
« nali e costituirsi parte civile nei proces-
« si stessi;

« 33) proporre istanze, opposizioni,
« ricorsi amministrativi, reclami dinanzi
« all'autorità amministrativa centrale e pe-
« riferica;

« 34) sottoscrivere le dichiarazioni ri-
« chieste dalle leggi tributarie vigenti re-
« lative alle attività della società, trattare e
« concordare con gli uffici dell'amministra-
« zione finanziaria i relativi accertamenti;

« 35) nominare avvocati e procurato-
« ri alle liti in qualsiasi giudizio, anche
« esecutivo, in ogni stato e grado, dinan-
« zi all'autorità giudiziaria ordinaria e spe-
« ciale, nazionale e regionale; nominare
« avvocati e procuratori per la costituzio-
« ne di parte civile in processi penali;

« 36) compromettere controversie in
« arbitri sia rituali che irrituali, sia chia-
« mati ad intervenire come amichevoli
« compositori; nominare gli arbitri stessi;

« 37) fare elevare protesti, intimare
« precetti; nominare avvocati per gli atti
« esecutivi;

« 38) rappresentare la società nei pro-
« cedimenti possessori, nei procedimenti
« giudiziari d'urgenza e in quelli per atti
« conservativi ed esecutivi, curando even-

« tualmente la rinuncia agli stessi; nomi-
« nare avvocati per gli atti esecutivi;

« 39) rappresentare la società per in-
« tervenire nelle procedure concorsuali e
« insinuare crediti nei fallimenti;

« 40) iscrivere ipoteche, accettare pri-
« vilegi, pegni ed altri oneri reali; consen-
« tire in particolare surroghe, riduzioni,
« cancellazioni, postergazioni e qualsiasi
« altro annotamento ipotecario su beni di
« terzi in genere;

« 41) costituire, modificare ed estin-
« guere servitù attive e passive;

« 42) nominare e revocare procuratori
« per l'esercizio di tutti o parte dei poteri
« conferitigli.

« Ed inoltre:

« 1) presentare istanze per l'acquisti-
« zione di diritti minerari o di diritti co-
« munque connessi con attività di ricer-
« ca, acquisto e coltivazione di giacimenti
« di idrocarburi, di altre fonti energetiche
« e di giacimenti di minerali in genere;

« 2) stipulare con tutte le clausole
« opportune, compresa quella compromis-
« soria, modificare e risolvere contratti re-
« lativi ai suddetti diritti e al loro eserci-
« zio, anche in compartecipazione con terzi
« compresi contratti per l'acquisto o la
« cessione in tutto o in parte dei diritti
« stessi in qualsiasi forma;

« 3) conferire deleghe ad incaricati
« per lo svolgimento delle operazioni sum-
« menzionate ».

a.3) L'oggetto sociale della IEOC, quale
risulta dall'atto costitutivo, è il seguente:
la ricerca e commercio del petrolio, del
gas naturale, di prodotti similari e sotto-
prodotti; svolgimento di tutte le attività,
giuridiche e commerciali, comunque colle-
gate con tale scopo, anche sotto il profilo
finanziario e patrimoniale.

Tali finalità possono essere perseguite
sia in nome e per conto proprio che in
nome e per conto di altre società o sin-
goli imprenditori.

a-4) I poteri di amministrazione, alla data predetta, della IEOC, sono ripartiti tra i vari organi della società - assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, giunta esecutiva, presidente, vice-presidente, segretario e tesoriere - dei quali lo statuto regola, in modo sintetico, i poteri e i rapporti reciproci:

Il consiglio di amministrazione - non necessariamente composto di azionisti ed eletto per un anno dall'assemblea dei soci - è competente, in via primaria, per la conduzione degli affari della società e può comunque esercitare tutti i poteri che non siano espressamente riservati - dalla legi-

slazione societaria, dall'atto costitutivo o dallo statuto - ai singoli azionisti.

La giunta esecutiva - nominata dal consiglio - esercita i poteri che gli sono delegati dal consiglio stesso.

Il presidente - eletto tra i componenti del consiglio - esercita il potere esecutivo; presiede l'assemblea degli azionisti e le riunioni del consiglio di amministrazione; dirige gli affari della società, cura l'attuazione di tutte le decisioni e le direttive del consiglio di amministrazione, e può essergli delegato, dal consiglio di amministrazione, qualsiasi altro specifico potere, ad eccezione di quelli conferiti dallo statuto esclusivamente ad altri dirigenti della società.

C2) La composizione proprietaria della IEOC risulta, dalla documentazione acquisita, la seguente:

Denomin. sociale	IEOC Co. Inc.					
	Capitale sociale	SOTTOSCRITTO VERSATO	Importo \$	Azioni n.	Valore nominale	Per cento
			15.000.000	1.506.500	—	—
Azionisti			Importo	Azioni	Valore nominale	Per cento
			\$	n.		
	AGIP S.p.A.		14.988.916	1.505.337	—	99,926
	Altri		11.085	1.113	—	0,074

C3) Le partecipazioni della IEOC in altre società risultano, dai documenti acquisiti, le seguenti:

Data acquisizione	Ragione sociale	Importo (In dollari)	Per cento
31 luglio 1975	AGIP Austria	10.469.113	64,23
31 luglio 1975	AGIP A. G. Germania	22.727.305	36,6
31 luglio 1975	AGIP Suisse	15.573.392	75,5
13 marzo 1975	Bruzzi S.p.A.	48.571	50
13 marzo 1975	DABIT S.p.A.	429.692	50
13 marzo 1975	Jacorossi S.p.A.	633.053	50
13 marzo 1975	COCLEA S.p.A.	216.572	50
		<hr/>	
		50.124.698	
8 maggio 1978	PETROBEL	25.550	
		<hr/>	
		50.150.248	50
		<hr/> <hr/>	

a-5) L'oggetto sociale della TRADINVEST è indicato dall'atto costitutivo in modo assai dettagliato risultandone così il disegno di una società cui sono attribuibili vasti compiti di natura finanziaria, con la massima molteplicità ed ampiezza di strumenti di intervento.

Al riguardo si riporta l'articolo 1, che individua sinteticamente tali compiti - poi specificati nei numerosi articoli successivi - e per il quale la finalità sociale consiste « nell'effettuare e condurre investimenti, attività bancaria, assicurativa, finanziaria, commerciale e di mediazione; condurre affari in qualità di banchieri, assicuratori e riassicuratori, mediatori, capitalisti, finanziari, agenti finanziari, concessionari e commercianti; intraprendere, perseguire ed eseguire ogni tipo di operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, di vendita a rate, di scambi di altro genere; condurre ogni altro tipo di affari che si prestino ad essere eseguito nell'ambito di dette attività ».

In particolare l'articolo 5 stabilisce che rientra tra i compiti della società: « fornire ogni garanzia o indennità in relazione

a contratti, debiti o impegni di qualunque tipo di fornire garanzie e indennità in relazione al pagamento di obbligazioni, azioni, titoli e similari ».

a-6) I poteri di amministrazione, sempre alla data predetta, della TRADINVEST, sono ripartiti fra i vari organi proprietari - assemblea di soci, consigli di amministrazione, uno o più amministratori delegati, presidente, uno o più vice-presidenti, segretario e tesoriere - con possibilità di conferimento di ulteriori incarichi a dirigenti della società, da parte del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione (articolo 89) oltre ad avere « la direzione della condotta degli affari e l'esercizio di tutti i poteri che sono attribuiti alla società », salvo quelli propri dell'assemblea dei soci, ha altresì, specificatamente, i seguenti poteri (articolo 90):

« 1) pagare costi, oneri, e spese preliminari e incidentali per la promozione « formazione, istituzione e registrazione « della società;

« 2) comperare o altrimenti acquisire
« per la società beni (immobiliari o mobi-
« liari) diritti o privilegi, che la società è
« autorizzata ad acquisire ai prezzi e alle
« condizioni generali da loro ritenuti
« idonei;

« 3) vendere, permutare o altrimenti
« previo compenso alienare tutta o parte
« della proprietà (immobiliare o mobiliare)
« della società e firmare, vidimare, eseguire
« e rilasciare trapassi, trasferimenti e asse-
« gnazioni di proprietà venduta, permutata
« o altrimenti alienata;

« 4) discrezionalmente effettuare paga-
« menti per proprietà, diritti o privilegi ac-
« quisiti o per servizi resi alla società in
« tutto o in parte in contanti o con azio-
« ni, obbligazioni o altri titoli della società;
« le azioni così emesse saranno interamen-
« te pagate, e le obbligazioni e gli altri ti-
« toli potranno essere fatti o non fatti gra-
« vare su tutta o su parte della proprietà
« della società;

« 5) assicurare l'esercizio di contratti
« o impegni sottoscritti dalla società a
« mezzo di ipoteca o a carico di tutta o
« di parte dell'attuale proprietà della so-
« cietà, ovvero in altro modo, ritenuto
« idoneo;

« 6) istituire, condurre, sostenere, com-
« porre o abbandonare vertenze legali pro-
« mosse o subite dalla società o dai suoi
« dirigenti o comunque riguardanti la sua
« attività;

« 7) provvedere di volta in volta alla
« direzione degli affari della società allo
« estero nel modo ritenuto più opportuno
« e in particolare mediante procura *ad ne-*
« *gotia* conferita a persone perché agisca-
« no come procuratori o agenti della so-
« cietà e fornite di poteri (incluso quello
« di sub-delega) e nei termini ritenuti ap-
« propriati;

« 8) investire e impiegare i capitali
« della società non direttamente impegnati,
« per fini sociali e in titoli, nei modi rite-
« nuti idonei, e variare o realizzare di vol-
« ta in volta tali investimenti;

« 9) impegnarsi in negoziati e contratti
« e rescinderli e variarli, ed eseguire e
« compiere tutti gli atti ed azioni in nome
« e per conto della società che siano da
« loro considerati opportuni per le que-
« stioni anzidette o in relazione ad esse o
« altrimenti convenienti per i fini della
« società ».

Il consiglio di amministrazione può de-
legare tali poteri a comitati costituiti nel
proprio interno, che osserveranno nella
loro attività le direttive impartite dal Con-
siglio stesso (articolo 84).

Il singolo o i più amministratori de-
legati - nominati dalla assemblea dei soci
o dal consiglio di amministrazione - eser-
citeranno, nel periodo assegnato o senza
limiti di tempo, le funzioni loro delegate
dal consiglio di amministrazione (artico-
lo 79).

I poteri del presidente non sono spe-
cificati affermandosi soltanto, all'articolo
62, che egli « eserciterà i poteri conferi-
« tigli dall'atto costitutivo, dall'assemblea
« dei soci o dal consiglio di amministra-
zione ».

a-7) La totalità delle quote di parte-
cipazione al capitale sociale (10.000.000 di
dollari), come si evince dal bilancio del-
l'ENI, appartengono alla HIDROCARBONS
International Holding con sede in Zurigo,
il cui capitale sociale (franchi svizzeri
450.000.000) risulta appartenere per il 68
per cento alla SOFID (Società Finanzia-
menti Idrocarburi con sede in Roma - ca-
pitale sociale 40.000.000.000), per il 18 per
cento alla SNAM-PROGETTI (capitale so-
ciale 40.000.000.000), e per il 14 per cento
all'AGIP (capitale sociale 415.000.000.000).

a-8) « Il consiglio di amministrazione
della TRADINVEST non è composto solo
da dipendenti dell'ENI; in esso vi sono
tre componenti esterni, di cui due sono i
rappresentanti di una specie di organo di
vigilanza imposto dalla legislazione locale,
due amministratori che hanno la fiducia
della banca centrale locale e che quindi
tutelano gli interessi del buon nome del
ramo (Fiorini, *Resoconto stenografico*, 21
dicembre 1979, pag. 26). Una di queste

è il signor Siegenthaler residente da circa 25 anni nelle Bahamas, "persona molto conosciuta, che gode della fiducia della "Banca centrale" (Fiorini, *ibidem*, pag. 69), ed è "console di Italia in quel Paese... prima lavorava alla World Bank "Corporation, ed ora lavora alla Cisalpina" » (Fiorini, *ibidem*).

B. Attività di direttiva e di controllo del Governo nei confronti dell'ENI e di questo nei confronti delle proprie finanziarie e delle collegate dominate o controllate.

b-1) Il quadro dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti dell'ENI e la disciplina dei rapporti tra questo e le società operative collegate, va valutato nel contesto delle norme e degli organi attraverso cui si struttura, in via generale, il sistema delle partecipazioni statali, il quale, nei suoi punti essenziali, qui schematicamente richiamati, si articola nel:

1) CIPE, che ha sostituito, in base all'articolo 1 del decreto delegato n. 554 del 1967, il preesistente Comitato permanente per le partecipazioni statali, sorto ai sensi della legge n. 1589 del 1956, e a cui spetta la formulazione delle direttive generali della politica del sistema;

2) CIPI, istituito come è noto in seno al CIPE dalla legge n. 675 del 1977, che approva i piani pluriennali di intervento delle partecipazioni statali, su proposta del ministro, ed al quale questi sottopone annualmente « una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati »;

3) ministro delle partecipazioni statali che, in base all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1967:

comunica agli enti le deliberazioni del CIPE ed impartisce le direttive necessarie alla loro attuazione;

convoca i presidenti, i direttori generali degli enti e gli amministratori delle

società controllate per ottenere informazioni sull'andamento delle gestioni;

controlla l'attuazione dei programmi e delle direttive, richiedendo a tale fine agli enti le necessarie informazioni e notizie;

autorizza, ove necessario e con i previsti « concerti »: la costituzione e l'assunzione di partecipazioni in nuove società (che comunque devono operare, per quanto riguarda l'ENI, in settori collegati con quelli rientranti nella sua attività istituzionale e fissati dal terzo comma dell'articolo 1 della legge istitutiva n. 136 del 1953); la cessione o il trasferimento dei pacchetti azionari (specie quando riducano la partecipazione ENI al di sotto della quota di controllo, come previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 136 del 1953).

Ma l'attività del Governo di indirizzo e di direzione del sistema delle partecipazioni statali, attraverso gli organi di cui si è detto, si inserisce ormai in un contesto di norme ulteriori che ne potenziano, sotto molteplici profili, le modalità concrete di esercizio.

I poteri descritti e, tra questi, quelli del ministro che, come visto, svolge in via continuativa un'azione di direttiva e controllo nei confronti degli enti, sono infatti venuti espandendosi negli ultimi anni anche in rapporto all'evolversi della legislazione che, pur a volte riguardante altri settori, ha inciso tuttavia su quello delle partecipazioni statali.

Basti pensare, fra l'altro: ai poteri demandati alla CONSOB e, per quanto ci riguarda, agli obblighi posti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137 (concernente la disciplina del conto profitti e delle perdite delle società finanziarie, fiduciarie e delle aziende di credito); agli obblighi per gli enti di gestione e per le società finanziarie quotate in borsa di sottoporre i bilanci alla revisione e certificazione; alle competenze della Commissione bicamerale istituita dalla legge n. 675 del 1977, la quale oltre ad esprimere pareri sulle proposte di nomina dei presidenti degli enti di gestione,

è chiamata a valutare, preventivamente i programmi pluriennali di intervento approvati dal CIPI, che il ministro è tenuto ad inviarle; all'obbligo del ministro di riferire annualmente con apposita relazione sulla attuazione di tali programmi, sull'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, sull'acquisizione di imprese, sugli smobilizzi.

Ne risulta un sistema per il quale le linee generali della politica economica, di cui è pur sempre responsabile il Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 95 della Costituzione al quale sono demandate la Presidenza del CIPE e del CIPI, si concretano, per gli indirizzi generali, attraverso il CIPE e per la politica industriale attraverso il CIPI, restando affidato, per il settore delle partecipazioni statali, il controllo conseguente al ministro, il quale, nel complesso della disciplina richiamata, può trovare sia in via diretta, sia attraverso la Commissione bicamerale, sia stimolando i poteri della CONSOB, ovvero comunque ricorrendo ad ogni altra iniziativa prevista o presupposta dalle norme citate (ad esempio in tema di revisione e certificazione dei bilanci) strumenti anche se tuttora non perfetti o non compiutamente attuati, già idonei a consentirgli di formulare direttive vincolanti ed attuare penetranti verifiche, che si aggiungono, per altro, ai controlli esercitati dalla Corte dei conti nei confronti degli enti di gestione.

Nel sistema sinora descritto rientra naturalmente l'ENI, sia sotto il profilo delle direttive e dei controlli cui è soggetto, sia sotto quello dei suoi rapporti con le società dominate, controllate o collegate. In particolare, per quest'ultimo aspetto, le richiamate norme sulla riforma dell'ordinamento delle società per azioni hanno configurato un sistema di controlli che si dispiega sia attraverso le modifiche alle norme sulla formulazione del bilancio, sul conto dei profitti e perdite e sulla relazione degli amministratori; sia attraverso la rigorosa normativa sulle partecipazioni societarie e sui relativi incroci; sia attraverso i poteri di controllo an-

che ispettivo attribuiti alla CONSOB; sia, infine, attraverso l'obbligo di revisione e certificazione dei bilanci.

Ne conseguono, da parte dell'ENI, possibilità incisive di vigilanza sulle proprie finanziarie e da parte di queste sulle società dominate, controllate o collegate che possono dispiegarsi in concreto in forme molteplici ed efficaci.

b-2) La trattativa con l'Arabia Saudita per forniture di petrolio si inquadra in una lunga serie, di origine non recente, di iniziative parallelamente condotte sia sul piano diplomatico, sia sul piano dei rapporti tra l'ENI ed esponenti dei paesi produttori, in rapporto all'esigenza di assicurare al paese la provvista energetica necessaria al suo normale fabbisogno interno. Ed è correlata pertanto agli indirizzi assunti, nelle sedi competenti, dal Governo in materia di politica energetica ed alle conseguenti direttive adottate.

L'onorevole Andreotti (*Resoconto stenografico* del 19 dicembre 1979, pag. 4) ha sottolineato, appunto, come « la preoccupazione del rifornimento petrolifero in » quantità sufficiente ed a prezzo accettabile è da alcuni anni fra le cure politiche che più pressanti non solo del nostro » Governo, ma anche di sedi più allargate, » come il Consiglio europeo e le riunioni » dei sette paesi industrializzati, almeno » nelle ultime due edizioni », così che, in » questo stesso anno « in tutti i contatti » intergovernativi che ci sono stati, a livello di presidenti del Consiglio, sia di ministri o di altri funzionari con i paesi » produttori, l'argomento del rifornimento » del petrolio è stato sempre in testa ai » temi dell'agenda concordata per i colloqui » (*ibidem*).

Tali preoccupazioni si andarono via via aggravando per le vicende dell'Iran (con la conseguente riduzione da 11,7 milioni di tonnellate delle forniture da tale paese a 2 milioni), mentre l'ENI si è trovato a dover « supplire ad una tendenza, che si sta affermando, di sfavore verso le forniture a società private da parte di parecchi produttori » (*ibidem*). Per tali ragioni « quando è stato nominato, all'inizio

dell'anno il nuovo presidente dell'ENI, fu invitato a moltiplicare gli sforzi per accrescere le importazioni, offrendosi all'ente di Stato tutto l'appoggio politico e diplomatico necessario» (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 5).

In senso sostanzialmente conforme si è espresso il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (che fu informato dal professor Mazzanti il 12 giugno) in sede di audizione a norma dell'articolo 143 del Regolamento (*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* 7 dicembre 1979, pag. 12), il quale ha aggiunto che «l'unica prospettiva è di intensificare le possibilità di importazione dell'ENI, andando anche oltre il tetto previsto dalla direttiva del CIPE».

Sulla base delle sollecitazioni e delle direttive ricordate il professor Mazzanti assunse le varie iniziative di contatti con paesi produttori (Iran, Iraq, Algeria, Messico, ecc.) - Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 18 e *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 101 - fra i quali quello con la PETROMIN, del cui andamento tenne informati sia il Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Andreotti (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 5) precisamente il 6 giugno (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 97) sia il ministro delle partecipazioni statali Bisaglia (audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'8 dicembre 1979, pag. 13), precisamente il 12 giugno (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 12).

Nei primi di giugno - precisamente il 6 - in particolare, il professor Mazzanti informava l'onorevole Andreotti (*Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 5) che «per poter avere una soluzione favorevole della richiesta di questa fornitura supplementare e diretta da parte dell'azienda di Stato saudiana, era indispensabile servirsi della intermediazione di una società straniera di fiducia del fornitore»; ed espresse il giudizio che «a condizione della intermediazione» era possibile «concludere il contratto, mentre senza di essa non era assolutamente possibile avere il medesimo risultato». Aggiunse che la trat-

tativa si sarebbe condotta sotto due condizioni «ferme in maniera assoluta» (Andreotti, *ibidem*). «La prima era che questo contratto di intermediazione o di consulenza - o come vada definito - doveva essere stipulato regolarmente, quindi con esclusione assoluta di fondi neri di qualunque genere; la seconda che il prezzo globale, quindi compresa l'intermediazione, doveva essere inferiore al prezzo medio corrente del mercato petrolifero».

Peraltro il professor Mazzanti ebbe cura di precisare (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 6) che «nessun italiano era direttamente o indirettamente interessato alla trattativa» e lo fece spontaneamente e non su domanda dell'onorevole Andreotti (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 31; vedi anche pagg. 18 e 24).

Le informative non tendevano ad ottenere autorizzazioni che non erano ritenute necessarie (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 dicembre 1979, pag. 13; Andreotti, *Resoconto* citato, pagg. 18 e 21, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 115) né per l'ENI, né per l'insieme delle partecipazioni statali quando fanno le loro operazioni; ed erano comunque fornite in generale, non in particolari (Andreotti, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 101) quali: «gestione di una trattativa, contratti da parte dell'Ente di Stato, peculiarità procedurali per forme di pagamento, questione della fidejussione...» perché «tutta la contrattazione, gli interessi corporativi, le specificazioni tecniche rientrano nella competenza di quell'ente e degli altri suoi organismi» (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 18); «erano questioni trattate dagli enti con le rispettive società... nell'ambito della loro autonomia e nessun ministro, mai, ha avuto ragione di metterci il naso» (Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio, pag. 28).

Né, peraltro, da parte governativa vennero chieste precisazioni in ordine all'impostazione, al contenuto, alle modalità particolari del contratto, in quanto si ritiene che dovesse esservi «fino a proposizione di qualche elemento contrario, la pie-

« na fiducia nel presidente dell'ente di Stato, il quale deve trattare con la pienezza delle sue facoltà e deve essere, nei confronti del mondo così complesso nel quale opera, in condizione di non essere pregiudizialmente - direi - legato a vincoli » (così Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 23). Ritengo, ha dichiarato l'onorevole Andreotti (*ibidem*, pag. 23) che « una volta esposta questa questione nei termini precisi della condizione senza la quale non si procedeva e - lo ripeto ancora - con la precisa caratteristica del non ricorso a fondi neri e del rito procedurale di legittimità nei confronti delle scelte che riguardano il nostro commercio con l'estero »... « non dovesse essere creata una sede per controllare il presidente dell'ENI. È l'ENI che, a mio avviso, ha questo compito di ufficio tecnico dello Stato » (anche Andreotti, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pagina 101).

Così che una volta escluso che ci fossero « per lo mezzo italiani o interessi italiani »... « la questione dell'intermediazione, almeno per quello che riguardava il nostro dovere conoscitivo era irrilevante sotto il profilo dei soggetti: questo è assolutamente ineccepibile » (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 102) « né avevo la veste per valutare la congruità della mediazione » (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 101); « il nome della società non fu fatto e non fu detto se era una società per azioni... il problema era questo; per far marciare questo contratto la mediazione è indispensabile o no? La risposta fu affermativa e, del resto, direi, che la stessa formulazione del contratto, certe clausole e quello che poi è accaduto nel mese successivo confermino largamente che questo era esatto e che non era quindi una bidonata presa dal presidente dell'ENI » (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 104). Peraltro la *consecutio temporum* tra la sospensione del pagamento delle provvigioni e la denuncia del contratto principale, aggiunge l'onorevole Andreotti, legittima la conclusione che « queste due cose - come si diceva un tempo per tutt'altra materia - *simul stabunt, simul*

« cadent » (Andreotti, *Resoconto* citato, pagina 110).

In senso sostanzialmente conforme si è espresso il senatore Bisaglia (*resoconto* 11 gennaio 1980, pagg. 12, 14, 15; *Bollettino delle Commissioni* 7 dicembre 1979, pag. 13).

Condotta avanti la trattativa « il presidente dell'ENI prese i contatti con il ministro del commercio con l'estero, proprio per osservare quello che era stato il suo preciso modo di impostazione, cioè la procedura di rito regolare per l'approvazione del contratto » (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 5).

« E fu richiesta una certa riservatezza perché si riteneva che questa novità - che pare avesse un solo precedente con la Spagna - che l'Arabia Saudita avesse una fornitura direttamente dall'ente di Stato, superando quindi le multinazionali, se fosse venuta a conoscenza prima della definizione, avrebbe probabilmente provocato delle grosse reazioni, urtando ovviamente interessi consolidati piuttosto notevoli » (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 6).

b-3) Ai fini di un esame preliminare delle procedure da seguire e della più idonea formulazione della domanda di autorizzazione da parte del Ministro del commercio con l'estero, ebbero luogo colloqui del dottor Sarchi e del dottor Di Donna con il dottor Battista (segretario particolare del ministro del commercio con l'estero, in virtù dei decreti 20 aprile e 27 settembre 1979, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 10 maggio e 16 ottobre 1979, estraneo all'Amministrazione dello Stato, già professionalmente titolare di uno studio per pubbliche relazioni, in atto affidato ad un collaboratore - Battista, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 53 -) e con il dottor Davoli (estraneo all'Amministrazione, chiamato a far parte del Gabinetto del ministro con decreto 27 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre successivo, dirigente tuttora in organico della Rizzoli, con l'incarico presso la medesima di dirigere, organizzare e coordi-

nare l'attività legislativa, funzioni di fatto non più svolte - Davoli, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pagg. 58 e 59 -) all'uopo delegati dal ministro.

A tali colloqui, che ebbero carattere preliminare, in termini pratici ed operativi (Davoli, *Resoconto* citato pag. 63) e tecnici (Davoli, *ibidem* pag. 67), non fu presente alcun funzionario della direzione generale per le valute (Battista, *Resoconto* citato pag. 41) in quanto si ritenne che alla medesima dovesse essere lasciata ogni libertà di successiva valutazione (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 68).

Dai colloqui risultarono delineate due condizioni: la prima che non si configurasse « qualche possibilità di collegamento « fra queste società estere (cioè le collegate estere dell'ENI) e la società cui si « autorizzava la mediazione » (Battista, *Resoconto* citato, pag. 43); la seconda che si ponesse « uno sbarramento », in quanto « se per caso nel periodo in cui veniva effettuata la fornitura il prezzo (che « era di 18 dollari), fosse stato aumentato... oltre un certo limite (cioè oltre il « prezzo di mercato indicato dall'ENI fra « i 22 e i 23 dollari al barile)... si sarebbe dovuto chiedere una nuova "autorizzazione", introducendo, perciò, "uno « sbarramento" » (Battista, *Resoconto* citato, pagg. 43 e 44).

Tali condizioni furono prospettate agli interlocutori ai quali fu fatto presente che un'autorizzazione nei termini che erano stati proposti sarebbe stata « globale per « la quantità ed inesauribile fino al 31 dicembre 1981 » (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 60), mentre invece avrebbe potuto essere rilasciata « un'autorizzazione la quale consentisse eventualmente al ministro « del commercio con l'estero, in qualsiasi « momento storico nell'arco dei prossimi « due anni e mezzo, di rivedere la congruità del prezzo e la possibilità dell'esborso valutario. Fu quindi individuato quel « tetto di 4 milioni e mezzo mensili, che « era pari al costo del greggio più il 7 « per cento di provvigione, cioè pari a 22,9 « dollari a barile; una cifra che era pari « al costo del greggio in quel momento, su « quel mercato, per quel tipo di greggio.

« In sostanza, questa, che poi è stata definita la "forcella" rispondeva alla ratio « che contrariamente all'ipotesi di autorizzazione presentata dal dottor Di Donna « (che era basata sulla quantità e comunque non più rivedibile nel tempo dei « successivi due anni e mezzo), poneva la « possibilità, o per essere più precisi, la « probabilità che nel caso cui il prezzo « più la provvigione fosse salito al di sopra di 22,9 dollari, l'AGIP, anzi l'ENI « per conto dell'AGIP, per essere più esatti, avrebbe dovuto richiedere una nuova « autorizzazione.

« I dirigenti dell'ENI hanno concordato « su questa posizione, sono ritornati nei « loro uffici e poi per le vie normali, cioè « senza che l'ufficio di segreteria del ministro potesse vederla hanno presentato la « richiesta di autorizzazione » (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 60).

Successivamente il dottor Davoli, nella stessa giornata del 9 luglio telefonò al dottor Sarchi « pregando di inserire - se lo « ritenevano opportuno, ma noi (cioè il « Ministro) comunque lo avremmo richiesto - una dizione che escludesse interessi italiani di qualsiasi genere nella « società che loro avrebbero indicato nella « domanda » (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 63).

Gli orientamenti espressi dai due funzionari Battista e Davoli, nei termini anzidetti, erano stati concordati con il ministro (Battista, *Resoconto* citato, pag. 43).

Nel colloquio i funzionari dell'ENI chiesero « che la pratica fosse trattata con riservatezza » (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 61), riservatezza che il dottor Di Donna rilevò essere « in fondo relativa » essendo la domanda diretta al Ministero del commercio con l'estero, « mentre l'autorizzazione richiesta all'Ufficio italiano cambi, « quando le banche agenti avrebbero richiesto all'Ufficio italiano cambi di poter operare per l'esportazione della valuta, in quel momento il problema della riservatezza all'interno del Ministero « sarebbe saltato, per cui la riservatezza « sarebbe durata per un periodo di tempo « molto breve » (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 62).

I due funzionari non richiesero informazioni sulla SOPHILAU, né sull'effettiva opera di mediazione svolta (Davoli, *ibidem*, pag. 63), perché non era di loro competenza (Battista, *Resoconto* citato, pagg. 44 e 47; Davoli, *Resoconto* citato, pag. 64).

Non furono indicati, durante i colloqui, i nomi del mediatore e della società (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 63), né furono esaminate altre possibilità (Davoli, *ibidem*, pagg. 69 e 70). Non si ebbe conoscenza dai due funzionari a quella data che la pratica era o sarebbe stata avocata dal ministro (Davoli, *ibidem*, pag. 69).

Il colloquio si chiuse con l'assicurazione da parte dei due funzionari che « la pratica sarebbe stata seguita dagli uffici della direzione generale con il massimo impegno, con la massima precisione, con la massima rapidità, tenuto conto dell'importanza dell'argomento » (Battista, *Resoconto* citato, pag. 49; vedi anche Di Donna, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 11).

La domanda fu presentata il 10 luglio al Ministero per il commercio con l'estero e precisamente all'Ufficio di gabinetto, fu regolarmente protocollata (Battista, *Resoconto* citato, pag. 46) e i due funzionari non se ne occuparono più (Battista, *Resoconto* citato, pag. 45 e pag. 49; Davoli, *Resoconto* citato, pag. 68).

In relazione alle linee operative individuate nel colloquio preliminare, nella domanda, presentata a firma del presidente dell'ENI, viene precisato che: « il contratto di fornitura di olio greggio presso l'Ente di Stato saudita e le relative trattative sono state proposte e condotte insieme con l'AGIP da una società di brokeraggio internazionale.

« La suddetta società, la cui opera si è dimostrata determinante per la conclusione dell'accordo ha richiesto una provvigione del 7 per cento sugli importi risultanti dalle fatture per forniture di olio greggio emesse dal venditore » (Documentazioni, I parte, pagg. 6-8).

Nella domanda sono precisati i quantitativi di greggio da importare, si esprime un giudizio sulla convenienza del prezzo complessivo « nonostante il maggior costo

« del 7 per cento », si dichiara che nella società di mediazione « non sono rappresentati interessi italiani sotto alcuna forma » (Documentazioni, *ibidem*). Vengono inoltre indicati un ammontare minimo ed un massimo mensili, per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981, rispettivamente di dollari 3.780.000 e dollari 4.500.000, e si precisa che i pagamenti avverranno « contro presentazione di fattura ». Particolare rilievo è dato, nel contesto della domanda, al fatto che l'AGIP « in sede di definizione del compenso con la società di brokeraggio è riuscita ad ottenere una clausola migliorativa » secondo la quale nell'ipotesi che « un anno dopo l'inizio della fornitura il sistema ufficiale dei prezzi dei greggi simili nell'area risultasse sensibilmente modificato e se in conseguenza di ciò il costo di acquisizione dei greggi arabi, comprensivo delle provvigioni, risultasse per l'AGIP sostanzialmente più alto del prezzo dei greggi simili nell'area, le parti contraenti riesamineranno la situazione così determinatasi, al fine di riaggiustare l'ammontare della provvigione » (Documentazioni, *ibidem*).

La clausola cui si fa riferimento nella domanda, risulta dalla lettera dell'ingegner Barbaglia al presidente della SOPHILAU in data 10 luglio 1979 (Documentazione, I parte, pag. 33), del seguente tenore: « Nel caso in cui, un anno dopo l'inizio della fornitura delle quantità previste dal contratto di vendita di cui trattasi, la struttura dei prezzi ufficiali dei greggi simili sia stata largamente riveduta e, conseguentemente, il costo del greggio/ dei greggi arabi venduti all'AGIP nell'ambito del precitato contratto sia sostanzialmente superiore a quello di greggio/greggi simili della zona, ci incontreremo al fine di riesaminare la situazione e possibilmente adeguare, di comune accordo, l'onorario » (così è definito il compenso del 7 per cento nel contesto della lettera, riferendolo a « servizi di consulenza ») « riconosciuto alla vostra società ». Da notare che nella lettera SOPHILAU del 28 agosto (Documentazione, parte II, pagg. 40 e 41) l'accordo

in proposito si attesta essere stato raggiunto sotto la stessa data del 10 giugno testualmente: « Regarding the previous « agreement signed on July 10th 1979, between your company and ourselves... ».

b.4) La richiesta autorizzazione veniva accordata dal Ministero del commercio con l'estero in data 18 luglio. Nella lettera in cui si dà l'autorizzazione viene precisato (Documentazione, I parte, pagg. 3 e 4) che: per la conclusione del contratto « si è reso necessario ricorrere all'opera di intermediazione della società « SOPHILAU Inc. di Panama » nella quale « secondo quanto dichiarato dall'istante, « non sono rappresentati interessi italiani »; che alla detta società « dovrà essere corrisposto un compenso pari al 7 per cento degli importi fatturati »; che « malgrado l'incidenza sul prezzo di tale percentuale, secondo quanto affermato dall'istante, l'acquisto dei suddetti quantitativi risulta pur sempre conveniente; che « inoltre è stato stabilito tra ENI e SOPHILAU che tale percentuale potrà essere rivista d'intesa se dopo un anno dall'inizio della fornitura il regime dei prezzi per prodotti similari risultasse sensibilmente modificato ». Venivano infine fissati i limiti minimo e massimo degli importi mensili rispettivamente in dollari 3.780.000 e 4.500.000 e veniva demandato all'Ufficio italiano cambi l'esame della « documentazione giustificativa atta a comprovare la congruità del trasferimento in « rapporto alla fattura cui si riferisce ».

Al riguardo il ministro del commercio con l'estero (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 79) ha precisato che il potere di autorizzazione viene esercitato di norma « o con autorizzazioni di carattere generale, le quali vengono divulgate mediante decreti e mediante circolari dell'Ufficio italiano dei cambi, o con autorizzazioni particolari, le quali a loro volta « sono concesse o dal Ministero oppure « sono dal Ministero delegate all'Ufficio italiano dei cambi o alla Banca d'Italia « o alle banche agenti o alla SACE secondo quanto stabilito dalla legge 25 lu-

glio 1956, n. 786 e dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 ».

Nella specie, come avviene « quando « per l'acquisto o per la fornitura di beni « o servizi viene chiesta dagli operatori la « autorizzazione al pagamento di compensi o intermediazioni o provvigioni, il criterio che deve essere seguito è quello « della congruità del risultato finale dell'intera operazione; si richiede cioè un « giudizio meramente quantitativo e di « convenienza valutaria, tutto il resto essendo estraneo ai compiti del ministro « del commercio con l'estero » (Stammati, *ibidem*, pag. 80).

Il ministro prese atto delle dichiarazioni contenute, con « una assunzione diretta « di responsabilità da parte del presidente « dell'ENI » nella domanda da questi sottoscritta « che nella società SOPHILAU non fossero rappresentati interessi italiani sotto qualsiasi forma ». Dichiarazione, questa, espressamente richiesta nei colloqui preliminari con i dottori Battista e Davoli, in quanto si era ritenuto necessario « che venisse chiarito che fra la società SOPHILAU, indicata nella domanda « dell'ENI come intermediaria, e tutte le « altre società che l'ENI controlla e possiede all'estero, non vi fossero legami di « sorta » (Stammati, *ibidem*). Inoltre il ministro pose una limitazione per la quale « tutte le volte che o per l'aumentare del « prezzo o per l'aumentare delle quantità « si superano i 4, 5 milioni di dollari « l'ENI e l'AGIP debbono tornare al Ministero e richiedere una nuova autorizzazione » (Stammati, *ibidem*, pag. 81).

Il ministro ha chiarito, altresì, che l'AGIP « doveva essere autorizzato a concludere l'accordo relativo al pagamento « della provvigione, operazione non liberizzata, perché nella fattispecie non conforme ai normali usi commerciali che, « secondo la nota circolare dell'Ufficio italiano cambi è delegata alle banche, « quando si tratta di formule stilizzate, « proprio per via della variabilità del « penso, della possibilità delle rinegoiazioni, nonché della limitazione posta all'importo trasferibile su base mensile » (Stammati, *ibidem*, pag. 81).

Peraltro, nel corso dell'audizione del 29 novembre 1979, il ministro, mentre ha espresso il convincimento « che l'ammon-
« tare percentuale delle provvigioni deve
« ritenersi conforme ai normali usi com-
«erciali per tale tipo di operazione e
« per il paese considerato ove si tenga
« conto delle circostanze di particolare in-
«teresse per l'approvvigionamento di greg-
«gio e della logica di mercato in assenza
« di una legislazione internazionale indica-
« tiva di parametri e percentuali per i
« compensi di intermediazione » (audizione
ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari*, 29 novem-
bre 1979, pagg. 11 e 12), ha sottolineato che
« il codice OCSE per la liberazione delle
« operazioni invisibili correnti prevede
« l'obbligo, a carico dei singoli Stati mem-
« bri, di consentire liberamente il trasfe-
« rimento dei compensi di mediazione »
(Voce B/2 « Commissions et courtages »),
osservando inoltre « che essi si riferiscono
« sia all'acquisto che alla vendita delle
« merci ». Aggiungeva che « il Trattato di
« Roma include le "commissioni e prov-
« vigioni" nell'allegato III, elenco delle
« transazioni invisibili, contemplato dall'ar-
« ticolo 106 del trattato stesso. In più, la
« direttiva CEE numero 64/224 prevede ad-
« dirittura piena libertà per gli affari di
« intermediazione condotti da residenti in
« qualsiasi paese comunitario; ciò dimo-
« stra che in paesi ben più severi del no-
« stro in materia di controlli valutari si
« ritiene pienamente ammissibile la figura
« dell'intermediario » (Stammati, *ibidem*).

Chiariva inoltre che pur avendo l'ENI
usato, nella sua istanza, due volte il ter-
mine « provvigioni » ed una terza il ter-
mine di « prestazioni di assistenza e con-
sulenza tecnica » quest'ultimo termine « è
« quello che nelle consuetudini internazio-
« nali viene usato dalle società di interme-
« diazione per autodefinire il loro genere
« di attività e quindi il contrasto è di na-
« tura soltanto formale, giacché in sostan-
« za si tratta di provvigioni relative ad
« un'attività consistente nel mettere a con-
« tatto compratori e venditori, utilizzando
« ovviamente a tale scopo proprie cono-
« scenze del mercato, delle persone, delle

« prospettive e programmi di operatività
« delle due parti ». Giudicava pertanto che
nella fattispecie il termine esatto per de-
finire il compenso fosse quello « recepito
« nel provvedimento del Ministro del com-
« mercio con l'estero, cioè "provvigioni"
« sulla base dell'esame del contenuto giu-
« ridico ed economico del contratto in pa-
« rola » (Stammati, *ibidem*).

Quanto alla qualificazione di « riserva-
to » che venne data al provvedimento, ri-
spondeva alla esigenza di « una doverosa
« cautela nei confronti del paese esporta-
« tore e non perché esso risultasse critica-
« bile in alcun modo per quanto riguarda
« la vigente legislazione italiana, in modo
« tale da farne oggetto di una trattazione
« segreta. La sua registrazione e l'inoltro a
« destinazione sono state effettuate secon-
« do la normale prassi ». In ogni modo il
« carattere di riservatezza sarebbe comun-
« que, del tutto relativo dal momento che
« la procedura prevede l'intervento di enti
« ed istituzioni estranei alla pubblica am-
« ministrazione per effettuare i trasferi-
« menti valutati sulla base di probanti ed
« esaurienti documentazioni » (Stammati,
audizione ex articolo 143, *Bollettino* citato,
pag. 11).

Il ministro non ritenne che rientrasse
nella sua competenza andare oltre un giu-
dizio « di congruità, quantitativo, di con-
venienza valutaria » (Stammati, *Resoconto*
11 gennaio 1980, pag. 80), avendo ritenuto
di doversi rimettere, per il resto, alle di-
chiarazioni, su esplicita richiesta, fatte dal
presidente dell'ENI nella domanda (Stam-
mati, *Resoconto* citato, pagg. 83, 87, 88,
92, 93, 94, 95).

b5) Conclusa la fase di autorizzazione
da parte del Ministero per il commercio
con l'estero, il contratto principale e quello
accessorio ebbero inizio di esecuzione; ma
in data successiva al 20 giugno (Bisaglia,
audizione ex articolo 143, *Bollettino delle
Commissioni* 7 dicembre 1979, pag. 13) il
ministro Bisaglia - il quale già il 12 giu-
gno era stato informato dal presidente
Mazzanti « con soddisfazione che era sta-
to concluso questo grosso contratto (reso-
conto 11 gennaio 1980, pag. 12) - venne

informato dall'onorevole Craxi di « voci preoccupanti circa la esistenza di provvigioni relative all'accordo » tra la PETROMIN e l'Arabia Saudita per la fornitura di greggio. Il ministro, che non era stato precedentemente informato né dell'ammontare, né della esistenza della mediazione, di cui ebbe una informativa generica il 12 giugno, senza tuttavia prendere conoscenza del ruolo della SOPHILAU né della fidejussione (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino* citato, pag. 31; v. anche *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 12), ne parlò il 25 giugno al professor Mazzanti, il quale nel sottolineare la vantaggiosità del contratto, escluse che « alle mediazioni « potessero avere parte ed interesse organismi o persone italiane; assicurò « che l'accordo si era concluso con una « provvigione pari al 7 per cento degli « importi risultanti dalle fatture per la « fornitura di greggio e che stava curando con il Ministero del commercio « con l'estero l'osservanza delle prescritte « modalità ». Il ministro « pur in presenza di tali assicurazioni rivolse al « presidente Mazzanti un invito alla cautela ed alla prudenza per garantirsi la « trasparenza sostanziale e formale di « ogni atto » (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino* citato, pag. 13).

Successivamente, a fronte di ulteriori elementi di preoccupazione dei quali si era interessato il Presidente del Consiglio incaricato onorevole Craxi (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 7 dicembre 1979, pag. 13 e *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 13) scrisse la lettera del 12 luglio chiedendo chiarimenti ai quali il presidente dell'ENI rispose con la lettera del 19 luglio. Nella lettera del ministro si dice che sull'accordo per la fornitura di petrolio concluso dall'ENI in Arabia Saudita « circolano in vari ambienti delle voci che destano notevoli motivi di preoccupazione e, se confermate, « sono suscettibili di gravi conseguenze « su molteplici piani ». Si chiede in conseguenza di conoscere « con la intuibile « riservatezza del caso » se su tale acquisto sono state promesse provvigioni -

e con quali termini e modalità - e se le stesse abbiano comunque rapporti o riflessi diretti o indiretti con persone, organizzazioni, ecc. italiane (Documentazioni, parte terza, pag. 24).

Nella lettera di risposta sopra citata il presidente dell'ENI, dopo aver riassunto i termini del contratto stipulato con la PETROMIN e sottolineata la laboriosità delle trattative dirette alla relativa conclusione precisava: « durante le trattative, anche in « base ad alcuni suggerimenti della contraparte, è emersa la convenienza di « avvalersi dell'assistenza di una società « di brokeraggio internazionale, la quale « ha preteso la corresponsione di una « provvigione pari al 7 per cento degli « importi risultanti dalle fatture per la « fornitura di greggio »; sottolineava inoltre la connivenza complessiva della contrattazione e l'ottenimento di « una « clausola cautelativa volta a salvaguardare la convenienza economica dell'operazione, in caso di sensibili modifiche « delle condizioni di mercato di greggio », precisando che per la corresponsione della provvigione era stata ottenuta regolare autorizzazione dal Ministero del commercio con l'estero e che sulla base di tutti gli elementi in possesso dell'ente « dovrebbe essere escluso che nel quadro sopra « indicato esistano rapporti e riflessi diretti od indiretti con persone e organizzazioni italiane ».

In un incontro avvenuto la mattina del 31 luglio, in occasione della riunione del CIPI (Bisaglia, *Resoconto*, 11 gennaio 1980, pag. 8), il ministro Bisaglia ebbe occasione di parlare del problema con l'onorevole Andreotti ed entrambi convennero sulla opportunità di tenere una riunione nel pomeriggio, alla quale, su proposta del ministro Bisaglia, venne invitato anche il professor Mazzanti. Nella stessa mattinata, ritornando in ufficio il ministro Bisaglia ebbe notizia che l'onorevole Craxi aveva telefonato chiedendo di parlargli. Si affrettò a telefonargli, ma non avendolo trovato parlò con il senatore Formica il quale, riconfermando le preoccupazioni già espresse in precedenza dall'onorevole Craxi ebbe a sottolineare che vi sarebbe il

sospetto che una società panamense sarebbe stata costituita *ad hoc* dopo la conclusione del contratto principale (Bisaglia, *Resoconto* citato, pagg. 7, 8 e 31), circostanza questa che gli parve costituisse un elemento nuovo (*Resoconto* citato, pag. 7) e che lo colpì « proprio alla luce delle discussioni che si facevano, ed aveva colpito anche il presidente del Consiglio... » in quanto « ciò sarebbe stata la prova che « vi era un fine illecito » (*Resoconto* citato, pag. 30). Ciò lo indusse, nella riunione del 31 pomeriggio (come risulta dal documento inviato ai partecipanti a quella riunione dall'onorevole Andreotti e depositato agli atti della Commissione Bilancio - Documentazioni, parte VIII, pag. 3) a proporre che venisse sospeso il contratto di provvigione, pur non avendo elementi per valutare « l'effetto fra sospensione del rapporto secondario e quello principale » (*resoconto* citato, pag. 24). Fu però accantonata ogni iniziativa al riguardo sia nella incertezza degli effetti, sia perché si era alla fine della crisi governativa e stava per subentrare il nuovo governo (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 7) e peraltro l'onorevole Andreotti considerò che sarebbe stato « veramente irresponsabile mettere in gioco le già tanto difficili « forniture di petrolio e non assumersi delle responsabilità, appoggiando fino a prova contraria, come è dovere del Governo, « il presidente dell'Ente di Stato » (*Resoconto* citato, pag. 7), il quale aveva fatto presente « che era impossibile non dare « corso integrale alle pattuizioni, essendo « già carica la prima nave cisterna » (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 6). Il nuovo Governo prese in esame il problema della sospensione ed al riguardo il Presidente onorevole Cossiga ha precisato « chiaro, assumendocene la responsabilità, « senza andare a cercare corresponsabilità « di altri ministri, che non mi sono sentito, di fronte al fatto di un accertamento « che non era ancora completo, di disporre la sospensione del compenso di mediazione, per due motivi: il primo perché non ero in grado di valutare se questo avrebbe avuto influenza sui rifornimenti di petrolio; il secondo perché -

« come ho detto la precedente volta - « non ritenevo, nell'assenza di una definitiva acquisizione di elementi che permettesse da parte del Governo o degli altri organi un definitivo giudizio, di far assumere per un atto che sarebbe stato politicamente eclatante e forse personalmente e politicamente remuneratorio alla amministrazione italiana responsabilità civili in foro estero » (*Resoconto* 15 gennaio 1980, pag. 35).

Peraltro, il senatore Bisaglia, in ordine ai prospettati sospetti di irregolarità, ha sottolineato che l'onorevole Craxi (che gli parlò per la prima volta della questione il 20 giugno: Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 12) gli espresse preoccupazioni che non erano « basate su alcun « elemento non dico di prova, ma neanche « di indizio » (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 6); al riguardo l'onorevole Craxi si è espresso come segue: « Non è esatto « che io abbia riferito di illeciti dei quali « non ero e non sono a conoscenza » (*Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 42); « io « non ho mai accusato nessuno, né mai sostenuto la tesi dell'illegittimità » (*Resoconto* citato, pag. 44); « la dimensione « della questione porterebbe a pensare sempre nell'ipotesi maligna che saremmo di fronte, piuttosto, ad una grande operazione, ad una sorta di complotto politico-finanziario: se la cosa è irregolare, « ripeto, il che non è provato » (*Resoconto* citato, pag. 47); « ragionando in astratto e traendone le conseguenze logiche: « se l'operazione è irregolare - il che non « è provato e nessuno ha formulato una « denuncia - mi sembra impossibile che « questa sia servita per acquistare ville e « diamanti » (*Resoconto* citato, pag. 54).

Il nuovo Governo condusse - scegliendo una diversa forma di indagine - tutti gli accertamenti possibili, i quali hanno dato « risultati piuttosto scarsi (come ha « dichiarato l'onorevole Cossiga: *Resoconto* « 15 gennaio 1980, pag. 36) non avendo noi « la possibilità di interferire (questa possibilità l'ha l'autorità giudiziaria) con rogatorie od altro, sui rapporti privati che si « sono svolti all'estero, e non avendo la « possibilità di svolgere interrogatori o an-

« che di invitare ad un interrogatorio per-
« sone all'estero ». Per altro il Governo non
ha « cessato dallo svolgere ogni opportuna
« e lecita azione informativa per acquisire
« ogni ulteriore notizia » (Cossiga, *Resoconto*
citato, pag. 36); e, d'altro canto, come ha
dichiarato l'onorevole Cossiga, la questione
è stata seguita con ogni doverosa atten-
zione.

Al riguardo, il ministro Lombardini,
nell'audizione del 29 novembre 1979 ha di-
chiarato di aver « cercato di raccogliere
« ogni fonte o presunta informazione sul
« tema: doveva però ogni volta rendersi
« conto che si trattava di sospetti e di in-
« situazioni ai quali non si associavano ele-
« menti atti a trasformare gli uni e le altre
« in indizi e prove che potessero giustifica-
« re l'assunzione di specifiche iniziative »
(Audizione ex articolo 143, *Bollettino delle*
Giunte e delle Commissioni parlamentari,
29 novembre 1979, pag. 6, vedi anche Cos-
siga, *Resoconto* 15 gennaio 1980, pag. 35).
Peraltro, « attraverso propri canali la Pre-
« sidenza del Consiglio ha accertato che la
« società SOPHILAU fu costituita a Pana-
« ma, il 19 luglio 1977 e registrata al regi-
« stro pubblico della Repubblica di Pana-
« ma il 22 luglio dello stesso anno; in se-
« condo luogo che i soci fondatori, gli am-
« ministratori, il rappresentante legale ed i
« direttori non sono cittadini italiani; che
« l'oggetto sociale è quello di stabilire con-
« tatti e portare a termine affari con com-
« pagnie finanziarie e di investimento; in-
« fine che il capitale sociale è di 10 mila
« dollari. Risultava anche dalla documenta-
« zione acquisita che nella predetta società
« non erano rappresentati interessi italiani,
« che detta società era stata costituita pri-
« ma della stipulazione del contratto di me-
« diazione e che la società stessa aveva per
« oggetto sociale proprio quello di stipula-
« re contratti di mediazione in ogni campo
« e quindi anche in quello petrolifero » (*Bol-
lettino* citato, pag. 7). Per altro ebbe a
prospettare al Presidente del Consiglio
« l'opportunità di una rinegoziazione con
« l'intermediario arabo delle modalità di pa-
« gamento della commissione. La valutazio-
« ne fatta con il Presidente del Consiglio di
« questa proposta portò però a convenire

« che essa comportava un rischio troppo
« elevato di pregiudicare i nostri rapporti
« con l'Arabia Saudita con la prospettiva
« troppo incerta - e a tenue probabilità -
« di poter acquisire direttamente elementi
« a conferma della versione che della vicen-
« da era stata data dall'ENI: una prospet-
« tiva comunque non certo tale da compen-
« sare il rischio anzidetto » (*Bollettino* ci-
tato, pag. 7). In conclusione il ministro
precisava di aver fatto « ogni indagine che
« con i poteri di cui dispone e con i mezzi
« a disposizione poteva compiere per trova-
« re ai sospetti espressi eventuali fondamen-
« ti obiettivi. Malgrado queste indagini i so-
« spetti restano sospetti: nessun indizio o
« prova è stato ottenuto che possa consen-
« tire di affermare che sono implicati inte-
« ressi italiani »; cosicché invece di « chie-
« dere al Governo di provare ciò che obiet-
« tivamente è indimostrabile sulla base dei
« dati che era possibile ottenere, gli accusa-
« tori dovrebbero far conoscere quelle pro-
« ve che sostengono di avere » (*Bollettino*
citato, pag. 8).

Il ministro Lombardini ha anche pre-
cisato di avere « considerato la possibilità
« insieme con il Presidente del Consiglio dei
« ministri di promuovere una indagine ri-
« servata per verificare i soggetti destinata-
« ri (della provvigione), ma che poi consi-
« derato il forte rischio anche ai fini del
« buon esito del contratto e la scarsissima
« probabilità di ottenere risultati, quest'idea
« è stata accantonata » (*Bollettino* citato,
pag. 29).

Da quanto sopra ricordato ebbero ori-
gine sia il comunicato del Governo - 17
ottobre 1979 - (Lombardini, audizione ex
articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle*
Commissioni parlamentari 29 novembre
1979, pag. 23; Cossiga, *Resoconto* 11 gennaio
1980, pagg. 39 e 40; Bisaglia, *Resoconto* 11
gennaio 1980, pag. 27), nel quale si dichia-
rava che, allo stato degli atti, non erano
emerse irregolarità in rapporto al contrat-
to di fornitura di petrolio dall'Arabia Sau-
dita, sia la formulazione della risposta da
dare alle interrogazioni nella seduta del
20 novembre (si tennero all'uopo due riu-
nioni nei giorni 18 e 19 novembre con i
ministri Lombardini, Stammati, Bisaglia

e Sarti (Cossiga, *Resoconto* 15 gennaio 1980, pag. 40). Altra riunione si era tenuta il 13 novembre con i ministri Andreatta, Bisaglia, Lombardini e Stammati nonché con il professor Mazzanti per i problemi relativi alle mediazioni in generale (Cossiga, *Resoconto* citato, pag. 40), nel corso della quale si prospettarono altre iniziative per forniture di petrolio (Libia, Venezuela, Iraq, Emirati del Golfo) ed il presidente Mazzanti prospettò che « non sarebbe stato facile concludere a meno che il Governo non gli avesse dato un ampio mandato » (Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 23). Di tale riunione il professor Mazzanti riferì alla giunta esecutiva nella seduta del 16 novembre 1979, precisando di aver fatto presente che non era escluso che « per l'acquisizione di contratti con alcuni paesi si renda necessario di avvalersi di assistenze o intermediazioni » e che il ministro Stammati era stato incaricato « di studiare il modo nel quale l'ENI possa conformarsi a tutte le disposizioni vigenti e non restare scoperto ».

Precisava inoltre che il Presidente del Consiglio aveva concluso la riunione dicendo che « se in certi paesi l'ENI si trovasse nella necessità di avvalersi di consulenti o di intermediari lo può anzi lo deve fare e il ministro del commercio estero e il presidente dell'ENI devono essere messi in condizione di lavorare con serenità » (Verbale citato, Documentazione, III parte. Vedi anche: Cossiga, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 7 dicembre 1979, pagg. 16, 20). Tuttavia, in rapporto all'ulteriore espandersi di un'atmosfera di sospetto circa le forniture di petrolio dall'Arabia Saudita ed all'esito del dibattito parlamentare svoltosi sulle interrogazioni, il Presidente del Consiglio assunse l'iniziativa della nomina di una commissione amministrativa d'inchiesta e di sospendere durante i lavori di questa dalle sue funzioni il presidente Mazzanti, precisando peraltro, in una lettera a questi diretta, che il provvedimento veniva assunto soltanto ai fini di assicurare alla commissione d'inchiesta una più ampia libertà di accertamento.

b-6) Durante la visita effettuata alla fine del mese di aprile in Arabia Saudita, a seguito dei colloqui intrattenuti emergeva a fronte di una grossa difficoltà per forniture di greggio, che « comunque eventuali forniture sarebbero state condizionate da un impegno dell'ENI per contribuire allo sviluppo tecnologico, economico e sociale » di quel paese (lettera del professor Mazzanti al ministro Lombardini in data 10 agosto 1979 - Documentazioni, parte VI, pag. 143).

In relazione a ciò con lettera 3 maggio 1979 (Documentazioni, parte II, pagg. 4-5) l'ingegner Mazzanti scriveva al governatore della PETROMIN: « Il gruppo ENI, con la sua ampia diversificazione settoriale e con una considerevole varietà di know-how tecnologico e in diversi campi desidera confermare all'Ecc. vs. il desiderio di stabilire ulteriore collaborazione con la PETROMIN, nella coscienza dei benefici reciproci che potrebbero derivarne ai nostri gruppi. Allo scopo di identificare gli obiettivi concreti per le attività congiunte noi proponiamo all'Ecc. vs. la formazione di una commissione tecnico-economica mista composta da tre membri di alto livello di ciascuna parte per l'individuazione delle aree di interesse comune ». La lettera concludeva: « In occasione del nostro incontro ci fu dato anche intendere che una decisione circa le forniture di petrolio greggio deve essere assunta dalla commissione petrolifera del regno dell'Arabia Saudita; desideriamo pertanto chiedere alla cortesia di vostra eccellenza di presentare alla prima occasione utile la nostra richiesta a tale commissione ».

I primi contatti con la persona che poi divenne l'intermediario avvennero tra il 14 ed il 18 maggio, quando l'intermediario telefonò al dottor Sarchi (*Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 51) « facendo presente la possibilità, attraverso un gruppo a lui noto, di realizzare un'opera pro-mozionale in Arabia Saudita per alcune società del gruppo ENI, che in verità, avevano avuto una scarsissima penetrazione commerciale fino ad allora ». Durante la conversazione nata su questo problema, ha dichiarato il dottor Sarchi, abbia-

« mo parlato anche di problemi più generali, petroliferi, inerenti all'Arabia Saudita. In questa conversazione si è quindi inserito il tema petrolifero e anche la possibilità (avendo io capito che questo intermediario aveva una buona conoscenza del mercato saudita, cosa che a me era sino ad allora ignota, avevo detto che noi avevamo in corso un negoziato, e mi era stato risposto che questo era un fatto noto) di una certa disponibilità a fornire un'assistenza in questo campo. Avendo il dottor Sarchi precisato che aveva parlato del problema « a titolo informativo » e che non si aspettava nessun seguito « la conversazione finì lì » (Sarchi, *ibidem*). Nei giorni successivi, dato che la situazione delle trattative appariva « piuttosto deprimente soprattutto in riferimento alle aspettative » il dottor Sarchi sentì il dovere di riferire (cosa che non aveva fatto fino ad allora - Sarchi *Resoconto* citato pag. 52) la questione al presidente dell'ENI, il quale ritenne « fosse estremamente importante approfondire il tema » in quanto da parte dell'ENI ci si era resi conto che « vi era qualcosa che non andava » (Sarchi, *ibidem*).

Si pervenne così ad un incontro che si svolse parallelamente e coevamente - 23-24 maggio 1979 - con quello relativo alle trattative con la SNAM progetti.

Il dottor Sarchi approfondì con l'intermediario la « possibilità che costui effettivamente aveva da darci una mano » (Sarchi, *ibidem*). In effetti il giorno successivo vi fu un incontro in sede PETROMIN ed in quella occasione il dottor Sarchi poté essere ricevuto da un alto funzionario della detta società al quale chiese « ragguagli » sulle vicende del contratto ricevendone la risposta « che già allora era venuto il contatto politico e che bene era stato fatto questo contatto politico, che però il problema era molto complesso e che c'erano anche delle difficoltà da superare per arrivare ad un contratto che comunque molto probabilmente, seppure in termini ipotetici, non avrebbe superato i 30-40 mila barili al giorno (Sarchi, *Resoconto* citato, pag. 52).

In un secondo incontro, avvenuto lo stesso giorno, con il rappresentante della SNAM-Progetti, era stato, per altro, posto l'accento sulla esigenza di un maggiore attivismo di tale società « nel campo della promozione locale e che quindi era giusto che si attivasse di più con agenti locali o comunque con agenti paralocali e con agenti in generale » (Sarchi, *Resoconto* citato, pag. 53). D'altro canto in un secondo colloquio l'intermediario - sempre il 24 maggio 1979 - ribadì « la sua disponibilità e la sua possibilità di fare qualcosa di effettivo » per quanto riguardava il contratto (Sarchi, *ibidem*), precisando che lo avrebbe fatto « in prima persona direttamente » (Sarchi, *Resoconto* citato, pag. 61).

Riferito quanto sopra al professor Mazzanti e dopo che questi ne aveva parlato a lungo con gli amministratori responsabili dell'AGIP (consultazione che il dottor Sarchi aveva sottolineato come essenziale - *Resoconto* citato, pag. 53) si convenne sull'opportunità di richiedere l'intervento del mediatore « anche se non altro per non trascurare nessuna possibilità » che consentisse di raggiungere un contratto « importante perché sarebbe stato il primo » con l'Arabia Saudita.

La direttiva segnata dal professor Mazzanti fu di conferire « un incarico di massima verbale » alle « condizioni che erano state richieste » (cioè la percentuale, poi accettata, del 7 per cento chiesta dal mediatore fin dai primi contatti - Sarchi *Resoconto* citato, pag. 53), « se queste non era possibile modificarle, però ad un patto con due condizioni. La prima condizione era che comunque il pagamento - a buon fine dell'operazione - sarebbe avvenuto solamente se il contratto avesse avuto una soglia minima di 50-60 mila barili al giorno », specificando che era obiettivo essenziale raggiungere almeno 100 mila barili « che per la verità erano per tutti un miraggio, perché, allora, parlare di 100 mila barili era parlare di qualche cosa... », in quanto vi era addirittura il dubbio « di non riuscire a firmare un bel niente ».

Dello svolgimento della trattativa, come ha precisato il dottor Sarchi, era stata informata e veniva tenuta al corrente l'AGIP (Barbaglia, *Resoconto*, 21 dicembre 1979, pag. 9; Baldassarri, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pag. 41).

b-7) Del mediatore, l'ingegner Barbaglia pur non conoscendolo personalmente ha dichiarato di conoscere « le posizioni che « aveva occupato in passato nell'ambito « delle organizzazioni petrolifere e l'importanza che in queste posizioni aveva »... precisando che « la persona in questione... « era conosciuta nell'ambiente dell'AGIP « perché l'AGIP ha operato in Iran anni « fa... ha operato anche in Iraq » (Barbaglia, *Resoconto* citato, pag. 9), ed aggiungendo testualmente, « nel limite di quello « che potevo, considerai quella che poteva « essere la validità di un intervento di un « intermediario in questa faccenda e ci « sono diversi motivi che mi condussero « ad accettare una intermediazione, motivi che mi portarono, in data 10 luglio « 1979, a firmare un determinato contratto »... « in particolare fu richiesto il « mio parere sul fatto di affidare questo « incarico di mediazione a questo mediatore e mi furono riferiti nel contempo « alcuni - consentitemi di dire - indizi « che mi fecero pensare che il mediatore « avesse un facile accesso agli ambienti « connessi con il contratto » (Barbaglia, *Resoconto* citato, pag. 10); « era un mediatore di un certo rango presente nel « campo petrolifero da diverse parti, con « notevoli conoscenze. Da alcuni indizi aveva facile accesso - ripeto questa frase: « aveva facile accesso - nell'ambiente del « contratto »... « era quindi una persona « nota » e « non aveva bisogno di accreditamento » (Barbaglia, *Resoconto* citato, pagg. 19, 20, 21); « c'erano alcune indicazioni che mi convinsero che il mediatore « avesse una certa entranatura nell'ambiente connesso al contratto. In merito alla « posizione dell'ambiente, della situazione « in cui questa operazione si collocava, « devo dire che la visita a Riad mi aveva « lasciato piuttosto pessimista sulla possibilità di ottenere direttamente dalla

« PETROMIN un contratto di fornitura. Ma « a Riad fu il governatore della PETROMIN, che ha il rango di ministro e che « è un personaggio piuttosto importante, « che non lasciò molte aperture » (*Resoconto citato*, pag. 24). Sostanzialmente conforme è stato il giudizio dell'ingegner Baldassarri: il mediatore « era notissimo, valdissimo e conosciutissimo »... « una « grossa personalità nel campo del mondo petrolifero internazionale » (Baldassarri, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pagina 41)... « una personalità sicuramente « valida ed idonea, sotto il profilo appunto della mediazione » (*Resoconto* citato, pag. 58).

Comunicato l'incarico all'intermediario (il 25 maggio) questi diede « alcune indicazioni molto importanti a fine mese, dicendo che si verificano situazioni favorevoli alla conclusione del contratto » e che si sarebbe « probabilmente potuti arrivare alla firma di un contratto nella seconda metà di giugno » (Sarchi, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 54). Peraltro, ai primi di giugno il dottor Sarchi fu messo in grado di dire che vi era la possibilità di andare « a firmare un contratto ». In quei giorni « c'era un'atmosfera veramente depressa », dichiara il dottor Sarchi (*Resoconto* citato, pag. 54) « e non so se vi sia « un termine più adatto per definire, appunto, tale atmosfera. Non c'era stata « alcuna indicazione che vi fosse stato consenso, decisione di affidamento oppure « no; il nostro rappresentante diplomatico « non ne aveva ». Ed in realtà, come si è successivamente appreso, da fonte competente ed autorevole, è stato escluso che in sede di consiglio superiore del petrolio in Arabia Saudita « si sia mai trattato della transazione ENI-PETROMIN » (Documentazione, parte XIV, pag. 9).

E tuttavia il giorno 4 giugno si ebbe conferma « che era stato fissato un appuntamento per il giorno 12 per firmare il « contratto stesso. Però, da parte locale, « il contratto non era stato estrinsecato « come contratto di un certo tipo: non « era stata fissata la quantità, non erano « stati fissati i termini, non c'erano durate, « non c'era niente » (*Resoconto* citato,

pag. 55). « Le mie informazioni erano », dichiara il dottor Sarchi (*ibidem*) « invece, « che noi avremmo firmato un contratto « e probabilmente anche un contratto piuttosto grosso » (informazioni come il dottor Sarchi precisa - *ibidem* - provenienti dall'intermediario, come tutte le altre riferite in seguito). Il 7 giugno vi fu un contatto « di persona - con l'intermediario il quale sollecitava - siccome c'era « stato soltanto un incarico verbale telefonico - un incontro per definire un po' « meglio quelli che potevano essere particolari dell'accordo ». Come il dottor Sarchi precisa il suo compito era quello di « far riscontrare ed accettare soprattutto « la lettera con la clausola cautelativa « quella della rinegoziazione della provvigione), chiamiamola così se vogliamo, « perché questa non era contemplata e « non se ne era parlato; ed era anche « quello di dire che l'operazione doveva « svolgersi su fatture ed anche di questo « non si era parlato ». Peraltro occorre anche « dilazionare un po' i tempi perché « era già maturata la data dell'incontro « per il contratto, mentre il contratto non « era maturato affatto » cosicché era necessario « verificare strada facendo quello « che veramente stava avvenendo e che « non era facile da capire » (Sarchi, *Resoconto* citato, pag. 55). Nell'incontro del 7 giugno venne precisato « che la formalizzazione del rapporto sarebbe avvenuta « non appena possibile e che questo avrebbe appunto implicato fatture e così via « e d'altra parte si è anche indicato che « come controparte di quella che sarebbe « stata quella italiana »,... « sarebbe stata « una società panamense ».

Seguì l'incontro a Riad per la firma del contratto. Il contratto conteneva una clausola (che non si riscontra in altri contratti quali quelli con le società di Stato di Libia, Nigeria, Iran, Qatar, e con la società AMOCO - Documentazioni, parte XIII, pagg. 9-18) del seguente tenore (articolo 2):

« Il presente contratto sarà efficace a « partire dalla data in cui l'acquirente « riceverà comunicazione dalla venditrice « circa la disponibilità di quest'ultima ad

« eseguire il contratto, e avrà durata fino « al 31 dicembre 1981 ».

Il pagamento del greggio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del contratto doveva essere effettuato entro 60 giorni dalla data di carico a mezzo di emissione, non meno di 25 giorni « dall'ultima data in calendario convenuta di « arrivo della nave dell'acquirente » di una « lettera di credito irrevocabile e senza condizioni di ammontare sufficiente a coprire « il valore del carico stimato al prezzo convenuto ed esigibile non oltre il 60° giorno dalla data di spedizione del greggio. (Documentazioni, parte II, pag. 11). Ma con *telex* del 21 giugno 1979 veniva comunicato che a seguito di determinazioni del governo dell'Arabia Saudita l'articolo 5 del contratto doveva intendersi modificato nel senso che i pagamenti dovessero essere effettuati dall'acquirente entro trenta giorni dalla data della bolla di consegna del greggio presso una banca dell'Arabia Saudita in Riad con valuta in dollari USA senza nessuna riduzione o sconto.

Veniva precisato che tale modifica era applicabile a tutti i pagamenti relativi a consegne effettuate a partire dal 15 maggio 1979. A tale comunicazione, che sembra ricollegarsi all'articolo 15 del contratto che statuisce espressamente che il medesimo « sarà regolato e dovrà essere interpretato in ogni sua parte in conformità con le leggi e le norme vigenti nel Regno dell'Arabia Saudita », l'AGIP rispondeva assicurando che si sarebbe provveduto ad effettuare i pagamenti entro il nuovo termine.

« Vidi nell'anomalia del contratto » dichiara Barbaglia, - *Resoconto* 21 dicembre 1979, pagina 11 - « un'opera « di intervento del mediatore, perché questa clausola così strana che era stata « firmata e che non è contenuta negli « altri contratti che conosco, effettivamente « lasciava molto labile il contratto ». Furono perché presi ulteriori contatti con l'intermediario il 13 giugno sottolineando, in particolare, che il contratto era stato firmato unilateralmente. E dopo un giorno (cioè il 14 giugno) il dottor Sarchi ebbe assicurazioni che il contratto sarebbe stato formalizzato, che « c'erano delle difficoltà

« di carattere interno ». In effetti (dichiarò il dottor Sarchi, *Resoconto* citato, pag. 56) « il giorno 15 ho avuto notizie « che il contratto era in pratica firmato ». Se ne ebbe conferma lo stesso giorno in via ufficiosa ed « il giorno 15 l'ambasciatore ha avuto conferma dalla PETRO-MIN che il contratto era stato firmato » (Sarchi, *ibidem*).

Il 25 giugno avviene un terzo incontro « con lo scopo di tener vivo un certo tipo « di discorso che avevamo (dice il dottor Sarchi, *Resoconto* citato, pag. 57) già « prolungato abbastanza (si avvicina il momento in cui il contratto sarebbe stato « dichiarato valido a tutti gli effetti), mentre da parte dell'intermediario si insisteva naturalmente per la formazione del « rapporto ».

In tale incontro venne indicato il signor Egger come l'uomo che avrebbe dovuto trattare tutti i dettagli; venne chiesta la garanzia e venne anche indicato il nome della società (che a memoria del dottor Sarchi era la SOPHILAU - *resoconto* citato, pag. 57 - pur se egli ha tenuto a precisare che pose attenzione soprattutto al fatto che si trattasse di una società panamense - *resoconto* citato, pag. 15 - e che il nome HERBLAU gli ricordava qualcosa che non era in grado di chiarire, ma non gli era nuovo - *ibidem*).

Qualche giorno prima dell'8 luglio (Sarchi, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pagg. 13-33) il dottor Sarchi ebbe dall'intermediario la comunicazione che la data di effettivo inizio di esecuzione del contratto sarebbe stata, appunto, il giorno 8 luglio. Tra il 25 giugno ed il 4 luglio si erano svolte, intanto, le trattative per l'esame delle possibili forme attraverso le quali poteva essere accordata la garanzia chiesta dall'intermediario.

Il 27 o 28 giugno il dottor Sarchi comunicava al dottor Di Donna che si sarebbe dovuto incontrare con un funzionario della Banca Pictet, dandogli l'indirizzo ed il nome (Di Donna, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 15); l'incontro avvenne il 4 luglio ed ebbe per oggetto lo studio di « un'ordinata procedura di pagamento,

rispettosa di tutte le disposizioni di legge » (Di Donna, *ibidem*) nonché il problema della società a cui si dovevano effettuare i pagamenti; di questa il signor Egger si riservò di comunicare il nome (*resoconto* citato, pag. 16), cosa che fece il 9 luglio per telefono (*ibidem*), indicando la SOPHILAU.

b-8) Per quel che attiene alle modalità di pagamento della provvigione ed ai mezzi attraverso i quali effettuarlo era stata presa in esame in un primo momento l'eventualità di servirsi di una delle collegate estere dell'ENI e precisamente della IEOC (società che ha tra i suoi fini l'acquisto e la rivendita di greggio). Ma tale ipotesi, come ha dichiarato il dottor Di Donna, nel momento stesso in cui egli ne fu informato « cadde immediatamente » (*Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 5), essendo « del tutto impraticabile, perché, secondo le disposizioni in vigore e anche « secondo la prassi in vigore, da un punto « di vista valutario le banche non avrebbero accettato una fattura maggiorata « sul prezzo ufficiale. Beninteso, tutto questo in termini di legittimità... essendo « chiamato per dare dei pareri tecnici su « ipotesi che partivano dal presupposto di « una legittimità » (*ibidem*). « La presenza « della IEOC mirava a tutelare la segretezza nei confronti della controparte, perché voglio ricordare che tutto ciò che è « stato discusso fra noi aveva da un lato « lo scopo della trasparenza (lo dimostra « il fatto che abbiamo chiesto l'autorizzazione ministeriale), ma dall'altro si poneva il problema della segretezza in riferimento alla tutela di questo intermediario... « ma beninteso sempre nel presupposto di riferire alle autorità di governo e al Ministero per il commercio estero che il petrolio, per l'AGIP, avrebbe « avuto il costo relativo al prezzo ufficiale « più la provvigione »...

« Poiché, ripeto, il presupposto era: « tutto regolare, tutto alla luce del sole, mi « sarei trovato comunque nella necessità di « chiedere un'autorizzazione al Commercio estero che consentisse alla banca di accettare una fattura di 19,26 dollari » (*Reso-*

conto citato, pag. 20) « Il punto di par-
« tenza è che la fattura IEOC avrebbe por-
« tato un prezzo superiore al prezzo uffi-
« ciale. ... Nel caso in cui la banca agen-
« te rilevi un prezzo superiore a quello uffi-
« ciale, chiede conto del perché ciò avviene,
« attraverso l'esibizione della documentazio-
« ne, che deve essere ineccepibile, che il
« prezzo pagato sia congruo; questo per
« l'evidente motivo che se la documentazio-
« ne e la dimostrazione non fossero inecce-
« pibili, nel prezzo superiore a quello uffi-
« ciale potrebbe nascondersi un'esportazione
« di capitali. A questo punto avremmo do-
« vuto esibire il contratto IEOC-AGIP. Non
« basta: per poter dimostrare che il prezzo
« effettivamente pagato al venditore non era
« di 18 dollari, prezzo ufficiale, ma 19,26
« dollari, avremmo dovuto esibire, per la
« ineccepibilità della documentazione an-
« che il contratto della IEOC. A questo
« punto la banca agente avrebbe potuto
« dichiararsi, secondo la circolare A/370,
« non più competente » (*Resoconto* citato,
pag. 29).

« Nella prospettiva di vedere negata
« tale autorizzazione da parte della banca
« agente ho ritenuto opportuno che la ri-
« chiesta di autorizzazione al Ministero per
« il commercio con l'estero... dovesse es-
« sere effettuata procedendo attraverso una
« regolare importazione da parte del-
« l'AGIP »... « La prima soluzione mi era
« stata prospettata come più semplice ed
« operativamente più corrente rispetto al-
« l'altra ma, alla fine, invece, data la dif-
« ficoltà tecnica di poter ottenere un'auto-
« rizzazione direttamente dalla banca agen-
« te in base alla circolare A/370, abbiamo
« scelto la seconda » (*Resoconto* citato,
pag. 30). Tanto l'ingegner Barbaglia (*Reso-
conto* 21 dicembre 1979, pag. 30) quanto
il dottor Baldassarri (*Resoconto* citato,
pagg. 49, 50, 55) hanno confermato che
l'ipotesi di procedere attraverso l'acquisto
e la vendita del greggio da parte della
IEOC fu presa originariamente in esame
e poi scartata.

« L'idea di fare ricorso alla IEOC », ha
dichiarato il dottor Sarchi (*Resoconto* 8
gennaio 1980, pag. 66) « in pratica ha
« avuto una vita estremamente effimera,

« perché noi, il 12 giugno, quando ci sia-
« mo presentati a Riad, ci siamo presen-
« tati come AGIP e ci siamo presentati a
« firmare come AGIP; la IEOC era già
« dimenticata ampiamente » (vedi anche
pag. 69).

b-9) Si era anche menzionata un'altra
società, cioè la HERBLAU International
Corporation, come possibile destinataria
dei pagamenti delle provvigioni; ma poi
non se ne parlò più. Il dottor Di Donna
ha al riguardo precisato: essendo chiaro
« che la società panamense non è altro
« che lo strumento per coprire, come si è
« detto, l'effettivo intermediario di cui non
« è stato detto il nome (ma che si è detto
« chiaramente che era un intermediario
« persona fisica) mi pare del tutto irri-
« vante che poi questa società si chiami
« SOPHILAU o si chiami in altro modo
« o che dieci giorni prima ce ne fosse una
« che si chiamava in modo diverso » (Di
Donna, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 25).

Che la SOPHILAU fosse « in titolarità
« della Pictet » dice il dottor Di Donna
(*Resoconto* citato, pag. 14), « a noi risultò
« subito chiaro. Noi trattammo infatti con
« la Pictet che è una banca e che normal-
« mente assume delle società in via fidu-
« ciaria, per conto di fiducianti, perché
« questa è la normale prassi bancaria ».

Avuta la notizia che la data di effet-
tivo inizio della fornitura sarebbe stata l'8
luglio e ricevuta conferma che la società
destinataria del pagamento delle provvigio-
ni era la SOPHILAU, la lettera formale
contenente i termini dell'accordo con il
mediatore, datata 10 luglio (la stessa data
di presentazione della domanda al Mini-
stero per il commercio con l'estero) ven-
ne recapitata a mano dal dottor Baldas-
sarri al signor Egger della Banca Pictet
(Barbaglia, *Resoconto* 21 dicembre 1979,
pag. 30; Baldassarri, stesso *Resoconto*,
pag. 52).

b-10) Peraltro non soltanto la mediazio-
ne venne ritenuta necessaria (Mazzanti,
audizione ex articolo 143, *Bollettino delle
Giunte e delle Commissioni parlamentari*
7 dicembre 1979, pagg. 13-14; Di Donna,
Resoconto 8 gennaio 1980, pag. 28; Lom-

bardini, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 29 novembre 1979, pag. 9), ma era considerata usuale (Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pagg. 12 e 26; Stamatii, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 83; Barbaglia, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pagg. 9 e 36; Tesser, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 41). La percentuale richiesta e poi accettata fu ritenuta congrua (Mazzanti, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 29 novembre 1979, pag. 17; Barbaglia, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pagg. 22 e 36; Di Donna, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 28). L'ingegner Barbaglia (*Resoconto* citato) dichiarò testualmente: « Per quanto riguarda la congruità di questo « 7 per cento, faccio presente che l'Unione « petrolifera tedesca, in data 12 dicembre « 1979 - pochi giorni fa - ha comunicato « agli operatori in Germania una notizia « abbastanza interessante, affermando l'esistenza della possibilità di ottenere un « contratto di tre anni a 20 mila barili « al giorno, ed ha aggiunto: *four dollars « for seller commission*. Di questi documenti nel mio ufficio ne girano tutti i « giorni. Quindi ho reputato che il 7 per « cento - a parte quanto ho detto sulle « precauzioni da adottare per limitarne gli « effetti negativi in caso particolarmente « di *escalation* dei prezzi - fosse accettabile ». Il dottor Di Donna, a sua volta, dichiarò (*Resoconto* citato): « Con un rapido calcolo mi fu facile aggiungere 1,26 « dollari, di cui parlavamo prima, al prezzo ufficiale e pensai che pur nella esistenza della necessità di pagare questa « provvigione per ottenere il greggio, era « sempre un fatto abbastanza positivo da « un punto di vista aziendale ». Ed il professor Mazzanti: « Circa il problema della « congruità della percentuale di intermediazione, pari al 7 per cento, mi dichiaro « talmente sicuro da non temere alcuna « possibile smentita: per greggi con prezzi « ufficiali ancora più elevati le percentuali « di intermediazione, vigenti sul mercato « internazionale, sfiorano il 12 per cento « e vanno anche oltre tale percentuale » (*Bollettino* citato).

Che poi la intermediazione si fosse rivelata utile si è potuto constatare, ha dichiarato l'onorevole Andreotti (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pagg. 104 e 110).

b-11) Una prima richiesta di garanzia bancaria venne fatta, in forma generica, « riguardo ai futuri pagamenti dell'AGIP », al dottor Sarchi il 25 giugno a Parigi (*Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 10). In proposito il dottor Sarchi ha dichiarato: « ne ho riferito al professor Mazzanti e « credo che fosse presente o il dottor « Baldassarri o l'ingegner Barbaglia (uno « dei due, non mi ricordo con precisione). « Il problema è stato visto in questo modo: si tratta di una richiesta nuova; « comunque pregiudizialmente non possiamo prendere una posizione negativa, la « cosa verrà trattata in sede tecnica, come « era stato detto; vediamo che tipo di « garanzia verrà richiesta »... « Il professor « Mazzanti non era a conoscenza di nessun precontratto, perché questo non c'è « stato. Io non ho dato (e questo l'ho « ripetuto ma lo ripeto tuttora) all'intermediario nessun affidamento, assolutamente » (*Resoconto* citato, pag. 12; vedi anche pag. 31)... « Il professor Mazzanti « ha preso conoscenza dei termini reali, « veri, della garanzia, nei termini in cui « la controparte o per lo meno il banchiere, o il rappresentante della banca l'avevano formulata, solamente dopo il ritorno del dottor Di Donna, non prima, perché io avevo solamente detto quella dichiarazione generica, che non so quanto esatta « fosse, ma che comunque doveva essere « esatta perché si trattava di garanzia bancaria, di fidejussione » (*ibidem*).

Tanto l'ingegner Barbaglia (*Resoconto* 21 dicembre 1979, pagina 12) tanto il dottor Baldassarri (*Resoconto* 21 dicembre 1979, pagina 43) confermano che la garanzia venne per la prima volta richiesta il 25 giugno. Del problema della garanzia, ha dichiarato l'ingegner Barbaglia (*Resoconto* 21 dicembre 1979, pagina 12) « se « ne sarebbe occupata la direzione per l'attuazione dell'ENI » (cioè il dottor Di Donna). La richiesta della garanzia, ha dichiarato l'ingegner Barbaglia (*Resoconto*

citato pagina 12) non mi stupì « perché
 « in questa forma di mediazione le garan-
 « zie normalmente vengono richieste, cioè
 « fanno parte di una qualche cosa che è
 « abbinata a questa mediazione; sono
 « espresse delle volte in termini globali:
 « si vuole cioè una garanzia che copra
 « tutto l'importo ». Anche il senatore Bi-
 saglia (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pagg.
 10 e 11) ha informato la Commissione a
 proposito di garanzie come quella di che
 trattasi che da informazioni da lui assun-
 te era emerso « che le garanzie bancarie
 « di natura sussidiaria, pur non essendo
 « usuali non sono neppure eccezionali, di-
 « pendendone la richiesta e la corrispon-
 « dente prestazione da molteplici circo-
 « stanze connesse, tra l'altro, anche alle
 « caratteristiche ed alla natura degli ope-
 « ratori ». Anche il professor Mazzanti (au-
 dizione ex articolo 143, *Bollettino delle*
Giunte e delle Commissioni parlamentari
 29 novembre 1979, pag. 27) ha confermato
 che nei contratti come quello in questione
 la richiesta di garanzia è usuale.

In senso divergente Di Donna (*Reso-
 conto* 8 gennaio 1980, pag. 21): « a mio
 « avviso era possibile ottenere dalla con-
 « troparte che non venisse prestata la ga-
 « ranzia »... « mi meraviglia l'affermazione
 « secondo la quale è usuale dare queste
 « fidejussioni »... « almeno da parte nostra
 « non è usuale, perché questo è l'unico
 « caso al riguardo e quindi dovrei consi-
 « derarlo non come un'eccezione, ma come
 « una singolarità ».

Dopo l'incontro avvenuto il 4 luglio a
 Ginevra tra il dottor Di Donna e il signor
 Egger della banca Pictet, questi inviò co-
 me gli era stato richiesto, il testo di uno
 schema di fidejussione, che è del seguente
 tenore: « signor Di Donna - urgente -
 « Ginevra 9 luglio 1979

« In considerazione dell'impegno del...
 « a pagare a... S.A. Panama loro provvigio-
 « ne mensile per agenzia come concordato
 « nella loro lettera del... (come da copia
 « allegata), con la presente irrevocabilmen-
 « te garantiamo il pagamento a... S.A.
 « entro il 5 di ogni mese, l'ammontare do-
 « vuto in relazione a fornitura di olio
 « greggio durante il mese precedente. La

« nostra presente responsabilità scadrà al
 « più tardi il 31 gennaio 1982 salvo pro-
 « lungamento a seguito di reciproco ac-
 « cordo delle parti. Saluti Thomas Egger ».

A fronte di tale testo l'ampiezza della
 garanzia, le sue modalità, la sua durata,
 risultano dal testo effettivamente adottato,
 che è del seguente tenore: « La presente
 « fidejussione viene effettuata in data 23
 « luglio 1979 dalla TRADINVEST Bank &
 « Company of Nassau Ltd., Nassau (fide-
 « jussore) in favore della SOPHILAU Inc.
 « S.A. Panama.

« Premesso che l'AGIP S.p.A., Roma
 « (AGIP) si è impegnata con lettera in
 « data 10 luglio 1979 (lettera di provvi-
 « gione) copia della quale è allegata alla
 « presente, noi fidejussore irrevocabilmen-
 « te garantiamo alla SOPHILAU Inc. S.A.
 « Panama il dovuto e puntuale pagamento
 « da parte dell'AGIP a termini ed in con-
 « formità con le condizioni della lettera di
 « provvigione di ogni e ciascuna somma
 « che risulti dovuta all'AGIP in base od
 « a seguito della lettera di provvigione.

« La responsabilità del fidejussore as-
 « sunta con la presente (salvo prolunga-
 « mento a seguito di reciproco accordo)
 « sarà limitata alle somme rispetto alle
 « quali sarà stata fatta richiesta entro o
 « prima del 5 gennaio 1982 ».

Quanto alla genesi della lettera così
 detta di autorizzazione del professor Maz-
 zanti, in data 24 luglio, il dottor Fiorini
 (*Resoconto* citato, pag. 62) ha precisato
 che: « il consiglio di amministrazione del-
 « la TRADINVEST, su indicazione della
 « giunta dell'ENI, qualche anno fa, ha de-
 « liberato che, senza delibera previa del
 « Consiglio, la TRADINVEST - come tutte
 « le finanziarie del gruppo - non intervie-
 « ne in favore di società esterne al gruppo,
 « salvo l'autorizzazione specifica dell'ENI ».
 Norma, questa, (Fiorini, *ibidem*) « scrupo-
 « losamente osservata; per cui necessitava
 « questa autorizzazione per far sì che io
 « potessi dire al Consiglio di amministra-
 « zione che l'ENI era d'accordo e che que-
 « sto divieto generale cadeva per la circo-
 « stanza ».

La « indicazione della giunta dello
 ENI » si è affermato che debba ricollegar-

si alla norma contenuta nello statuto della SOFID (la finanziaria che detiene la maggioranza assoluta nella HYDROCARBONS e di conseguenza nella TRADINVEST) secondo la quale la medesima « ha « per oggetto il finanziamento di società « appartenenti al gruppo ENI, lo svolgimento di servizi finanziari a favore dell'ENI e delle stesse società, esercizio di attività finanziarie per la raccolta di fondi, l'acquisto, la sottoscrizione, la vendita di titoli pubblici e privati, di azioni, di obbligazioni e quote sociali, sempre nell'ambito dei servizi finanziari per l'ENI e/o società del gruppo stesso.

« Può fare finanziamenti ad altre società, enti o istituzioni italiane o straniere in quanto connesse con le attività delle società indicate nel primo comma.

« Per il raggiungimento dello scopo sociale può prestare garanzie e compiere operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari connesse, anche indirettamente, con lo scopo predetto ».

Nella specie la cosiddetta « autorizzazione dell'ENI » venne richiesta dal dottor Di Donna con la lettera del 13 luglio 1979 (Documentazione, parte IV, pagina 79) nella quale si legge che: « occorre che il consiglio di amministrazione della TRADINVEST, (il presidente non ha poteri per una operazione di questa importanza) in analogia a quanto preteso dai membri del consiglio in casi analoghi, per poter deliberare l'assunzione del rischio, sia coperto da una preventiva autorizzazione scritta dell'ENI che fornisca una valutazione della necessità del rilascio della garanzia, nel quadro generale dei rapporti e delle contrattazioni intervenute per l'acquisto del greggio. Valutazione che non posso effettuare personalmente, per non avere partecipato alle trattative in questione e per non essere quindi a conoscenza degli elementi necessari a stabilire il nesso di causalità fra acquisto del greggio e provvigioni e, conseguentemente, tra acquisto del greggio e rilascio della garanzia ».

In risposta a tale richiesta il professor Mazzanti scrisse in data 24 luglio 1979 al

dottor Di Donna, direttore per l'attuazione, nei termini seguenti: « In riferimento alla sua lettera 13 luglio la prego di voler trasmettere alla TRADINVEST l'autorizzazione dell'ENI al rilascio della garanzia. Questa operazione si rende opportuna per l'interesse rilevante del gruppo a proposito dell'operazione cui la garanzia si riferisce » (Documentazione, parte VI, pagina 82).

In proposito il presidente dell'ENI, professor Mazzanti, nella lettera indirizzata al ministro Lombardini il 26 novembre 1979 (Documentazione, parte VI, pag. 104), ha precisato che:

« Tale autorizzazione ha voluto, invece, rappresentare solamente il giudizio del presidente dell'ENI circa il particolare interesse che il gruppo aveva all'operazione che faceva capo alla società AGIP, sia quale soggetto del contratto di fornitura con la PETROMIN sia quale soggetto del contratto accessorio di intermediazione; giudizio che nella mia qualità di presidente, ho ritenuto di poter bene esprimere prevalentemente in considerazione delle funzioni che attengono alla carica, ma anche in considerazione del compito specifico affidatomi dal Governo di procacciare nuovi approvvigionamenti energetici per i pressanti bisogni del Paese ».

La comune linea di comportamento cui si riferisce il professor Mazzanti è da porsi in relazione alla modifica dello statuto della SOFID (Documentazione, parte VI, pagina 89) e fu adottata dalla giunta esecutiva dell'ENI il 16 settembre 1976, senza peraltro formulare particolari procedure per accertare la sussistenza dell'interesse di gruppo ritenuta necessaria perché la attività finanziaria della detta società (ed in conseguenza delle finanziarie da essa dominate) potesse essere indirizzata a beneficio di terzi.

Del problema della fidejussione non fu informato il ministro Bisaglia (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 7 dicembre 1979, pag. 31), ma egli ha dichiarato di avere appreso, da informazioni assunte, che garanzie bancarie di natura

sussidiaria pur non essendo usuali non sono eccezionali (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 11). Nemmeno ne fu informato il ministro Stammati (audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 29 novembre 1979, pag. 17), problema che peraltro egli non riteneva « di competenza del suo dicastero » (ibidem); né risulta ne sia stato informato l'onorevole Andreotti (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 101). Risulta peraltro nel verbale della giunta esecutiva dell'ENI, in data 16 novembre 1979, che « il delegato della Corte dei conti esprime « avviso che la fidejussione rilasciata da « una società del gruppo per operazione « commerciale compiuta da altre società « del gruppo, non richiede intervento di « approvazione della giunta esecutiva: ciò « tanto più quando siffatto intervento non « è richiesto per l'operazione alla quale la « fidejussione si riferisce » (Documentazione, parte VI, pag. 137).

b-12) Il contratto stipulato con la PETROMIN prevede che possa sospendersene la esecuzione in caso di ritardo nei pagamenti (articolo 5, punto 3); in casi di forza maggiore (articolo 11, punto 1), costituiti da: calamità naturali; scioperi; serrate; interruzioni di lavoro od altri sommovimenti a danno della produzione industriale; azione di nemici pubblici, guerre, blocchi, insurrezioni, risse; epidemie, frane, fulmini, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, arresti e violenze civili ai danni di governanti ed altre persone; sommovimenti civili; esplosioni, danni parziali o integrali ai pozzi o alle attrezzature produttive; disposizioni governative, ovvero temporanee indisponibilità delle attrezzature per la fornitura del greggio, ovvero mancanza di energia elettrica usata per effettuare o ricevere le consegne di greggio a norma del presente contratto ed altre cause siano esse di tipo indicato o di altro tipo che esulino dalla possibilità di ragionevole controllo ad opera della parte che invoca la sospensione e che essa non è in grado di impedire o di superare malgrado l'esercizio di ogni ragionevole diligenza. Tali elementi, nella seconda parte del contratto, sono così precisati: incendi,

esplosioni o altre catastrofi per maltempo, per cause di guerra, blocchi, obblighi di quarantena, embarghi, scioperi o altre agitazioni sindacali, per il mancato o parziale funzionamento di macchinari, delle attrezzature o degli stabilimenti per la requisizione di materie prime, prodotti, stabilimenti o attrezzature o per altri simili o diversi atti da parte di autorità civili o militari, per arresti o restrizioni da parte del governo, per norme dell'autorità governativa o per altre cause indipendenti dalla volontà della venditrice analoghe alle cause qui specificate o di diversa natura. Le cause e gli eventi predetti che giustificano il ritardo o la mancata esecuzione da parte della venditrice nei casi in cui essa è direttamente interessata, giustificheranno altresì il ritardo o la mancata esecuzione da parte della venditrice quando essi riguardino il fornitore.

b-12) Per quanto riguarda l'anticipazione fatta dalla IEEOC alla SOPHILAU sulla base della prima fattura provvisoria per il periodo 28 luglio - 31 agosto 1978, che doveva essere effettuata, secondo la procedura dei pagamenti concordata tra AGIP e SOPHILAU entro il 5 settembre 1979, è risultato (lettera del ministro per il commercio con l'estero 11 dicembre 1979 - Documentazione, parte V, pagina 1) che essa fu ritenuta necessaria dall'ENI e dall'AGIP non essendo a quella data « ancora perfezionati gli iter procedurali per i pagamenti tramite la banca italiana agente, e ritenendosi da parte dei servizi operativi AGIP oltremodo importante l'effettuazione puntuale del primo pagamento.

Il ministro concludeva nella sua lettera: « alla luce di tali fatti emersi, e nello « esercizio delle mie funzioni, comunico all' « onorevole Presidenza che in data odier- « na ho impartito disposizioni agli uffici « competenti del mio dicastero di inoltra- « re all'Ispettorato UIC i dati esposti per- « ché proceda, nell'ambito delle sue fun- « zioni, ad acclarare il rispetto o meno « dell'articolo 2 del disegno di legge 6 giu- « gno 1956, n. 476, convertito con modifi- « cazioni, nella legge 25 luglio 1956,

« n. 786 ». Al riguardo il dottor Di Donna ha dichiarato che la « IEOC ha svolto « l'unico ruolo di anticipato pagatore della « provvigione - scadente il 5 settembre - « per talune difficoltà tecniche di trasfe- « rire la relativa valuta. Poiché l'AGIP vo- « leva mantenere l'impegno al pagamento « entro la data prevista, invitò la IEOC, « sua controllata e soggetto straniero, ad « anticipare per pochi giorni questo paga- « mento: la società vi provvede tramite la « TRADINVEST, finanziaria dell'ENI, ed è « stata regolarmente rimborsata dall'AGIP (audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 29 novembre 1979, pag. 22) ...

Il pagamento anticipato fu fatto dalla TRADINVEST alla SOPHILAU per conto della IEOC « poiché quest'ultima aveva « un deposito » presso la prima (Di Donna, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 21; Baldassarri, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pag. 16).

b-13) Nessun elemento di prova è stato acquisito su eventuali ritorni in Italia di tutta o parte della provvigione corrisposta per il contratto di fornitura dall'Arabia Saudita. Al riguardo, rispondendo ad una lettera del professor Mazzanti del 22 dicembre 1979 (documentazione, parte IX, pag. 3), la banca Pictet & C.ie di Ginevra, scriveva testualmente « vi confermiamo il « tenore del nostro comunicato stampa del « 5 dicembre 1979 ed in particolare la di- « chiarazione secondo la quale in nessun « momento noi siamo intervenuti per con- « to su istruzione o a beneficio di autorità « o di persone italiane » (lettera 27 dicembre 1979, documentazione, parte IX, pagina 2).

Nel comunicato stampa cui si accenna nella lettera, la banca Pictet & C.ie, dichiara che « in nessun momento noi siamo « intervenuti per conto su istruzione od a « favore di autorità o persone italiane. A « nostra conoscenza le commissioni ver- « sate per la conclusione del contratto in « questione avevano un carattere ufficiale. « Esse erano note ed approvate dalle au- « torità italiane e non dovevano in nes- « sun caso costituire una remunerazione

« illecita. In tale contesto vogliamo ricon- « fermare che la Pictet ha per regola rigo- « rosa, quella di osservare scrupolosamen- « te l'etica bancaria e non si presta ad « alcuna operazione che non sia irrepren- « sibile ». Dal canto suo il dottor Fiorini (*Resoconto* 21 dicembre 1979, pag. 71), ha dichiarato: « Voglio dire che professional- « mente ritengo che il fatto di trattare « con la Pictet abbia offerto completa « tranquillità a me e ai miei colleghi am- « ministratori della TRADINVEST... per- « ché si trattava con Pictet e con la sua « collegata »... « Pictet che è una primaria « banca di Ginevra ha firmato come tutte « le altre banche svizzere una convenzione « il 9 dicembre 1977, con la quale si ob- « bliga non solo a non intervenire in ope- « razioni penalmente perseguibili, ma an- « che a non facilitare movimenti clandesti- « ni di capitali. A noi amministratori di « una banca, il fatto che loro intervenga- « no dà tranquillità a meno che non vi « sia una connivenza o abbiano fatto un « errore professionale grave. Ritengo che « la Pictet ci risponda di questo; se doves- « se venir fuori che hanno facilitato dei « trasferimenti di valuta illeciti ce ne do- « vrebbero rispondere moralmente e patri- « monialmente »... « Quello che ci dà la « tranquillità professionale non è neanche « il fatto che la società SOPHILAU sia « controllata dalla banca Pictet; è il fatto « che quest'ultima intervenga » (*Resoconto* citato, pag. 73).

Il dibattito nel suo complesso svolgimento ed i documenti presentati hanno offerto spunto a valutazioni che nella rispettiva responsabilità ogni parte politica ha ritenuto di assumere e che rimangono acquisiti agli atti; esse potranno costituire nelle opportune sedi utili elementi di giudizio e di proposta.

I fini meramente conoscitivi e non inquirenti propri delle indagini conoscitive - come rilevabile dai precedenti che sottolineano quanto esse siano diverse dalle ben più penetranti inchieste parlamentari ex articolo 141 del Regolamento - nonché gli ulteriori ricordati limiti richiamati dal Presidente della Camera, accettati dalla Commissione e scrupolosamente fatti os-

servare dal Presidente, danno luogo a conclusioni che non possono nè essere strumentalizzate politicamente nè essere considerate sostitutive o anticipatrici di valutazioni, giudizi e decisioni che competono ad altri organi del Parlamento, del Governo e della magistratura.

Per quanto attiene al compito effettivo della Commissione di indagine e cioè quello di « acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera » (primo capoverso dell'articolo 144 del Regolamento), i risultati acquisiti consentono di sottoporre all'attenzione della Camera alcune indicazioni utili alla sua attività legislativa, di indirizzo e di controllo.

Dall'analisi dei comportamenti dei diversi soggetti - pubblici ed imprenditoriali -, dai problemi che sono scaturiti in relazione all'esigenza di chiarezza e correttezza delle operazioni prese in esame dalla Commissione, emerge la necessità di un riesame del sistema di procedure e di controllo attinente alla gestione degli enti a partecipazione statale.

Ferma restando l'esigenza di garantire agli enti di gestione e alle società operative la massima autonomia, nel quadro di grandi obiettivi indicati dal Parlamento, appare opportuno un adeguamento e perfezionamento del sistema normativo che regola le condizioni di operatività degli enti e delle società controllate e le modalità di controllo su di essi esercitate dai poteri politici (Governo e Parlamento). In tal senso si è d'altronde anche espressa la commissione amministrativa istituita dal Governo.

In particolare, con riferimento all'ENI, occorrerà:

1) assicurare una chiara e netta delimitazione dei poteri in modo da evitare che la giunta esecutiva sia spogliata della sua funzione di organo collegiale amministrativo dell'Ente, attraverso procedure di delega non adeguatamente delimitate;

2) definire i limiti entro cui l'azione di controllo possa estendersi anche ad iniziative attinenti all'ambito gestionale, attraverso procedure e modi che non sia-

no di ostacolo al fluente svolgimento delle attività operative;

3) regolamentare i rapporti tra Ministero delle partecipazioni statali ed enti di gestione, fra questi e le società controllate e tra l'esecutivo e gli organi parlamentari in modo da: rispettare ad un tempo le diversità dei rispettivi ruoli, senza confusione di competenze; conferire incisività ai controlli, a ciascuno di essi spettanti in diverso grado e con differenziati contenuti; rendere individuabili, senza incertezze, responsabilità amministrative e politiche, garantendo l'autonomia operativa degli enti e delle società controllate nell'ambito degli obiettivi da essi individuati e verificati, quanto alla possibilità del loro conseguimento, in rapporto alle direttive di politica economica espresse dall'esecutivo e valutate dal Parlamento.

La Commissione rileva che il complesso delle risultanze acquisite ha posto in luce l'esigenza improrogabile che siano restituite all'ENI, attraverso la normalizzazione degli organi ad esso preposti, la funzionalità, la capacità operativa, il prestigio e la credibilità che sono necessarie allo esercizio dei suoi compiti istituzionali, la cui rilevanza, nell'interesse generale del paese, appare superfluo sottolineare.

In tale senso ritiene che il Governo sia in condizione di provvedere, con la urgenza dovuta, a quanto di sua competenza, sulla base degli elementi in suo possesso e traendo ulteriori spunti di valutazione dagli atti dell'indagine ».

GARGANO. In modo molto breve vorrei dire che il gruppo della democrazia cristiana, come ho ripetutamente affermato almeno nella discussione conclusiva affrontata dalla Commissione, riconosce nella relazione predisposta dal Presidente La Loggia, come cronaca dei fatti, tutti i caratteri di obiettività. Ciò nonostante, siccome alcuni aspetti di tale relazione sono stati richiamati in modo critico o acritico da alcune parti, il gruppo della democrazia cristiana pur conservando l'impianto della relazione La Loggia nella sua completezza, ha tolto le parti che sono state criticate.

Abbiamo inoltre, alla fine, aggiunto una parte contenente alcune considerazioni conclusive indicando in particolare alcuni orientamenti ed alcuni obiettivi relativi alla situazione dell'ENI.

Noi riteniamo che il documento del gruppo democristiano, che a nostro avviso è il più consequenziale allo spirito dell'articolo 144, possa essere una base di accordo tra le parti e in tal senso lo offriamo, per cercare di realizzare la massima maggioranza possibile.

LABRIOLA. Vorrei chiedere una precisazione alla cortesia del collega Gargano, perché non ho capito la sua proposta per la parte relativa alla narrativa. Egli ha detto che il gruppo democristiano ha fatto propria la relazione del Presidente meno le parti sottoposte a critiche. A me è sembrato di capire che nessuna delle parti fosse esente da critiche e per questo vorrei qualche ulteriore chiarimento su questo punto.

GARGANO. Ho già spiegato che il nostro documento riproduce lo schema predisposto dal Presidente La Loggia, eccettuate le parti richiamate in modo critico.

PRESIDENTE Onorevole Labriola, il gruppo democristiano ha presentato il suo documento: con questo ha esercitato una sua facoltà a norma di Regolamento. Per quanto riguarda il resto, il gruppo democristiano ha facoltà di decidere come crede.

Riassumendo, sono stati presentati vari documenti rispetto ai quali riesce difficile stabilire un ordine di votazione.

LABRIOLA. Devo confermare, a nome del gruppo socialista e dei colleghi che sono qui presenti, alcune valutazioni espresse già in occasione di quel breve dibattito svoltosi sulla proposta del gruppo di lavoro o comitato unitario - lo chiamo così per brevità di discorso - circa l'impossibilità evidente di giungere ad una conclusione comune. Ciò nonostante, il gruppo socialista è disposto a favorire

una larga convergenza, nel senso che con un giudizio di insieme aderiamo alla parte narrativa del documento presentato dal gruppo comunista, parte per la quale voteremo a favore, sempre che venga accettata la nostra richiesta di cassare, per chiarezza, quel riferimento cui accennavo prima e non perché pensiamo che i colleghi comunisti avessero inteso dargli quella interpretazione che abbiamo temuto e contestato. In questa ipotesi, lo ripeto, voteremo la prima parte del documento comunista e la parte riguardante il comportamento del Parlamento e del Governo per la disciplina delle partecipazioni statali, e cioè la parte dispositiva. Chiediamo perciò ai colleghi comunisti di non insistere sulla votazione della parte riguardante i giudizi politici, perché è proprio ciò che farà il gruppo socialista nei confronti del proprio documento.

In questo modo nessun gruppo è costretto a rinunciare ai propri documenti e, quindi, ai propri giudizi. Auspichiamo che i colleghi della sinistra indipendente, del partito repubblicano, del partito radicale, aderiscano a questa nostra proposta. Non so se io posso rivolgere un simile invito ai colleghi socialdemocratici, perché credo che abbiano già annunciato la piena adesione alla relazione del Presidente La Loggia.

VIZZINI. Forse è diventato reato anche questo?

LABRIOLA. No, siamo in termini di giudizio politico ed è per questo che non estendiamo l'invito come abbiamo fatto nei confronti degli altri colleghi.

GAMBOLATO. Il gruppo comunista dichiara subito la propria disponibilità a sopprimere la parte del suo documento cui faceva riferimento l'onorevole Labriola, e a non insistere per la votazione della parte riguardante il giudizio politico, intendendo, però, che essa sia allegata agli atti della Commissione, poiché si tratta del giudizio politico che il partito comunista esprime sulla vicenda.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è bene intenderci con chiarezza: vorrei che l'onorevole Gambolato mi spiegasse cosa dovrebbe essere eliminato dalla pagina 4 del testo dattiloscritto del documento comunista, che è quella per la quale mi sembra si prospetta un emendamento soppressivo.

GAMBOLATO. Alla pagina 4, alla settima riga, dopo la virgola, si tratta di togliere la frase: «che hanno dato spazio ad oscure manovre politiche nazionali ed internazionali». Poi si dovrà votare il testo fino a pagina 14 del dattiloscritto escludendo il capitolo relativo alle considerazioni della Commissione. Vanno anche escluse poi le pagine che vanno dalla numero 14 alla numero 22 ponendo, invece, in votazione le pagine 23 e 24.

ROCCELLA. Signor Presidente, sarei dell'avviso, e mi sembra ovvio, di prendere atto della situazione che si è determinata, per quanto è possibile prevedere dagli sviluppi e dalle dichiarazioni che sono state fatte.

Vi sono due gruppi di posizioni tra loro in contrapposizione: una che, grosso modo, è quella della democrazia cristiana ed un'altra che congloba tutti gli altri gruppi (non perché siano assolutamente d'accordo sulle posizioni, ma perché le divergenze non sono tali da non consentire una eventuale convergenza).

Prendendo atto della situazione che si è venuta a creare e della prospettiva che si è venuta a determinare in merito a queste possibili, eventuali convergenze tra la posizione della democrazia cristiana e le altre (divise, ripeto, da convergenze che non eliminano la prospettiva di una convergenza eventuale), le sarei grato se rimettesse all'Assemblea la possibilità di invertire, di variare l'ordine di votazione dei documenti rispetto a quello di presentazione in modo da renderlo aderente alle tendenze che sono emerse dalle dichiarazioni fatte.

Proporrei, quindi, di mettere in votazione prima i documenti presentati da me e

dal collega La Malfa, successivamente il documento comunista (diverso, dal momento che l'originale è stato, in partenza, emendato) che presuppone, appunto l'eventualità di una convergenza, sia per le disponibilità che sono state dichiarate dagli altri sia per quelle dichiarate dai comunisti medesimi e, infine, il documento democristiano. Questo modo di procedere renderebbe la votazione aderente alle tendenze manifestatesi in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, se non ho capito male, il gruppo socialista si è dichiarato disposto ad accettare che si metta in votazione la parte narrativa e la parte propositiva del documento presentato dal gruppo comunista; l'onorevole Labriola ha anche detto che se su di ciò si fosse conseguito un accordo il partito socialista avrebbe rinunciato, *a priori*, ad una votazione del proprio documento. A questo punto, mi pare non possa prendersi in esame la sua proposta; infatti, ce ne è già una del gruppo socialista che essendo accettata dal gruppo comunista la supera. Dal momento infatti che il gruppo socialista dichiara che è disposto a votare il preambolo narrativo e la parte propositiva del documento comunista, rinunciando ad una votazione del proprio, che, comunque, resta allegato agli atti, viene superato il problema di precedenza nelle votazioni da lui posta; è chiaro che si è determinata una intesa per la quale il documento comunista finisce per diventare quello su cui si chiede la votazione; un problema di precedenza nelle votazioni, a questo punto, non esiste più.

Il collega Roccella prospettava che vi sarebbe da determinare un ordine di precedenza; ma come ho già rilevato se il gruppo socialista non chiede la votazione del suo documento, perché ha concordato un'altra formulazione d'intesa con il gruppo comunista, non posso metterlo ai voti e pertanto non nasce un problema di precedenza. Il gruppo socialista in effetti non chiede la votazione, per cui non sorge alcun problema.

LABRIOLA. Non insisto per il voto.

PRESIDENTE. Ne devo prendere atto; ma se l'onorevole Roccella insiste nella votazione del suo documento, ponendo un problema di inversione dell'ordine di votazione, allora non posso non consentire che si proceda al voto: mi pare abbastanza chiaro.

OLCESE. Anche per il documento del gruppo repubblicano.

MINERVINI. Signor Presidente, la cosa è ben comprensibile: in una atmosfera di una certa confusione lei non ha colto quello che è il centro della proposta del collega Roccella, e cioè di una inversione nell'ordine della votazione dei documenti, nel senso che il collega Roccella chiede che il suo documento (a quel che consta anche il collega Olcese chiede la votazione del proprio) venga votato anteriormente a quello del partito comunista.

Signor Presidente, il senso di questa richiesta è troppo ovvio: alcuni di noi gradiscono la « narrativa » dell'uno o dell'altro documento, come più stringata, più incisiva, in misura maggiore di quella del documento del partito comunista; però, in subordine, sono disposti a convergere, come è stato richiesto anche dal collega Labriola, sul documento comunista. Allora, l'ordine di votazione che viene proposto dai colleghi Roccella e Olcese permetterebbe questa convergenza che è stata auspicata anche da lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, le devo dire che le proposte (dico questo avendo esaminato il problema, sia pure sommariamente) degli onorevoli Labriola e Gambolato eliminano ogni problema di interpretazione regolamentare sul contenuto del documento, perché questo contiene una « narrativa » e una parte propositiva (la « narrativa » è quella che è: si può preferire quella comunista invece di quella un po' più prolissa del mio schema, il che non ha grande importanza), mentre, il documento Roccella e quello repubblicano suscitano problemi regolamentari, contenendo giudizi di censura che risultano eliminati nel documento oggetto

d'intesa tra i gruppi socialista e comunista per facilitare - credo - le nostre conclusioni; contengono cioè parti che finirebbero con il determinare l'esigenza di una interpretazione regolamentare.

Allora, se si insiste sulle proposte ora richiamate e che sono formalizzate, credo che tale documento acquisti precedenza nella votazione: esso raccoglie, tra l'altro, una più larga convergenza, oltre ad eliminare ogni problema regolamentare. Altrimenti dobbiamo esaminare i documenti repubblicano e Roccella punto per punto per vedere in quali parti (poi vedremo chi deve decidere al riguardo) urtano contro l'interpretazione regolamentare. Non posso esimermi dal rispettare quelle che, per me, sono direttive vincolanti del Presidente della Camera. Per altri saranno soltanto manifestazioni di opinione, un carteggio che ci siamo scambiati per mera cortesia; ma per me non si tratta di ciò: si tratta di comunicazioni di direttive che ritengo vincolanti.

ROCCELLA. C'è una lettera della Presidenza...

BRANCIFORTI ROSANNA. Vediamo come votare.

CATALANO. Insisto sulla richiesta avanzata dall'onorevole Roccella per questi motivi: se non erro, il documento presentato dal partito comunista verrà votato per parti separate; vi è una prima parte denominata narrativa, un'ultima propositiva, e viene accantonata la parte centrale, più di merito, per accedere anche alla richiesta avanzata dall'onorevole Labriola di mettere agli atti queste parti, ma di evitare un voto di merito. Da questo punto di vista vi è una richiesta, un'insistenza del collega Roccella di mettere in votazione anche il suo documento, che lei può condividere o meno, ma non è un problema di prima o dopo, perché o prima o dopo resta la valutazione che lei dà. Quindi, la questione dell'inversione non tocca questo elemento, casomai è una discussione da fare dopo. Qui vi è una richiesta di priorità su cui concordo, per-

ché ritengo, nella valutazione del documento Roccella, che una prima parte, e non l'ultima, possa essere accettata dal PDUP e su cui, quindi, posso far convergere il mio voto.

In seconda istanza, vi è un secondo documento presentato dal partito repubblicano che va diviso anch'esso per parti: vi è una parte narrativa, analoga a quella del gruppo comunista e che ritengo più puntuale, più articolata, più dettagliata e anche più chiara, verso cui va la mia preferenza come gruppo. È chiaro, però, che voglio anche avere un'ipotesi di subordinate, come diceva giustamente il collega Minervini, nel convergere sulla stessa narrativa comunista. Per questo, a nome del mio gruppo, chiedo l'inversione nella votazione dei documenti, mettendo prima in votazione i documenti Roccella e La Malfa, e successivamente quello comunista. Il problema sta sulla precedenza e non sulle valutazioni di merito che lei faceva e che comunque si riproporrebbero.

OLCESE. Mi pare che, non ritirando noi il nostro documento, le preoccupazioni da lei avanzate in precedenza debbano essere sciolte in modo prioritario...

PRESIDENTE. Certamente.

OLCESE. ...rispetto anche alla presentazione degli altri documenti perché, se fossero sciolte in un certo modo, forse altri gruppi politici potrebbero cambiare il loro documento, contenendo questo giudizi che vengono ritenuti ammissibili, se vengono ritenuti tali. Ritengo che la priorità si debba dare al documento dell'onorevole Roccella e al nostro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi è il problema se dare o no priorità ai documenti Roccella e La Malfa: in proposito vorrei interpellare i colleghi Labriola e Gambolato, soprattutto.

LABRIOLA. Ritengo che quanto sto per dire possa contribuire a chiarirci meglio le idee.

PRESIDENTE. Speriamo.

LABRIOLA. Il documento repubblicano contiene due parti: una narrativa e l'altra, politica. Voglio sapere - prima di vedere come possiamo collaborare per arrivare ad una soluzione - cosa il Presidente ritenga di fare di questo documento, cioè di quello repubblicano, indipendentemente dal resto.

PRESIDENTE. Se dovessimo metterlo ai voti, lo dovremmo esaminare punto per punto, per vedere se contiene giudizi sulla regolarità di atti amministrativi, imputazioni di responsabilità di carattere penale, censure di carattere politico, e così via.

LABRIOLA. Allora, signor Presidente, possiamo procedere così: cominciamo a votare la parte narrativa del documento repubblicano, su cui non vi può essere alcun dubbio, ed in seguito vedremo; così cominciamo a dare un assetto, sotto il profilo procedurale, ai lavori della nostra Commissione.

MANFREDI MANFREDO. Signor Presidente, ancora è aperta la possibilità di una verifica, io credo, in ordine alla ricerca di un documento comune. Ritengo che il gruppo democratico cristiano, sin dall'inizio, abbia dimostrato una chiara disponibilità all'indagine, al contributo critico e al dibattito interno al problema oggetto della nostra indagine; così pure io sono convinto che la presentazione di un documento, come quella testé fatta dal nostro capogruppo, non si possa ritenere come una sorta di *aut-aut*, su cui non sia possibile giungere ad una ricerca di mediazione con gli altri documenti presentati.

Sulla scorta delle osservazioni fatte nelle precedenti sedute, abbiamo cercato di emendare dalla relazione La Loggia tutto quanto poteva essere oggetto di critica o che comunque lo è stato. Abbiamo allegato a questa parte emendata tre pagine di valutazioni, che si inquadrano nelle finalità specifiche dell'indagine cono-

scitiva di cui all'articolo 144, e che peraltro danno atto che esiste nel dibattito e nella presentazione, da parte di gruppi politici, di documenti, la possibilità per chi di dovere (e'ci riferiamo al Governo, allo stesso Parlamento, a tutti quegli strumenti che possono essere attivati in ordine alla necessità di proseguire eventualmente su questo argomento) di esprimere valutazioni che sono agli atti, che possono essere utili e che quindi non disconosciamo.

Ora, proprio il fatto che non abbiamo dato nel nostro documento valutazioni di sorta, costituiva l'offerta di una possibilità di mediazione, che riteniamo ancora valida, ed in questo senso: se possiamo prendere come documento base quello presentato dal gruppo comunista, bisogna che la regola valga per tutti; cioè, nel momento in cui si accetta di non fare valutazioni in ordine a tutti quegli interrogativi che sono emersi nell'ambito dell'indagine e della discussione, mi pare che volere insistere perché resti in un documento comune una parte di critica al Governo, costituisca una richiesta che non cerca un accordo, ma che ci vuole costringere al disaccordo.

Proponiamo quindi che dal documento comunista si tolga questa parte - cioè la prima parte della pagina 4 del testo dattiloscritto su cui eventualmente il gruppo comunista può ancora insistere presentandola come una dichiarazione agli atti, come una valutazione *extra* documento concordato. Chiediamo inoltre che, sempre a pagina 4, si chiarisca meglio quanto detto alla penultima riga, cioè la frase: « con spirito favorevole ciò avveniva »; si deve invece dire: « ciò sarebbe avvenuto », perché la frase è tutta al condizionale. Dopo di che, con le correzioni che sono state proposte, noi riteniamo sia possibile arrivare ad un documento unitario. Chiediamo in fine che, a pagina 22, invece di dire: « per una nuova politica energetica del paese », si dica: « per una utile politica energetica del paese ».

PEGGIO. Auspicare una politica inutile sarebbe davvero grave!

MANFREDI MANFREDO. Accetto l'interruzione scherzosa dell'onorevole Peggio, il quale però usa scherzare quando parlano gli altri, mentre è geloso, quando parla lui, delle sue prerogative e non vuole che alcuno scherzi.

Sono convinto che si possa arrivare ad un documento comune, e chiederei una valutazione su quanto ho proposto. Se ciò non avverrà, noi ci riserviamo, è chiaro, di rivedere anche la nostra posizione in ordine al documento che abbiamo presentato, perché quest'ultimo costituiva un contributo, nel quadro generale, alla ricerca di una unità di valutazioni.

PRESIDENTE. La Presidenza della Camera ci comunica, onorevoli colleghi, che tra cinque minuti si vota in Aula: ci invita pertanto a sospendere la seduta per poi ritornare ai nostri lavori.

LABRIOLA. Cominciamo a votare: chiedo formalmente, signor Presidente, di passare al voto, per divisione, del documento repubblicano, chiedendo altresì che si voti per prima la parte narrativa. Siamo in votazione, e pertanto la pregherei di metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Non siamo ancora in votazione; stavamo discutendo sui problemi relativi alla precedenza nelle votazioni.

Onorevole Labriola, non occorre precipitare le cose in questo modo.

LABRIOLA. Stiamo votando...

PRESIDENTE. Non siamo votando per nulla, onorevole Labriola, stavamo solo discutendo sulla priorità delle votazioni; c'era una proposta che si procedesse nel senso da lei chiesto, ma non è stata ancora né votata né accettata.

LABRIOLA. La priorità del documento repubblicano mi pare evidente, signor Presidente, anche ai sensi del Regolamento.

MAZZOTTA. Rinnovo la proposta fatta dal collega Manfredi, spiegando ancora meglio, perché mi pare che sia necessario

procedere nel senso da noi suggerito. Non siamo disposti a procedere per divisione di testi, ritenendo che la conclusione del lunghissimo lavoro della Commissione possa essere finalmente raggiunta, nell'interesse generale, guardando alla pluralità dei testi presentati e cercando, sulle parti che abbiamo ritenuto essere correttamente oggetto del lavoro di Commissione, la possibilità di pervenire ad un testo comune.

Non si tratta di approvare delle parti per stralcio, ma di guardare complessivamente i testi, con la precisazione che non siamo interessati, anche per rispetto di precisi vincoli regolamentari, ad accettare o a discutere le parti di giudizio politico, ma soltanto quelle che possono essere oggetto dell'esame della Commissione.

Pertanto la mia richiesta è di guardare sinotticamente i testi, per potere quindi arrivare ad una formulazione che raccolga il consenso più ampio possibile della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che sono stati presentati diversi documenti, e che noi avevamo convenuto di procedere alla votazione dei medesimi secondo l'ordine di presentazione. E l'ordine di presentazione, per ciascun gruppo che li ha presentati, è il seguente: partito socialista italiano, partito comunista, partito radicale, Movimento sociale italiano-destra nazionale, partito repubblicano e infine democrazia cristiana. Se si vuol procedere all'inversione dell'ordine di votazione, allora la cosa è diversa.

LABRIOLA. Signor Presidente, propongo formalmente l'inversione dell'ordine della votazione, chiedendo che si voti per primo il documento del partito repubblicano, e che esso si voti per divisione, ponendo per prima in votazione la parte narrativa.

PRESIDENTE. Dobbiamo intenderci su questa richiesta, perché il documento in questione ha anche una premessa: vorrei quindi sapere fino a dove si intenda che termini questa prima parte.

OLCESE. Fino a pagina 22 del testo dattiloscritto.

PRESIDENTE. Compresa la premessa.

SPAVENTA. Che, però, è anodina.

PRESIDENTE. Ripeto, compresa la premessa, che non è anodina come dice lo onorevole Spaventa.

MANFREDI MANFREDO. Il documento di cui stiamo parlando è stato presentato soltanto oggi alle ore 13; mi chiedo come lo si possa votare se nessuno lo conosce.

CARANDINI. Come, nessuno lo conosce? Ci sono state ben sei ore di tempo per la lettura!

MANFREDI MANFREDO. D'accordo, e si leggono quando sono distribuiti e pubblicati regolarmente.

ALINOVI. Abbiamo letto persino il documento della democrazia cristiana!

MANFREDI MANFREDO. D'accordo, e ve ne ringraziamo. Vorrei però sapere cosa si vota.

PRESIDENTE. Si vota il documento repubblicano sino a pagina 22 inclusa. C'è però da votare, prima, la richiesta di inversione dell'ordine delle votazioni, presentata dall'onorevole Labriola; successivamente ci occuperemo del testo del documento da porre ai voti.

Faccio, però, presente che potrebbe mancare il numero legale in Aula dove sono in corso talune votazioni qualificate.

CARANDINI. Questo non importa: eventualmente quelle votazioni si ripeteranno dopo un'ora.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di inversione dell'ordine delle votazioni, presentata dall'onorevole Labriola.

(È approvata).

Adesso, a seguito della votazione testé effettuata, dovremmo porre in votazione la parte narrativa del documento presentato dal gruppo repubblicano. Ricordo, però, ai colleghi che sono in corso votazioni in Aula.

SICOLO. Siamo in votazione, possiamo benissimo non andare in Aula.

CIRINO POMICINO. Signor Presidente, c'è una richiesta di andare a votare in Aula e alcuni commissari non intendono accoglierla: la prego di sottoporre la questione al Presidente della Camera.

SICOLO. No, assolutamente no!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non drammatizzare. Adesso porremo in votazione quella parte del documento repubblicano che va da pagina 1 a pagina 22 compresa.

DE COSMO. Chiedo la parola per porre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Onorevole de Cosmo, non posso darle la parola per questioni pregiudiziali perché siamo in sede di votazione. In questo momento è possibile soltanto parlare per dichiarazione di voto.

MENNITTI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale dichiaro che noi voteremo contro tutti i documenti presentati e voteremo, invece, il nostro. Questo perché riteniamo che tutti gli altri documenti si propongono fini ai quali noi non intendiamo prestarci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione quella parte del documento repubblicano, riguardante la narrazione dei fatti, che va dalla pagina 1 alla pagina 22.

(È respinta).

ROCCELLA. Chiedo l'inversione dell'ordine delle votazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta dell'onorevole Roccella di inver-

sione dell'ordine delle votazioni, nel senso di passare ora alla votazione del documento presentato dal gruppo radicale.

(È approvata).

Dobbiamo adesso valutare, dal momento che nel documento vi sono sicuramente parti che si prestano ad osservazioni e suscitano problemi regolamentari, quali parti possono essere poste in votazione.

ROCCELLA. Chi avvertirà questi problemi li farà presenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero richiamare la vostra attenzione sul fatto che nel documento presentato dal gruppo radicale è contenuta una esposizione interamente finalizzata all'affermazione...

LABRIOLA. Onorevole Roccella, la prego di scusarmi se la interrompo, ma penso che il caso del documento radicale sia un po' particolare; infatti, in esso, sono intrecciate le due cose e cioè sia quella che solleva dubbi sia quella che non ne solleva.

PRESIDENTE. Sono anche un po' troppo intrecciate.

LABRIOLA. Pertanto, visto che, allo stato delle cose, la Commissione ha piena fiducia nel Presidente per cui non vi sono dubbi sul fatto che egli correttamente applicherà la dichiarazione di inammissibilità...

PRESIDENTE. È come potrei farlo?

LABRIOLA. La prego di aspettare che io concluda la mia proposta: dicevo che il Presidente può dichiarare l'inammissibilità per le parti ovviamente inammissibili ai sensi del Regolamento. Al fine di svelare le procedure di votazione - cosa, questa, che credo rappresenti un interesse comune - possiamo porre in votazione il documento presentato dal gruppo radicale: se venisse respinto, non vi sarebbe più alcun problema. Ove fosse accolto, il Presidente, sin d'ora ha il mandato di espun-

gere le parti che sono in contrasto con il Regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, io non posso porre in votazione il documento radicale, dando per risolto il problema della sua ammissibilità. Se c'è un problema regolamentare, lo debbo risolvere prima, perché si tratta di una questione che ha carattere preliminare. Se devo dichiarare inammissibili alcune parti, debbo farlo prima della votazione, non posso porle ai voti. Lei è troppo fine giurista per non comprendere la delicatezza del problema.

CARANDINI. Mi rivolgo alla cortesia del collega radicale, perché se egli facesse propria la proposta formulata dall'onorevole Labriola e si rimettesse, egli stesso, alla sua valutazione, credo che lei, signor Presidente, possa fare questo.

PRESIDENTE. Non posso farlo, io debbo mettere in votazione un testo certo. Devo, prima di tutto, esaminare se parti di esso sono inammissibili; io credo che il testo nella sua strutturazione, sia finalizzato all'attribuzione di responsabilità di carattere penale ai protagonisti della vicenda e quindi vada proprio contro l'originaria direttiva della Presidenza della Camera, quella enunciata nella lettera recante l'intesa relativa all'indagine conoscitiva.

MAZZOTTA. Vorrei pregare il collega Labriola di prestare un attimo di attenzione. Siamo di fronte ad un problema che si riproporrà presto, in diverse circostanze e su altri documenti.

Credo che non sia possibile dare al Presidente...

PRESIDENTE. Sul piano regolamentare non è possibile.

MAZZOTTA. ...una responsabilità che non gli spetta. La Commissione ha anche l'onere, verificando i testi e i documenti, di stabilire quali siano le parti che si dichiarano non ammissibili; e ogni parte politica ha l'onere di assumersi precise re-

sponsabilità anche in questa materia, senza trasferirle alla presidenza della Commissione.

Pertanto, rinnoviamo l'invito fatto precedentemente, di esaminare contestualmente i documenti presentati per poter stabilire le parti non ammissibili da eliminare prima, per poter poi passare più correttamente alla votazione. Un trasferimento di responsabilità alla presidenza della Commissione non sarebbe un fatto ammissibile, credo, dalla presidenza stessa; certamente non è ammissibile da parte nostra.

CIRINO POMICINO. Signor Presidente, le chiedo di tutelare il nostro diritto di partecipare alla seduta di questa Commissione ed alla votazione che si sta svolgendo in Aula. È una richiesta formale che avanzo.

PRESIDENTE. La segreteria generale ci ha comunicato che, per una disposizione del Presidente della Camera, la seduta è sconvocata. A questo punto, dobbiamo andare a votare.

GARGANO. È sconvocata?

PRESIDENTE. È sospesa.

La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 21,45.

PRESIDENTE. Eravamo al documento radicale, per il quale è stata chiesta la votazione con precedenza sugli altri, invertendo l'ordine delle votazioni. Avevo osservato, o per lo meno stavo per osservare - poi sono stato interrotto -, che questo documento è finalizzato in tutto il suo complesso all'espressione di giudizi su responsabilità penali e su responsabilità politiche. Quindi si pone un problema di inammissibilità nella sede in cui siamo. Mi dispiace ripetere cose già dette, ma sono costretto a farlo per ricordare ancora una volta che i giudizi di responsabilità politica o di indirizzo politico sull'attività del Governo sono oggetto di risoluzioni, cioè di un istituto giuridico pre-

visto da un'altra norma del Regolamento, cioè dall'articolo 117. È una via aperta a tutti, che non presenta difficoltà di alcun genere, non vedo perché non seguirla una volta che il Regolamento la prevede. La risoluzione si presenta in Aula, si annunzia in Aula, si assegna alla Commissione che la discute separatamente da ogni altra questione. Si applicano le medesime norme che vigono per le mozioni, e l'articolo 139 del Regolamento prevede che la discussione su interpellanze, mozioni e interrogazioni deve essere tenuta in seduta distinta da ogni altra discussione. Tante volte si è ricorso a questa procedura, anche nella stessa Commissione Bilancio. Tra l'altro l'onorevole Spaventa insieme con altri colleghi, quando procedemmo alla audizione dei ministri, aveva presentato una proposta di risoluzione per la Commissione, che era stata annunciata in Aula ed assegnata alla Commissione. Quella è la sede per questi giudizi, perché in quella sede si instaura un contraddittorio, in quanto viene invitato il Governo, che ha il diritto di esprimere le sue opinioni, di difendere il suo operato e anche di chiedere la rimessione all'Assemblea.

Quando noi qui usiamo questo strumento per adottare risoluzioni priviamo il Governo del diritto di essere presente perché non lo possiamo invitare in sede di indagine conoscitiva, e lo priviamo del diritto, essendo presente, di chiedere la remissione in Aula per avere un dibattito pubblico nella sede più autorevole dell'Assemblea - senza che questo intacchi in alcun modo l'autorevolezza della nostra Commissione -. E questo per la parte politica. Se noi esprimiamo dei giudizi che sono sostanzialmente di attribuzione di responsabilità che si configurino come reati penali, invadiamo i poteri della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa dinanzi alla quale alcuni ministri sono già imputati, privandoli, tra l'altro, del diritto di difesa e di contraddittorio.

Né l'una cosa né l'altra ci è consentito di fare. Alla luce di queste considerazioni vorrei dire che il documento Roccella, per il modo in cui è congegnato, non è facilmente scindibile in quanto è tutto preor-

dinato all'espressione di un giudizio politico di censura al Governo ed all'attribuzione di responsabilità penali a membri del Governo ed ad altre persone. Come possiamo, senza travalicare il Regolamento ed anche le stesse determinazioni assunte dal Presidente della Camera, mettere in votazione il documento in questione? Io non assumo in questo momento una decisione e mi limito ad invitare, invece, il collega Roccella a riesaminare il suo testo e ad apportarvi gli opportuni emendamenti, così come hanno fatto i colleghi comunisti rinunziando al voto sulla parte di valutazione politica del loro documento.

ALINOVÌ. No, assolutamente.

PRESIDENTE. La parte centrale conteneva censure politiche e voi avete rinunciato a chiedere il voto. Dò atto di un gesto, a mio giudizio, di molta comprensione date le difficoltà regolamentari in cui ci saremmo trovati.

LABRIOLA. L'hanno tolta perché l'abbiamo chiesto noi, non hanno fatto alcun riferimento a difficoltà regolamentari.

PRESIDENTE. Però tuttavia l'effetto è questo; come Presidente non mi trovo di fronte ad un documento del quale devo valutare la inammissibilità. Lo stesso vale per il partito socialista, che non chiedendo la votazione per il suo documento, tutto improntato a ferma censura del governo Andreotti, non mi pone problemi. Quel documento è agli atti della nostra indagine ma non mi pone problemi perché non viene posto in votazione.

Vorrei dunque pregare il collega Roccella di apportare al suo documento alcune modifiche che ci consentano di non sentirci di fronte alla responsabilità di violare il Regolamento e di contraddire alle determinazioni di interpretazione regolamentare che il Presidente della Camera ci ha comunicato. Nel frattempo potremmo esaminare altri documenti.

Mi pare che abbia chiesto di parlare l'onorevole Labriola.

LABRIOLA. Non più se l'onorevole Roccella accetta la proposta di accantonamento, altrimenti sì.

PRESIDENTE. In questo l'onorevole Roccella ha piena autonomia io ho fatto solo un'intervento per facilitare i lavori.

ROCCELLA. Signor Presidente, qui il gioco si sta facendo molto serio e merita una valutazione politica, che darò in sede opportuna; vedremo quale sarà la sorte di questo nostro documento.

Vorrei chiedere, in via pregiudiziale, se, ritirando la priorità di votazione che è stata votata dalla Commissione, vi è pericolo - non la certezza, ma solo il pericolo - che l'approvazione del documento comunista sia preclusiva rispetto all'esame ed alla votazione del nostro documento. Su questo voglio chiarezza assoluta, ed una valutazione che sia fatta ora.

PRESIDENTE. Resta il problema di cui ho parlato.

ROCCELLA. Uno alla volta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Questo problema precede: è il problema della ammissibilità.

ROCCELLA. Precede la votazione di questo documento, non già l'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Precede per questo documento nel suo testo attuale. Se lei ne formula un altro, non vedo come possa sussistere preclusione.

ROCCELLA. Ora vengo a questo fatto, che secondo me merita un chiarimento totale e senza riserve. Comunque, vorrei sentire prima la risposta alla mia pregiudiziale se la votazione del documento comunista possa determinare comunque il pericolo di una preclusione all'esame ed alla votazione del documento radicale.

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, all'esame certamente no; quanto alla vota-

zione, dipenderà dalla formulazione definitiva ed è sempre subordinato al giudizio che non vi siano problemi di inammissibilità.

ROCCELLA. Insisto: accantoniamo i problemi di inammissibilità, che non hanno niente a che vedere con la votazione del documento comunista.

Riformulo la domanda senza margini di equivoco: la votazione del documento comunista può determinare il pericolo di una preclusione all'esame ed alla votazione di questo documento così com'è, fatte salve, poi, eventuali ragioni di inammissibilità che sono proponibili comunque?

Quindi, accantoniamole. Voglio sapere semplicemente se, con la votazione del documento comunista, esista il pericolo della preclusione all'esame ed alla votazione del nostro documento. Mi pare di essere stato chiaro.

PRESIDENTE. Il documento da lei presentato contiene una serie di valutazioni che non sono contenute nel documento comunista e pertanto è chiaro che esso non è in alternativa con questo. Contiene infatti valutazioni che nel documento comunista sono inserite nella parte su cui non si chiede il voto così che restano soltanto la parte contenente la cronistoria e quella propositiva, mentre la parte centrale non sarà più oggetto di voto, quindi, non vi è concorrenza. Così, almeno, valuto, *ex prima facie*, la situazione.

ROCCELLA. Questa risposta è determinante rispetto alla mia decisione. Se, infatti, la votazione del documento comunista dovesse essere preclusiva, in nessun caso accetterei la reinversione.

Vi è una parte del documento comunista, quella che comincia con le parole « Pare alla Commissione » e finisce con le parole « responsabilità politiche del Governo », che contiene delle valutazioni.

PRESIDENTE. Ma sono diverse e di ben diversa portata da quelle contenute nel suo documento.

ROCCELLA. E quindi non sarebbero in alcun caso preclusive.

PRESIDENTE. Lei vede la questione sotto un'altra luce. Lei ha posto il problema della mediazione, della illiceità della mediazione, della corruzione all'estero...

ROCCELLA. Avuta la garanzia che in nessun caso, comunque venga votato, in tutto od in parte, il documento comunista, se approvato, risulti preclusivo dell'esame e della votazione del nostro documento, mi pare di essermi spiegato con estrema precisione...

PRESIDENTE. E a me pare di averle risposto con altrettanta precisione...

ROCCELLA. ...che questo pericolo non c'è.

PRESIDENTE. Perché valutazioni di censura politica nella parte del documento comunista che porremo ai voti non ce ne sono. Non c'è richiesta di voto, infatti, per tale documento su tutta la parte di censura politica che è nel testo presentato; né vi sarà voto sul documento socialista.

ROCCELLA. Ho letto una parte residua di censura.

PRESIDENTE. Vi è quella sola, ma è di diversa portata, di diverso contenuto e di diversa ampiezza; se approvata non determina preclusioni.

ROCCELLA. Avuta questa garanzia, non ho alcuna difficoltà a reinvertire l'ordine delle votazioni. Voglio però fin da questo momento osservare - ed insisto su questo fino all'exasperazione, perché poi chiederò un voto su questo - che cosa intendiamo noi - e sarò brevissimo - per conoscenza degli atti e delle informazioni, se si può avere tecnicamente una conoscenza senza le connotazioni che individuano il fatto e l'informazione. Nella mia relazione non c'è mai scritto che

un fatto costituisce reato, non c'è neanche la valutazione politica, Presidente: c'è semplicemente...

PRESIDENTE. Quando discuteremo il suo documento, discuteremo di questo aspetto.

ROCCELLA. ...C'è semplicemente il rilievo di connotazioni senza le quali quel documento non è conosciuto in quanto tale nella sua pienezza, in quello che vuol dire, in quello che è. Si procede, cioè, non ad una conoscenza, ma ad un disconoscimento del documento in quanto tale, con le sue caratteristiche.

Abbia pazienza, Presidente: che la mediazione sia tangente qui dobbiamo dire se risulta che lo è o non lo è, perché così la conosciamo. Non possiamo mistificare e tergiversare e arrivare alla fine della conclusione essendoci proposti di sapere cos'è la mediazione ed alla fine decidendo di non volerlo sapere. Che poi, Presidente, questa definizione sia reato o meno, che poi comporti una valutazione politica o meno, è un altro paio di maniche, ma non scatta nessuna valutazione quando si chiede e ci si sforza di rilevare le connotazioni degli atti che, senza quelle connotazioni, non sono nulla, sono un'altra cosa, sono una *fictio*. Detto questo, io accetto la reinversione dell'ordine di votazione.

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, dobbiamo porre ai voti, perché così è richiesto, il documento del partito comunista. Sia il partito comunista, sia quello socialista hanno chiesto che tale documento venga votato per parti separate.

Pertanto, dobbiamo innanzitutto porre in votazione la parte del documento comunista che va da pagina 1 alle prime tre righe di pagina 14 del testo dattiloscritto presentato al Presidente. Ricordo che tale parte è stata parzialmente emendata dagli stessi presentatori, essendo state soppresse, a pagina 4, le parole: « che hanno dato spazio ad oscure manovre politiche nazionali ed internazionali ».

Do lettura del periodo, così come esso si struttura a seguito della soppressione anzidetta: « Non sembra alla Commissione che tale sia stato l'atteggiamento di questo e del precedente Governo e pare anzi possibile affermare che nell'esercizio della funzione di controllo nei confronti di questo ente di Stato siano da riscontrarsi inadempienze e gravi omissioni da parte dell'esecutivo e sono state anche, in concomitanza con altri fattori, all'origine della sospensione del contratto da parte dell'Arabia Saudita ». Questo è il periodo su cui passeremo ai voti così come risulta dopo la soppressione anzidetta.

CICCHITTO. Per quello che ricordo, si era proceduto a sopprimere anche, su richiesta dei colleghi democristiani, due aggettivi, cioè le parole « pesanti » e « gravi ».

PRESIDENTE. Mi pare di aver capito che la soppressione riguardi non solo la parola « gravi », ma anche la parola « omissioni ».

Vogliamo sentire se i colleghi democristiani hanno fatto questa richiesta e se la mantengono ?

GAMBOLATO. Se la mantengono, perché nell'ipotesi in cui non la mantenesero ...

PRESIDENTE. Sentiamo cosa dice il gruppo della democrazia cristiana. Chi prende la parola per la democrazia cristiana ?

MANFREDI MANFREDO. Noi abbiamo appreso in questo momento che sono possibili delle cancellature...

PRESIDENTE. Se non sbaglio, si dice che le abbiate proposte.

SANZA. Sono state accolte alcune nostre osservazioni formulate informalmente.

MANFREDI MANFREDO. Noi riteniamo che sarebbero utili cinque minuti di sospensione, per non continuare in seduta e quindi per essere più liberi, perché vor-

remmo che i proponenti ascoltassero alcune nostre osservazioni. Cinque minuti soltanto.

ALINOVI. Chiedo ai colleghi della democrazia cristiana di specificare quali parole vogliono espungere da questo nostro documento. Discutiamone qui, *apertis verbis*, tra tutti i colleghi deputati, anche quelli che hanno già dichiarato di convergere su questo testo, e vediamo se queste parole, sostantivi o aggettivi, possono essere espunte o no. Discuterne nel corso di una sospensione non ha alcun significato.

MANFREDI MANFREDO. Onorevole Alinovi, non è la prima volta che, in ordine a passaggi delicati dell'attività della nostra Commissione, e su richiesta anche del suo gruppo, noi abbiamo accettato sospensioni brevissime. Non si tratta di proporre di togliere o meno un avverbio o un aggettivo; si tratta di dare alcune spiegazioni, visto che lavoriamo su un documento che non è nostro, ma vostro, e chiedere anche il significato di alcune parole. Vi chiediamo di poterlo fare, in modo informale, nel corso di una sospensione di cinque minuti. Credo, infatti, e voglio rendere omaggio anche alla vostra intelligenza, che alcune spiegazioni bisogna cercarle nelle intenzioni, non tanto nelle parole.

ALINOVI. Noi le intenzioni le manifestiamo nel corso della seduta della Commissione.

MANFREDI MANFREDO. So che siete disposti a farlo in Commissione. Noi vi chiediamo responsabilmente cinque minuti di sospensione e credo che sia prassi consolidata che, in circostanze come queste, che non modificano né i numeri né i risultati, sia anche corretto concederli.

SPAGNOLI. Non è questione di una sospensione di cinque minuti o meno; il problema è che, se ci deve essere un dibattito che riguardi le spiegazioni, credo che sia giusto e doveroso che tale dibattito avvenga pubblicamente, dato che la que-

stione non può riguardare trattative che concernono un gruppo piuttosto che un altro. Si chiedano le spiegazioni, noi risponderemo, dopo di che arriveremo ad una conclusione. Non riesco a comprendere perché si debba arrivare ad una sospensione, che faccia intrattenere piccoli gruppetti su una strana trattativa, che è meglio a mio avviso che sia superata attraverso un dibattito chiaro e aperto.

MANFREDI MANFREDO. Chiedo che si voti sulla proposta di sospensione.

MINERVINI. Vorrei porgere il mio ringraziamento ai compagni Alinovi e Spagnoli, che con viva sensibilità si sono resi conto che la trattativa non può passare direttamente tra alcuni gruppi, mentre gli altri poi automaticamente debbono convergere. Non è ammissibile che ci siano delle trattative sottobanco, che ci siano dei colleghi che dicano « che è già stato stabilito », come affermava ora il collega Cichitto. Noi non siamo dei portatori d'acqua. Debbo ringraziare veramente la sensibilità dei compagni del partito comunista, che si sono resi conto, questa volta come sempre, di tale esigenza.

LABRIOLA. Mi rendo conto delle buone ragioni di tutte e due le parti. In effetti una breve sospensione non si è mai negata nei lavori parlamentari, soprattutto nel momento in cui si va a definire un punto importante. È anche legittima la posizione del gruppo parlamentare del partito comunista che chiede che questa discussione si faccia in aula. Si tratta infatti di materie sulle quali meno si discute fuori dell'aula, meglio è. Vorrei comunque, prima di esaminare se è utile che insieme andiamo ad una sospensione oppure no, ricordare quali sono le posizioni del mio gruppo. Noi non abbiamo affatto ritirato il nostro documento temendo che potesse incorrere in una censura di inammissibilità, tanto è vero che, come il nostro documento, anche quello che ora è dichiarato inammissibile contiene giudizi di responsabilità politica. Tale documento sarà più o meno fermo, più

o meno argomentato, ma è chiaro che in esso si parla di responsabilità politica. A nostro avviso e ad avviso dei compagni comunisti e di altri gruppi ci deve essere qualcuno che risponde di quello che è avvenuto. Questa responsabilità è nel Governo. Detto ciò, se possiamo usare termini più adatti a raccogliere il consenso generale, siamo d'accordo con la proposta di sospensione; altrimenti sospenderemmo i nostri lavori poco proficuamente.

MANFREDI MANFREDO. Insisto perché la proposta di sospensione venga votata. Mi sembra che il collega Mazzotta intenda fare una dichiarazione di voto sulla proposta di sospensione.

MAZZOTTA. Per la verità vorrei non parlare sulla richiesta di sospensione, che viene mantenuta, con la richiesta collegata di votare su tale proposta, bensì rispondere al collega Labriola. Quest'ultimo ricordava, anticipando evidentemente il suo parere sulla richiesta di sospensione, che è bene, e credo sia bene, anticipare quali sono le richieste e le argomentazioni politiche.

PRESIDENTE. Questo lo hanno detto tutti.

MAZZOTTA. Benissimo, allora desidero farlo brevemente, ma con molta chiarezza. Noi abbiamo sostenuto, nella corretta lettura di una disposizione regolamentare e allo scopo di ottenere qualche risultato proficuo dopo un lungo lavoro della Commissione, che non ritenevamo opportuno e corretto inserire in un documento giudizi di tipo politico rivolti a diversi e presunti responsabili.

Non abbiamo nessuna intenzione né possibilità di accettare unilaterali giudizi di responsabilità e di colpevolezza di Governi; pensiamo che sia strumentale - e politicamente strumentale - rivolgere questi giudizi di responsabilità a Governi stralciando ogni tipo di giudizio di responsabilità. Se i partiti ed i gruppi che in questa Commissione portano avanti la tesi di giudizio di responsabilità del Governo

intendono presentare documenti in questa materia, hanno l'onere e l'obbligo di guardare complessivamente al sistema di responsabilità che in questa vicenda si è manifestata.

Noi riteniamo che non sia opportuno, perché pensiamo di dover dare agli organi competenti elementi e materiale per rigorose e rapide decisioni, imbarcarci in strumentali giudizi.

L'esigenza di una brevissima sospensione era legata alla possibilità di formulare alla presenza di rappresentanti di tutti i gruppi questa possibilità di emendamento non aggettivale o avverbiale di un testo che ci viene sottoposto. Questa è la nostra motivazione.

PEGGIO. Signor Presidente, credo sia doveroso, di fronte ad argomentazioni come quelle ora esposte dall'onorevole Mazzotta, ricordare come altre indagini conoscitive abbiano dato luogo a presentazioni di documenti nei quali si esprimevano giudizi precisi sul comportamento del Governo in merito ad altre questioni. Io sono stato vicepresidente della Commissione d'indagine conoscitiva sull'industria chimica ed ho firmato un documento da me stesso elaborato riguardante varie questioni inerenti a tale settore, esprimendo giudizi fortemente critici nei confronti del Governo. Nessuno ha poi mai eccepito la inammissibilità di quella presa di posizione, per cui non capisco perché in una sede come questa, dopo aver svolto questa indagine conoscitiva, a questo punto si obietti che non è proponibile la presentazione di giudizi sul comportamento del Governo in merito a tale questione.

ALINOVÌ. La questione relativa alla sospensione doveva essere sottoposta al voto prima che venisse spiegata da parte di un altro rappresentante della democrazia cristiana la ragione della sospensione. Se il motivo per cui è stata chiesta la sospensione è quello dichiarato qui in aula, su quel motivo non si può trattare, perché non è neppure proponibile, per cui non si può, a nostro parere, votare su tale proposta.

BASSANINI. A me pare, signor Presidente, che sia da una parte difficile sottrarsi, a conclusione di un'indagine conoscitiva durata così a lungo e che dobbiamo cercare di concludere con un documento il più possibile onesto e completo, sia difficile sottrarsi alla richiesta di una breve sospensione restando in aula e, quindi, non prestandosi a nessun tentativo dilatorio (questa, almeno, mi sembra la richiesta del collega Manfredi). Non è un espediente dilatorio ed i colleghi della democrazia cristiana ce lo segnalano.

Desidero poi dire al collega Mazzotta che a me non pare che una richiesta di sospensione debba essere motivata con un riferimento alle intenzioni o alle proposte; in questo caso, abbiamo una richiesta di sospensione per vedere se è possibile, su una parte del testo che sta per essere posto in votazione, raggiungere un accordo fra tutti i gruppi (così immagino, onorevole Minervini); a me pare che questa proposta sia ragionevole e che meriti, quindi, di essere appoggiata senza ulteriori analisi delle motivazioni che nella breve sospensione ispireranno le proposte delle varie parti.

MANFREDI MANFREDO. Le motivazioni che io ho posto a base della mia richiesta di sospensione sono più ampie di quelle alle quali ha fatto riferimento il collega Mazzotta e, per tale motivo, insisto perché si voti sulla sospensione.

PRESIDENTE. A meno che tra i colleghi non si giunga ad un accordo! Se così non dovesse essere porrò ai voti la richiesta di una breve sospensione e non di una sospensione, onorevole Manfredi, che è tutt'altra cosa.

SPAGNOLI. Se dovesse passare la richiesta di sospensione il gruppo comunista non parteciperà a nessuna trattativa e a nessun colloquio.

LABRIOLA. Allora bisogna ritirarla!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi rendo conto che, data l'ora tarda, possono esserci manifestazioni di nervosismo...

GAMBOLATO. Vorrei precisare che, da parte nostra, non si tratta assolutamente di manifestazioni di nervosismo...

PRESIDENTE. Parlavo in generale, onorevole Gambolato e non intendevo riferirmi a lei. È una constatazione obiettiva il fatto che in giro ci sia un certo nervosismo.

GAMBOLATO. La richiesta di sospensione è da noi considerata improponibile ed è subordinata al fatto che se fosse accettata il gruppo comunista (e di questo si deve tener conto) non parteciperebbe a nessun tipo di trattativa; noi infatti riteniamo assurdo accettare una trattativa laddove il punto della discussione politica sarebbe tale da sconvolgere l'accordo tra le diverse forze politiche che hanno convenuto sul documento del partito comunista.

ROCCELLA. Io desidero chiarire che c'è una disponibilità radicale a prendere in considerazione il voto favorevole alla parte cronologica di quel documento.

PRESIDENTE. Dove si dice: « Cronistoria ».

ROCCELLA. Esatto. Io non intendo, e lo voglio dire con estrema lealtà (lo avevo già detto con estrema chiarezza poco fa quando sono stato interpellato privatamente), manipolare un gioco di parziali responsabilità. Io ritengo che in questa vicenda vengano obiettivamente alla luce fatti connotati in modo tale da confortare alcune responsabilità; se responsabilità devono essere rilevate non possiamo limitare queste responsabilità, ma si debbono rilevare tutte le responsabilità.

LABRIOLA. Dichiaro che il nostro voto, come è stato annunciato, sarà favorevole, perché è una prassi alla quale non siamo mai venuti meno; ma a questo punto, per ragioni evidenti, sarà un voto favorevole di mera cortesia. Dichiaro, inoltre, che non parteciperemo ad alcun incontro al quale non siano presenti tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Onorevole Manfredi Manfredo, insiste nella sua richiesta?

MANFREDI MANFREDO. Ormai si tratta di una rilevanza formale. Credo che si debba arrivare a questa sospensione, perché può darsi che succeda qualche cosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del deputato Manfredi Manfredo di una sospensione della seduta per 5 minuti.

(È approvata).

La seduta, sospesa alle 22,30, è ripresa alle 22,35.

MANFREDI MANFREDO. Signor Presidente, abbiamo chiesto la sospensione di cinque minuti, che abbiamo regolarmente rispettato, nella speranza di aprire un colloquio con i rappresentanti degli altri gruppi, e di poter verificare la disponibilità ad un'ulteriore fase di emendamento al documento comunista. Questa possibilità non si è verificata, e quindi dichiariamo che voteremo contro il documento comunista stesso, non tralasciando di sottolineare che, quando affronteremo la votazione del nostro documento, spiegheremo quale è la nostra posizione, quale era la nostra disponibilità e quali erano gli spunti che il nostro documento offriva ed offre per trovare questa convergenza.

GAMBOLATO. Volevo precisare, signor Presidente, che dal documento comunista intendiamo togliere la parola « gravi », all'inizio della settima riga a pagina 4, prima della parola « omissioni », ed alla tredicesima riga della stessa pagina la parola « pesanti » prima di « responsabilità ».

PRESIDENTE. D'accordo.

ALINOVÌ. Per precisare una cosa, chiedo al collega Manfredi se la dichiarazione che egli ha fatto si riferisce a questa prima parte del documento.

MANFREDI MANFREDO. A tutto il documento.

ALINOVÌ. L'ho chiesto perché in un primo momento avevamo inteso che, fino al periodo in discussione, vi fosse disponibilità, da parte della democrazia cristiana, a votare per divisione il nostro documento ed a votare a favore delle altre parti.

MANFREDI MANFREDO. No: avevamo detto che consideravamo il documento un tutt'uno, così come era stato proposto con gli emendamenti, a condizione che si fosse ancora tolta quella parte.

ALINOVÌ. Allora, ho capito bene. Pertanto, dico che noi aderiamo, attraverso quanto detto dal collega Gambolato, alla richiesta formulata dal collega Cicchitto e non dalla democrazia cristiana la quale non ci chiede di togliere la parola « gravi » e la parola « pesanti ». Questo è il senso della mia precisazione relativamente a quanto detto dal collega Gambolato.

ROCCELLA. Chiedo che la parte del documento che sta per essere votato lo sia per parti separate. La prima, a pagina 3, va dalle parole: « Parere alla Commissione che dall'insieme del materiale disponibile » alle altre: « responsabilità politiche del Governo ». Si tratta, cioè, della parte che precede immediatamente la cronistoria della trattativa per la fornitura del greggio. La seconda è rappresentata, per l'appunto, dalla cronistoria medesima.

VALENSISE. Così come preannunciato dal collega Mennitti, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro questo documento - oltreché contro gli altri -; la necessità di questo voto contrario è ancor più evidente, intensa e pesante dopo il conato di confronto al quale abbiamo assistito. Conato che ha prodotto una certa aggregazione nell'ambito della sinistra, ma non ha prodotto, certamente, chiarezza di carattere politico.

A nostro giudizio, il documento comunista, così come gli altri documenti presentati, non si preoccupa tanto di dar conto dei risultati acquisiti, quanto di formulare e predisporre una sorta di intelaiatura per strumentalizzazioni per il « dopo indagine conoscitiva ». Questa è la ragione del nostro voto contrario.

ROCCELLA. Cosa si vota ?

PRESIDENTE. Si mette in votazione per parti separate il documento: in primo luogo la prima parte della cronistoria, poi la seconda, in base a quanto da lei chiesto e che non ha trovato opposizione da parte di nessuno.

MINERVINI. A nome del gruppo della sinistra indipendente, preannuncio il voto favorevole anche se l'attenuazione del giudizio politico contenuto nella pagina 4, operata con la soppressione dei due noti aggettivi « gravi » e « pesanti », non mi trova consenziente.

Il mio giudizio sul comportamento politico del Governo, in particolar modo sul Governo dell'epoca, presieduto dall'onorevole Andreotti, è un giudizio fortemente negativo nei confronti dell'esecutivo, così come nei confronti, evidentemente, dell'ENI (quindi il riferimento non è soltanto al Governo); poiché poi inadempienze e gravi omissioni debbono essere addebitate, a mio avviso, soprattutto all'ENI, questo giudizio pesantemente negativo intendo riaffermare. Così come intendo preannunciare che, nella misura in cui successivamente ella - e la Commissione con lei - riterrà di sottoporre a votazione i documenti dei colleghi Roccella e La Malfa, i quali pronunciano un giudizio politico più articolato e più pesante, sono parimenti consenziente e quindi preannuncio anche il mio voto favorevole a quei documenti.

Comunque, poiché vi è un chiaro giudizio di condanna del Governo, dell'esecutivo, ivi compresa la pubblica amministrazione, ivi compresa anche l'ENI, preannuncio il mio voto favorevole.

LABRIOLA. Noi voteremo a favore di questa parte, come anche del resto del documento comunista, perché riteniamo che essa salvaguardi quello che è stato il nostro obiettivo, fin dall'inizio, come gruppo parlamentare: identificare - ed era

giusto che ciò avvenisse - nella responsabilità politica dei Governi il rendiconto finale dei lavori della Commissione. L'ho voluto sottolineare anche perché si è discusso molto circa i livelli di ammissibilità dei documenti; noi diamo atto alla Commissione di aver saputo, anche in questo, salvaguardare la sua prerogativa, dando un giudizio politico come quello che viene dato su questa parte e quindi voteremo a favore.

ROCCELLA. Sulla prima parte del documento, cioè sulla parte che ho chiesto di stralciare (che va dalle parole: « Pare alla Commissione » sino alle parole « responsabilità politiche del Governo ») mi asterrò e ritengo che sia doveroso, da parte mia, darne le motivazioni.

Questa configurazione di responsabilità, questa valutazione che si dà delle responsabilità, limita il gioco dell'attribuzione di responsabilità al Governo e allude all'intervento, nel gioco di responsabilità di ordine internazionale che fanno chiaramente pensare alla dichiarazione del giudice che ha in mano la vertenza che scaricava sulle sette sorelle, con una spiegazione a mio avviso fantascientifica e mistificatoria, la responsabilità della vicenda.

Ritengo però che sulle responsabilità che obiettivamente risultano dai fatti e che, ripeto, non ho configurato, limitandomi a connotare i fatti stessi, non si possa dar luogo a manipolazione, a strumentazione alcuna.

L'interesse che guida la Commissione, che « deve », non « può », guidare la Commissione è quello di accertare la verità attraverso la connotazione obiettiva, ripeto, dei fatti, degli atti e dei comportamenti che si incontrano nel corso di tutta la vicenda.

Questa prima parte del documento non fa altro che scaricare ogni responsabilità sul Governo, che le ha, a mio avviso - per questo mi astengo e non voto contro -; non fa altro che esaurire le responsabilità a carico del Governo, assolvendo sostanzialmente per omissione le altre altrettanto gravi responsabilità, che configurano la verità nella conoscenza della vi-

cenda. Questa è una sottrazione palese di verità all'esatta connotazione e all'esatta conoscenza della vicenda. Qui si assolvono sostanzialmente - ripeto - per omissione, non esplicitamente, le responsabilità dell'ENI e si favorisce - dobbiamo dirlo con franchezza, colleghi deputati compagni socialisti, perché si gioca il gioco della verità e nessun altro gioco - attraverso questa formulazione dell'individuazione della responsabilità la manovra socialista, vale a dire la manovra di mettersi d'accordo su una formula che salva comunque il professor Mazzanti e comunque salva l'ENI. Si rinvia ogni responsabilità al Governo, che non è un capro espiatorio, perché le responsabilità del Governo sussistono, e sono altrettanto gravi, sotto la forma della complicità consapevole con quanto l'ENI ha inteso realizzare con il suo comportamento.

Non c'è dubbio, signor Presidente e colleghi, che il salvataggio di Mazzanti è un'operazione che sottrae alla verità dell'indagine, al gioco ed alla geografia delle responsabilità di questa vicenda, una parte estremamente significativa e preminente, senza la quale la geografia della verità risulta pesantemente omissiva.

Non intendo prestarmi alla manovra socialista, lo dico chiaramente. Se i socialisti sono in disaccordo tra di loro, provino a consumare e a scontare i loro disaccordi sul terreno politico e non sulle faide e sulle competizioni di potere, amministrare per giunta con questo mercimonio della verità. Non intendo nel modo più assoluto partecipare a questa lottizzazione della verità. La manovra socialista è scoperta, sta passando attraverso le nostre deliberazioni. Non intendo prestarmi all'assoluzione gratuita di alcun Mazzanti né dell'ENI. Intendo avere come obiettivo il ripristino dell'autenticità e della serietà della gestione non solo degli enti pubblici ma anche della politica.

Presidente e colleghi, mi pare sia una motivazione estremamente seria, meditata ed impegnativa, di cui mi assumo tutte le responsabilità, nelle forme in cui l'ho esposta. Pertanto ritengo che la responsa-

bilità del Governo sussista, e sussista pesantemente e che sia stata realizzata nelle forme della complicità con una responsabilità altrettanto evidente dell'ENI, che è stata gestita nella convinzione di godere di immunità e di impunità, derivanti per il professor Mazzanti e per i suoi colleghi dalla partecipazione ad un gioco di clientelismi e di lottizzazioni politiche, verso il quale non intendo avere alcuna indulgenza. Parliamoci con estrema chiarezza cari colleghi: poiché ritengo che la responsabilità del Governo sussista, ma sussista assieme alla responsabilità dell'ENI, mi astengo dalla votazione su questo specifico paragrafo e mi riservo, invece, di votare favorevolmente sulla parte cronologica che, lo dirò in dichiarazione di voto, ritengo insufficiente ma comunque non tale da determinare una divergenza.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri colleghi, vorrei pregare tutti di essere brevi visto che siamo in sede di dichiarazione di voto. In Aula per questo motivo non sarebbero consentiti più di dieci minuti per ciascuno.

OLCESE. In generale io sono fulmineo. Non credo di avere altre virtù come oratore se non quella di essere breve.

Nonostante il nostro gruppo sia insoddisfatto, perché la cronistoria che è contenuta nel nostro documento è assai più puntuale e precisa di quella contenuta nel documento comunista, riteniamo che da questa Commissione non si possa uscire senza aver accertato maggioritariamente almeno un punto, almeno la cronistoria, visto che sugli altri punti non si riesce a trovare una maggioranza sufficiente. Voteremo quindi a favore della cronistoria proposta dal documento comunista considerandola la più vicina, o la meno lontana, da quella da noi avanzata e che non ha avuto il voto favorevole di questa Commissione.

Qualche perplessità devo, invece, sollevare a proposito della prima parte di questo documento. D'altra parte chi conosce il nostro documento e la parte che il Presidente, se lo riterrà opportuno, met-

terà successivamente in votazione, cioè la seconda, si rende conto che il giudizio politico che noi diamo su questa vicenda è diverso, sottolinea alcune responsabilità dell'ENI in modo fermo e non le cancella, mentre queste vengono sottovalutate, a nostro giudizio, in questa parte del documento comunista. In definitiva su questa parte ci asterremo.

CATALANO. Signor Presidente, mi conceda qualche minuto in più per tre motivi. Noi, come gruppo, abbiamo votato la cronologia, la narrativa del gruppo repubblicano ritenendola più corrispondente non in senso cronometrico, da orologiai, ma in senso politico, cioè tale da permettere una acquisizione ed una determinazione di responsabilità più articolata e quindi più puntuale e più corrispondente alla verità. Essendo stata bocciata quella proposta, noi aderiamo alla narrativa contenuta nel documento comunista, anche perché la riteniamo rispondente ad alcuni giudizi politici sui quali concordiamo. Quindi noi voteremo tutta la prima parte del documento comunista, anche quella più direttamente indirizzata alle responsabilità dell'Esecutivo.

Per quanto riguarda la successiva discussione, ad esempio a proposito del documento Roccella, voglio precisare una cosa, divergendo in questo un poco dalle valutazioni dello stesso onorevole Roccella. In primo luogo siamo contrarissimi e respingiamo nel modo più netto quelle manovre e quei tentativi ricorrenti nel partito di maggioranza relativa che sono stati espressi dall'onorevole Mazzotta, quella continua chiamata di correo per eludere alla fine qualsiasi responsabilità e mettere tutti sullo stesso piano. Riteniamo invece che vi sia una pesante responsabilità dell'Esecutivo sia per quanto riguarda il metodo sia per quanto riguarda il merito. Da questo punto di vista non penso che sia un problema di lottizzazione da parte dei socialisti e via dicendo; vi è stato, anzi, fin dalle prime battute, un tentativo di scaricare su altri partiti - ed in primo luogo sul partito socialista - queste contraddizioni. La verità è che queste con-

traddizioni e queste responsabilità partivano dal partito di maggioranza relativa e dall'Esecutivo, per metodo e per merito. Per metodo perché l'Esecutivo ha dapprima negato, poi ignorato e poi minimizzato, fino a quando ha dovuto, sotto l'incalzare anche degli eventi e per la iniziativa della Commissione d'indagine, riconoscere i dati di fatto e gli accertamenti che comunque emergono in questa situazione. Nel merito, perché - ed in questo l'aderenza anche alla cronologia del partito repubblicano era in questa direzione - le responsabilità dirette dell'Esecutivo, anche nella risoluzione del contratto con la PETROMIN, emergono in modo evidente e palese. Inoltre, perché ritengo che se ad un risultato questa Commissione approda finalmente esso è che si inverte comunque una tendenza, fin troppo abusata nel nostro paese, per cui responsabilità a livello politico venivano rigettate continuamente - pensiamo a tutte le vicende degli anni sessanta e degli anni settanta - magari sul personale esecutivo o sui dirigenti degli enti di Stato e mai sui politici. Da questo documento, invece - e mi pare che questo sia il senso del documento che il gruppo comunista propone - le responsabilità dell'Esecutivo, le responsabilità politiche emergono in modo chiaro, evidente e palese. Si possono togliere degli aggettivi, si possono calibrare e magari dosare con l'alambiccio alcune cose, ma la sostanza resta.

Approviamo questa parte proprio perché rafforza questo elemento di giudizio che diamo anche su una valutazione più attenta, oculata ed obiettiva e più vera sul fatto del documento che poi discuteremo, sul fatto - ed è un'acquisizione molto importante di questa Commissione - che il problema non riguarda l'opera di mediazione ma riguarda le tangenti; e di tangenti si tratta.

LABRIOLA. È possibile presentare un emendamento ?

PRESIDENTE. Se si tratta di chiedere una ulteriore divisione, sì, perché lo ha già chiesto l'onorevole Roccella.

LABRIOLA. Si può votare tutto fino a pagina quattro esclusa ?

PRESIDENTE. Dovrei far votare prima, a pagina tre, la parte precedente alla parola « Pare », perché mi pare che l'onorevole Roccella abbia chiesto che sia votata questa prima parte. Poi voteremo la parte che comincia con la parola « Pare » e finisce...

LABRIOLA. Chiederei che si votasse per ulteriore frazionamento, nel senso di dividere la parte che abbiamo deciso di votare in altre due parti: la prima parte va fino alle parole « Non sembra alla Commissione » escluse; la seconda va dalle parole « Non sembra alla Commissione » alla fine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le pagine 1, 2 e 3 del documento comunista, escluso il periodo che comincia con le parole « Pare alla Commissione ». Questa è la richiesta dell'onorevole Roccella, il quale ha chiesto che siano sottoposte a voto la prima, la seconda e la terza pagina, escludendone l'ultima parte che comincia con le parole « Pare alla Commissione ».

ROCCELLA. No, c'è un equivoco in questa votazione. Ho chiesto che si votasse separatamente - e l'ho letto dalla prima all'ultima riga per tre volte - dalle parole « Pare alla Commissione » alle parole « politiche del Governo ».

PRESIDENTE. Dobbiamo quindi votare una prima parte, escludendo questa.

ROCCELLA. Ma è su questa parte che ho annunciato la mia astensione. C'è una proposta dell'onorevole Labriola che chiede un'ulteriore sottodivisione del documento comunista.

PRESIDENTE. Tenendo conto di tale proposta, pongo in votazione le pagine 1, 2 e 3 del documento comunista, escludendo da quest'ultima l'ultimo periodo che inizia con la parola « Pare ».

(È approvata).

Pongo in votazione la parte del documento comunista che va dalla parola « Pare » di pagina 3 alla parola « ENI » nella seconda riga di pagina 4.

OLCESE. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.
(È respinta).

Pongo in votazione la successiva parte del documento, fino alla parola « cronistoria » esclusa, a pagina 4.

(È respinta).

Pongo in votazione la parte del documento dalle parole « cronistoria della trattativa », pagina 4, alle parole « il comitato di cui al punto 4 », a pagina 14.

(È approvata).

Poiché i proponenti hanno rinunciato alla votazione della parte del documento che va dalle parole « considerazioni della Commissione », a pagina 14, alle parole « energetica del paese », a pagina 22, pongo in votazione la restante parte del documento dalle parole « le conclusioni », a pagina 23, fino alla fine.

(È approvata).

Pongo in votazione il documento nel suo complesso quale risulta dalle precedenti votazioni.

(È approvato).

Il documento conclusivo testé approvato risulta pertanto il seguente:

« In relazione a presunte irregolarità che si sarebbero verificate in sede di contrattazione con l'Arabia Saudita di forniture di petrolio all'ENI, la Commissione Bilancio e programmazione e Partecipazioni statali esaminava le eventuali iniziative da assumere ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del Regolamento, nella seduta del 14 novembre 1979. A conclusione di questa seduta la Commissione deliberava a maggioranza di convocarsi

per il successivo mercoledì 21 novembre, essendosi riconosciuta l'opportunità di attendere lo svolgimento del dibattito in Aula sulle interrogazioni e interpellanze presentate sul medesimo argomento e fissato nel frattempo per il martedì 20 novembre. Tale dibattito si concludeva con generali dichiarazioni di insoddisfazione. Su questa base la Commissione deliberava, nella seduta del 21 novembre, di procedere - ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del Regolamento, - alla audizione dei ministri delle Partecipazioni statali Lombardini e del Commercio con l'estero, Stammati, nonché del presidente dell'ENI, professor Giorgio Mazzanti, e dei dirigenti preposti a settori di detto ente, dottor Di Donna e dottor Sarchi. Contemporaneamente venivano invitati gli anzidetti ministri ad inviare ogni utile documentazione sulle fasi di negoziazione delle forniture, richiedendo in particolare di acquisire i contratti relativi sia alla fornitura, che ai rapporti, con gli operatori di mediazione, la documentazione sulle operazioni di fidejussione e pagamento; le eventuali deliberazioni adottate dagli organi dell'ENI e dell'AGIP; gli atti autoritativi del Ministero del commercio col l'estero e dell'Ufficio italiano cambi.

A conclusione della seduta del 29 novembre e delle relative audizioni la Commissione, proseguendo nella già iniziata procedura ai sensi dell'articolo 143, deliberava all'unanimità di ascoltare nella seduta del 7 dicembre successivo il ministro dell'industria Bisaglia, il ministro *ad interim* degli affari esteri Cossiga, il dottor Necci, membro della giunta esecutiva dell'ENI e il direttore generale dell'Ufficio cambi. Conclusa la fase delle audizioni, poiché nel corso di esse non si era potuto ascoltare né l'ingegner Barbaglia, presidente dell'AGIP, né il dottor Baldassarri, amministratore delegato di tale società, né il Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto tale, né l'ex ministro delle partecipazioni statali, Bisaglia, né l'ex Presidente del Consiglio Andreotti, la Commissione, nella seduta del 14 dicembre 1979 deliberava di procedere, per l'acquisizione di ogni elemento utile all'at-

tività della Camera, alla indagine conoscitiva in oggetto a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Le audizioni avevano quindi inizio il 19 dicembre 1979 e termine il 15 gennaio 1980. Nel corso delle medesime sono stati ascoltati nell'ordine: l'ex Presidente del Consiglio onorevole Andreotti; l'onorevole Craxi; il presidente dell'AGIP dottor Baldassarri; il presidente della TRADINVEST dottor Fiorini; il direttore per l'attuazione dell'ENI dottor Di Donna; il direttore per l'estero dell'ENI dottor Sarchi; il rappresentante dell'ENI in Arabia Saudita dottor Tesser; il dottor Ferdinando Mach; il dottor Riccardo Raciti; il senatore Formica; il ministro dell'industria Bisaglia; il segretario particolare del ministro del commercio con l'estero dottor Battista; il funzionario del gabinetto del ministro del commercio con l'estero dottor Davoli; il ministro del commercio con l'estero Stammati; il dottor Carlo Cilia; il Presidente del Consiglio dei ministri Cossiga.

In tre occasioni - il 21 dicembre 1979, il 15 gennaio e il 21 febbraio 1980 - la Commissione deliberava di sospendere la seduta pubblica e riunirsi in seduta segreta.

Occorre precisare che la Commissione Bilancio, avendo provveduto allo svolgimento di una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, pur avendo svolto numerose audizioni e un ampio dibattito, non ha avuto i poteri, né per altro aveva il compito, di accertare fatti e voci comportanti responsabilità penali ed amministrative, compiti questi che spettano rispettivamente alla magistratura, che sta svolgendo una sua indagine, e al Governo che ha il dovere di trarre, senza ulteriori indugi, le conclusioni delle indagini che ha promosso.

Cronistoria della trattativa per la fornitura del greggio.

La trattativa per la fornitura del greggio da parte dell'Arabia Saudita, iniziata fin dal febbraio del 1979, ebbe un primo concreto avvio con l'invito da parte del governo saudita all'ENI, per un incontro

a Riad che ebbe luogo il 29 aprile. Il presidente dell'ENI professor Mazzanti ha dichiarato che in quella occasione poté constatare la disponibilità della PETROMIN ad effettuare forniture di petrolio all'Italia subordinatamente però ad una decisione politica. Il 15 di maggio il vice primo ministro saudita, principe Fahad, si incontrò a Roma con il Presidente del Consiglio Andreotti e affermò che avrebbe esaminato la questione con spirito favorevole e ciò avveniva nel quadro dei nuovi orientamenti sulla produzione petrolifera che andavano maturando nel suo paese.

Il dottor Sarchi, direttore per l'estero dell'ENI, ha dichiarato di esser stato contattato telefonicamente, nello stesso periodo e cioè nei giorni 14-18 maggio da « un intermediario » che proponeva di realizzare, attraverso un gruppo a lui noto, un'opera promozionale in Arabia Saudita per alcune società del gruppo ENI, e si dichiarava altresì disposto a fornire assistenza per il negoziato relativo al petrolio (Sarchi, *Resoconto stenografico* della seduta dell'8 gennaio 1980, pag. 4). Il 20 di maggio il presidente dell'AGIP ingegner Barbaglia, informato dal professor Mazzanti, diede il suo benestare all'avvio di una trattativa per l'incarico di intermediazione (Barbaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 dicembre 1979, pag. 10).

Il primo incontro del dottor Sarchi con l'intermediario avvenne a Londra tre giorni dopo, il 23-24 di maggio e in quella occasione egli prese anche contatto con rappresentanti della PETROMIN (Sarchi, *Resoconto stenografico* della seduta dell'8 gennaio 1980, pag. 4 ss.). Circa l'esito e la portata di questi incontri di Londra il presidente dell'ENI professor Mazzanti è stato assai esplicito affermando che « fin dalla fine di maggio fu assunto dall'ENI l'impegno di ricompensare l'opera dello intermediario studiando le forme per pagare la corrispondente percentuale » (Mazzanti, audizione ex articolo 143, in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 29 novembre 1979, pag. 58).

Tra il 29 e il 31 maggio, su segnalazione del professor Mazzanti, il dottor Baldas-

sarri, amministratore delegato dell'AGIP, ricevette i signori Raciti e Cilia, accompagnati da una persona di nazionalità araba, che proponevano anch'essi un'opera di intermediazione. La trattativa non ebbe però seguito perché, secondo lo stesso dottor Baldassarri, era basata su una richiesta considerata inaccettabile, e cioè che il pagamento dell'intermediazione avvenisse su due conti distinti, e inoltre perché i proponenti erano personaggi non noti (Baldassarri, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 dicembre 1979, pagina 45 ss.).

Tra la fine di maggio e i primi di giugno si discusse in sede AGIP delle possibili soluzioni circa la società che avrebbe dovuto, eventualmente, effettuare l'acquisto del greggio. Fu avanzata l'ipotesi che la controparte della PETROMIN potesse essere la IEOC, società al 99 per cento di proprietà AGIP con sede all'estero, e che la medesima potesse essere la controparte del contratto di mediazione. Tale ipotesi cadde rapidamente e fu deciso di far acquistare il greggio direttamente dall'AGIP (Barbaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 dicembre 1979, pag. 50).

Il 6 giugno il professor Mazzanti informò il Presidente del Consiglio Andreotti della necessità di avvalersi di una intermediazione per lo sviluppo delle trattative diplomatiche avviate con l'Arabia Saudita. L'indicazione dell'onorevole Andreotti fu di andare avanti e di prospettare il problema al ministro per il Commercio con l'estero per un regolare svolgimento delle pratiche valutarie. Successivamente il professor Mazzanti ebbe anche un incontro con il ministro delle Partecipazioni statali Bisaglia (Mazzanti, audizione ex articolo 143, in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 29 novembre 1979).

Tra il 3 e il 4 di giugno il Ministero degli esteri e la Presidenza del Consiglio venivano informati dal professor Mazzanti che dall'Arabia Saudita era giunta la conferma che il governo di quel paese aveva autorizzato la PETROMIN a firma-

re il giorno 12 giugno un contratto per la fornitura di greggio all'ENI.

In data 7 giugno, il dottor Sarchi dando seguito al contratto verbale del 25 maggio, si recò a Parigi ed ebbe un altro incontro con l'intermediario nel corso del quale venne definito l'accordo. In base a detto accordo l'AGIP avrebbe pagato al mediatore, il 7 per cento sul costo del greggio (Barbaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 dicembre 1979, pag. 11).

In data 12 giugno la delegazione ENI-AGIP (Mazzanti, Sarchi, Barbaglia) si recò alla sede della PETROMIN a Riad e l'ingegnere Barbaglia firmò per conto dell'AGIP il contratto di acquisto di 100.000 barili al giorno. Il prezzo convenuto fu di 18 dollari il barile rivedibile tuttavia per autonoma valutazione del venditore. La PETROMIN però non controfirmò il contratto promettendo di farlo in data successiva. Inoltre il contratto, in una apposita clausola, prevedeva che la data effettiva di inizio della fornitura sarebbe stata decisa dalla PETROMIN entro il termine stesso della scadenza del contratto e cioè il 31 dicembre 1981. Il giorno 16 di giugno il governatore della PETROMIN Taher comunicava l'avvenuta firma del contratto da parte dell'Arabia Saudita.

Alla fine di giugno, nei giorni 24 e 25, il dottor Sarchi, ebbe un ulteriore incontro con l'intermediario a Parigi, il quale richiese che fosse fornita una garanzia per il puntuale pagamento della intermediazione concordata, e inoltre che il pagamento stesso avvenisse tramite la SOPHILAU, società per azioni al portatore (Sarchi, *Resoconto stenografico* della seduta dell'8 gennaio 1980, pagina 9), che soltanto in fase inoltrata dei suoi lavori la Commissione ha accertato essere acquistata successivamente alla conclusione del contratto principale dalla banca Pictet di Ginevra.

In data 26 giugno si svolse un incontro all'ENI nel quale il dottor Di Donna, direttore dell'attuazione dell'ENI, fu incaricato di recarsi a Ginevra il 4 luglio per concordare con il signor Egger, della banca Pictet, le modalità dei pagamenti da

effettuare alla SOPHILAU. Il giorno 8 luglio la PETROMIN scioglieva la riserva sulla data effettiva di inizio della fornitura, annunciando che avrebbe avuto decorrenza con data 1° luglio (Barbaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 21 dicembre 1979, pag. 13).

Il 10 di luglio il presidente dell'AGIP, ingegner Barbaglia, firmò il contratto di mediazione con la società SOPHILAU (Lombardini, audizione ex articolo 143, in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 29 novembre 1979), e il 18 luglio la TRADINVEST, società finanziaria del gruppo ENI con sede a Nassau (Bahamas), deliberò di rilasciare la fidejussione a garanzia del puntuale pagamento degli importi dovuti alla SOPHILAU. Il dottor Sarchi fu incaricato di recarsi a Nizza il 25 luglio per recapitare all'intermediario la lettera di garanzia della TRADINVEST. Il primo carico di greggio su una nave ENI avvenne il 26 luglio.

Le procedure seguite per l'autorizzazione del Ministero per il commercio estero.

Ai fini di un esame preliminare delle procedure da seguire, ebbero luogo colloqui del dottor Sarchi e del dottor Di Donna con il segretario particolare del ministro Stammati, dottor Battista e con il dottor Davoli, entrambi estranei all'amministrazione, ma entrati a far parte del gabinetto del ministro in virtù di appositi decreti registrati dalla Corte dei Conti. Provengono, il primo, da uno studio di pubbliche relazioni e, il secondo, dalla società Rizzoli, di cui è tuttora dirigente in organico. Furono concordate in quei colloqui alcune condizioni che poi vennero trasfuse nella domanda dell'ENI, inoltrata al Ministero il 10 luglio. In essa si affermava: « il contratto di fornitura di olio greggio presso l'ente di Stato saudita e le relative trattative sono state proposte e condotte insieme con l'AGIP da una società di brokeraggio internazionale. La suddetta società, la cui opera si è dimostrata determinante per la conclusione dell'accordo, ha richiesto una provvigione del 7 per cento sugli importi risultanti

dalle fatture per fornitura di olio greggio emesse dal venditore ».

Nella stessa domanda si esprimeva un giudizio positivo sulla convenienza del prezzo complessivo e si dichiarava che nella società di mediazione « non sono rappresentati interessi italiani sotto alcuna forma ». Infine, veniva indicato un minimo e un massimo mensili entro i quali poteva oscillare il pagamento della provvigione e si faceva riferimento alla « clausola migliorativa » prevista dal contratto con la SOPHILAU, secondo la quale la provvigione avrebbe potuto essere rivista ove il costo dei greggi arabi, comprensivo delle provvigioni, fosse risultato in epoca successiva più alto del prezzo dei greggi simili dell'area.

La richiesta autorizzazione venne accordata in data 18 luglio, senza l'acquisizione degli ulteriori documenti espressamente richiesta dal direttore generale del Ministero che aveva esaminato la pratica.

La questione della fidejussione bancaria.

Nella summenzionata riunione del 26 giugno 1979 all'ENI, il professor Mazzanti, il dottor Sarchi, l'ingegnere Barbaglia, il dottor Baldassarri e il dottor Di Donna discussero sulle modalità di attuazione dell'accordo per il pagamento della intermediazione. Secondo il dottor Di Donna, incaricato di prendere contatto con la banca Pictet, in quella occasione non fu fatta menzione in sua presenza del problema della garanzia. Di essa gli parlò invece il signor Egger, funzionario della banca, nell'incontro di Ginevra il 4 luglio, prospettandogli modalità che il dottor Di Donna ritenne inaccettabili. Di Donna espose le proprie perplessità in merito al professor Mazzanti con una lettera datata 13 luglio, nella quale chiese altresì che lo ENI autorizzasse espressamente la società TRADINVEST a concedere la garanzia a favore dell'AGIP. Il 24 luglio il professor Mazzanti, con lettera indirizzata al dottor Di Donna, rilasciò la richiesta autorizzazione sulla base della quale la TRADINVEST diede la fidejussione alla SOPHILAU. La TRADINVEST, pur adottan-

do una delibera che riduceva l'ambito della fidejussione rispetto alle originarie proposte del signor Egger della banca Pictet, si esponeva potenzialmente per lo ammontare complessivo della provvigione dovuta dall'AGIP valutabile, al costo di 18 dollari il barile allora fissato, in 110 milioni di dollari.

I rapporti del presidente dell'ENI con il Governo.

Come già detto, dopo che il dottor Sarchi aveva avviato a Londra la trattativa con l'intermediario, il professor Mazzanti ne diede notizia al Presidente del Consiglio, Andreotti, e al ministro per le partecipazioni statali, Bisaglia. Con questo ultimo, il professor Mazzanti ebbe anche un incontro successivo, il 25 giugno, nel corso del quale venne discusso il rapporto di mediazione e inoltre la convenienza del contratto stipulato con l'Arabia Saudita. Il ministro si limitò in quella occasione a consigliare cautela e di garantire la trasparenza sostanziale e formale di ogni atto (Bisaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 7 dicembre 1979). Successivamente il ministro Bisaglia scrisse al professor Mazzanti una lettera (12 luglio), nella quale ribadiva le proprie preoccupazioni. Nella sua risposta (19 luglio), il presidente dell'ENI, dopo aver riassunto i termini del contratto, precisava: « durante le trattative, anche in base ad alcuni suggerimenti della controparte, è emersa la convenienza di avvalersi di una società di brokeraggio internazionale, la quale ha preteso la corresponsione di una provvigione pari al 7 per cento. La « società di brokeraggio » sarebbe stata successivamente identificata nella SOPHILAU. Il 31 luglio si tenne una riunione dal Presidente del Consiglio, alla quale parteciparono il ministro Bisaglia e il professor Mazzanti, a seguito della telefonata fatta al ministro Bisaglia dall'amministratore del PSI. Come risulta dal verbale di detta riunione, l'onorevole Andreotti suggerì di procedere a indagini sulla questione della intermediazione, costituendo un apposito comitato composto

dal segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal capo di gabinetto o dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle partecipazioni statali, dal direttore generale aggiunto dell'Ufficio cambi, dal generale Santovito e dal generale della Guardia di finanza Oliva. Nei giorni successivi il Presidente Andreotti trasmise il verbale in questione al suo successore onorevole Cossiga.

Con lettere dell'8 e 13 agosto il nuovo ministro delle partecipazioni statali senatore Lombardini richiese al professor Mazzanti la documentazione completa relativa ai rapporti intercorsi per la fornitura del greggio. In due lettere di risposta del 10 e 22 agosto, il professor Mazzanti rivelò il contenuto del contratto principale e di quello relativo alla mediazione, senza peraltro accennare alla fidejussione. Ulteriori chiarimenti venivano richiesti dal ministro Lombardini in data 11 ottobre in merito proprio alla garanzia, di cui nel frattempo era venuto a conoscenza. In pari data il presidente dell'ENI forniva al Governo l'informazione sulla fidejussione rilasciata dalla TRADINVEST.

Il nuovo Governo, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Cossiga, condusse indagini scegliendo una diversa forma rispetto a quella suggerita dall'onorevole Andreotti (verbale del 31 luglio), ottenendo però scarsi risultati (Cossiga, *Resoconto stenografico* della seduta del 15 gennaio 1980, pag. 36). Il ministro Lombardini prospettò al Presidente del Consiglio l'opportunità di una rinegoziazione con l'intermediario delle modalità di pagamento e di promuovere una indagine riservata (Lombardini, audizione ex articolo 143, in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 29 novembre 1979).

Considerato il forte rischio cui si esponeva la continuazione delle forniture e la scarsissima probabilità di ottenere risultati entrambe le proposte vennero scartate.

Il 17 ottobre il Governo emise il comunicato nel quale si dichiarava che, allo stato degli atti, non erano emerse irregolarità in rapporto al contratto ENI-Arabia Saudita. Il 20 novembre il ministro Sarti rispondendo a numerose inter-

rogazioni e interpellanze confermava le posizioni del Governo.

Negli ultimi giorni di novembre il professor Mazzanti preavvisò il Governo della riunione che doveva tenersi a Londra il 1° dicembre tra il presidente dell'ENI e il governatore Taher della PETROMIN, presente il dottor Sarchi. Il professor Mazzanti ricevette istruzioni dal ministro Lombardini di assicurare i sauditi che il governo italiano « non acconsentirà mai che siano fatti i nomi di coloro che possono aver facilitato con la loro opera di intermediazione la stipula del contratto » (documento allegato alla Commissione Scardia). Ma il governatore Taher quel giorno, a Londra, comunicò che le autorità saudite, a seguito delle notizie apparse sulla stampa italiana, avevano deciso la sospensione della fornitura del greggio.

In data 7 dicembre il professor Mazzanti veniva sospeso dalla carica di presidente dell'ENI e il Governo insediava la commissione Scardia incaricata di svolgere un'inchiesta amministrativa.

I rapporti del presidente Mazzanti con la giunta esecutiva dell'ENI e del presidente Barbaglia con il consiglio dell'AGIP.

Nelle adunanze del 7 e del 21 di giugno il presidente Mazzanti informò la giunta dell'ENI e altrettanto fece l'ingegner Barbaglia al consiglio dell'AGIP in data 27 luglio. Entrambi tacquero la trattativa parallela condotta con l'intermediario e fecero allusione al prezzo concordato per barile senza specificare il prezzo fatturato, distinto dal costo dell'intermediazione. Della mediazione e della fidejussione prestata dalla TRADINVEST, la giunta dell'ENI fu informata il 17 ottobre e il consiglio dell'AGIP il 5 dicembre.

Motivi della proposta di indagini avanzata da Andreotti.

Come già accennato (Bisaglia, *Resoconto stenografico* della seduta del 7 dicembre 1979, pag. 13), il ministro delle partecipazioni statali Bisaglia ha dichiarato che lo

onorevole Craxi gli parlò (in data 25 giugno) di sue preoccupazioni circa l'esistenza di provvigioni senza indicare le fonti delle voci. Il 31 di luglio, nella mattinata, il ministro Bisaglia parlò al telefono con il senatore Formica, amministratore del PSI, il quale espresse il suo convincimento che vi erano sospetti di irregolarità e richiese che il presidente Mazzanti venisse sospeso dal suo incarico. Fu soprattutto in considerazione di tali sospetti che l'onorevole Andreotti giunse alla decisione di proporre la costituzione del Comitato di cui al punto 4.

Considerazioni conclusive.

Le conclusioni dell'indagine conoscitiva confermano l'esistenza di gravi e complessi problemi nel rapporto generale tra il sistema delle partecipazioni statali e il potere politico.

Tale rapporto, mentre non garantisce, ma anzi limita e condiziona in vario modo l'autonomia imprenditoriale e gestionale degli enti e delle società operative, rende anche difficile e talvolta impossibile l'esercizio rigoroso e limpido delle funzioni di indirizzo e di controllo da parte del Governo e del Parlamento, secondo le competenze istituzionali di ciascun organo.

Concorrono a determinare tale situazione la struttura degli enti, fondata su un eccessivo accentramento di funzioni e di poteri nelle mani del presidente, e la moltiplicazione di società operative all'estero, spesso non chiaramente finalizzate, che, mentre sfuggono in molti casi alle norme ed ai controlli di carattere finanziario e valutario, rendono anche molto complessa ed incerta l'analisi delle attività imprenditoriali.

A giudizio della Commissione questi fatti rischiano di ostacolare il fondamentale ruolo dell'ENI sia sul piano interno, che sul piano internazionale.

La Commissione ritiene indispensabile che si acceleri il dibattito sulla riforma delle partecipazioni statali, degli statuti degli enti, del loro rapporto col potere politico, del loro assetto operativo, eliminando i vecchi rapporti clientelari, elabo-

rando più chiari indirizzi di programmazione, garantendo l'autonoma responsabilità imprenditoriale dei dirigenti, istituendo più limpide e penetranti forme di controllo.

Sul problema delle provvigioni per attività di consulenza e di intermediazione è emersa l'esigenza di norme e sistemi di controllo che consentano di distinguere i pagamenti effettuati a fronte di veri servizi di intermediazione e consulenza da quelli di altra natura. Dietro la formula « pagamento di provvigioni per intermediazioni e consulenze » possono infatti nascondersi pagamenti di vere e proprie tangenti a persone o gruppi di persone la cui unica funzione consiste nel poter agevolare od ostacolare, usando proprie posizioni di potere o possibilità di influenza, la conclusione di un affare. Se questa è, almeno in parte, la prassi vigente in alcuni rapporti internazionali, occorre stabilire una linea di condotta del Governo italiano che, per quanto difficile e complessa, sia volta ad impedire che il pagamento delle tangenti possa determinare atti di corruzione o altri tipi di reato.

Sembra necessario che sulla questione dei pagamenti di provvigioni per consulenze e intermediazioni il Governo e il Parlamento assumano iniziative adeguate volte a definire norme e controlli che consentano di contrastare e reprimere la corruzione, le frodi e gli abusi. A tale scopo è necessario tra l'altro che venga attentamente vagliata la linea di condotta e i sistemi di controllo adottati in altri paesi. Occorre altresì promuovere a livello della CEE iniziative idonee a determinare un coordinamento delle legislazioni e un sistematico scambio di informazioni ».

Passiamo alla votazione del documento presentato dal deputato Roccella, precedentemente accantonato.

LABRIOLA. Non accetterò mai in questa Commissione la tesi - mi dispiace di dissentire da lei, signor Presidente, - dell'improponibilità. Tuttavia, non possiamo votare il documento presentato dall'ono-

revole Roccella, perché è precluso. Con il suo voto determinante, il giudizio di responsabilità politica del Governo che lei stesso aveva definito, giustamente, meno pregnante nel documento che abbiamo appena finito di votare, è stato respinto dalla Commissione. Non possiamo votare un documento nel quale la responsabilità politica del Governo è posta in modo ancora più grave. A me duole molto doverlo dire, ma, purtroppo, con il concorso determinante dei voti contrari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e dell'astensione del gruppo radicale, è da considerarsi preclusa la votazione del documento presentato dal gruppo radicale.

ROCCELLA. Presidente, c'è una serietà anche nel gioco, anche se il gioco è sporco!

PRESIDENTE. Onorevole Roccella!

ROCCELLA. Mi assumo tutta la responsabilità delle mie parole, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. No, « gioco sporco » qui non si può dire. Lei deve ritirare questa parola; io devo tutelare il prestigio e l'onorabilità di tutti i membri di questa Commissione, lei compreso.

ROCCELLA. Il prestigio e l'onorabilità, al mio paese almeno, si riscontrano con i fatti, non con le procedure e con i protocolli.

PRESIDENTE. Si risparmi giudizi che io, come Presidente della Commissione, non posso accettare e che dovrei chiedere che siano cancellati dal resoconto.

ROCCELLA. Io sono convinto, Presidente, che sia deleteria la confusione tra contegno e serietà.

PRESIDENTE. Questo è un altro discorso.

ROCCELLA. La serietà si misura sui fatti e sulle responsabilità relative; il con-

teguo sui comportamenti esteriori, che consentono, invece, un gioco di responsabilità manovrata e manomessa.

Io ho formulato in anticipo un preciso quesito e ho chiesto una garanzia. Chiedo che vengano letti i verbali. Ho detto: garantitemi che comunque sia votato, in tutto o in parte - sono le esatte parole che ho segnato - il documento comunista, questo non provochi in nessun caso il pericolo della improponibilità, cioè della preclusione all'esame e al voto del documento radicale. Mi è stato risposto di no. L'onorevole Labriola era in possesso anche allora di tutta la sua intelligenza critica per valutare tutte le mie parole e per valutare in prospettiva l'impegno che ha assunto. Non ritengo quindi che si possa recedere da questo impegno, quando mi è stata formulata una precisa garanzia anche da parte della Presidenza. Allora ho chiesto un giudizio, che era pregiudiziale rispetto al mio comportamento. Lascio al Presidente, invece, la definizione del comportamento dell'onorevole Labriola, che mi ha indotto ad assumere un certo atteggiamento con un falso impegno.

Per entrare poi nel merito di quanto è stato affermato dall'onorevole Labriola, non è vero che la preclusione si verifica perché col voto determinante dei deputati radicali, repubblicani e del Movimento sociale-destra nazionale è stata bocciata la responsabilità del Governo, per il semplice fatto che nel documento radicale si configurano altre e più estese responsabilità; per il semplice fatto che in competizione con questa valutazione il quadro di responsabilità descritto dal documento radicale è diverso, sostanzialmente diverso e in nessun caso può essere posta una analogia perché ciò che è assolto da questa formulazione, assolto non è dalla formulazione radicale dove, ripeto, il quadro delle responsabilità risulta antitetico, in contrapposizione. Del resto, se l'onorevole Labriola tiene tanto a votare e a sottolineare le responsabilità del Governo, non deve fare altro che votare il documento radicale, dove tali responsabilità sono descritte in modo ap-

propriato, cioè attraverso la connotazione dei fatti e non attraverso la formulazione di giudizi generici, dove tali responsabilità risultano nella buona sostanza molto più pressanti, connotate e individuate di quanto non risulti nel testo che pochi minuti fa non è stato approvato. Se davvero l'interesse che muove l'onorevole Labriola non è il gioco e la lottizzazione della verità, ma è la verità, la descrizione, la sottolineatura delle responsabilità, nel documento radicale tali responsabilità che gli stanno tanto a cuore risultano con chiarezza assoluta e puntuale dalla individuazione e dalla connotazione dei fatti in modo estremamente corretto rispetto alle norme regolamentari. Se gli sta a cuore questo tipo di responsabilità, l'onorevole Labriola può votare il documento radicale. In tale documento è descritta in tutta la sua estensione questa responsabilità, attraverso la connotazione dei fatti e la descrizione delle responsabilità del Governo assieme a quelle che hanno concorso all'immagine di questa vicenda; se l'onorevole Labriola non vuole nascondere alcuna responsabilità in favore di altra, ma se tiene a sottolineare tutte le responsabilità, compresa quella del Governo; se il gioco, ripeto, non è sporco, egli può votare il documento radicale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad una richiesta formale di preclusione presentata dall'onorevole Labriola.

ROCELLA. C'è una valutazione che spetta alla Presidenza, perché il quadro delle responsabilità descritte è diverso.

PRESIDENTE. Su questa richiesta voglio sentire l'opinione di un deputato contro e di uno a favore.

ROCELLA. Allora la Presidenza riconosce che il contenuto del documento radicale è diverso? Questa è una valutazione che spetta alla Presidenza.

MENNITTI. Io parlo contro la preclusione, ritenendo che il documento del par-

tito radicale debba essere ammesso alla votazione, perché in effetti esprime considerazioni che sono sostanzialmente diverse da quelle espresse nel documento del partito comunista.

Debbo dire, a questo riguardo, che ogni gruppo ha, oltre tutto, il diritto-dovere di esprimersi attraverso un proprio documento, cosa che, per altro, noi abbiamo fatto, annunciando immediatamente quale sarebbe stato l'atteggiamento del Movimento sociale italiano-destra nazionale rispetto a tutti gli altri documenti.

Debbo, altresì, precisare, sulla base delle affermazioni fatte poc'anzi dal collega Labriola, che ho l'abitudine di trattare gli avversari politici con la massima correttezza; ma devo purtroppo rilevare che analogo atteggiamento non viene tenuto da parte degli avversari, e particolarmente da parte del partito socialista italiano.

Vi è stato un lungo, evidente mercanteggiare intorno alla possibilità di raggiungere un documento unitario, quasi che un problema di questa portata potesse essere risolto con un aggettivo in più o in meno. Questa è la testimonianza, a mio parere, del fatto che ancora una volta da parte di tutti i partiti che hanno partecipato a questo mercato non c'era la volontà di raggiungere la verità, ma c'è stata una volontà di raggiungere un compromesso che evidentemente prelude ad altri tipi di compromessi. Come abbiamo detto - e ritengo di doverlo ripetere - noi ci siamo trovati di fronte ad una Commissione bilancio che strada facendo ha dimenticato l'obiettivo fondamentale e primario di questa nostra indagine conoscitiva per inseguire altri obiettivi, che sono quelli degli equilibri da stabilire nell'ambito dell'ENI successivamente a questa vicenda.

Debbo aggiungere, signor Presidente, che in particolare il partito socialista, il quale ha tenuto fino all'ultimo momento atteggiamenti divergenti ricomposti proprio *in extremis*, non è in condizione di fare rilievi a nessuno. Noi abbiamo assunto un atteggiamento contrario nei confronti di tutti i documenti proprio perché

intendiamo esprimere un tipo di protesta sia contro il mercato delle intese, che si è voluto realizzare, sia anche e soprattutto contro lo strumento che gli altri si sono scelti contro un nostro atteggiamento iniziale. In buona sostanza, noi ci siamo dati una specie di commissione di studio in rapporto ad un problema per il quale, forse, bisognava esaminare il caso di far intervenire i carabinieri. Proprio per protestare in rapporto a questo sistema, all'inadeguatezza dello strumento, non a caso è stato prescelto il nostro fermo atteggiamento di protesta. Noi l'opposizione sappiamo farla con serietà, con compostezza, soprattutto con coerenza di atteggiamento; noi non ci prestiamo al gioco di nessuno, abbiamo votato contro il documento comunista e socialista, voteremo contro anche quello democristiano in coerenza ad un atteggiamento che non ci vede partecipare ad un certo mercanteggiare che proprio questa sera si è lungamente ripetuto.

PRESIDENTE. C'è qualcuno che intende parlare a favore?

Onorevoli colleghi, prima di andare avanti desidero fare alcune precisazioni. Questa questione, che ora è proposta, presenta una particolare delicatezza non tanto per le assicurazioni che sono state date prima all'onorevole Roccella, ma in quanto la votazione alla quale si richiama l'onorevole Labriola è una votazione su un testo che comportava un giudizio di carattere politico, sia pure attenuato, sul Governo; ora, essendo stato quel testo bocciato, ne derivano alcuni problemi che suscitano dubbi.

CATALANO. È stata rigettata politicamente.

PRESIDENTE. È stata rigettata quella formulazione che esprimeva un giudizio politico e, conseguentemente, si pone un problema, di una certa delicatezza, e in situazioni del genere è d'uso che il Presidente si rimetta alla votazione della Commissione, cosa questa che io ritengo di dover fare dichiarando, fin da ora, che mi asterrò dalla votazione.

LABRIOLA. Non intendo creare difficoltà al Presidente in rapporto agli impegni assunti, ma, per quanto mi riguarda, dichiaro di ritirare la questione preclusiva che ho posto prima. Decida il Presidente.

SPAGNOLI. Io desideravo, anche ai fini del Regolamento, sollevare una questione di carattere generale. A me sembra che la norma che regola i nostri lavori, cioè l'articolo 144 punto terzo, pone, come elemento conclusivo dei lavori della Commissione, l'approvazione di un documento. Ora, per quanto manchevole di alcune parti, il documento presentato dal nostro gruppo con l'adesione di altre forze politiche ha avuto il suffragio di una approvazione ed allora a me sembra che, con una corretta interpretazione del Regolamento, a questo punto, nessun'altro documento presentato, e non solo quello del collega Roccella, quindi, può essere sottoposto a votazione perché sarebbe strano assai che la nostra Commissione concludesse i propri lavori con l'approvazione di più documenti. Ciò detto, invito l'onorevole Roccella a credere alla mia buona fede dal momento che la questione è stata oggetto di un ripensamento successivo che prescinde da qualsiasi altra valutazione. È una questione di buona fede onorevole Roccella, e la prego di credermi. Non vi è motivo alcuno per pensare che vi sia un qualche atteggiamento o una qualche astuzia.

Signor Presidente, sotto questo profilo a me sembrerebbe davvero strano che la Commissione concludesse i suoi lavori con l'eventuale approvazione di una pluralità di documenti, tanto più che essi potrebbero contrastare l'uno con l'altro; dal punto di vista regolamentare sarebbe davvero una questione inammissibile ed inaccettabile sia per il concetto di pluralità sia per il concetto di eventuale contrasto che la pluralità stessa potrebbe proporre. Desidero sottoporre all'attenzione della Commissione e, in modo particolare a quella del Presidente, questa mia valutazione e questo mio richiamo al Regolamento.

Che non deve essere visto in senso formale, ma nel senso di porre all'attenzione della Commissione questo dato, e cioè che la votazione di ulteriori documenti conclusivi dopo l'approvazione di un documento contrasta con una norma precisa del Regolamento e non sarebbe, dal punto di vista logico, assolutamente accettabile per il rischio, oltretutto, di una possibile votazione di documenti conclusivi del tutto contrastanti.

GARGANO. Ritengo che la tesi dell'onorevole Spagnoli sia, almeno per quello che ci riguarda, convincente...

ROCCELLA. Poco fa non lo era.

GARGANO. ... e, fra l'altro, signor Presidente, anche da un punto di vista politico avevamo presentato una proposta che era aperta e, anche se è stata respinta - non abbiamo capito con quale strano atteggiamento - ... Quanto al documento conclusivo comunista, la parte che non è stata approvata era l'unica che avevamo chiesto di discutere. Quindi, la parte approvata ci sembra accettabile sotto ogni punto di vista e pertanto non insistiamo nella richiesta di voto sul documento presentato dalla democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CATALANO. Mi pare che vi siano due questioni.

PRESIDENTE. Almeno fino a questo momento.

CATALANO. La prima, posta dall'onorevole Labriola, mi pare più una ripicca che una tesi politica, cioè il collega Labriola sostiene...

LABRIOLA. L'ho ritirata.

CATALANO. Siccome è una discussione che cresce su se stessa, mi sembra un po' assurda la cosa, nel senso che, tra l'altro, ritrovo anche politicamente molto sbagliato creare motivi di agitazione sul

vittimismo e creare vittime inutili. Questa è una valutazione che anche le grandi forze politiche dovrebbero sempre tenere presente.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione di merito, ritengo, come ho cercato di dire prima, certamente molto contraddittorio l'atteggiamento dell'onorevole Roccella, ma è una contraddizione che caratterizza la posizione dei radicali in questa vicenda politica, nel senso che si segue il concetto che, siccome il giudizio non è completo, allora si rinuncia pure a quella parte, anche se incompleta, di valutazione politica. Ritengo questo sbagliato e contraddittorio da parte dei radicali e, in questa sede, da parte dell'onorevole Roccella. Ciò non toglie che vi sia una validità, nel merito, del documento dello onorevole Roccella, e l'unica validità è questa: una Commissione di indagine su una situazione di scandalo che si è verificata, che è stata denunciata prima sulla stampa, e su cui il Parlamento da dovuto istituire una Commissione di indagine, almeno una cosa deve appurare e mi pare che debba convalidare e verificare un risultato (perciò voto a favore di questo documento), e cioè che si è trattato di un'operazione che non era normale, nel senso che non era un'operazione di mediazione, ma di tangenti e che, quindi, tutti gli atti amministrativi, anche del potere esecutivo, che su questa si sono basati, si basavano su un'operazione di tangenti e non di mediazione. Questa è - mi pare - l'unica verità seria e valida che vi è in questo documento e per tale va discussa e - a mio avviso - verificata.

VIZZINI. Mi pare, signor Presidente, che le osservazioni fatte dall'onorevole Spagnoli siano molto pertinenti e soprattutto siano fatte al momento opportuno, e non, come ritengono alcuni, perché l'ora è tarda, ma perché, al momento in cui sono state fatte, ci impediscono di incorrere in un errore, alla conclusione dei nostri lavori, che potrebbe portare la nostra Commissione all'aver due-tre documenti conclusivi approvati alla fine dei lavori stessi.

CATALANO. Bisogna vedere se saranno approvati.

VIZZINI. Per verificarlo, dovremmo votare, cosa che, a quanto pare, non faremo. Comunque, dai nostri resoconti si può ricavare come avrei votato.

ROCCELLA. Perché non ricordi che la democrazia cristiana fa parte della tua maggioranza, e te la prendi con la mia astensione?

VIZZINI. In conclusione, signor Presidente, mi pare che non ci sia più motivo di andare avanti nella votazione di altri documenti conclusivi, e che i nostri lavori si possano ritenere, allo stato, conclusi.

PRESIDENTE. Essendo stato sollevato un problema regolamentare, e poiché la questione è delicata, mi pare sia giusto dare la parola ai diversi deputati che la chiedono.

OLCESE. Voglio ricordare che inizialmente avevo chiesto che fosse sciolto prioritariamente il nodo della ammissibilità o meno di certi documenti, perché da questo discendeva inevitabilmente che anche altri gruppi politici avrebbero potuto formulare i loro documenti in forma diversa. Infatti, se certe affermazioni non sono ammissibili, ne consegue che nessun gruppo politico è autorizzato a fare certe affermazioni in certi documenti; se invece determinate affermazioni sono ammissibili, è evidente che altri gruppi politici sono autorizzati a contrapporre altre affermazioni di natura diversa.

Il non aver sciolto questo nodo ci ha portato a questa *impasse*: la si doveva sciogliere prima. Secondo me, noi dovremmo votare nel senso della ammissibilità della votazione sugli altri documenti.

PRESIDENTE. Avevo rivolto l'invito a tutti i colleghi perché valutassero le mie considerazioni che si ricollegavano - a me pareva e pare - alle determinazioni della

Presidente della Camera: ma la cosa non è stata recepita.

VALENSISE. Ho chiesto la parola, signor Presidente, perché mi sembra che, nonostante l'ora tarda, la situazione meriti una qualche considerazione. Stiamo assistendo a quella che il mio collega Mennitti ha definito come una sorta di corsa ad ostacoli per raggiungere delle intese; abbiamo avuto prima quello che io ho chiamato il « conato di confronto », abbiamo avuto un tentativo di aggregazione sulla sinistra e, da parte del gruppo comunista, una strategia ed una tattica, di cui prendiamo atto, che culminano nella proposta, vorrei dire intelligente, del collega Spagnoli. Ma questa proposta significa che il documento del partito comunista - che, in alcune parti, è stato addolcito perché potesse essere un documento aperto ad altri apporti e ad altri contributi, che in talune altre parti è stato tagliato, perché potesse avere altri e diversi contributi - può concludere i nostri lavori? Non mi sembra.

Perché delle due l'una: o ci poniamo sul terreno dell'ammissibilità dei documenti conclusivi, ex articolo 144, terzo o quarto comma, del Regolamento, e allora le valutazioni che sono contenute o formulate, addolcite o meno, con il taglio o con il non taglio di questo o di quell'altro aggettivo, nel documento comunista, sono valutazioni che, non perché contenute nel documento comunista, dovrebbero essere precluse. Ma siccome ci troviamo sul terreno dell'interpretazione, così come è stata data, dell'articolo 144 del Regolamento, cioè siamo nella fase in cui la Commissione cerca di darsi uno o più documenti conclusivi che diano conto dei risultati conseguiti, non v'è dubbio che l'operazione di approvazione dei vari documenti o l'operazione di votazione deve far riferimento, esclusivamente, alla assunzione nei vari documenti dei risultati conseguiti.

Pertanto, non vi possono essere preclusioni; pertanto, non vi può essere pericolo di documenti in contrasto tra di loro, perché tutti i documenti, per poter

essere portati all'esame della Commissione, devono contenere il rendiconto dei risultati acquisiti.

Si dà il caso che il documento base elaborato dal Presidente contenga un numero X di risultati acquisiti; che il documento comunista contenga un numero X più o meno Y di risultati acquisiti; che il nostro documento contenga un numero X più Y più Z dei risultati acquisiti e si dà, quindi, il caso che i risultati acquisiti sono contenuti in tutti i documenti, compreso quello del partito radicale.

A mio giudizio, pertanto, la trovata - me lo consentirà il collega Spagnoli - lo espediente intelligente di quest'ultimo non mi sembra che questa volta possa riuscire.

In buona sostanza, dal punto di vista politico, che cosa tenta di fare l'onorevole Spagnoli, con indubbia utilità? Tenta di superare le ambascce e le preoccupazioni della democrazia cristiana con la quale non ha potuto realizzarsi un confronto produttivo e fecondo sul loro documento; ed ha ottenuto, o cerca di ottenere, attraverso il ritiro puntualmente venuto da parte democristiana, che vi sia non tanto il consenso in positivo sul documento, ma quanto meno un consenso che viene da un fatto negativo, cioè dal ritiro del documento e dal riconoscimento della validità del documento comunista da parte della Commissione.

Siccome questo tipo di trovata, peraltro dell'ultima ora, non mi sembra in relazione di armonia con il nostro Regolamento e con il carattere conoscitivo dell'indagine, oltretutto con la prescrizione dell'articolo 144, ritengo che tutti i documenti conclusivi presentati possano e debbano essere messi in votazione, o quanto meno acquisiti agli atti della Commissione.

PRESIDENTE. Su questa questione, che è particolarmente delicata, il Presidente ritiene di dover chiamare la Commissione a votare.

ROCELLA. Signor Presidente, io mi appello a lei e sollecito la sua memoria.

Quando ho chiesto se la votazione del documento...

SINESIO. Signor Presidente, ma non c'è più alcuna procedura, ognuno parla quando vuole! Forse bisognerebbe smetterla con il *fair play*!

PRESIDENTE. Onorevole Sinesio, ho appena finito di dire che, così come si usa in Aula, su una questione di particolare delicatezza si può concedere anche la parola a più oratori.

ROCCELLA. Evidentemente, l'onorevole Sinesio vuole compensare il suo silenzio abitudinario, caricandolo, invece, a chi è abituato a parlare.

SINESIO. Tu sei bravo!

ROCCELLA. Io parlo, a differenza di lei, onorevole Sinesio; e ciò è segno che ho qualcosa da dire. Ripeto, signor Presidente, che io faccio appello a lei personalmente e sollecito la sua memoria. Quando, prima di ritirare la proposta di inversione dell'ordine delle votazioni, io ho chiesto alla Presidenza se fosse preclusiva la votazione del documento comunista, lei mi ha risposto di no, in un primo momento, perché si trattava di una cronologia. Io ho aggiunto che vi era una parte non cronologica, cioè proprio la parte che è stata votata e che ora è chiamata come motivazione della preclusione...

PRESIDENTE. L'onorevole Labriola non ha insistito sulla questione della preclusione. Adesso siamo di fronte ad un problema regolamentare: la cosa è diversa.

ROCCELLA. Vi è questa parte che non è cronologica, ma di valutazione. Lei ha detto che è così, ma che si tratta di valutazioni diverse e pertanto ritiene, sono sue parole, che « non possa essere preclusiva ». In realtà, Presidente, lei aveva ragione...

PRESIDENTE. La preclusione non è più in questione perché l'onorevole Labriola l'ha ritirata.

ROCCELLA. C'è la preclusione proposta dall'onorevole Spagnoli.

PRESIDENTE. È un'altra cosa.

ROCCELLA. Non è un'altra cosa, e le dimostro il perché. In realtà, lei aveva ragione perché nulla osta a che l'unicità del documento conclusivo risulti dalla votazione della Commissione. Non risulta certo dalla volontà dell'onorevole Spagnoli, perché le due parti possono benissimo essere integrative. Nel documento comunista si configura una responsabilità del Governo; nel mio documento si configurano altre responsabilità: io chiedo quale ferita all'unicità e alla coerenza del documento venga se le responsabilità si sommano e si costruisce un quadro di responsabilità coerente, se è questo che la Commissione ritiene e se è questo il documento che essa intende votare.

Il Regolamento non dice che si deve votare il documento di una parte, dice che la Commissione vota un documento conclusivo. Cioè l'unicità del documento risulta dal voto della Commissione e non credo che su questo si possa votare. Nel Regolamento non si dice che si vota il documento di una parte, vincolando la Commissione, per esempio, a non emendare; si dice che la Commissione vota un documento, quindi l'unicità, la coerenza e l'organicità del documento definitivo debbono risultare dal voto della Commissione e da nessun altro elemento.

Ora, ripeto, nel mio documento viene indicata una somma di responsabilità che si possono tranquillamente aggiungere, tranne che l'onorevole Spagnoli non dica di non ritenere l'ENI responsabile e che quindi i due documenti sono contrapposti perché egli ha inteso, nel suo documento, assolvere le responsabilità dell'ENI. Il collega non ha detto questo, quindi nulla osta, anzi, a che l'unicità del documento risulti dalla giustapposizione di responsabilità che non sono contraddittorie tra di

loro, ma si integrano tranne, ripeto, che non mi si dica che non di integrazione si possa trattare, ma di antiteticità e di competitività.

Ma non mi pare che sia emerso questo, perciò non vedo su quale motivazione e giustificazione regolamentare si fondi la impossibilità di mettere in votazione il nostro documento. Siamo ancora qui a costruire l'unicità del documento finale con il vostro voto e con nessun altro elemento; tra i due documenti, ripeto, non c'è contrasto, in quanto si tratta di un elenco di responsabilità. Non ci sarebbe contrasto neanche se si volessero aggiungere ulteriori responsabilità, a meno che tale contrasto non si motivi politicamente e non risponda ad una volontà esplicita e precisa.

Quindi, Presidente, non vedo in che cosa possa consistere la motivazione della preclusione, perché qui dentro non è mai stato detto che vi è una contrapposizione, non è stato detto che la possibilità dell'integrazione non possa realizzarsi e non è mai stato detto - e non lo dice il Regolamento - che l'unicità del documento conclusivo deve risultare dalla volontà politica di una parte, non dalla volontà politica di tutte le parti, con il libero voto (perché siamo in democrazia e vi è il libero gioco dei liberi convincimenti e quindi del libero voto).

Mi pare di essere stato chiaro e pregherei pertanto, sotto questa luce - l'onorevole Spagnoli - alla cui buona fede sono disposto a credere - di riesaminare la sua posizione.

Non c'è antiteticità, non si può porre una preclusione alla somma delle responsabilità tranne che, evidentemente, non la si ponga pregiudizialmente ed esplicitamente dicendo che si vogliono negare altre responsabilità, affermandone solo alcune. Ma finora ciò non è stato fatto da parte, almeno, dei presentatori di quel documento.

In ogni caso, colleghi, c'è una dose cospicua di cinismo in questa vostra sollecitudine, perché è stato carpito il mio voto con una garanzia. Ho chiesto che mi fosse garantito che comunque votato, in

tutto o in parte, il documento proposto dal gruppo comunista, non fosse preclusivo rispetto al documento radicale. Quella garanzia ha determinato un mio comportamento.

Vorrei pregare l'onorevole Spagnoli di considerare queste osservazioni e di riflettere sulla riserva che ha posto ed eventualmente riformularla.

SPAGNOLI. Sono veramente in una condizione di disagio, perché riconosco che il collega Roccella ha dalla sua parte l'affidamento che la Presidenza e tutta la Commissione gli ha dato. Questo lo riconosco e mi mette in grande imbarazzo. Non posso tuttavia non ribadire questo concetto di unicità di comportamento della Commissione che deve avere un documento unitario. Vi è una questione che forse va valutata. Noi abbiamo votato una parte del documento del collega La Malfa, che si riferiva sostanzialmente al problema cronologico, mentre le questioni di carattere politico non erano state in alcun modo affrontate. Ora, ha ragione il collega Olcese quando afferma che tale questione doveva essere sollevata prima. Riconosco di avere sollevato tardi la questione, in piena buona fede, ma non è mio interesse precludere a questo punto la possibilità che ogni parte politica veda votato il suo documento.

Ritengo che se questo dovesse avvenire per una ragione di *fair play* e di correttezza nei confronti dei colleghi che avevano un'aspettativa, non potrebbe costituire in alcun modo un precedente, perché altrimenti instaureremmo una prassi che sarebbe negativa e contrastante con il Regolamento. Forse avremmo dovuto pensarci prima, non l'abbiamo fatto ed abbiamo sbagliato; i colleghi hanno avuto degli affidamenti e questi affidamenti credo che per correttezza debbano essere rispettati anche se in qualche modo sono in disaccordo con il Regolamento. Io credo che si debba trovare una soluzione per la quale la questione non assuma, e lo diciamo espressamente, in nessun caso valore di precedente. Credo di dover fare ammenda per aver sollevato tardiva-

mente questo problema e lo sottopongo ai colleghi affinché attraverso una meditazione rispettosa anche delle posizioni altrui si possa addivenire ad una soluzione corretta che non pregiudichi, però, il futuro e non costituisca in nessun modo precedente.

PRESIDENTE. In sostanza lei ritira formalmente il suo richiamo al Regolamento?

SPAGNOLI. Sì, purché la decisione che conseguirà non costituisca precedente: vorrei che questo fosse molto chiaro.

GARGANO. Il Regolamento è o non è.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il problema è stato sufficientemente sviscerato: l'onorevole Spagnoli, che ha fatto un richiamo al Regolamento, lo ritira; poiché ci sono stati colleghi che hanno parlato a favore di quel richiamo e quindi lo hanno fatto sostanzialmente proprio, vorrei sapere il loro pensiero a tale proposito.

SANZA. Queste non sono opinioni politiche, sono richiami al Regolamento.

GARGANO. Lo facciamo nostro. Lo facciamo nostro anche perché quello che si vuole raggiungere, cioè la acquisizione agli atti di tutti i documenti presentati, è un risultato già ottenuto dal momento che, come è logico, tutta la complessa questione è rappresentata dai resoconti e dai documenti presentati, anche dal nostro per il quale non si è chiesto il voto.

PRESIDENTE. Se il richiamo al Regolamento del deputato Spagnoli, che lo ha ritirato, è fatto proprio dall'onorevole Gargano, devo porlo in votazione: si tratta cioè di stabilire se, a seguito della approvazione del documento conclusivo proposto dal gruppo comunista, non sia più possibile, come si afferma nel richiamo stesso, procedere alla votazione di al-

tri documenti conclusivi. Per tanto se il richiamo verrà accolto non metterò ai voti gli altri documenti conclusivi e la seconda parte di quello presentato dai deputati La Malfa e Olcese.

(E approvato).

ROCCELLA. Desidero prendere brevemente la parola prima che venga tolta la seduta. Il mio è un atteggiamento politico e desidero fare una breve dichiarazione anche se non mi ascolterà nessuno; vuol dire che rimarrà agli atti.

PRESIDENTE. Il Presidente la ascolterà.

ROCCELLA. Io sono esterrefatto, signor Presidente, e voglio abbandonare la seduta di questa Commissione sia pure un secondo prima che abbia termine perché qui le regole del gioco sono tutte saltate. Si è fatta una votazione non solo venendo meno ad un preciso impegno assunto, ad una garanzia che ha determinato il comportamento di un deputato, e lascio a lei la definizione di un simile comportamento, ma si è votato non prendendo in alcuna considerazione le motivazioni nuove che io ho addotto, non esserci, cioè, tra i due documenti contrapposizione ma caso mai ipotesi di integrazione perché non è detto che l'elenco delle responsabilità debba fermarsi ad un certo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, deve permettermi di interromperla perché non sono ammesse né proteste né commenti sull'esito di una votazione.

ROCCELLA. Vorrà dire che farò una dichiarazione senza protestare e senza fare commenti. Abbandono questa seduta in primo luogo per il comportamento che ho descritto, in secondo luogo per il cinismo manifestato rispetto alla valutazione delle motivazioni da me addotte che avevano fondamento regolamentare...

PRESIDENTE. Questa è proprio una protesta ed io non la posso ammettere.

ROCCELLA. ...in terzo luogo perché tutto questo gioco è finito con la maggioranza che si è configurata essendosi la democrazia cristiana dichiarata soddisfatta del documento che è stato approvato.

PRESIDENTE. Non soddisfatta. Ha ritirato il proprio documento conclusivo aderendo al testo approvato.

ROCCELLA. No, hanno dichiarato di essere soddisfatti, lo ricordo benissimo perché sono un ascoltatore attento, d'altra parte risulterà dal *Resoconto stenografico*. La democrazia cristiana si è dichiarata soddisfatta, per cui l'unico risultato di tutto questo giuoco è quello di precludere una discussione ed una votazione del documento radicale, della seconda parte del documento repubblicano e del documento del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Questo è il risultato politico a cui si è arrivati in modo scorretto.

PRESIDENTE. Onorevole Roccella!

ROCCELLA. Lo ha detto l'onorevole Spagnoli che è nell'imbarazzo, non lo dico

io. Fra l'altro, signor Presidente, con una applicazione del Regolamento che è assolutamente impropria perché non si sono valutate le motivazioni regolamentari...

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, non posso ammettere che lei dica queste cose e la avverto che le posso togliere la parola.

ROCCELLA. Il fatto che lei mi tolga la parola, signor Presidente, non è altro che un consenso al comportamento della Commissione di questa sera che si qualifica o si squalifica da sé!

PRESIDENTE. Le tolgo la parola perché lei non può pronunciare questi apprezzamenti.

ROCCELLA. Ma sono nei fatti!

PRESIDENTE. Non sono nei fatti ed io sono costretto a far cancellare tali apprezzamenti dal resoconto. Dichiaro pertanto conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 24.